

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Doc. XXII-bis
n. 4
ALLEGATO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CASO DELLA FILIALE DI ATLANTA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E SUE CONNESSIONI

(istituita con deliberazione 19 febbraio 1991)

(composta dai senatori: *Carta*, Presidente; *Gerosa, Riva*, Vice Presidenti; *Bausi, Garofalo*, Segretari; *Acquarone, Bono-Parrino, Cortese, Covi, De Cinque, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Forte, Grassi Bertazzi, Mantica, Margheri, Mazzola, Riz, Teodori, Vitale*)

RELAZIONE CONCLUSIVA

Approvata dalla Commissione nella seduta del 22 aprile 1992

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1992

ALLEGATO

SCHEDE DI DOCUMENTAZIONE

INDICE

SCHEDA 1 - LA FILIALE DI ATLANTA DELLA BNL	<i>Pag.</i>	7
1.1. Gli inizi dell'attività	»	7
1.2. Operazioni CCC	»	8
SCHEDA 2 - IRRUZIONE FBI AD ATLANTA. ACCERTAMENTI DELLA BANCA D'ITALIA. ACCERTAMENTI DELLA FED E DELLA AUTORITÀ BANCARIA DELLO STATO DI GEORGIA	<i>Pag.</i>	12
2.1. Comunicazioni FED-Bankitalia	»	12
2.2. Ispezione della Banca d'Italia su BNL Roma	»	13
2.3. Ispezione della Banca d'Italia su BNL Atlanta	»	13
2.4. Iniziative della Banca d'Italia	»	19
2.5. Ispezione della FED Atlanta su BNL Atlanta	»	20
SCHEDA 3 - BREVI CENNI SUL SISTEMA BANCARIO DEGLI USA. DISCIPLINA BANCHE STRANIERE NEGLI USA. RIFORMA BANCARIA 1991	<i>Pag.</i>	23
3.1. Il sistema bancario negli USA	»	23
3.2. La disciplina delle banche straniere in USA: l' <i>International Banking Act</i> del 1978	»	24
3.3. La riforma della normativa in materia di banche straniere negli USA: la legge del 19.12.1991	»	26
SCHEDA 4 - MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA USA NEI CONFRONTI DELLA BNL (CEASE AND DESIST ORDER)	<i>Pag.</i>	28
SCHEDA 5 - IL PROCEDIMENTO PENALE DI ATLANTA. L'INDICIMENTO DEL GRAND JURY	<i>Pag.</i>	31
5.1. Le indagini della Procura distrettuale di Atlanta. Il «bill of indictment»	»	31
5.2. Le dichiarazioni dell' <i>Attorney General</i> (Procuratore Generale e Ministro della giustizia) Thornburgh sul contenuto dell' <i>indictment</i>	»	34
5.3. I soggetti incriminati	»	36
5.4. Le contestazioni contenute nell' <i>indictment</i>	»	37
SCHEDA 6 - VALUTAZIONI DEL CONGRESSO E DELLA STAMPA NEGLI USA	<i>Pag.</i>	41
6.1. Premessa	»	41
6.2. Politica degli USA durante la guerra IRAN-IRAQ	»	41
6.3. Le posizioni del Congresso degli Stati Uniti	»	43
6.4. L'Occidente poteva non sapere?	»	44
6.5. Il programma di esportazioni agricole degli USA	»	46

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6.6. La «rete segreta» di Saddam Hussein	<i>Pag.</i>	48
6.7. Come funzionava la «rete segreta»: il programma missilistico iracheno	»	49
6.8. I finanziamenti all'Iraq e l'ambiente bancario negli Stati Uniti	»	51
 SCHEDA 7 - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN ITALIA..... <i>Pag.</i> 54		
7.1. Genova	»	54
7.2. Genova- <i>bis</i>	»	56
7.3. Brescia	»	56
7.4. Venezia	»	57
7.5. Terni	»	58
7.6. Roma	»	59
 SCHEDA 8 - ISPEZIONI DEGLI AUDITORS INTERNI (CANNITO, MESSERE) PRECEDENTI AL 4 AGOSTO 1989. IL RUOLO DEI DIRETTORI DI AREA. LE ISPEZIONI DEI REVISORI INIDIPENDENTI..... <i>Pag.</i> 62		
8.1. Le ispezioni degli <i>auditors</i> interni	»	62
8.2. Dottor Guadagnini	»	64
8.3. Dottor Sardelli	»	66
8.4. I controlli dei revisori indipendenti	»	69
 SCHEDA 9 - CONTESTAZIONI E RILIEVI MOSSI DALLA DIREZIONE CENTRALE A DROGOUL		
<i>Pag.</i> 73		
 SCHEDA 10 - APPROFONDIMENTO SULLE MODALITÀ DEL «FUNDING» E RUOLO RICOPERTO DALLA BANCA MORGAN		
<i>Pag.</i> 75		
10.1. Introduzione	»	75
10.2. Apertura del conto presso la Morgan. Richiesta di informazioni da parte del SAI	»	75
10.3. Valutazioni sul conto Morgan	»	76
10.4. Osservazioni conclusive	»	80
 SCHEDA 11 - LE OPERAZIONI DANIELI		
<i>Pag.</i> 82		
11.1. Rapporto BNL-Danieli-Iraq	»	82
11.2. Altre annotazioni	»	84
11.3. Lo svolgimento della vicenda	»	85
11.4. Mancate segnalazioni	»	88
 SCHEDA 12 - I <i>TIME DEPOSITS</i> SU BNL-LONDRA. IL CONTO OSCAR NEWMAN		
<i>Pag.</i> 90		
12.1. I « <i>Time deposits</i> »	»	90
12.2. Il conto Oscar Newman	»	90
 SCHEDA 13 - ACCERTAMENTI SPECIFICI DELLA COMMISSIONE SU IPOTESI DI COINVOLGIMENTO DELLA FILIALE DI ATLANTA IN OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MATERIALE BELICO		
<i>Pag.</i> 92		
13.1. BNL e Pentagono: la missione del dott. Vincenzino a Washington	»	92

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13.2. L'impianto petrolchimico PC2: il ruolo della Lummus Crest (Accertamenti relativi alla lettera di credito emessa da <i>Central Bank of Iraq</i> a favore della <i>Lummus Crest Inc.</i> di Houston – Texas-USA)	<i>Pag.</i>	96
SCHEDA 14 – MEMORIALE E PLICO VON WEDEL	<i>Pag.</i>	99
14.1. Memoriale. Dall'apertura della filiale fino al 1986	»	99
14.2. Memoriale. Periodo 1987-88	»	102
14.3. Ultima parte del memoriale	»	106
14.4. Plico Von Wedel	»	108
SCHEDA 15 – INIZIATIVE BNL IN RELAZIONE AI FATTI DI ATLANTA	<i>Pag.</i>	110
15.1. Accordo di Ginevra	»	110
15.2. Iniziative assunte dalla BNL in relazione agli impegni derivanti dagli <i>agreements</i> ed alla utilizzazione delle lettere di credito. Pareri dei legali americani	»	111
SCHEDA 16 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLA BNL NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI	<i>Pag.</i>	114
16.1. Costantini	»	114
16.2. Monaco	»	119
16.3. Sartoretti	»	124
16.4. Messere	»	130
SCHEDA 17 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA BNL PRIMA E DOPO IL 4 AGOSTO 1989	<i>Pag.</i>	132
17.1. Situazione nel biennio 1988-89	»	132
17.2. Statuto del 26 aprile 1990 e regolamento del 1.2.1991	»	133
17.3. BNL: politica di bilancio e fondi rischi	»	134
17.4. Il sistema dei controlli nella BNL	»	135
17.5. Pianificazione e controllo di gestione nella BNL	»	136
17.6. Politica del personale	»	137
17.7. Vice Direttori Generali della BNL dal 9/1/86 al 31/12/89 ..	»	137
17.8. I vertici della BNL nel periodo gennaio 1986-gennaio 1988 ..	»	138
17.9. I vertici della BNL nel periodo gennaio 1988-dicembre 1989 ..	»	138
SCHEDA 18 – LA POSIZIONE DEGLI AZIONISTI DELLA BNL	<i>Pag.</i>	140
SCHEDA 19 – I LAVORI DELLE DUE COMMISSIONI DEL SENATO ITALIANO	<i>Pag.</i>	142
SCHEDA 20 – DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BNL DEL 7 GENNAIO 1988	<i>Pag.</i>	150

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEDA 21 - SITUAZIONE DELLA BNL ALL'INIZIO DEGLI ANNI 80	<i>Pag.</i>	156
21.1. Luci ed ombre	»	156
21.2. Ispezione Bankitalia	»	157
21.3. Presidente e Direttore generale	»	157
21.4. Tentativo di ristrutturazione	»	159
SCHEDA 22 - DOTT. NERIO NESI	<i>Pag.</i>	161
SCHEDA 23 - DOTT. GIACOMO PEDDE	<i>Pag.</i>	164
SCHEDA 24 - DOTT. PIETRO LOMBARDI	<i>Pag.</i>	167
SCHEDA 25 - DOTT. CARLO VECCHI	<i>Pag.</i>	170
SCHEDA 26 - LA COLLABORAZIONE FRA ITALIA E IRAQ NEL SETTORE DELLE APPLICAZIONI DELL'ENERGIA NUCLEARE	<i>Pag.</i>	172
SCHEDA 27 - LA VICENDA DI ATLANTA E LA VIGILANZA BANCARIA INTERNAZIONALE	<i>Pag.</i>	183
SCHEDA 28 - ELENCO DELLE SOCIETÀ ITALIANE, O AVVENTI SEDE IN ITALIA, BENEFICIARIE DI LETTERE DI CREDITO O A VARIO TITOLO TRATTATE, ENTRO IL 4 AGOSTO 1989, DALLA FILIALE DI ATLANTA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (CREDITI DOCUMENTALI ORDINATI, NOTIFICATI E/O CON- FERMATI DALLA FILIALE	<i>Pag.</i>	185
SCHEDA 29 - RAPPORTI TRA LA BNL E LA BCCI	<i>Pag.</i>	186
SCHEDA 30 - LA SOCIETÀ KISSINGER ASSOCIATES. RAPPORTI CON LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	<i>Pag.</i>	188
SCHEDA 31 - SCOWCROFT	<i>Pag.</i>	189

(Nel corso dell'esposizione si farà spesso riferimento a documenti raccolti dalla Commissione. Si userà a tal fine la sigla *doc.*, seguita dal numero che contraddistingue il documento).

1. LA FILIALE DI ATLANTA DELLA BNL

1.1. GLI INIZI DELL'ATTIVITÀ

La Banca Nazionale del Lavoro aprì un ufficio di rappresentanza ad Atlanta, in Georgia, il 10 marzo 1980. L'ufficio si trasformò in filiale nei primi mesi del 1982 e da allora opera con lo *status* di «agency» di banca estera, in base a licenza annualmente concessa dallo Stato della Georgia. La licenza è stata regolarmente rinnovata, anche dopo il 4 agosto 1989, data della irruzione degli agenti del FBI.

All'ufficio venne preposto, sin dall'inizio, il sig. Giuseppe Vincenzino (dipendente di ruolo Italia, assunto il 20 febbraio 1975, dimessosi il 28 febbraio 1990).

Christopher Drogoul venne assunto, su proposta dello stesso sig. Vincenzino, il 1º dicembre 1981; proveniva dalla Barclays Bank, per la quale aveva lavorato in alcune sedi europee ed americane. Egli si presentò con ottime lettere di referenze, nonostante avesse commesso, all'epoca del rapporto con la Barclays, irregolarità simili a quelle poi poste in essere ad Atlanta (vedi scheda 5).

Nel febbraio 1982 venne assunto Paul Von Wedel, esperto di lettere di credito, con una pluriennale esperienza presso banche americane, tra cui la Chemical Bank.

Quando il sig. Vincenzino venne trasferito a dirigere la filiale di Chicago, nell'aprile 1984, Drogoul assunse la reggenza della filiale e ne divenne formalmente direttore il 1º marzo 1985.

La filiale di Atlanta della BNL era soggetta - come tutte le filiali di aziende creditizie estere operanti negli Stati Uniti - alle segnalazioni periodiche ed ai controlli ispettivi disposti dallo *State Banking Department* (organismo dello Stato) e dalla

Federal Reserve Bank (la banca centrale a livello federale). All'interno della BNL operavano poi due gruppi di ispettori: il primo, alle dirette dipendenze dell'Ispettorato centrale a Roma; il secondo, costituito su base locale, che operava nell'ambito della Direzione di Area Nord e Centro America, la quale coordinava tutte le filiali operanti nel territorio. La Direzione di Area della BNL si trova a New York, in posizione formalmente distinta rispetto alla filiale di New York, anche se spesso si è verificata una certa confusione e sovrapposizione nell'esercizio delle competenze dei due organismi. I due gruppi di ispettori, quello locale e quello centrale, all'epoca in cui si sono svolti i fatti oggetto di inchiesta, erano completamente equiparati. L'operato degli ispettori interni della Direzione di Area (*auditors* = revisori) veniva del tutto parificato a quello degli ispettori centrali, anche allo scopo di rendere il più possibile autonoma e autosufficiente la Direzione di Area. Poco dopo lo scoppio dello scandalo di Atlanta la BNL ha rinunciato a questa, in verità irrazionale, divisione del corpo degli ispettori, che è pertanto in corso di ricostituzione con criteri rigorosamente unitari.

La filiale di Atlanta veniva anche sottoposta a controlli di una società di revisione esterna, la KPMG Peat Marwick.

A partire dalla sua costituzione - e fino al 4 agosto 1989 la filiale di Atlanta è stata sottoposta alle seguenti visite ispettive:

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 30. 9.1983 | Georgia State Banking Department |
| 13.10.1983 | Internal Auditing New York |
| 31.12.1983 | Peat Marwick |
| 29. 6.1984 | Georgia State Banking Department |
| 28.12.1984 | Internal Auditing New York |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31.12.1984	Peat Marwick
31. 8.1985	Georgia State Banking Department
31.12.1985	Peat Marwick
6. 6.1986	Internal Auditing New York
30.11.1986	Georgia State Banking Department
31.12.1986	Peat Marwick
31. 6.1987	Georgia State Banking Department
31.12.1987	Peat Marwick
31. 3.1988	Georgia State Banking Department
2. 9.1988	Internal Auditing New York
31.12.1988	Peat Marwick
31. 1.1989	Georgia State Banking Department
16. 6.1989	Internal Auditing New York

Con lo State Banking Department è intervenuta anche la Federal Reserve Bank.

Degli organismi che avevano il potere di farlo, l'unico a non essere mai intervenuto ad Atlanta è stato l'Ispettorato Centrale BNL, che invece è intervenuto in altre filiali.

Fino al gennaio 1988 le varie filiali americane dipendevano dalla Direzione di Area, con sede a New York. Nel gennaio 1988 il Consiglio di amministrazione della BNL approvò una delibera, con la quale la Filiale di New York veniva designata per assumere il ruolo di Filiale capo zona: in pratica i compiti di supervisione sulle filiali periferiche avrebbero dovuto essere esercitati concordemente dalla Filiale di New York e dalla Direzione di Area (vedi scheda 20). Di fatto però la delibera ebbe scarsa o nessuna applicazione e le filiali continuavano a far capo al Direttore di Area (*Regional Manager*).

Al 4 agosto 1989 la filiale di Atlanta constava di 19 persone, tutte di ruolo estero e di cittadinanza non italiana. Si ricordi che i dipendenti della BNL si distinguono in dipendenti di ruolo Italia e dipendenti di

ruolo estero: il rapporto di lavoro di questi ultimi è disciplinato dalla normativa locale. La maggior parte dei dipendenti di Atlanta era stata assunta da Drogoul. La circostanza che tutti i dipendenti della filiale fossero di ruolo locale (estero) è stata indicata tra i fattori che hanno concorso a rendere possibile la frode. È peraltro da rilevare che in passato si sono dati altri casi di filiali (come a Los Angeles e, per un lungo periodo, a Chicago) in cui sia il direttore della filiale sia il responsabile dell'amministrazione erano entrambi di ruolo locale, come tutti, o quasi, gli altri dipendenti.

Durante lo svolgimento dei fatti oggetto di inchiesta, la Direzione dell'Area Nord americana è stata retta:

- dal dott. Renato Guadagnini, fino al 18 luglio 1987 (vedi scheda 8, paragrafo 2);
- dal dott. Luigi Sardelli, fino al 17 aprile 1989, allorché si mise in ferie per poi dimettersi nel mese di luglio (vedi scheda 8, paragrafo 3).

Dopo l'allontanamento del dott. Sardelli la reggenza dell'Area venne assunta di fatto già nel mese di aprile 1989 dal dottor Pietro Lombardi, il quale ricevette la nomina formale a direttore solo nel mese di ottobre 1989. Peraltro il dott. Lombardi aveva ricevuto i poteri di firma come Direttore di Area già prima del 4 agosto 1989 ed è stato successivamente trasferito ad altro incarico nel dicembre 1991.

1.2. OPERAZIONI CCC

Già all'epoca della gestione Vincenzino, la filiale di Atlanta aveva cominciato ad operare nel settore del finanziamento alle esportazioni di prodotti agricoli americani, garantite dalla *Commodity Credit Corporation* (CCC), un'agenzia federale, connessa al Dipartimento dell'agricoltura, che ha appunto lo scopo istituzionale di facilitare la vendita all'estero di prodotti agricoli americani. I dirigenti della BNL avevano autorizzato la filiale di Atlanta ad effettuare queste operazioni ed erano anzi stati molto lieti che la filiale, a differenza di altre, trovasse una propria sicura vocazione operativa,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specializzandosi in un settore che permetteva oltretutto di stringere proficui rapporti con importanti aziende ed organismi governativi. Le operazioni si svolgevano nel seguente modo: l'azienda americana esportava i suoi prodotti e riceveva entro breve tempo il pagamento da parte della banca locale (la BNL Atlanta o altre banche); questa banca locale doveva essere poi rimborsata dal Paese importatore ovvero dalla CCC che garantiva il pagamento per il 98 per cento. Poiché non si avevano dubbi sulla effettività della garanzia da parte della CCC, il rischio per BNL veniva a gravare solo sul 2 per cento della somma totale.

È perfino inutile sottolineare che la garanzia alle esportazioni è uno strumento a cui ricorrono tutti gli Stati più avanzati sia per soddisfare esigenze di politica estera sia per aiutare il collocamento all'estero dei propri prodotti. Negli USA questa funzione viene svolta dalla CCC per i prodotti agricoli e dalla *Export Import Bank* (Eximbank) per quelli industriali. Le operazioni irregolari di BNL Atlanta - cioè quelle almeno apparentemente non autorizzate dalla Direzione Centrale BNL - hanno riguardato sia la CCC sia la Eximbank. Dai documenti di cui si è venuti finora a conoscenza risulta che BNL Atlanta ha svolto con Eximbank operazioni per importanti molto minori rispetto a quelle con la CCC. I dirigenti della Eximbank - nelle loro deposizioni innanzi alla Commissione banche della Camera dei rappresentanti - si sono vantati di aver contenuto al massimo le operazioni con l'Iraq, resistendo a molteplici pressioni della comunità industriale. È stato però osservato che il rappresentante della Eximbank presso il *National Advisory Council*, l'organismo di coordinamento interministeriale per i rapporti economici con l'estero, non si è opposto allo sviluppo dei traffici con l'Iraq.

Il dott. Pietro Lombardi, subentrato al dott. Sardelli come *Regional Manager* di BNL America, ha reso le seguenti dichiarazioni, in linea con la difesa BNL nel procedimento penale, innanzi alla Commissione banche della Camera dei rappresentanti, nella seduta del 16 ottobre del 1990:

«....il 4 agosto 1989 i rappresentanti della BNL a Roma e a New York furono informati da diverse agenzie del Governo degli Stati Uniti che la filiale BNL di Atlanta aveva fornito diversi tipi di finanziamenti non autorizzati - *non autorizzati dalla BNL ma non contrari al diritto o alla politica degli Stati Uniti* - a enti dipendenti dal Governo iracheno. Questa notizia gettò la BNL nella costernazione a causa dell'entità delle somme coinvolte e dell'incertezza delle conseguenze. Per poter nascondere così efficacemente tali transazioni alla BNL ed ai controllori, dovevano essere coinvolte diverse persone dell'Agenzia di Atlanta. Al fine di scoprire l'effettiva portata e la natura di tali transazioni, la BNL ha intrapreso un'approfondita inchiesta nel tentativo di ricostruirle.

In generale, queste transazioni non autorizzate - non autorizzate dalla BNL ma non illegali o in alcun modo contrastanti con la politica degli Stati Uniti - consistevano principalmente in:

1. Concessione di agevolazioni creditizie ad alcuni enti governativi iracheni e ad altri enti privati iracheni;
2. Partecipazione ai programmi della CCC a favore dell'Iraq e di altri paesi in misura eccessiva rispetto al livello approvato dalla BNL.

Per quanto riguarda il punto 1, né il Governo degli Stati Uniti né il sistema bancario americano hanno subito o subiranno alcuna perdita a seguito di tali transazioni. Inoltre, nessun soggetto americano ha subito o subirà alcuna perdita a seguito di tali transazioni. Né l'agenzia BNL di Atlanta né alcuno degli altri uffici americani della BNL sono assicurati dal Governo degli Stati Uniti. Di conseguenza, la *Federal Deposit Insurance Corporation* non incorrerà in alcuna responsabilità per tali transazioni. Le responsabilità relative a tali transazioni sono state assunte dalla BNL di Roma....

Il punto fondamentale da evidenziare è che la BNL è rimasta vittima delle azioni degli ex funzionari ed impiegati di Atlanta. Siamo convinti che tali individui abbiano

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agitò in proprio per quanto riguarda queste transazioni non autorizzate e che essi abbiano poi cercato di ingannare la BNL ed altri sulla loro esistenza. Come risultato, la reputazione della BNL ne ha sofferto ed essa è attualmente allo scoperto per il denaro prestato all'Iraq. Quindi, sebbene questi crediti siano stati concessi dalla agenzia di Atlanta senza l'approvazione della BNL, essi sono ora considerati crediti concessi dalla BNL di Roma che obbligano la BNL.

...prestiti CCC. Per quanto riguarda tali prestiti, sebbene essi superassero i limiti approvati dalla BNL, essi non erano né illegali né contrari alle leggi o alla politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq vigenti all'epoca. In particolare, la partecipazione dell'agenzia di Atlanta ai programmi CCC era conforme alle regole e alle norme della stessa CCC in relazione a tutti i paesi coinvolti, compreso l'Iraq. Infatti, il Governo degli Stati Uniti aveva autorizzato questi programmi a beneficio degli agricoltori e degli esportatori di prodotti agricoli americani e intendeva facilitare la partecipazione ad essi degli istituti finanziari.

A questo proposito vorrei inoltre sottolineare che diversi altri istituti finanziari negli Stati Uniti hanno partecipato ai programmi CCC per l'Iraq. I resoconti mostrano, per esempio, che le maggiori banche americane hanno partecipato a questi programmi. Inoltre degli attuali due miliardi di dollari in garanzie autorizzati dalla CCC relativi all'Iraq, la BNL detiene solo 382 milioni di dollari (meno del 20 per cento del totale).

Di conseguenza, sebbene l'agenzia di Atlanta abbia superato le limitazioni interne ai programmi CCC, la sua partecipazione è stata legale e interamente coerente con la politica della CCC prevalente all'epoca. La partecipazione della BNL non ha aumentato o modificato in alcun modo l'ammontare approvato di esposizione della CCC. In effetti, i programmi CCC per l'Iraq sono continuati dopo l'agosto del 1989 mediante la partecipazione di altre banche...

Vorrei concludere affermando che né il Governo americano né alcun cittadino americano hanno subito o subiranno in

futuro alcuna perdita come conseguenza di quanto accaduto nell'agenzia BNL di Atlanta. La BNL è vittima di quanto accaduto nella propria agenzia di Atlanta. Di conseguenza, signor Presidente, in quanto vittime di questa vicenda, noi appoggiamo il lavoro di questa Commissione e continueremo a collaborare pienamente con le autorità americane».

Le reazioni di diversi membri del Congresso e della stampa sono state fortemente negative.

Nel 1985 la Direzione Generale BNL dette la propria autorizzazione perché la filiale di Atlanta concedesse un fido di 100 milioni di dollari a favore della *Rafidain Bank* (la banca commerciale irachena nazionalizzata), per operazioni CCC. Stando ai libri ufficiali, si trattava di un'autorizzazione importante per la filiale di Atlanta, poiché questa al 31 dicembre 1984 dichiarava un totale di crediti per cassa a favore di clienti e corrispondenti di vari paesi per 336 milioni di dollari, di cui oltre 180 assistiti da garanzie. Al 31 dicembre 1985 il totale dei crediti era salito a 515 milioni di dollari, di cui 371 assistiti da garanzie.

Il 18 aprile 1986 la filiale di Atlanta richiedeva l'ampliamento dei fidi accordati a controparti irachene con garanzia CCC. La proposta non veniva accolta dalla Direzione Centrale. Successivamente Drogoul e Von Wedel hanno dichiarato che, a seguito di tale diniego della Direzione Centrale, essi decisamente di aprire una contabilità non ufficiale, «in nero», nella quale iscrivere tutte le operazioni condotte da BNL Atlanta senza autorizzazione.

Già prima erano avvenute operazioni senza preventiva autorizzazione, i cui risultati venivano però, a quanto sembra, in qualche modo riportati nella contabilità ufficiale.

Secondo l'ultima relazione ispettiva interna della BNL sul caso di Atlanta (il cosiddetto «rapporto Petti»), dal 23 gennaio 1985 al 29 ottobre 1987, Drogoul e Von Wedel hanno sottoscritto con la *Rafidain Bank*, in riferimento a operazioni CCC, sei *agreements* per complessivi 2015 milioni di dollari.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il primo di questi *agreements* – per 200 milioni di dollari, con copertura CCC per soli 100 milioni – è stato firmato il 23 gennaio 1985, un mese prima che la Direzione Centrale autorizzasse, il 19 febbraio 1985, un affidamento per soli 100 milioni di dollari, per operazioni garantite dalla CCC.

Nel 1986 l'esposizione ufficialmente nota a Roma, anche se non formalmente autorizzata, superava i 600 milioni di dollari; ma nel bilancio 1987 non figurava più.

Tra i suddetti *agreements*, quello firmato in data 15 gennaio 1987 per 57 milioni di dollari, che per la prima volta portava il periodo di rimborso da quattro anni a sette, è stato consegnato da Von Wedel all'avv. Driver della BNL – secondo il rapporto Petti – solo in data 5 gennaio 1990.

Si noti bene che qui si sta ancora parlando di un periodo precedente a quello che ha visto il massimo sviluppo delle operazioni cosiddette irregolari di Drogoul. Molte delle operazioni irregolari – cioè non preventivamente autorizzate – condotte da Drogoul nella prima fase della sua attività si

sono concluse con il rimborso da parte del debitore e quindi – per quanto Drogoul praticasse ai suoi debitori tassi eccezionalmente bassi – sembrano aver comportato anche un guadagno da parte della BNL. E vi è forse una relazione tra questa circostanza e la presentazione, da parte di Drogoul, di bilanci ufficiali della filiale che testimoniavano un livello di profitti eccezionalmente buono a paragone delle altre filiali americane della BNL. Naturalmente questa circostanza avvalora anche l'interrogativo su come sia stato possibile che la Direzione centrale di BNL non abbia rilevato che gli utili prodotti dalla propria filiale incorporavano gli effetti di operazioni ufficialmente non riconosciute e non autorizzate.

Nei bilanci ufficiali del 1988, BNL Atlanta presenta dei profitti superiori a quelli di tutte le altre filiali americane della BNL, compresa quella di New York. In una graduatoria di tutte le filiali estere della BNL, sempre per il 1988, Atlanta è scavalcata solo da poche, grandissime filiali, come quelle di Parigi, Madrid e Londra (vedi doc. 20-A/XXIX).

2. IRRUZIONE FBI AD ATLANTA - ACCERTAMENTI DELLA BANCA D'ITALIA - ACCERTAMENTI DELLA FED E DELLA AUTORITÀ BANCARIA DELLO STATO DI GEORGIA

2.1. COMUNICAZIONI FED-BANKITALIA

Il 3.8.1989 alle ore 13.15 di New York (ore 18.15 italiane) Jerry Corrigan, Presidente della *Federal Reserve Bank* di New York (Fed) si metteva in contatto telefonico a Roma con Lamberto Dini, Direttore Generale della Banca d'Italia, per informarlo che erano state segnalate irregolarità presso la filiale BNL di Atlanta: la situazione era molto delicata e se ne stavano occupando anche l'FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che mantenevano al riguardo un estremo riserbo.

Corrigan, non potendo essere più esplicito per telefono, annunziava l'arrivo a Roma per il giorno successivo del capo della vigilanza della Fed, che avrebbe potuto fornire notizie più dettagliate.

Il giorno successivo giungeva a Roma mister Schadrak che, di persona, poteva fornire un quadro più chiaro di quanto stava accadendo; in particolare riferiva che la filiale della BNL di Atlanta attraverso i propri dirigenti era restata coinvolta in operazioni di credito anomale non inserite nella contabilità ufficiale.

Si trattava di prestiti alla Banca Centrale dell'Iraq (C.B.I.) e alla Rafidain Bank, una banca di Stato irachena, ammontanti a quasi 2 miliardi di dollari.

Da parte delle autorità statunitensi, non apparentando tali crediti nella contabilità ufficiale, si ravvisavano ipotesi di frode, evasione fiscale, violazione delle norme sulla riserva obbligatoria e violazione degli obblighi relativi alle informazioni che le

banche sono tenute a fornire alle autorità di controllo.

Schadrak informava inoltre che le autorità federali statunitensi avevano disposto una irruzione nella filiale alle ore 16.30 dello stesso 4 agosto, dopo la chiusura dei mercati americani, corrispondenti alle ore 22.30 di Roma.

Il dott. Dini provvedeva a sua volta a dare comunicazione di quanto appreso al Governatore della Banca D'Italia (ore 11.15) ed al Ministro del Tesoro (ore 13.15). Alle ore 19 Corrigan gli telefonava per confermare che l'irruzione alla BNL Atlanta sarebbe avvenuta all'ora prefissata.

Si è successivamente constatato che l'FBI, dopo l'irruzione, rilasciò un verbale di sequestro estremamente sommario, in cui non erano specificamente indicati i documenti prelevati. Pertanto neppure si è raggiunta la certezza che tutti i documenti sequestrati in quei giorni ad Atlanta siano poi stati restituiti e resi quindi disponibili per le altre autorità inquirenti, fra cui la nostra Commissione.

Il dott. Dini convocava quindi il dott. Nerio Nesi e il dott. Giacomo Pedde (vedi schede 22 e 23), rispettivamente Presidente e Direttore Generale BNL, per le ore 22.30; nell'incontro che seguì, alla presenza del dott. Desario, Direttore Centrale della vigilanza, e del dott. Izzo, Ispettore Superiore della Banca d'Italia, rese loro noto quanto stava verificandosi ad Atlanta.

La gravità di quanto verificatosi indusse ovviamente la Banca d'Italia ad intervenire con tempestività ed infatti furono immediatamente disposte due visite ispettive alla sede di Roma della BNL ed alla sede di Atlanta: la prima ebbe inizio il 9.8.1989 e si concluse il 12.12.1989, la seconda iniziò il 7.8.1989 e terminò il 10.11.1989 (vedi doc. 28).

2.2. ISPEZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SU BNL ROMA

L'indagine presso la BNL sede di Roma mise in luce aspetti di scarsa efficienza organizzativa, dovuti a valutazioni poco aderenti alle problematiche interne ed alla complessità dei mercati di riferimento.

Venivano altresì rilevate l'assenza di una precisa azione di pianificazione a livello di gruppo e una ricerca di immediati benefici reddituali, che avevano determinato l'accentuazione di un già rilevante grado di immobilizzo di mezzi propri e avevano reso estremamente difficoltosa la gestione degli stessi, peraltro di per sé inadeguati ai fini che l'istituto si era proposti.

Anche la ristrutturazione della Direzione Centrale, avvenuta con Regolamento approvato nel gennaio del 1988, non aveva contribuito a dare chiarezza in ordine ai compiti assegnati a ciascun settore ed alle modalità di integrazione tra diversi comparti operativi.

Ne erano derivate fra l'altro «una diffusa sensazione di confusione e di deresponsabilizzazione riveniente dai momenti di sovrapposizione o di improprie supplenze che coinvolgevano funzioni appartenenti ad aree diverse, per la mancanza di adeguate linee di coordinamento...» e la perdita di efficacia della politica di gruppo per l'incertezza in ordine alla corretta ripartizione di funzioni fra organi direzionali e consiliari.

In particolare «per le dipendenze dislocate all'estero - mal collegate con le strutture della Direzione Centrale - non risultava emanata alcuna normativa per disciplinare puntualmente l'organizzazione.

Era previsto, in proposito, che le filiali stesse attuassero regolamentazioni autonome d'intesa con le Funzioni Centrali Competenti; peraltro, non è stata rinvenuta traccia di una eventuale assistenza prestata al riguardo alle dipendenze né documentazione di eventuali disposizioni emanate d'iniziativa dalle filiali stesse».

Quanto alle deleghe di firma veniva rilevato che i poteri conferiti erano estremamente ampi e non apparivano corrispondere alle disposizioni che disciplinavano le competenze funzionali dei vari organi della Banca a norma di statuto.

Ampie critiche venivano anche formulate dalla relazione ispettiva della Banca d'Italia al sistema informatico, che non era stato adeguato alla necessità di fornire supporti adeguati alle esigenze conoscitive della Direzione Centrale, esigenze solo parzialmente soddisfatte da innovazioni e consolidamenti di preesistenti processi operativi.

Non vi erano poi organiche normative contabili ed erano stati trascurati alcuni delicati settori che non si erano avvantaggiati del processo di ammodernamento ed erano restati sostanzialmente non integrati nel complessivo sistema contabile.

La carenza di flussi informativi determinata dalla situazione descritta, per quanto in particolare riguardava le unità dislocate all'estero, impediva sia la valutazione, da parte della Direzione Centrale, dell'entità globale delle posizioni «aperte» a rischi di tasso e di cambio sia la verifica del rispetto delle «guidelines» emanate.

Impediva altresì un efficace controllo del «rischio Paese».

Anche i controlli ispettivi interni risultavano versare in una situazione di «latente pericolosità»: gli «auditors» interni non avevano una collocazione funzionale che ne garantisse l'autonomia e d'altra parte agivano con modalità non adeguate all'importanza dei loro compiti.

Dell'insufficienza dei controlli eseguiti era significativo esempio la visita ispettiva compiuta nel settembre 1988 dall'*auditor* Messere proprio presso la filiale di Atlanta.

L'indagine della Banca d'Italia sulla Direzione centrale della BNL si concludeva il 12.12.89 con la formulazione di un giudizio complessivo «non favorevole» a seguito del sussistere di una situazione patrimoniale «insufficiente», congiunta ad una condizione di liquidità «tesa» e di redditività «debole».

2.3. ISPEZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SU BNL ATLANTA

Era tuttavia l'indagine presso la filiale di Atlanta che destava maggior sorpresa, dando conto di come l'intero Istituto fosse stato esposto dai dirigenti e dagli impiegati di quella sede, tutti compartecipi e comunque consapevoli dell'anomalo modo di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedere del direttore C. Drogoul, ai rischi di enormi crediti assunti principalmente nei confronti della *Central Bank of Iraq* e della *Rafidain Bank*, istituti entrambi controllati dal governo di Baghdad.

Si rilevava in particolare che l'attività della filiale si era sviluppata nell'ultimo triennio in una situazione di disordine amministrativo e di false o dissimulate scritturazioni contabili, volte a celare l'effettiva portata delle operazioni poste in essere (peraltro tutte risultanti dal conto Morgan, come più volte rilevato).

Al 31.07.1989 l'esposizione «ufficiale» risultante dai libri della filiale nei confronti di banche irachene ascendeva complessivamente a \$ 219 milioni di cui \$ 136, 1 milioni connessi a finanziamenti «per cassa» e \$ 82,9 milioni per crediti di firma.

Tali facilitazioni erano assistite, per complessivi \$ 185,8 milioni, da garanzie prestate dalla CCC (\$ 93,3 a fronte di facilitazioni alla *Rafidain Bank*), dalla *SACE* e da *Eximbank* (\$ 42,5 milioni), oltre che da depositi in collaterale (\$ 48,8 milioni) costituiti in gran parte (\$ 40 milioni) presso la filiale di Atlanta.

Questo quanto formalmente ed in estrema sintesi risultava dalla documentazione ufficiale.

A tale proposito giova però ricordare alcune osservazioni che sono state formalizzate dalla stessa BNL nell'ambito di un procedimento disciplinare istruito nei confronti di alcuni addetti alle funzioni centrali della Banca (*).

Infatti da tale documento risulta che la complessiva esposizione verso la sola CBI, pari a \$ 130 milioni per cassa e crediti di firma (nota ed osservabile dalle funzioni superiori sia regionale che centrale della Banca in quanto oggetto di ordinaria reportistica) non era assistita da apposita linea di

fido. E quindi, la rilevante esposizione verso le banche irachene per complessivi \$ 219 milioni, nota ufficialmente fino al 31.7.1989, è risultata non completamente affidata ed inoltre, in alcuni casi (**), assistita da depositi classificati tra i *cash collateral* ma carenti dell'atto di pegno.

Ancora diversa invece si presentava la situazione all'esito della valutazione della ricapitolazione clandestina della contabilità.

In particolare al 4.8.1989 risultavano in essere a favore della *Central Bank of Iraq*, Baghdad, a fronte di 4 *agreements* stipulati con i Ministeri iracheni del Commercio e dell'Industria per complessivi \$ 2.155 milioni, crediti per cassa pari a \$ 1.016,5 milioni dei quali:

- \$ 216,6 milioni per il pagamento a vista di documenti presentati da esportatori in relazione a lettere di credito confermate dalla stessa Agenzia di Atlanta (c.d. «option A»); la quota delle lettere di credito per la quale non erano ancora intervenuti pagamenti risultava, all'anzidetta data, pari a \$ 519,7 milioni;

- \$ 692,9 milioni per bonifici disposti, su istruzioni della *Central Bank of Iraq*, a favore di varie banche (c.d. «Option B»), presumibilmente in relazione a lettere di credito che queste ultime avrebbero dovuto notificare ai beneficiari su diretta istruzione della Banca irachena;

- \$ 107,0 milioni per trasferimenti a favore della *Central Bank of Iraq*, su richieste verbali della medesima, presso altre banche (c.d. «Option C», non prevista peraltro dalle clausole contrattuali dei quattro *agreements*).

I 4 *agreements* di cui sopra (sono minuziosamente descritti nella relazione interlocutoria della Banca d'Italia del 6.9.1989, allegato alla relazione finale n. XXI) sono stati rispettivamente stipulati:

I) a Baghdad il 22.02.1988 per l'importo di \$ 200 milioni e sottoscritto per la BNL da Christopher Drogoul e Paul Von Wedel;

(*) Doc. n. 236: copia del verbale della riunione del Comitato esecutivo BNL del 12.6.1991 ed allegato rapporto sui dipendenti segnalati nel rapporto ispettivo Petti e sulla apertura di un formale procedimento disciplinare nei loro confronti.

(**) Doc. n. 236: relazione del Servizio controlli tecnico operativi, pagg. 1, 2 e 3.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II) ad Atlanta il 6.10.1988 per l'importo di \$ 300 milioni e sottoscritto per la BNL da C. Drogoul e P. Von Wedel;

III) a Washington D.C. il 03.12.1988 per \$ 500 milioni e sottoscritto per la BNL dal solo Drogoul;

IV) a Londra (secondo dichiarazioni dello stesso Drogoul e presumibilmente nell'aprile 1989) per \$ 1.555 milioni e sottoscritto per la BNL dal solo Drogoul.

Al 04.08.1989 il primo prestito di \$ 200 milioni risultava così utilizzato:

– \$ 126.446.925,17 a fronte di lettere di credito confermate, notificate dall'agenzia di Atlanta;

– \$ 78.722.732,47 per bonifici disposti, d'ordine della C.B.I. a favore di varie banche, con riferimento a lettere di credito che queste avrebbero dovuto presumibilmente notificare su dirette istruzioni della controparte Irachena.

Il secondo prestito di \$ 300 milioni risultava così utilizzato:

– \$ 58.825.352,41 a fronte di lettere di credito confermate, notificate dall'agenzia di Atlanta (option A);

– \$ 115.366.189,98 a fronte di bonifici disposti d'ordine della *Central Bank of Iraq*, a favore di varie banche con riferimento a lettere di credito che queste avrebbero dovuto presumibilmente notificare ai beneficiari su dirette istruzioni dell'ordinante iracheno (option B).

Il terzo prestito di \$ 500 milioni risultava così utilizzato:

– \$ 31.283.442,75 a fronte di lettere di credito confermate, notificate dall'agenzia di Atlanta (option A);

– \$ 339.977.715,94 a fronte di bonifici disposti d'ordine della C.B.I. a favore di varie banche (option B);

– \$ 87.000.000 trasferiti a favore della *Central Bank of Iraq* presso Banche americane.

Il quarto prestito di \$ 1.555 milioni risultava utilizzato: per \$ 178.882.897,37, a fronte di n. 19 operazioni eseguite con la

procedura di cui all'«option B» (\$ 158,9 milioni) e n. 2 con procedura «option C» (\$ 20 milioni).

Anche la Rafidain Bank, Baghdad, risultava ampiamente affidata ed in particolare beneficiaria di crediti per complessivi \$ 781,4 milioni di cui:

– \$ 705,5 milioni riguardanti operazioni garantite dalla CCC fino ad un massimo del 98 per cento e caratterizzate dall'emissione di lettere di credito a beneficio di esportatori statunitensi di prodotti agricoli;

– \$ 35,9 milioni per anticipi concessi alla Araba Holding Inc. Panama (\$ 34,8 milioni) ed alla Waveney Marine Service Londra (\$ 1,1 milioni) su disposizione della stessa Rafidain che si era assunta l'onere dei relativi interessi ed a valere su lettere di credito non confermate;

– \$ 40,0 milioni per un finanziamento diretto in relazione all'acquisto di una partita di riso presso la Chaigaform Rice Co. Ltd., Bangkok.

Come si è detto, solo il primo ed il secondo accordo risultano a due firme, quelle di Drogoul e Von Wedel. Quest'ultimo ha tuttavia ripetutamente dichiarato che nel primo accordo la sua firma figura solo nell'ultimo foglio, e che, rileggendolo, ha avuto la sensazione che il testo delle pagine precedenti fosse diverso da quello che egli ricordava di aver discusso e corretto a Baghdad insieme a Drogoul. Von Wedel affermava di ritenere che Drogoul, partito da Baghdad insieme con lui, ma non diretto ad Atlanta, fosse ritornato successivamente a Baghdad per controfirmare i fogli precedenti all'ultimo, variati rispetto alla stesura concordata in presenza dello stesso Von Wedel.

Il terzo ed il quarto accordo risultano invece firmati soltanto dal Drogoul, in netto contrasto – anche per questo aspetto – con le norme interne della Banca, che prescrivono la firma congiunta da parte di due funzionari abilitati. Tali norme sono stampate in quattro lingue sul «libro firme», che certamente è stato inviato alla CBI in epoca antecedente gli accordi. La circostanza della firma singola è stata giudicata varia-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente dal primo gruppo e dal secondo gruppo di legali della BNL, quanto alla sua opponibilità a terzi nei rapporti internazionali, nonostante che siano sorti sospetti che il testo del quarto *agreement* sia stato confezionato *ex post*.

Le norme sull'obbligo della doppia firma erano ovviamente a perfetta conoscenza di tutti i funzionari della filiale di Atlanta, che tuttavia in loro dispregio hanno spesso disposto pagamenti o confermato lettere di credito anche a firma singola.

La BNL dichiara che a Drogoul non è mai stata accordata una procura di carattere particolare, ma la stessa procura che era in uso per tutti i direttori delle cinque filiali nord-americane. Tale procura veniva accompagnata da una formale dichiarazione, secondo la quale il direttore dell'Area Nord America e ciascuno dei cinque direttori delle filiali statunitensi si impegnavano comunque al rigoroso rispetto delle norme interne relative ai limiti di autonomia ed ai poteri di firma. Le suddette procure dovevano essere rinnovate ogni qualvolta cambiava il direttore dell'Area ovvero il direttore della filiale interessata.

Anche il capo del gruppo ispettivo inviato ad Atlanta dalla BNL, ispettore Petti, ha sollevato nel suo rapporto qualche dubbio circa l'esattezza della data e del luogo di sottoscrizione del quarto *agreement*. Nei documenti esaminati ad Atlanta infatti non fu rintracciato l'originale del contratto. Drogoul è apparso molto incerto, nei vari interrogatori, ed ha finito con l'accettare come data e luogo di sottoscrizione dell'accordo - che pur era di ben oltre un miliardo di dollari - quelli che «ricordava» la sua segretaria, Miss Leigh New. Lo stesso Drogoul, dichiarando di non riuscire a rintracciare la stesura originale, disse che il 18 agosto 1989 aveva richiesto il quarto *agreement*, per le vie brevi, al sig. Taha (Dirigente CBI), uno dei firmatari dell'accordo, il quale però si era rifiutato di mandarlo. Né migliore risultato ebbero le numerose richieste avanzate direttamente da Roma alle autorità irachene (anche dai dirigenti BNL inviati in missione a Bagdad), finché in data 30 agosto 1989 il

Ministero dell'Industria iracheno ne trasmise copia via *fax* alla filiale di Atlanta, in risposta ad un'apposita richiesta del sig. Petti.

Come si è detto, le procedure seguite da BNL Atlanta nelle operazioni irregolari erano state denominate: *option A*, *option B* e *option C*.

L'*option A* consisteva nella conferma di lettere di credito emesse dalla CBI a favore di esportatori per contratti di fornitura di materiali al Ministero del Commercio o al Ministero dell'Industria e della produzione militare iracheno. Si tratta di una procedura complessa, che esige dalla filiale di Atlanta un certo lavoro burocratico e permette però, a posteriori, di individuare esattamente la destinazione finale del finanziamento.

Con la *option B* la filiale di Atlanta presta direttamente delle somme alla CBI, la quale le versa, come deposito di garanzia, presso un'altra banca, che conferma essa la lettera di credito a favore della società esportatrice. In questo caso, per la filiale di Atlanta, diminuisce la complessità delle operazioni contabili. Diminuisce però anche la pubblicità dell'operazione, perché la CBI non era tenuta e non era per essa conveniente informare la seconda banca che il deposito di garanzia proveniva da BNL Atlanta. Ovviamente è quindi più difficile individuare a posteriori la destinazione finale del finanziamento, poiché la ditta esportatrice dei beni non ha più alcun rapporto con BNL Atlanta.

La *option C* consiste infine nel semplice accreditamento di somme da parte di BNL Atlanta su un conto della CBI. In questo caso le operazioni contabili della filiale di Atlanta sono ridotte al minimo e però dalla documentazione della filiale è, a quanto sembra, di fatto impossibile ricostruire la destinazione finale del finanziamento. L'*option C* è stata praticata per importi relativamente esigui a confronto delle due *options* precedenti; essa non veniva espressamente prevista in nessuno dei quattro *agreements*.

Anche se il primo *agreement* è del febbraio 1988, l'utilizzazione effettiva ha avuto inizio solo nel tardo autunno dello stesso anno, alla

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conclusione della prima ispezione Messere svoltasi dal 6 settembre al 7 ottobre 1988. Si è avuto poi un vorticoso sviluppo delle operazioni, in applicazione degli *agreements*, con l'inizio del 1989.

Va infine rilevato che le lettere di credito di cui alle *options A e B* riguardano prevalentemente aziende americane, in misura minore aziende di altri paesi e italiane (vedi scheda 28).

Risultavano ulteriori affidamenti riferiti alla Rafidain Bank, ma particolarmente significativi per i motivi di cui si dirà in seguito apparivano gli anticipi per \$ 43,5 milioni in favore della Entrade Int. Ltd. di New York, a valere su documenti dalla stessa presentati in applicazione di lettere di credito, con pagamento differito, notificate senza conferma dell'agenzia su ordine della Rafidain Bank.

Significativo appariva in questo contesto il ruolo della Entrade o comunque del conto ad essa intestato, sul quale l'Agenzia imputava giornalmente partite promiscue per natura e contropartite.

L'Entrade risultava costituita in data 12.7.1982 (qualche tempo dopo l'assunzione di Drogoul ad Atlanta, su proposta del dott. Vincenzino e del dott. Guadagnini). Il capitale iniziale di \$ 100 mila era stato sottoscritto dalla *Enka Marketing Export Import Inc., Istanbul* che a sua volta era controllata dalla *Enka Holding Investimenti Company Co., Istanbul*.

Executive Vice Presidente ed unico dirigente dell'Entrade era il Sig. Yavuz Tezeller, molto amico di Drogoul secondo quanto emerso nel prosieguo delle indagini.

Particolarmente significativa appariva in proposito l'esistenza di un rapporto di consulenza fra il cessato responsabile dell'area dott. Renato Guadagnini e l'Entrade ed il fatto che Miss Pamela Prosser, segretaria di Drogoul presso l'Agenzia fino al gennaio 1988, fosse poi andata a far parte del personale dell'Entrade (composto da sei unità) con poteri di firma congiunta.

Secondo quanto accertato dalla relazione ispettiva in esame «...sui libri dell'agenzia è stato acceso un conto di comodo intestato all'Entrade, che ha funzionato anche quale

sussidiario del conto economico, sul quale transitavano partite di varia natura; in proposito è da precisare che, secondo quanto riferito agli ispettori interni da dipendenti dell'agenzia, in passato l'Entrade aveva cooperato attivamente nell'irregolare gestione del conto, prestandosi ad emettere propri assegni per l'esecuzione di pagamenti nell'interesse dell'Agenzia. Significativa, al riguardo, appare la circostanza che nel suddetto conto sono state addebitate somme rappresentanti interessi che l'Entrade medesima avrebbe dovuto corrispondere su un finanziamento di \$ 1 milione».

Ulteriormente di rilievo con riguardo al ruolo avuto dalla Entrade nell'attività fraudolenta posta in essere dall'Agenzia appaiono:

– l'entità delle facilitazioni concesse, del tutto sproporzionate alle possibilità economiche della società stessa (mezzi propri pari a \$ 4.1 milioni; fatturato nel 1988 pari a \$ 150 milioni);

– la circostanza che la società era affidata esclusivamente dalla BNL di Atlanta nonostante avesse sede in New York. L'affidamento ufficiale ammontava a \$ 2.5 milioni e quindi in eccedenza rispetto ai poteri di autonomia del titolare che prevedevano un tetto massimo di \$ 2.0 milioni.

Successivamente Drogoul, a seguito di rilievi della Direzione Generale e del Direttore di Area dott. Sardelli, faceva fittiziamente figurare l'esistenza di depositi in collaterale. Va ancora detto che sul conto Entrade erano transitati pagamenti a favore di brokers, pagamenti per spese di soggiorno negli Stati Uniti di funzionari iracheni, spese per viaggi all'estero di Drogoul e di altri dipendenti della filiale di Atlanta (De Carolis e Leigh), il tutto al fine di evitare che la contabilizzazione ufficiale di tali spese facesse emergere le operazioni sottostanti.

Sempre dalla Entrade Drougoul e Von Wedel avrebbero percepito 300.000 dollari il primo e 350.000 dollari il secondo.

È risultato beneficiario di due assegni di complessivi \$ 6 mila a firma dell'Entrade

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche Antonio Costa, impiegato di ruolo Italia, per qualche tempo addetto alla filiale di Atlanta e licenziato dopo lo scoppio del caso.

Nel corso dell'ispezione è stato rinvenuto un foglio con tentativi di falsificazione della firma di Yavuz Tezeller (allegato n. XX della relazione Bankitalia su BNL Atlanta, agli atti della Commissione come doc. 28). Si è poi accertato che presso la filiale operava un conto, falsamente intestato alla Enka (società madre della Entrade), su cui venne accreditata nel 1986 una somma di circa 1 milione di dollari, apparentemente proveniente da provvigioni percepite dalla filiale di Atlanta su un'operazione Iraq/Entrade.

Tale somma venne poi trasferita, senza alcuna istruzione scritta, a favore della società panamense LHM Advisors, in Lussemburgo, che viene indicata come la casa madre della COM SUD, società con cui pure Drogoul ha avuto rapporti.

Entrambe le società sono state oggetto di indagini da parte della magistratura americana. Per la COM SUD sussiste l'ipotesi di una partecipazione del padre di Drogoul, Pierre Drogoul, cittadino francese, a quanto sembra. Nei confronti del sig. Pierre Drogoul, che appare essere un operatore finanziario internazionale di alto livello, sono stati da più parti elevati pesanti sospetti. Il giudice Mckenzie, pur senza decidere il suo rinvio a giudizio, lo ha incluso nella lista dei «co-conspirators» (cfr. scheda 5).

Per le facilitazioni creditizie le controparti irachene godevano di condizioni molto più favorevoli di quelle di mercato e non correlate ai rischi assunti dalla BNL.

Tali condizioni si sostanzavano in una contenuta maggiorazione del tasso «Libor» a sei mesi: e precisamente 0,50 punti sulle erogazioni effettuate alla *Central Bank of Irak* per quanto riguarda il primo agreement; 0,25 punti sul secondo; 10,1875 sugli ultimi due.

Ulteriori anomalie iniziative in materia creditizia venivano riscontrate dagli ispettori della Banca d'Italia.

Si rilevava in particolare l'erogazione a numerosi soggetti e società, diversi da

quelli finora trattati, di facilitazioni per un complessivo ammontare di \$ 442,3 milioni non rientranti nell'autonomia decisionale del titolare della filiale e mai formalizzate in maniera idonea (vedasi l'elenco dettagliato a pag.6 e seguenti della relazione).

Numerose ditte italiane sono risultate protagoniste di operazioni fra la *Central Bank of Irak* e la filiale di Atlanta (vedi scheda 28).

Per la collaborazione fra Italia ed Iraq nel settore delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare si veda la scheda 26.

Particolare appare la vicenda della Endeco Barazzuol di Padova per la quale vi fu una richiesta di conferma del credito rivolta direttamente a BNL Roma/Padova con costituzione di collaterale presso BNL Centro. È questo uno di quei casi che mostrano una conoscenza romana delle operazioni di Drogoul e dunque nella migliore delle ipotesi esso avrebbe dovuto far suonare un campanello d'allarme.

Per la conferma CBI fece affluire in garanzia una somma pari all'importo dei crediti trattati.

Si è successivamente accertato che i fondi pervenuti a Roma in realtà, dopo essere transitati presso diverse banche internazionali, provenivano dalla sede di Atlanta.

Nella stessa linea si colloca la complessa vicenda della società Danieli (si rinvia alla scheda 11).

Fra le società straniere che hanno preso parte alle operazioni in questione figurano:

- LUMMUS CREST & Thiessen in joint venture (\$ 6,5 mil.);
- MATRIX Churchill corp. (\$ 16,2 mil.);
- MANNESMANN Demag (\$ 3,0 mil.);
- MANNESMANN Handel (\$ 20,9 mil.);
- POTAINE (\$ 4,8 mil.);
- ROTEC Industries (\$ 19,9 mil.);
- SERVAAS Inc. (\$ 8,3 mil.);
- TECHNO EXPORT (\$ 4,0 mil.);
- XYZ Options (\$ 6,1 mil.);
- DRESSER CONSTRUCTION (\$ 4,7 mil.);

tutte indicate dalla stampa internazionale come fornitrice di impianti e prodotti utilizzabili per scopi militari.

A conclusione della loro indagine gli ispettori della Banca d'Italia rilevavano che il complesso di scorrettezze, frodi, falsificazioni ed anomale procedure contabili era sicuramente stato posto in essere con la consapevolezza di quasi tutti gli impiegati dell'agenzia ed in un contesto organizzativo dell'Area nord-americana contraddistinto e caratterizzato da strutturali carenze nel sistema dei controlli.

Veniva in particolare evidenziato come non fossero state adeguatamente formalizzate le procedure di verifica cartolare dei dati contabili cui dovevano attenersi gli «auditors» operanti presso l'Area nord-americana e come comunque non venisse compiuto nessun esame sui movimenti del conto di corrispondenza che l'agenzia di Atlanta aveva instaurato con la banca «Morgan», che fungeva da tesoreria e per la quale transitavano quasi tutte le operazioni effettuate dall'agenzia stessa.

Ulteriori rilievi venivano formulati dagli ispettori della Banca d'Italia in ordine alla mancanza di iniziative da parte dei dirigenti dell'Area nord-americana, cui erano note alcune indebite concessioni creditizie che erano evidenziate dalle stesse scritture contabili dell'agenzia.

Poco efficace era inoltre apparsa la funzione di *auditing* affidata ad ispettori interni, le cui tecniche di indagine si erano rivelate non sufficientemente estese.

Infine nessun provvedimento era stato adottato dalla Direzione Generale al fine di far dismettere da parte dell'Agenzia l'arbitrario utilizzo di un proprio separato sistema informatico contabile in aggiunta a quelli ufficiali (BNL System e Mantec).

2.4. INIZIATIVE DELLA BANCA D'ITALIA

Con riferimento a due relazioni interlocutorie rassegnate il 6.9.1989 dagli ispettori della Banca d'Italia operanti presso la filiale di Atlanta e presso la Direzione Generale, il Governatore Carlo A. Ciampi assumeva le seguenti iniziative:

1) proposta, con lettera in pari data al Ministro del Tesoro, di immediato rinnovo

degli organi di vertice della banca: questo si sarebbe potuto realizzare con le dimissioni dei massimi esponenti o, in difetto, con l'attivazione da parte del Ministro del Tesoro dei poteri di revoca previsti dallo statuto aziendale. Nell'eventualità che nessuna delle due soluzioni richiamate avesse trovato realizzazione, il Governatore proponeva l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi aziendali ai sensi dell'art. 57, lettera a) della legge bancaria;

2) inoltro dei rapporti ispettivi alla Procura della Repubblica di Roma; alla medesima autorità successivamente veniva rassegnata, a completamento, l'ulteriore documentazione ispettiva;

3) relazione alla Commissione Nazionale per le società e la Borsa su quanto fino allora emerso e comunicazione delle proposte avanzate al Ministro del Tesoro in ordine al rinnovo degli organi di vertice della BNL;

4) prescrizione alla BNL di misure di vigilanza consistenti principalmente:

– nella indicazione di criteri per la gestione della rete delle filiali estere al fine di recuperarne il completo governo da parte della Direzione Generale ed assicurare il rispetto delle regole e dei vincoli imposti dalla normativa interna e di vigilanza. In questo ambito venivano richiesti interventi specifici sulla operatività, sulla scelta del personale, sui sistemi di coordinamento e di gestione;

– nella fissazione di un coefficiente patrimoniale collegato al rischio aziendale più restrittivo di quello vigente per la generalità delle banche; esso prevede una ponderazione doppia delle attività facenti capo alle filiali estere, nonché delle attività per cassa e di firma nei confronti delle consociate estere.

Tale misura resterà in vigore fino al conseguimento di concreti risultati nel riassetto delle articolazioni estere della banca.

Il giorno 8 settembre 1989 il Ministro del Tesoro, a seguito di dimissioni del Presidente e del Direttore Generale, nominava il nuovo Direttore Generale nella persona del

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prof. Paolo Savona ed iniziava la procedura per la nomina del nuovo presidente, prof. Giampiero Cantoni, che veniva formalizzata e conclusa con decreto in data 3.10.1989.

L'insegnamento tratto dalla vicenda di Atlanta ha, poi, indotto la Banca d'Italia ad emanare nuove istruzioni in materia di vigilanza sulle dipendenze di banche italiane all'estero.

Con circolare dell'ottobre 1989 (doc. 342) il Servizio Vigilanza della Banca d'Italia segnalava le «peculiari esigenze di controllo» presentate dalle filiali estere di banche italiane.

A tal fine la circolare distingue la disciplina concernente l'attività delle dipendenze e quella dei controlli interni, evidenziando che le indicazioni fornite «non esauriscono le cautele che a fini prudenziali possono essere adottate dai competenti organi aziendali».

Per quanto riguarda l'operatività vanno considerati i seguenti aspetti:

- verifica della coerenza dell'attività di ciascuna filiale o gruppo di filiali con gli obiettivi del piano strategico aziendale;
- adozione di procedure contabili e informatiche uniformi, in modo da assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi nei confronti della direzione generale;
- conferimenti dei poteri decisionali secondo criteri rapportati alla potenzialità delle filiali;
- esercizio dei poteri di firma sempre in forma congiunta; in casi di particolare rischiosità e natura delle operazioni, intervento dei dirigenti delle filiali capo-area o della direzione generale.

Quanto ai controlli interni, gli stessi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- costituzione di adeguate strutture ispettive presso la direzione generale;
- istituzione presso le filiali di strutture ispettive aventi una significativa operatività, dipendenti gerarchicamente dalla funzione di *auditing* centrale;
- razionalizzazione di tutti i flussi finanziari facenti capo alle filiali, concentrando, ove possibile, tutte le operazioni presso un

ristretto numero di tesorieri, da scegliere fra le primarie istituzioni;

- il controllo documentale deve riguardare tutti gli aspetti dell'operatività ed estendersi al merito della gestione, in modo da condurre ad una valutazione complessiva dell'andamento delle filiali estere.

La circolare prescrive, inoltre, una certa frequenza delle verifiche del Collegio sindacale e degli Ispettorati interni, nonché degli «auditors» esterni; inoltre, si raccomanda che nella selezione dei dirigenti si tenga conto della capacità degli interessati di adeguarsi alla logica dell'organizzazione aziendale e alle regole di comportamento (comprese quelle della legge bancaria e delle Istruzioni di vigilanza) applicabili alle aziende italiane.

La generalità dei dirigenti ed i relativi «curricula» devono essere comunicati preventivamente alla Banca d'Italia.

I risultati delle verifiche effettuate, con le considerazioni svolte al riguardo, devono essere portati a conoscenza della Banca d'Italia.

2.5. ISPEZIONE DELLA FEDERAL RESERVE BANK-ATLANTA

Anche la *Federal Reserve Bank*, congiuntamente al *Banking Department* dello Stato della Georgia, a seguito della perquisizione disposta dal *Federal Bureau of Investigation*, procedeva ad una verifica dell'agenzia BNL di Atlanta nell'ambito di un esame coordinato di tutti gli uffici BNL negli USA.

Gli esiti di tale verifica non furono lusinghieri e le condizioni generali dell'agenzia furono giudicate insoddisfacenti dal punto di vista dei capitali a rischio, dei controlli interni e delle funzioni di direzione.

Anche il controllo interno da parte della casa madre rivelava carenze sostanziali.

Pesanti rilievi venivano formulati in ordine alla dirigenza dell'agenzia, i cui funzionari sembravano aver tutti «agitato sapendo che la loro attività non era autorizzata e, attraverso la presentazione di relazioni false e la creazione di archivi falsi, avevano

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cercato di ingannare sia la banca madre sia gli enti di regolamentazione federali e statali, inclusa la Reserve Bank.

I dirigenti dell'agenzia avevano erogato dei prestiti che avevano causato una imprudente esposizione all'Iraq ed un'ampia divergenza tra prestiti erogati a lungo termine e il loro finanziamento con prestiti assunti a breve termine».

Le relazioni presentate dai detti dirigenti alla *Federal Reserve* e al Dipartimento del Tesoro dall'inizio del 1987 erano false.

Inesistente veniva giudicata l'amministrazione del credito.

L'agenzia ignorava i limiti di credito posti dalla Direzione Centrale ed in particolare quello di un milione di dollari per prestiti non garantiti.

La documentazione era quasi inesistente e spesso falsificata e comunque «la direzione precedente non si era occupata delle finalità per le quali i prestiti venivano richiesti e di come essi sarebbero stati pagati».

Profonde carenze aveva poi rivelato la gestione dei fondi e della liquidità. Osservano in proposito gli ispettori della *Federal Reserve*:

«La liquidità dell'agenzia sembra attualmente soddisfacente, essendo la banca madre riuscita a raccogliere finanziamenti in tutto il mondo e ad accedere alla Banca d'Italia, la banca centrale italiana.

La dirigenza precedente gestiva l'agenzia mantenendo una notevole sfasatura tra attività e passività.

La maggior parte dei prestiti avevano scadenze di oltre tre anni ed erano finanziati con assunzioni di prestito con scadenza inferiore a sei mesi. La sfasatura non comportava problemi di sensibilità ai tassi di interesse perché il prezzo della maggior parte dei prestiti erogati, come pure quelli assunti, veniva rifissato ogni sei mesi.

La precedente direzione dell'agenzia ha ignorato le politiche della banca madre sulla gestione dei fondi. Tuttavia, il fatto che l'agenzia abbia potuto operare nel modo in cui ha operato, apparentemente senza che la sede centrale lo sapesse, dimostra le defezioni del sistema BNL. La

BNL deve rivedere le proprie politiche, la supervisione e i controlli sulle operazioni monetarie sulle sue filiali.

La gestione della liquidità e dei fondi è stata coordinata esclusivamente dai vertici dell'agenzia, senza supervisione dell'ufficio regionale e della sede centrale. L'agenzia è riuscita ad ottenere finanziamenti da tutto il mondo, apparentemente senza che la sede centrale ne fosse a conoscenza. I finanziamenti sono stati ottenuti attraverso contatti diretti con altre banche e brokers monetari di New York».

Tali finanziamenti erano principalmente costituiti da depositi a sei mesi, con scadenze quindi sfasate rispetto a quelle dei finanziamenti che l'agenzia concedeva alle autorità irachene, che erano di lunga durata.

La sfasatura era però in parte compensata dalla possibilità che l'agenzia si era riservata di rinegoziare ogni sei mesi i tassi di interesse sulle facilitazioni concesse.

Per quanto attiene ai *controlli interni*, giudicati «completamente inefficaci» e tali quindi da consentire alla dirigenza dell'Agenzia di ignorare le strategie bancarie centrali e i principi di prudenza bancaria, venivano formulate severe critiche.

Le voci quotidiane della contabilità generale non venivano riconciliate con i trasferimenti via telex, pur essendo questa procedura di routine necessaria in presenza di grandi volumi di transazioni comportanti appunto trasferimenti via telex. Tale attività di verifica avrebbe svelato le discrepanze ed i trasferimenti di fondi su conti finti.

La mancanza di controlli sull'amministrazione dei crediti non consentiva di garantire il rispetto dei massimali delle linee di fido approvate ed infatti le investigazioni avevano dato conto di numerosi superi dei limiti di credito dei clienti e di abnormi affidamenti alla *Central Bank of Iraq* ed alla *Rafidain Bank*.

Veniva anche rilevata una carenza di divisione dei compiti nell'area delle lettere di credito che costituivano la principale attività dell'agenzia. Nonostante il consistente volume di attività, soltanto due dipendenti esaminavano, negoziavano, con-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabilizzavano e denunciavano i crediti. Conseguentemente gli archivi delle lettere di credito erano documentati male e gli errori di negoziazione non erano rari, per cui l'agenzia era potenzialmente esposta a rischi di solvibilità.

Neppure appariva adeguatamente controllato l'accesso alle macchine telex e alle parole chiave e tale situazione permetteva a qualsiasi dipendente di eseguire trasferimenti di fondi via telex.

Infine denotava ulteriore carenza di controlli la capacità dello sportello valutario di operare in tutto il mondo, apparentemente senza la vigilanza della direzione di Area e della Direzione Centrale.

In materia di *dirigenza e supervisione* gli ispettori federali osservavano che «....fino al giorno in cui è stato avviato l'esame, il controllo dell'agenzia da parte della banca madre e dei dirigenti per il Nord America di New York è stato insoddisfacente ed inadeguato. La deficienza più vistosa è stata l'inadeguatezza della revisione contabile. Revisioni interne, controlli più aggressivi sarebbero serviti a scoprire le transazioni non registrate ed apparentemente non autorizzate.

La presenza di un processo di revisione più credibile avrebbe scoraggiato gran parte delle attività non autorizzate ed in particolar modo le ampie assunzioni di prestiti da parte dell'agenzia che hanno alimentato le transazioni apparentemente non autorizzate con l'Iraq».

Particolare carenza di supervisione da parte della banca madre appariva l'assenza di una procedura per controllare i prestiti assunti dalle filiali BNL sparse nel mondo. Proprio questa carenza aveva consentito all'Agenzia di assumere prestiti non registrati e non autorizzati per circa due

miliardi di dollari e senza che gli stessi venissero rilevati.

Venivano ancora severamente censurate le procedure di revisione contabile interna inficate da anomalie così vistose da renderle inutili ed inefficaci. Tali revisioni non erano annuali ma saltuarie e quella del 1988 (*auditor* Messere) fu di portata estremamente limitata e superficiale, non essendo stata estesa alle transazioni ed alla contabilità. Ed infatti, fra l'altro, le transazioni per il reperimento di fondi non erano state associate alle corrispondenti operazioni di prestito e non era stato sottoposto ad esame il modo in cui queste erogazioni e assunzioni di prestiti e i loro corrispondenti pagamenti di interessi venivano trattati alla scadenza.

Particolarmente grave era apparso il fatto che «....le singole voci del conto primario di tesoreria, il Morgan Guaranty Trust, non erano state riconciliate con le annotazioni sulla contabilità generale. Una revisione delle transazioni e delle operazioni registrate nella contabilità generale avrebbe rivelato che ogni mese venivano assunti ed erogati prestiti per un valore sei volte superiore alla consistenza patrimoniale registrata della filiale di Atlanta. Questo volume di transazioni non aveva alcuna relazione con il livello di operazioni denunciate dalla filiale».

In ordine alle misure adottate dalla Direzione Centrale BNL gli ispettori riferivano: «...La banca madre ha licenziato i dirigenti dell'agenzia e li ha sostituiti con dirigenti di altri uffici BNL. L'ufficio per il mercato del denaro è ora completamente controllato da New York e tutte le decisioni relative ai crediti, inclusi i finanziamenti di lettere di credito, sono controllate singolarmente da Roma».

3. BREVI CENNI SUL SISTEMA BANCARIO DEGLI U.S.A. - DISCIPLINA BANCHE STRANIERE NEGLI USA - RIFORMA BANCARIA 1991

3.1. IL SISTEMA BANCARIO NEGLI USA

Gli istituti bancari negli U.S.A. possono essere costituiti in forma federale (*national banks*) e statale (*state banks*); il sistema viene così definito *dual banking system*.

Tale distinzione rileva, anzitutto, per la competenza degli organi che devono autorizzare l'apertura dello stabilimento; in secondo luogo in materia di vigilanza, anche se nei confronti delle banche statali di proprietà straniera ai poteri di vigilanza delle autorità statali si aggiungono quelli delle autorità federali.

Almeno sul piano formale, nei tempi recenti si è verificata una progressiva *deregulation* in materia di attività delle banche statali, laddove molto intensi sono i poteri di controllo sulle banche nazionali.

Tutte queste ultime sono inserite nel *Federal Reserve System* (FRS), il cui scopo primario, secondo la legge fondamentale del 1913, è quello di fornire una valuta elastica e di offrire i mezzi per lo sconto di carta commerciale, nonché di stabilire un'efficace controllo (supervision) sull'intera attività bancaria.

Il *Board of Governors* del F.R.S. emana le direttive in materia di politica economica e monetaria e costituisce un sistema di banca centrale, il quale regola e facilita il flusso del credito e controlla una rilevante parte dell'attività bancaria.

Il Board esercita il potere regolamentare in materia bancaria; ad esso compete, in particolare, il controllo dell'attività delle banche straniere negli U.S.A.

Nel territorio degli U.S.A. esistono 12 *Federal Reserve Banks*.

Tutte le banche nazionali sono tenute ad essere membri del F.R.S., mentre tale appartenenza è facoltativa per le banche statali. L'appartenenza al F.R.S. comporta l'iscrizione alla *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC).

A tali competenze si aggiunge quella dell'*Office of Comptroller of the Currency* (OCC), il più antico organismo in materia di vigilanza sulle banche, costituito presso il dipartimento del Tesoro con il *National Currency Act* del 1863, la cui principale funzione era quella di assicurare l'applicazione delle leggi federali in materia valutaria.

Attualmente la sua competenza principale è rappresentata dall'esercizio della necessaria attività amministrativa per l'esecuzione delle leggi bancarie federali.

Nei confronti delle banche statali è, invece, previsto il controllo secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

È comune affermazione di tutti gli specialisti della materia che le autorità federali e statali preposte ad attività di controllo «face increasing budget constraints at a time of rapid charge and expansion in the financial market-place» («si trovano di fronte a crescenti restrizioni di bilancio, in un tempo di rapido incremento ed espansione nel mercato finanziario») (Pollards ed altri autori, *Banking Law in the U.S.*, New York, 1988, pag.56)

Nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, e particolarmente dell'agenzia di Atlanta, banca statale non iscritta alla F.D.I.C., esistevano, quindi, fattori istituzionali di particolare «rarefazione» del sistema di controlli.

Come si vedrà dall'esame dei rapporti ispettivi delle Autorità di vigilanza U.S.A. anteriori alla vicenda di Atlanta, i controlli erano pressoché esclusivamente cartolari e poco penetranti, in quanto, come si dirà in seguito, quelli federali si risolvevano in una

«supervision» di quelli effettuati dagli organi di vigilanza dello stato.

3.2. LA DISCIPLINA DELLE BANCHE STRANIERE IN USA: L'INTERNATIONAL BANKING ACT DEL 1978

La legge 17 settembre 1978 (*International Banking Act 12 USC sez. 3101*) disciplinò per la prima volta, in modo sistematico, l'attività delle banche straniere all'interno del mercato bancario U.S.A., anche sotto il profilo dei controlli del *Federal Reserve System* e delle altre Autorità di vigilanza aventi competenza federale, estendendo la competenza di queste ultime anche alle banche straniere costituite in forma statale, fino ad allora soggette soltanto al controllo delle Autorità dello Stato.

La legge delegava il *Board of Governors* del *F.R.S.* ad emanare i necessari regolamenti, regole e direttive.

L'area applicativa della legge concerneva, per quasi tutti gli aspetti, le banche straniere appartenenti al sistema federale. Peraltro, la sez.7 della legge consentiva al *Board of Governors* di esercitare i poteri di controllo previsti per le banche nazionali anche sulle banche straniere costituite in forma statale, «dopo consultazione e in cooperazione con le autorità statali di supervisione bancaria». Tale estensione veniva, peraltro, limitata al caso in cui il bilancio mondiale consolidato della banca madre fosse superiore a un miliardo di dollari.

Il *Board* doveva svolgere la propria attività di supervisione sulle banche statali servendosi delle autorità di vigilanza competenti per ciascuno Stato.

La vicenda della BNL Atlanta costituì per il legislatore statunitense un'occasione per mettere sotto accusa il sistema dei controlli, non soltanto nei confronti delle banche straniere, ed insieme per porre la nascita e l'operatività di queste ultime sotto il diretto controllo delle autorità federali.

Nella disamina che segue sono colti i momenti essenziali dell'attività parlamentare con riferimento al problema dei controlli, mentre gli aspetti di politica interna ed

internazionale saranno trattati separatamente (vedi scheda 6).

In molti degli interventi al Congresso si è rimarcato criticamente che la legge del 1978 che prevedeva l'estensione della vigilanza federale alle banche straniere statali aveva disposto una mera giustapposizione di competenze. Gli organi federali, in osservanza della legge, si erano limitati a recepire, senza un proprio contributo di indagine, i risultati delle ispezioni condotte dagli organi statali, istituzionalmente limitate a fronte delle dimensioni dell'impresa bancaria.

Il controllo federale veniva, perciò, definito «residuale», rispetto a quello «principale», esercitato dagli organi statali.

Sotto questo profilo, quindi, l'*International Banking Act* non aveva rappresentato alcun miglioramento sostanziale dell'intensità e della qualità del controllo.

A ciò si aggiunga il fatto che lo stesso Congresso, a seguito dell'approvazione dell'*International Banking Act*, aveva raccomandato alla *FED* di appoggiarsi, per quanto possibile, sui controlli effettuati dalle autorità competenti (V. dichiarazioni di William Taylor, direttore di supervisione e regolamentazione bancaria del *Board of Governors* del *F.R.S.*, alla Commissione della Camera dei Rappresentanti, 16 ottobre 1990 - doc. 12/7).

Il 4 febbraio 1990 il Presidente del *Committee of Banking, Finance, and Urban Affairs* della Camera dei Rappresentanti, Gonzalez (doc. 63) dichiarava: «Lo scandalo BNL è un esempio di mancanza di controllo bancario. È evidente che gli enti di vigilanza statali e federali non hanno controllato efficacemente la BNL.

... In primo luogo vi è l'inadeguatezza della regolamentazione e supervisione delle filiali e agenzie americane di banche straniere. Istituti come la BNL gestiscono un patrimonio di oltre \$ 575 miliardi negli USA ed oltre \$ 7,5 miliardi delle loro passività sono garantite dalla *Federal Deposit Insurance Corporation* (*). La Commissione

(*) Non la BNL di Atlanta, la quale non aveva depositi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

banche teme che l'attuale coesistenza di enti di vigilanza federali e statali sia inadeguata per controllare efficacemente tali istituti».

L'11 giugno 1991 il Presidente Gonzalez dichiarava: «Qualcuno potrà obiettare che non vi è motivo di cambiare il modo con cui esaminiamo le filiali e agenzie che operano su licenza statale semplicemente a causa delle attività presuntamente illecite di pochi impiegati di una piccola filiale bancaria di Atlanta. Ma gli emendamenti alla legge... del 1978 sono necessari per motivi che vanno ben oltre a quanto è accaduto ad Atlanta... Abbiamo un sistema di supervisione primitivo, e non possiamo aspettarci che esso funzioni a dovere nell'attuale e altamente sofisticato mondo bancario internazionale.

Il problema è aggravato dal fatto che... ben oltre il 90 per cento del capitale totale delle filiali e agenzie straniere appartiene a entità operanti su licenza statale e, in larga parte, soggette a vigilanza ed ispezione statale. Oggi io affermo che l'attuale sistema di vigilanza sulle attività delle banche che operano su licenza statale non è all'altezza del suo compito, e non perché gli Stati non assolvano in maniera adeguata alle loro responsabilità di supervisione. Il sistema... è difettoso perché non vi è un efficace coordinamento nella vigilanza sulle maggiori banche estere» (doc. 242).

Nella stessa dichiarazione si poneva l'accento sul fatto che la *Federal Reserve* non era l'autorità di vigilanza primaria e i singoli Stati non avevano alcuna autorità per esaminare le operazioni effettuate dalla stessa banca negli altri Stati. Di qui il mancato esame dell'insieme delle operazioni.

È quindi un dato di fatto che una rilevantissima parte delle facilitazioni creditizie nei confronti dell'Iraq è transitata attraverso una struttura sulla quale il sistema dei controlli era già istituzionalmente carente.

Il primo scopo della riforma era, quindi, quello di far diventare la *Federal Reserve* autorità di vigilanza primaria sulle filiali ed agenzie operanti su licenza statale.

Per quanto riguarda l'attività investigativa delle autorità di vigilanza sulle irregolarità di Atlanta, è singolare la rigorosa separatezza tra tale attività e quella svolta dal *Department of Justice* e l'ufficio del Procuratore Federale di Atlanta. Nell'audizione dinanzi alla Commissione della Camera dei rappresentanti, presieduta dal deputato Gonzalez, (doc. 12/5) il rappresentante della *Federal Reserve Bank* di Atlanta, H. Therry Smith, riferiva che il suo ufficio collaborava con l'ufficio del Procuratore, tramite un proprio ispettore appositamente distaccato, ma costui era tenuto all'osservanza del segreto, per cui non aveva potuto informare il proprio ufficio circa il contenuto degli accertamenti.

Egli sottolineava che la vigilanza sulla agenzia di Atlanta era esercitata, in via primaria, dalle autorità statali della Georgia, e che la partecipazione della locale *Federal Reserve Bank* si limitava «ad una verifica della conformità con varie leggi e regolamenti federali» la quale includeva un controllo sui conti di transazione, su altri depositi, sul danaro conservato nel cavaeau, sul rapporto relativo ad alcune transazioni in eurodivisa e sul rendiconto finanziario delle filiali ed agenzie americane di banche straniere.

Come è agevole rilevare, il controllo era limitato alla verifica di momenti non particolarmente significativi dell'operatività dell'agenzia e non era, quindi, in grado di coglierne, sia pure per campioni significativi, l'aspetto dinamico.

Nell'audizione si pone più volte in rilievo il carattere «occulto» delle transazioni e la creazione di un sistema contabile ed informatico assolutamente separato da quello «ufficiale», col malcelato intento di evitare facili contestazioni sull'assoluta inutilità della prassi seguita, nella quale il ruolo dell'Autorità di vigilanza federale - l'unica, come si è visto, in grado di esercitare una supervisione globale - si riduce a quello di un notaio.

Per quanto riguarda, in particolare, i prestiti all'Iraq, si fa notare che la BNL Atlanta «non ha comunicato il debito per \$ 1,8 miliardi contratto sui mercati finan-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziari mondiali per sostenere i suoi prestiti occulti», senza far cenno al fatto che tutte le transazioni effettuate per acquisire la disponibilità di fondi transitavano su un unico conto, e non certamente «in nero,» con una primaria banca americana, la Morgan (vedi scheda 10).

La totale inesistenza di un controllo globale emerge dal fatto che la prima ispezione autonomamente effettuata dalla *Federal Reserve* sulla filiale di Atlanta fu proprio quella del 4 agosto 1989, e soltanto dopo che la Procura Federale l'aveva informata dell'esistenza di transazioni occulte.

Di particolare interesse la deposizione alla Commissione di Joe Frank Harris, Governatore dello Stato di Georgia, e di E.D. «Jack» Dunn, Sovrintendente al Dipartimento banche e finanza dello stesso Stato (doc.12/10).

Le loro dichiarazioni sono intrise da un manifesto intento difensivo, sia per l'esplicito riferimento alla «macchinosa complessità del piano» – che pure – si fa notare con malcelato orgoglio – «la rete dei controlli ...nonché delle ispezioni delle autorità è riuscita a portare alla luce», sia per una singolare concezione della struttura della vigilanza bancaria, non organo «poliziesco» per la scoperta delle frodi, ma avente un ruolo di supervisione.

Si ribadisce, anche qui, la funzione «notarile» della vigilanza, anche in aperto contrasto con principi normativi, riconosciuti anche a livello federale.

Diverse leggi attribuiscono ad Autorità di vigilanza la competenza per la persecuzione di illeciti penali (es., la sez. 8 del *Bank Holding Company Act* del 1956 la attribuisce al *Board of Governors* della FED) (*).

(*) Il coordinamento tra indagini di vigilanza bancaria e indagini penali – svolte da magistrati o da organi di polizia – implica gravi problemi, soprattutto per le ripercussioni sul mercato e sull'immagine del sistema bancario che conseguirebbero alla diffusione di notizie o a persecuzioni penali non adeguatamente ponderate. In Italia il Governatore della Banca d'Italia, unico tra tutti i pubblici ufficiali, è il solo destinatario delle denunce di reati accertati nel corso dell'attività di vigilanza (art. 10 legge bancaria del '36).

3.3. LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI BANCHE STRANIERE NEGLI USA: LA LEGGE DEL 19.12.1991

Le gravi carenze del sistema, denunciate da Gonzalez, e condivise dai vertici degli organi di vigilanza bancaria, hanno determinato la Camera dei Rappresentanti ed il Senato all'elaborazione di una legge organica in materia di controlli sulle banche i cui depositi sono assicurati presso la *Federal Deposit Insurance Corporation*.

La legge, intitolata *Federal Deposit Insurance Corporation Improvement* (legge sul miglioramento della F.D.I.C.), è stata approvata il 19 dicembre 1991.

Essa consta di cinque titoli, contenenti, fra l'altro, norme sulla sicurezza e «buona salute» (*safety and soundness*) del sistema bancario e sul rafforzamento della vigilanza (*regulatory improvement*).

Il sottotitolo A del titolo II (intitolato *Foreign Bank Supervision Enhancement Act*, legge sull'intensificazione della vigilanza sulle banche straniere) si occupa della disciplina delle banche di proprietà straniera, la quale viene dettata indipendentemente dall'appartenenza delle stesse al *Federal Reserve System*, o dal fatto che esse abbiano depositi assicurati presso organismi assicurativi federali.

Le nuove norme, profondamente innovando alla disciplina dell'*International Banking Act* del 1978, abbandonano la scelta del ruolo primario assegnato alle autorità statali nei confronti delle banche munite di autorizzazione degli Stati, assegnando una serie di poteri alle autorità bancarie e monetarie federali, il cui esercizio condiziona la stessa apertura di stabilimenti bancari e la loro permanenza negli USA.

Gli aspetti più significativi della riforma sono i seguenti:

- nessuna banca straniera, anche statale, può istituire una filiale o un'agenzia, ovvero acquistare partecipazioni in società che praticino il prestito commerciale senza la preventiva approvazione del *Board of Governors* della *Federal Reserve System* (FRS);

- sono requisiti per l'approvazione l'essere la banca direttamente responsabile del-

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attività dello stabilimento, e l'essere la stessa banca sottoposta, nel proprio paese d'origine, a vigilanza su base consolidata da parte delle competenti Autorità di tale paese. Su tali presupposti la banca deve fornire al *Board* le necessarie informazioni per consentirne la verifica.

Ai fini dell'approvazione, il *Board* deve verificare se sussista autorizzazione da parte degli Organi di vigilanza del paese d'origine all'apertura dello stabilimento; se la banca abbia «the financial and managerial resources... including the... experience and capacity to engage in international banking» («le risorse finanziarie e manageriali ... ivi comprese la ... esperienza e la capacità di operare nell'attività bancaria internazionale); se la banca abbia dato adeguate assicurazioni di fornire al *Board* tutte le necessarie informazioni per il corretto esercizio dei suoi compiti.

– in tema di controlli, è prevista una competenza autonoma degli organi federali, i quali devono effettuare, almeno una volta all'anno, autonome ispezioni *in situ*.

Al *Board* compete, in ogni caso, il coordinamento di tutta l'attività ispettiva e di supervisione, anche nei confronti delle Autorità degli Stati.

– Alla lamentata limitatezza dei mezzi finanziari per l'attività ispettiva la legge fa

fronte ponendo a carico dell'istituzione controllata le spese dell'ispezione.

– La cooperazione con le Autorità di vigilanza del paese d'origine si limita alla comunicazione a quest'ultima dei risultati delle ispezioni compiute, a condizione che non vengano pregiudicati gli interessi degli Stati Uniti.

– Il *Board* può disporre la chiusura di una o più filiali o agenzie quando constati che la banca non è sottoposta a vigilanza su base consolidata da parte delle Autorità del paese d'origine, ovvero quando accerti la persistenza nell'esercizio di una *unsafe or unsound practice*, o violazioni di legge. Ove l'interesse pubblico lo richieda, l'ordine di chiusura può essere impartito anche senza preventiva audizione dei rappresentanti della banca.

– Speciali disposizioni sono dettate in materia di poteri d'ingiunzione (*subpoenas*) e di responsabilità penale per qualunque violazione di norme concernenti l'attività di banche straniere.

Dalla rapida sintesi che precede può rilevarsi come il principio del controllo «residuale» da parte degli Organi federali rispetto a quelli statali sia stato rovesciato, e che il controllo delle banche straniere, nazionali o statali, è divenuto un primario oggetto di interesse generale nell'ordinamento degli Stati Uniti.

4. MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA USA NEI CONFRONTI DELLA BNL (CEASE AND DESIST ORDER)

In analogia con quanto avviene nel sistema italiano, l'ordinamento federale statunitense prevede una graduazione di misure nei confronti degli stabilimenti bancari, che vanno dalla prescrizione di interventi correttivi, alle sanzioni pecuniarie, alla revoca di amministratori e dirigenti, fino alla revoca dell'autorizzazione.

L'*International Banking Act* del 1978 prevedeva, in particolare, la possibilità di emettere ingiunzioni dirette a far cessare comportamenti illegali, o dai quali deriva un eccessivo rischio per l'istituzione (cease - and - desist orders) nei confronti di tutte le banche straniere, anche se munite di autorizzazione statale.

Si tratta del potere più frequentemente esercitato dalle autorità di vigilanza bancaria. Esso fu attribuito per dare agli organi di vigilanza la possibilità di muoversi rapidamente ed efficacemente per ottenere il rispetto della legge e la cessazione di attività anomale o eccessivamente rischiose. Esso costituisce il primo livello di azione amministrativa, al di sopra dei c.d. interventi correttivi informali.

L'emanazione di un «cease - and - desist order» è considerato il segnale di seri problemi istituzionali, o all'interno della stessa banca destinataria, o nei rapporti di quest'ultima con le autorità di vigilanza.

I «cease - and - desist orders» possono essere emessi, non solo contro istituti e i loro amministratori, dirigenti e impiegati, ma anche contro legali, consulenti, azionisti, e quindi contro chiunque lavori o abbia rapporti con gli istituti.

Sono emanati per violazioni di leggi e regolamenti, le quali abbiano una relazione con la qualità dell'assetto organizzativo o

con l'osservanza degli «standards» sulle riserve in caso di perdite, ovvero con le restrizioni nell'esercizio del credito.

Il potere di emettere «cease and desist orders» varia nei diversi Stati. In sede federale è regolato dall'*U.S. Code*, 12, sezioni 1818 (b) (*) (1), 1464 (d) (2) e 1730 (e). La sez. 1813 prevede la sottoposizione delle banche straniere, anche se munite di autorizzazione statale e non assicurate presso la *Federal Deposit Insurance Corporation*, al potere di *cease and desist order* delle Autorità federali.

L'*order* può richiedere un'azione positiva per porre rimedio a qualsiasi problema risultante dalla violazione di una norma o dalla prassi seguita, anche se l'azione vietata sia volontariamente cessata.

L'esecuzione può essere assicurata dall'intervento di una corte federale distrettuale, dinanzi alla quale può essere anche

(*) Sez. 1818 (b): «If, in the opinion of the appropriate Federal banking agency, any insured depository institution, ... (alla quale, come si è detto, sono equiparate tutte le banche straniere) is engaging or has engaged, or the agency has the reasonable cause to believe that the depository institution... is about to engage, in a unsafe or unsound practice in conducting the business... or is violating or has violated, or the agency has reasonable cause to believe that the depository institution is about to violate, a law, rule, or regulation, or any condition imposed in writing by the agency, ...the agency may issue and serve upon the depository institution ...a notice of charges thereof. ...the agency may issue and serve ...an order to cease and desist from any such violation or practice». («Se, secondo il giudizio della competente Agenzia bancaria federale, qualunque istituzione che abbia depositi assicurati si stia impegnando, o si sia impegnata... in pratiche pericolose o erronee nella conduzione dei suoi affari, ...ovvero stia violando o abbia violato una legge, un principio o un regolamento, o qualunque disposizione datale per iscritto dall'Agenzia... la (stessa) Agenzia può emettere a carico dell'istituzione di deposito... un ordine di cessazione e di desistere da una qualunque di tali violazioni o condotte»).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proposto ricorso contro l'*order* da parte dell'interessato.

Uno dei presupposti per l'emanazione di *cease and desist orders* è l'esistenza di «unsafe or unsound practices in conducting the business of the institution» («pratiche pericolose o erronee nella conduzione degli affari dell'istituzione»). Si tratta del caso che dà luogo con maggior frequenza a contenzioso dinanzi alle corti.

Le leggi non ne danno una definizione: quella più comune è attribuita a John Horne, ex Presidente del *Federal Home Loan Bank Board* (Resoconti Senato, n. 1482, 89 sess., in U.S. Code Congr. & Ad., 1966, 3532), secondo cui «unsafe and unsound practices embrace any action or lack of action which is contrary to generally accepted standards of prudent operations, the possible consequences of which, if continued, would be anormal risk or loss or damage to an institution, its shareholders or the agencies administering the insurance funds». («le pratiche pericolose o erronee comprendono ogni azione od omissione che sia contraria ai modelli generalmente accettati delle prudenti operazioni, la cui possibile conseguenza, ove tale condotta persista, potrebbe essere un rischio anomalo, una perdita o un danno per l'istituzione, i suoi azionisti, o per le agenzie che amministrano i fondi di assicurazione»).

Secondo la giurisprudenza delle corti federali, l'emanazione di un *cease and desist order* deve essere intesa quale misura correttiva, e non punitiva.

Si tratta di uno strumento assai flessibile, il quale consente all'Autorità di vigilanza di adeguare le misure alle effettive necessità e particolarità del caso, prima del ricorso a misure più radicali, quale la revoca di dirigenti o amministratori (*).

(*) La legge bancaria italiana non prevede l'esercizio di un potere di simile contenuto da parte dell'Autorità di vigilanza, ma consente soltanto specifici interventi per i casi contemplati dagli articoli 32 e seguenti, oltre al potere di proporre al Ministro del Tesoro lo scioglimento degli organi direttivi per gravi irregolarità o per gravi perdite nel patrimonio (art. 57).

Significativa è la previsione di sanzioni penali (la reclusione fino a cinque anni e/o la multa fino a \$ 1.000.000) per l'inottemperanza alle disposizioni contenute in un *cease and desist order*.

Nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, il *Board of Governors* del *Federal Reserve System* emanava un *cease and desist order*, nel quale si asteneva, a seguito di accordo con la Banca, dall'indicare specifiche violazioni di legge o regolamento o condotte «unsafe or unsound» e dall'individuare singole responsabilità. Veniva fatto solo un generico riferimento alla violazione del regolamento del *Board* (*Code Federal Regulation, D, Part 204*), il quale prevede l'obbligo per le istituzioni bancarie straniere di mantenere riserve per determinati depositi e responsabilità, e di darne adeguata registrazione.

Gli stessi legali americani della banca raccomandarono la sottoscrizione dell'accordo (*consent order*: ordine emanato su consenso del destinatario), evidenziando che i conflitti col *Board* erano «lengthy, costly and potentially damaging» («lunghi, costosi e potenzialmente dannosi»), e sottolineando che, in caso contrario, la BNL si sarebbe esposta al rischio di vedersi irrogare sanzioni, imporre sistemi di controllo più onerosi o di venire addirittura limitata nella propria operatività negli Stati Uniti.

Nel contempo sempre i legali segnalavano l'inopportunità di aprire un contenzioso giudiziario, anche perché il *consent order* non comportava alcun riconoscimento di responsabilità da parte della BNL, né accertamento di illeciti a carico della stessa, pur non impedendo provvedimenti a carico di persone fisiche o accertamenti nei confronti dell'istituzione per l'eventuale scoperta di nuovi fatti.

Nel *consent order*, emesso in data 8 marzo 1991, (doc. 157) si dava atto che la BNL aveva in corso alcune procedure per assicurare una corretta gestione delle proprie filiali, che rinunciava a proporre istanze di revisione giudiziale, e che il *Board* non avrebbe svolto indagini e esaminato testimoni, o emanato giudizi nei confronti dell'istituzione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Veniva, però, imposto alla BNL di mantenere una cospicua riserva supplementare per l'agenzia di Atlanta.

Secondo i legali, l'accordo costituiva «il migliore allo stato dei fatti», anche perché, da parte dei responsabili del *Board*, erano state date assicurazioni che le autorità bancarie dello Stato della Georgia non avrebbero assunto iniziative contro la banca.

In realtà, a prescindere dalla mancanza di formali statuizioni su responsabilità organizzative della banca o su responsabilità personali dei suoi amministratori ed agenti, e al di là delle sottili questioni giuridiche dell'inesistenza di un vincolo in futuri giudizi implicanti la responsabilità della BNL, il *consent order* costituisce un pesantissimo giudizio sulla situazione organizzativa della banca, tanto che vengono ad essa imposte radicali misure, e non solo sui sistemi di controllo interno, per la cui realizzazione vengono assegnati tempi molto stretti.

Fondamentalmente, viene imposto alla intera struttura della BNL negli USA di ristrutturare il sistema dei controlli e di informare in modo analitico le Autorità federali, non solo sui fatti organizzativi, ma anche sul proprio «business plan», il quale avrebbe dovuto comprendere:

- a) la base di clientela di ciascuna filiale o agenzia;
- b) il tipo di facilitazioni creditizie e di altre operazioni bancarie offerte da ciascuna filiale o agenzia;
- c) l'area geografica servita da ciascuna delle filiali o agenzie;
- d) i ricavi e le spese connessi alle operazioni effettuate negli Stati Uniti.

Ancor più, le autorità federali interferivano in una sfera tipicamente discrezionale dell'imprenditore bancario, quella della scelta dei dirigenti e della verifica costante della loro capacità di conseguire i risultati prefissati. Il che è quanto dire che il *management* dell'intera area nordamericana all'epoca dei fatti di Atlanta non era considerato all'altezza dei suoi compiti. Tuttavia la BNL non ha provveduto all'avvi-

cendamento dei dirigenti di New York se non a fine '91, oltre due anni dopo i fatti di Atlanta.

L'order imponeva, infatti, un articolato programma di *management*, il quale prevedeva, fra l'altro:

- 1) una descrizione funzionale di ciascuna posizione manageriale nell'ambito delle filiali e delle agenzie;
- 2) una descrizione dei requisiti richiesti per ciascuna posizione manageriale;
- 3) un riesame dei requisiti del *management* esistente, inclusa una revisione delle funzioni e della *performance* dell'attuale personale dirigenziale di New York e di Atlanta;
- 4) i requisiti minimi di *performance* per ciascuna posizione manageriale;
- 5) una descrizione della suddivisione di responsabilità tra Consiglio di amministrazione e *management* delle filiali ed agenzie;
- 6) le procedure per la valutazione della *performance* del *management* delle filiali e delle agenzie da parte del Consiglio di amministrazione.

Inoltre veniva imposto alla BNL di dare alla competente *Federal Reserve Bank* un preavviso scritto di 30 giorni prima del cambio di funzioni di ciascuna persona ad una posizione di *senior executive officer* di ciascuna delle filiali o agenzie.

Come si può facilmente intendere, si trattava di un sindacato che andava ben al di là della correzione di violazioni di legge o di regolamento, investendo non solo le fondamentali scelte aziendali, ma anche l'attività operativa ordinaria.

La BNL veniva posta, pertanto, in uno stato che si avvicinava molto all'amministrazione controllata.

Il giudizio negativo che traspare dall'importanza e la radicalità degli interventi correttivi riguarda, quindi, la BNL nel suo complesso, e non si riferisce solo alle disfunzioni dell'agenzia o dell'Area nordamericana.

Le Autorità di vigilanza federali emanarono quindi, nella sostanza, un giudizio pesantemente negativo nei confronti dell'intera BNL.

5. IL PROCEDIMENTO PENALE DI ATLANTA - L'INDICTMENT DEL GRAND JURY

5.1. LE INDAGINI DELLA PROCURA DI STRETTUALE DI ATLANTA - IL «BILL OF INDICTMENT» -

La Commissione del Senato italiano ha dovuto prendere più volte atto di ostacoli opposti dalla giustizia statunitense a consentire diretti accertamenti sui fatti e, in particolare, l'esame di testimoni e la presa in visione del materiale probatorio acquisito dall'ufficio precedente.

Alla formale richiesta di assistenza giudiziaria della Commissione, avanzata tramite il Ministero della giustizia nel novembre 1991, è stata data risposta negativa dal *Department of Justice*, in data 18 febbraio 1992.

Quest'ultimo - in occasione del trasferimento della Commissione del Senato italiano a New York, nel giugno 1991 - si limitava a consentire l'audizione di testi nel territorio statunitense senza prestare alcuna assistenza giudiziaria, per cui gli stessi testi convocati erano assolutamente liberi di comparire. E così Drogoul, Von Wedel e i loro diretti collaboratori non hanno accolto l'invito a deporre dinanzi alla Commissione.

Ma, a prescindere dagli ostacoli di natura giuridico-formale, connessi al riconoscimento della natura di Autorità Giudiziaria alla nostra Commissione, appare manifesta la volontà degli inquirenti U.S.A. di non consentire alcuna acquisizione probatoria, anche documentale.

Lo dimostra il fatto che anche ai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, nonostante la concessione di assistenza giudiziaria, non fu consentito di interrogare persone, né di accedere ai documenti in possesso dell'ufficio dell'At-

torney di Atlanta; quanto alla richiesta dei magistrati di Terni, i quali indagavano sul c.d. supercannone iracheno, alla stessa non venne neppure data risposta.

Maggiori informazioni sulla strategia processuale seguita dagli inquirenti saranno possibili solo sulla base degli esiti del dibattimento, che sarà aperto presumibilmente - dopo diversi rinvii - agli inizi del prossimo mese di giugno.

Dell'attività investigativa del FBI e degli organi giudiziari si conoscono soltanto pochi frammenti, acquisiti attraverso contatti della Commissione con varie Autorità negli U.S.A.

Vi è la certezza che gli inquirenti e gli organi di vigilanza bancaria fossero a conoscenza delle irregolari transazioni di Atlanta già nelle settimane precedenti il 4 agosto 1989, se non altro perché l'ordine di perquisizione (*search warrant*) emesso da un giudice dell'U.S. District Court di Atlanta lo stesso giorno dell'irruzione nell'agenzia (doc. 275, all. 1), recava precise indicazioni di società ed enti implicati nella vicenda, fra i quali la *Central Bank of Iraq*, la *Rafidain Bank*, la *Continental Grain*, la *Cargill*, la *Entrade Int. Ltd.*, il Ministero dell'Industria della Repubblica dell'Iraq, nonché della documentazione, anche non ufficiale, che doveva essere ricercata, oltre alle borse ed appunti personali di Drogoul e di altri dipendenti.

L'ordine di perquisizione era finalizzato all'accertamento di diversi reati e, principalmente, quello di *conspiracy to defraud the United States*.

Secondo una testimonianza presso la Fed di New York raccolta dalla Commissione negli USA il 9 gennaio 1992, due impiegate di BNL Atlanta, Mela Maggi e Jean Ivey, si sarebbero recate almeno già dal 27 luglio 1989 allo *State Banking Department* della Georgia per segnalare le irregolari operazioni di Atlanta. Lo stesso giorno la Fed di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

New York venne informata da quella di Atlanta.

Dal racconto delle due impiegate sarebbero così emersi la rilevante e frenetica attività per la provvista dei fondi finalizzati alla concessione di prestiti alla Banca Centrale Irachena ed alla Rafidain Bank; i frequenti viaggi di Drogoul in Iraq; l'attività clandestina della filiale, parzialmente documentata da un tabulato, consegnato dalle due donne, contenente una lista di cinquanta-sessanta banche presso le quali era stato effettuato il *funding* della settimana, con l'indicazione di interessi e scadenze.

Dell'attività investigativa condotta dall'*U.S. Attorney* (Procuratore distrettuale) di Atlanta non si hanno molte notizie, fatta eccezione delle contestazioni contenute nel *Bill of Indictment*, emesso dal *Federal Grand Jury* di Atlanta il 28 febbraio 1991.

Si è appreso che, su richiesta della Procura, la Corte Federale Distrettuale del Nord Georgia ha disposto l'audizione in Svizzera di alcuni testimoni.

Tale audizione, da effettuarsi ad opera della magistratura elvetica a seguito di commissione rogatoria, deve avere indubbiamente una rilevanza non marginale, in quanto non si tratta di attività di indagine del pubblico ministero, ma di prova utilizzabile nel dibattimento.

Secondo un articolo di Claudio Gatti, apparso su l'Europeo del 17 aprile, il viaggio in Svizzera sarebbe servito al giudice McKenzie per acquisire prove a dimostrazione di un piano di Drogoul e Tezeller di diversione di fondi della BNL a fini di arricchimento personale. I due Drogoul, padre e figlio, e Tezeller avrebbero fondato in Lussemburgo la Società COMSUD (Compagnie européenne du sud) insieme con la signora lussemburghese Maria Thérèse Gorges. Su questa Società sarebbero stati dirottati ingenti fondi di BNL Atlanta.

Si è anche appreso (doc. 421) di un incarico del giudice McKenzie alla Fed di svolgere indagini in Europa e in Turchia.

Dovendosi applicare il diritto penale federale, la contestazione contenuta nel *Bill of Indictment* si riferisce principalmente alle diverse attività di falsa e fraudolenta

esposizione di fatti in rapporti e comunicazioni ai diversi enti federali, alla c.d. «frode postale o per cavo» (*mail fraud or wire fraud*), e alla «conspiracy» intervenuta per commettere tali delitti.

La funzione del *Grand Jury* è quella di indagare sulla violazione di leggi penali federali, coi poteri di ingiunzione (*subpoenas*) per la convocazione di testimoni e per la consegna di documenti.

Le sedute del *Grand Jury* sono segrete e le persone convocate non possono essere assistite da avvocati.

I testimoni vengono previamente informati della facoltà di non rispondere, ove costituiscano «target or subject of the investigation» («bersaglio o obiettivo di indagine»).

Esaurita l'assunzione delle prove, l'*Assistant United States Attorney* chiede al *Grand Jury* di emettere un atto formale di accusa (*bill of indictment*), il quale contiene l'esposizione dei reati contestati alle singole persone fisiche e giuridiche.

Come si dirà in seguito, l'ordinamento degli Stati Uniti prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche come tali, le quali vengono perseguitate nello stesso processo insieme ai loro agenti.

In pratica, il *bill of indictment* viene preparato dall'*Assistant Attorney* e fatto proprio dal *Grand Jury*, dopo che lo stesso ha giudicato se sussista «probable cause» di ritenere che le contestazioni ivi contenute siano corrette.

Il *bill of indictment* viene quindi trasmesso alla *District Court* competente per il giudizio.

In relazione ai fatti di Atlanta, il *District Attorney* ha proceduto contro Christofer Drogoul, Therese Marcelle Barden, Amadeo De Carolis, Yavuz Tezeller, Sadik Hassan Taha, Abdul Munim Rasheed, Raja Hassan Ali e Safa Haji al Habobi, oltre che contro la Rafidain Bank e la Entrade International, LTD.

Si tratta dei principali autori materiali delle transazioni irregolari, dipendenti dell'agenzia BNL di Atlanta, rappresentanti di enti iracheni direttamente coinvolti nei fatti, e di due «companies».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non si conoscono compiutamente le ragioni della mancata persecuzione di altri soggetti, certamente responsabili dei fatti secondo la stessa impostazione dell'accusa.

Verosimilmente è da ritenere che, nei confronti dei competenti Ministeri iracheni e della *Central Bank of Iraq*, siano intervenute ragioni di ordine politico. A questo proposito occorre ricordare che nel suo discorso alla Camera dei rappresentanti del 30 marzo 1992 il presidente Gonzalez ha esplicitamente affermato che il Dipartimento di Stato ed il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti si adoperarono congiuntamente e con successo per impedire l'incriminazione della CBI e dell'influente cittadino giordano Wafaj Dajani, elemento chiave nei rapporti USA-Iraq. Il parlamentare statunitense ha citato, tra l'altro, un *memorandum* del febbraio 1991 del Dipartimento di Stato nel quale si esprime perplessità sull'incriminazione della Banca Centrale irachena e, richiamando anche l'opinione del Dipartimento della giustizia, si invoca l'assenza di precedenti quanto all'incriminazione di un organismo governativo straniero. Nel richiamarsi ad un *memorandum* del Dipartimento del tesoro del 28 gennaio 1990, nel quale si confermava che il Procuratore distrettuale di Atlanta sarebbe stato in grado di formulare i capi di imputazione entro il mese successivo, il presidente Gonzalez ha parlato di rilevanti interferenze esercitate dal Ministro della giustizia degli Stati Uniti, Thornburg, sull'inchiesta condotta dal Magistrato di Atlanta al fine di far slittare l'*indictment* (poi emanato un anno dopo, il 28 febbraio 1991). Tali interferenze sono state oggetto di un *memorandum* della FED del 5 aprile 1990, di cui l'onorevole Gonzalez ha riferito nel suo intervento.

Quanto ai dipendenti dell'agenzia non menzionati nell'atto di accusa, per alcuni, come si dirà, è intervenuto un patteggiamento con l'ufficio del *District Attorney*, in considerazione della collaborazione prestata agli inquirenti.

Per quanto riguarda la BNL, esisteva la concreta possibilità, secondo il diritto penale federale, che la stessa fosse perseguita.

Secondo i principi di tale ordinamento, sussiste la responsabilità penale sussidiaria (*vicarious responsibility*) della persona giuridica, quando gli agenti o dipendenti della stessa, i quali abbiano il potere di vincolarla, commettano reati nell'esercizio delle loro incombenze, dai quali consegua almeno un parziale beneficio per l'istituzione.

Tale principio, enunciato come *«theory of respondeat superior»*, è di frequente applicazione nella giurisprudenza delle Corti Federali.

Secondo tale giurisprudenza, il giudizio investe la persona giuridica come tale, la quale non può impedire la persecuzione neppure a seguito di mutamenti nella proprietà o negli organi amministrativi. Vi è responsabilità anche se i comportamenti degli agenti erano vietati, e persino quando gli stessi sono stati compiuti in violazione di disposizioni impartite dalla stessa istituzione, purché l'agente abbia agito con lo scopo di far conseguire un beneficio, anche parziale, a quest'ultima, pur se il fine principale della sua azione era quello di conseguire un beneficio personale.

L'agente può aver agito anche con *«autorità apparente»*, e cioè in modo tale da far apparire all'esterno che egli agiva nell'esercizio dei poteri conferiti.

Le Corti Federali hanno più volte affermato che tale *apparent authority* sussiste quando vi è stato un ripetuto impiego di danaro dell'istituzione e quando vi sia una reiterazione di atti, tale da indicare *«corporation toleration or ratification of the agent's acts»*.

È sufficiente, quindi, che la condotta criminale dell'agente si sia verificata con l'acquiescenza dell'istituzione.

La BNL prese in seria considerazione la possibilità di essere perseguita penalmente.

I legali americani (doc. 229) segnalavano la minaccia di tale evenienza (*«very dangerous»*), osservando che, secondo la giurisprudenza delle Corti Federali, l'istituzione poteva essere perseguita anche per atti commessi da dipendenti di basso livello, e anche in caso di semplice negligenza dell'istituzione stessa.

Considerando la posizione della BNL rispetto alle irregolari transazioni di Atlanta, il fatto che la Banca avesse, in definitiva, subito un danno, non escludeva che i suoi agenti avessero agito anche allo scopo di far conseguire un beneficio alla stessa.

Per quanto riguarda i soggetti non perseguiti, l'ufficio del *District Attorney* depositò, in data 12 settembre 1991, su istanza dei difensori, un elenco di co-conspirators e del materiale probatorio di accusa (doc. 292).

Tale lista comprende diversi funzionari e dirigenti di Ministeri e di enti iracheni; Pierre G.Drogoul; padre del principale imputato; alcuni dipendenti dell'agenzia di Atlanta.

Per alcuni di questi ultimi, e precisamente Thomas Nobley Fiebelkorn, Leigh Ann New e Paul Robert Von Wedel, il documento dà atto dell'intervenuto patteggiamento mediante dichiarazione di colpevolezza (*plead guilty*).

Tra i *co-conspirators* non incriminati sono indicati la *Central Bank of Iraq*, la Cargill Inc. e la Cargill International SA e alcuni agenti delle stesse.

Per quanto attiene al materiale probatorio, il *District Attorney*, oltre ad una descrizione generica dei documenti, fa menzione del compimento di «similar acts» da parte di Drogoul, allorquando questi era *assistant vice president* della «Barclays» di Atlanta, e cioè dell'esercizio di pratiche bancarie «unsafe and unsound» con lo scopo di frodare la banca, operando al di fuori dei poteri attribuitigli.

Passando alle singole persone ritenute partecipi della «conspiracy», non si sono potuti conoscere gli elementi in base ai quali, nel loro novero, è stato incluso il padre di Drogoul.

Come si è detto, nel memoriale Von Wedel si afferma che la tangente ricevuta dalla «Entrade» sarebbe stata trasferita da Drogoul nel conto del padre, presso la *Banque Internationale de Luxembourg*.

Circa la versione di Drogoul e dei principali responsabili, la Commissione ha potuto acquisire le dichiarazioni degli stessi nei giorni immediatamente successivi all'irruzione del FBI, rese agli ispettori della BNL.

Il 10 e 11 agosto 1989 Drogoul rendeva dichiarazioni nell'ufficio dell'*Attorney* di Atlanta, in presenza dei rappresentanti della *Federal Reserve Bank* di Atlanta, del *Georgia Department of Banking and Finance*, di un agente dell'*FBI*, del rappresentante della Banca d'Italia, dei suoi legali e di quello della BNL (doc. 28, all. XXX).

L'*indictment* contiene una analitica descrizione dei vari artifizi e falsità commesse da Drogoul e dai suoi collaboratori per dissimulare le illecite operazioni e per ostacolare l'esercizio delle funzioni di accertamento da parte dei competenti organi e agenzie.

Circa il coinvolgimento delle strutture centrali della BNL, Drogoul si limitava ad osservare che le stesse «had to have knowledge of these transactions simply because of their size» («dovevano avere avuto conoscenza di queste transazioni, anche solo in considerazione della loro dimensione»).

5.2. LE DICHIARAZIONI DELL'ATTORNEY GENERAL (PROCURATORE GENERALE E MINISTRO DELLA GIUSTIZIA) THORNBURGH SUL CONTENUTO DELL'*INDICTMENT*

Per quanto riguarda la posizione del Dipartimento Federale della Giustizia sull'*indictment* di Atlanta è opportuno citare le dichiarazioni dell'*Attorney General* Dick Thornburgh, riportate nel comunicato stampa del 28 febbraio 1991 (doc. 83): «l'*indictment* riguarda uno scandalo internazionale di "colletti bianchi" con terribili conseguenze... Utilizzando moderne tecnologie, come computers, fax e telecomunicazioni, questi imputati poterono silenziosamente derubare la maggiore banca italiana di oltre 4 miliardi di dollari in prestiti e in crediti, semplicemente premendo un bottone. Le Autorità U.S.A. furono così tratte in inganno attraverso un sistematico programma di alterazione, falsificazione, omissioni e registrazioni infedeli... I prestiti ...furono erogati in violazione dei limiti creditizi fissati dalla BNL... e non vennero registrati nelle scritture contabili della Banca...»

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le transazioni illegali furono annotate in "grey books" e non riportate sulla contabilità ufficiale della banca, mediante l'uso di separati *computers*, *word processors* e dischi. I documenti ...venivano custoditi... fuori dalla banca, in scatole, autovetture ed abitazioni private, al fine di sfuggire ai controlli».

Le dichiarazioni sono in armonia con la posizione ufficiale del Governo statunitense sulla ricostruzione della vicenda come frode perpetrata ai danni della Banca.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata nell'*indictment*, Drogoul, nel dicembre 1985, violando le disposizioni in materia della BNL, concesse credito in relazione alle esportazioni verso l'Iraq, nell'ambito di due programmi garantiti dalla CCC. Nonostante i prestiti nell'ambito di tale programma fossero garantiti per il 98 per cento dal Dipartimento dell'Agricoltura, Drogoul sapeva bene che gli stessi comportavano rischio di perdite per la BNL e che qualunque prestito ad altre banche richiedeva l'approvazione della Direzione centrale.

Nell'*indictment* si contesta a Drogoul, Barden e De Carolis di avere, senza poteri e contravvenendo alle disposizioni e procedure interne della BNL, determinato la stessa a concedere al Governo iracheno i seguenti crediti:

- \$ 1 miliardo e 900 milioni, attraverso la Rafidain Bank, nell'ambito delle facilitazioni agricole della CCC;

- più di \$ 88 milioni in lettere di credito emesse per accettazione come *performance bonds* (garanzie a prima richiesta) dal Dipartimento dell'Agricoltura, sotto specifici programmi CCC involgenti esportazioni in Iraq;

- \$ 250 milioni di credito non garantito attraverso la Rafidain Bank per la fornitura di prodotti agricoli e spese di trasporto;

- \$ 70 milioni di credito non garantito, attraverso la banca governativa Rasheed Bank, per il pagamento di spese di trasporto e per l'acquisto di beni diversi.

In relazione al finanziamento CCC, l'*indictment* addebita a Drogoul di aver ricevu-

to sostanziose tangenti da Tezeller e dalla Entrade, i quali agivano come intermediari nella vendita e nel trasporto del grano in Iraq.

Una volta avviati i finanziamenti nel programma CCC, l'Entrade e la Rafidain chiesero che l'agenzia di Atlanta finanziasse esportazioni di altri generi, diversi da quelli agricoli. Tali finanziamenti non erano consentiti dalle disposizioni della BNL, in quanto non garantiti dalla CCC e non assistiti da depositi collaterali costituiti dal Governo iracheno.

Drogoul sottoscrisse una lettera d'intenti nel 1987 per un accordo di prestito a medio termine per addivenire alla richiesta dell'Iraq di prestiti addizionali. Nel febbraio 1988 Drogoul firmò un prestito a medio termine di \$ 200 miliardi non garantito, in parte trasferendo direttamente fondi alla Banca centrale irachena, in parte confermando lettere di credito garantite dalla stessa a esportatori di beni e servizi in Iraq. Secondo l'accusa, anche tali crediti furono concessi in violazione delle disposizioni interne e senza adeguate garanzie.

Un secondo prestito fu firmato da Drogoul nell'ottobre 1988 per \$ 300 milioni; un terzo in dicembre per \$ 500 milioni e un quarto nell'aprile 1989 per \$ 1.155 milioni.

Tali facilitazioni furono accordate a beneficio di varie amministrazioni ed enti iracheni, a fronte di interessi bassissimi, e con programmi di restituzione assai dilazionati, senza che Drogoul avesse i necessari poteri.

Nessuno di tali «agreements» fu registrato nella contabilità ufficiale, o nei rapporti diretti al *Federal Reserve System* e al Dipartimento del Tesoro.

Sempre secondo l'*indictment*, Drogoul aveva designato la Barden e il De Carolis per gestire l'enorme volume delle transazioni e per custodire in luoghi segreti i «grey books».

I fondi venivano raccolti attraverso un «money desk», per il quale l'agenzia si serviva delle condizioni praticate sul mercato, avvantaggiandosi della sua classifica di «triplo A» ovvero del riconoscimento di massima sicurezza e affidabilità della BNL,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rilasciato dalla agenzia di valutazione *Moody's*.

Secondo l'*indictment*, le registrazioni in nero iniziarono verso la fine del 1985.

Le indagini furono condotte dall'*U.S. Attorney's Office for the Northern District of Georgia*, dall'*Office of Inspector General of the U.S. Department of Agriculture*, dalla *Federal Reserve Bank of Atlanta*, dall'*U.S. Customs Service*, (*) dall'*Internal Revenue Service* (**) e dal *Federal Bureau of Investigation* (F.B.I.).

Per quanto attiene alla posizione delle strutture di controllo della BNL, l'*indictment* (punto 14) si limita ad affermare che le stesse furono vittime dalle false rappresentazioni e registrazioni dell'agenzia:

«...la BNL Roma effettuava periodicamente revisioni contabili o esami delle operazioni finanziarie delle sue agenzie e filiali. Tali revisioni contabili - comprese quelle effettuate presso la BNL di Atlanta - venivano svolte da revisori interni, nonché da revisori indipendenti. I rapporti di tali revisioni venivano inviati alla Direzione di Area della BNL New York ed all'Ufficio Ispettori della BNL Roma. I revisori interni e indipendenti si basavano sulle affermazioni che venivano loro fatte dai funzionari e dagli impiegati della BNL Atlanta e sui libri e le registrazioni contabili delle transazioni finanziarie approntate e presentate dai funzionari e dagli impiegati della BNL Atlanta. A loro volta, la direzione della BNL Roma e della BNL New York si basavano sui rapporti dei revisori».

A fronte delle dichiarazioni fin qui riportate occorre rilevare che in tale gioco di scatole cinesi non vi è cenno al fatto che tutta l'attività di reperimento dei fondi, necessari per far fronte alle richieste creditizie irachene, transitava su un conto di *clearing* risultante dalla contabilità ufficiale.

È significativo, in proposito, il fatto che l'*Attorney* di Atlanta non chiese alla Morgan alcun documento o informazione sul rap-

porto intrattenuto con l'agenzia. (V. resoconto missione della Commissione speciale negli U.S.A. 20-28 settembre 1990, doc. 69).

5.3. I SOGGETTI INCRIMINATI

1. Drogoul, Barden, De Carolis: cospirazione, frode postale e telefonica, false attestazioni nei confronti di enti federali, trasporto interstatale di proprietà sottratta; Drogoul, inoltre: commercio col nemico, riciclaggio di danaro, evasione fiscale.

2. Entrade International, Ltd.: per avere ottenuto gli illeciti finanziamenti dalla BNL Atlanta e per aver dato ai dipendenti della stessa denaro ed oggetti di valore in corrispettivo di tali finanziamenti.

3. Yavuz Tezeller, per aver svolto le predette attività quale amministratore e dirigente della Entrade Ltd. e della società madre di quest'ultima, la Enka.

4. Soggetti iracheni:

- La *Rafidain Bank* è la principale banca commerciale del Governo iracheno, la quale, secondo l'*indictment*, ha agito per procurare i prestiti garantiti dalla CCC e quelli non garantiti a favore di Ministeri ed enti iracheni.

Tali concessioni creditizie non furono riportate dalla BNL nei rapporti ufficiali alle autorità USA, ivi compreso il *Federal Reserve System*.

- Sadik Hassan Taha: direttore generale della Rafidain, direttore generale contratti e prestiti per la *Central Bank of Irak*, e direttore finanziario per il *Technology and Development Group* (TDG) società di proprietà irachena con sede in Londra.

È accusato di cospirazione, frode telefonica e riciclaggio di danaro (*money laundering*).

- Abdul Munim Rasheed, pure conosciuto come Abdul Munim Rasheed Abbas, direttore generale della Rafidain e direttore generale per gli investimenti della *Central Bank of Iraq*: anch'egli accusato di cospirazione, frode telefonica e «*money laundering*».

- Raja Hassan Ali, direttore generale del Dipartimento Economico del Ministero del-

(*) La dogana.

(**) Servizio delle imposte sui redditi.

l'Industria e della Produzione militare dell'Iraq, nonché Safa Haji al Habobi, direttore generale dell' Al Nassr Complex, ente governativo controllato dal Ministero dell'Industria e della Produzione militare, sono pure accusati di cospirazione, frode telefonica, e di «*money laundering*».

Secondo l'*indictment*, Al Habobi era agente o dirigente di vari enti e società controllati dal Governo iracheno, aventi sede in Iraq, nel Regno Unito e negli U.S.A., fra i quali il *Technology and Development Group* (TDG); la Matrix Churchill Ltd.; la Matrix Churchill Corporation; la Al Arabi Trading Company Ltd.; la TMG Engineering Ltd.; la Newcast Foundries Ltd.; l'Archicon-sult Ltd.; la Tigris Trading Ltd.

Sempre ad Al Habobi si contesta di avere sollecitato la raccolta di fondi, effettuata irregolarmente, da destinarsi ai vari Ministeri iracheni.

5.4. LE CONTESTAZIONI CONTENUTE NELL'INDICTMENT

1. Conspiracy.

La sezione 371 del Codice Penale Federale (18 USC), prevede come crimine la *conspiracy to commit offense or to defraud United States*:

«Se due o più persone si accordano per commettere qualunque delitto contro gli Stati Uniti, o qualunque agenzia degli stessi, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, ed una o più di tali persone commettono un qualunque atto per realizzare l'oggetto dell'accordo, ciascuna di esse sarà soggetta ad una pena pecuniaria non superiore ai \$ 10.000, o imprigionato per non più di cinque anni, o a entrambe le pene».

Il semplice accordo a commettere un reato, perciò, è considerato autonomamente punibile, a condizione che uno qualunque dei soggetti che hanno partecipato all'accordo commetta almeno uno dei reati costituenti oggetto dell'accordo stesso.

È quindi erroneo paragonare la *conspiracy* all'associazione criminosa prevista dall'art.416 del codice penale italiano, la quale non consiste in un semplice accordo, ma

richiede una stabile organizzazione, una divisione di compiti e la preconstituzione di mezzi.

Naturalmente sono applicate distinte penne per i singoli reati commessi in esecuzione del programma.

Nella specie, la *conspiracy* aveva per oggetto i reati di frode postale e «per cavo», nonché quello di trasporto illecito di valori sottratti, ed altri reati di falsità connessi.

2. I reati di frode postale e «per cavo» («*mail*» e «*wire*» *fraud*).

Una particolarità del sistema statunitense è costituita dalla punibilità del semplice fatto dell'uso, a scopi criminali, della posta, del telefono, o di altri mezzi di comunicazione.

Tale previsione costituisce un mezzo di particolare efficacia nel campo delle frodi bancarie, soprattutto nel sistema attuale, caratterizzato dalla possibilità di rapidi e difficilmente controllabili trasferimenti di fondi mediante mezzi di comunicazione e di trasmissione dati.

La conoscenza del sistema, che la Commissione ha potuto acquisire attraverso l'esame della documentazione e i contatti negli Stati Uniti, costituisce indubbiamente una preziosa esperienza, in vista di una riforma dell'attuale sistema sanzionatorio in materia di illeciti bancari, ritenuto da più parti assolutamente inadeguato.

Si elencano, di seguito, le figure di reato contestate nell'*indictment*, con l'indicazione delle norme che le prevedono.

2.1. Frode postale (*Mail fraud*).

USC 18, 1341: «Chiunque, avendo deciso o avendo l'intenzione di decidere qualunque artificio di frodare, o per ottenere danaro o altri beni per mezzo di false o fraudolente rappresentazioni, dichiarazioni o promesse, ovvero per vendere, disporre di, dare in prestito, scambiare, alterare, alienare, distribuire, fornire, o procurare per uso illegale denaro, titoli di credito, assicurazioni o altri oggetti contraffatti o falsi,... con lo scopo di eseguire tale progetto o di tentare di eseguirlo, consegni in qualunque ufficio postale o qualunque luogo autorizzato a ricevere in deposito materiale postale, qualunque cosa che deb-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ba essere spedita o consegnata dal Servizio Postale, ovvero la ritiri o la prenda da tali luoghi... sarà punito con pena non superiore ai \$ 1000 o imprigionato per un periodo non superiore ai cinque anni, o con entrambe le pene».

Per quanto riguarda il processo di Atlanta, rientrano in tale previsione tutte le spedizioni per posta di documenti contenenti false rappresentazioni, a qualunque destinatario siano stati diretti.

2.2. Frode per telefono, radio o televisione (*Fraud by wire, radio or television*).

USC 18, 1343: «Chiunque, avendo deciso o avendo l'intenzione di porre in atto un programma di frode, per ottenere danaro o altri beni per mezzo di affermazioni, rappresentazioni, promesse false o fraudolente, trasmette o fa trasmettere per mezzo di cavo, radio o televisione comunicazioni nel commercio tra Stato e Stato o con l'estero, qualunque scritto, segnale, figura o suono al fine di realizzare tale programma o artifizio, sarà punito con la pena fino a \$ 1000 o con la detenzione fino a cinque anni, o con entrambe le pene».

3. Ostruzione in procedimenti dinanzi a dipartimenti, agenzie e commissioni (*Obstruction of proceedings before departments, agencies and committees*).

USC 18, 1505: Tale norma punisce con la pena fino a \$ 5000, o col carcere fino a cinque anni, o con entrambe le pene, qualunque forma di ostruzione o di impedimento all'attività dei Ministeri, delle agenzie federali, delle Commissioni della Camera dei rappresentanti e del Senato, durante un procedimento amministrativo o un'inchiesta, mediante minaccia o indebita influenza su testimoni, ovvero mediante qualunque manomissione di documenti.

A Drogoul e ai suoi complici si contesta nell'*indictment* di avere, con false dichiarazioni, manomettendo, occultando o falsificando i documenti dell'agenzia, impedito il corretto svolgersi dell'attività amministrativa di controllo da parte di Organi federali cui competeva il controllo e la vigilanza (*Board of Governors del F.R.S., Dipartimento del Tesoro, Export - Import Bank, General Accounting Office*).

Le false attestazioni rese nei confronti delle amministrazioni degli Stati Uniti costituiscono oggetto di specifica e separata persecuzione penale.

4. USC 18 Sez. 1001: False attestazioni o registrazioni in generale (*Statements or entries generally*).

«Chiunque, in qualsiasi materia di competenza di qualunque dipartimento o agenzia degli Stati Uniti, scientemente e intenzionalmente falsifica, occulta o sopprime con qualsiasi artificio, inganno o espediente un fatto materiale, o rende qualsiasi falsa, fittizia o fraudolenta attestazione o rappresentazione, o forma o usa qualsiasi falso scritto o documento, sapendo che lo stesso contiene qualsiasi falsa fittizia o fraudolenta attestazione o registrazione, sarà punito con la sanzione non superiore ai \$ 10.000 o con la detenzione non superiore ai cinque anni, o con entrambe tali pene».

5. Oltre al crimine di false attestazioni in generale, l'*indictment* contiene anche una specifica contestazione relativa alla documentazione trasmessa alla *Commodity Credit Corporation*:

USC, 15, sez. 714 m:

(a) False attestazioni; sopravvalutazione di beni assicurati.

(*False statements; overvaluation of securities*):

«Chiunque rende una attestazione conoscendone la falsità, o chiunque volontariamente sopravvaluta qualunque oggetto assicurato, con lo scopo di influenzare in qualunque modo l'attività della *Corporation*, o con lo scopo di procurare a se stesso o ad altri denaro, altri beni, o altri valori, nell'ambito dei procedimenti stabiliti dalla presente legge, o da altra legge applicabile alla *Corporation*... sarà punito con la sanzione non superiore a \$ 10.000 o con la detenzione non superiore ai cinque anni, ovvero con entrambe dette pene.

Nell'*indictment* tale contestazione si riferisce alla documentazione falsa, comprendente telex, telefax, corrispondenza, fatture commerciali, conferme di trasferimenti di danaro, ordini di pagamento, garanzie della *Commodity Credit Corporation*, ed altri documenti, i quali tutti confermavano l'esi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stenza di garanzie supplementari inesistenti.

6. USC, 18, sez. 493: Falsificazione di garanzie di agenzie. (*Bonds and obligations of certain lending agencies*).

«Chiunque forma falsamente, contraffà o altera qualsiasi nota, garanzia, obbligazione, cedola, titolo... emesso da... qualunque banca di credito agricolo, di intermediazione nel credito, unione per l'assicurazione di crediti, banca per cooperative o per operazioni di prestito su ipoteca o assicurate... autorizzate in base alle leggi degli Stati Uniti, sarà punito con la pena non superiore a \$ 10.000 o con la detenzione non superiore a cinque anni, ovvero con entrambe tali pene».

Secondo la contestazione, i dipendenti di Atlanta avevano falsificato Certificati di partecipazione alla *Central Bank of Cooperatives (CoBank)* e garanzie di credito della CCC, titoli che i due enti non avevano emesso (capi d'accusa da 246 a 249).

7. USC 18, 1956 e 1957: tali norme prevedono il c.d. «lavaggio di danaro» (*money laundering*) in due forme.

Sez. 1956: Riciclaggio di mezzi di pagamento (*Laundering of monetary instruments*).

(1) «Chiunque, sapendo che un bene oggetto di una transazione finanziaria rappresenta il mezzo per qualunque forma di attività illegale... s'inserisca in una specifica attività illegale:

con l'intenzione di promuovere l'esecuzione di una specifica attività illegale; ovvero con l'intenzione di porre in essere una condotta costituente violazione delle sezioni 7201 o 7206 del Codice sulle imposte sul reddito interno..., ovvero

sapendo che la transazione è destinata in tutto o in parte a dissimulare o a contraffare la natura, il luogo, la fonte, l'appartenenza, o il controllo dell'esercizio di una specifica attività illegale; o ad evitare una registrazione richiesta dalla legge federale o statale,

sarà punito con una sanzione non superiore ai \$ 500.000 o pari al doppio del valore della transazione, se maggiore o con

la detenzione non superiore ai venti anni, ovvero con entrambe tali pene».

(2) «Con le stesse pene sarà punito chiunque, negli stessi modi e per gli stessi fini descritti nel numero precedente» trasporta, trasmette o trasferisce o tenta di trasportare, trasmettere o trasferire un mezzo di pagamento o fondi da un luogo negli Stati Uniti a, ovvero attraverso, un luogo fuori dagli Stati Uniti, o a un luogo negli Stati Uniti da o attraverso un luogo fuori dagli Stati Uniti».

Per «transazione finanziaria» s'intende qualunque transazione «che comporti il movimento di fondi per cavo o per altro mezzo o implichi uno o più strumenti di pagamento, i quali, in qualsiasi modo o misura, siano impiegati nel commercio interstatale o con l'estero, ovvero qualunque transazione implicante l'uso di un'istituzione finanziaria la quale sia impegnata nella stessa, o le cui attività riguardino il commercio interstatale o estero, in qualsiasi modo o misura».

Il Codice federale punisce qualunque trasferimento, da un luogo all'altro, di danaro proveniente da attività illegale, ovvero allo scopo di promuovere specifiche attività illegali.

Nell'*indictment* si muove tale contestazione a Drogoul, a Yavuz Tezeller e all'Entrade International Ltd. per i trasferimenti di fondi, effettuati o tentati, tra uno Stato e l'altro e all'estero, con l'intento di promuovere il disegno criminoso di frode già specificato nelle altre contestazioni; inoltre in relazione a numerose transazioni finanziarie riguardanti il commercio tra Stati ed estero, le quali utilizzavano i proventi di attività illegali (consistente nel già descritto disegno di frode), trasferendo i fondi del conto BNL Atlanta presso la *Morgan Guaranty Trust Company*, New York ai conti della Central Bank of Iraq presso altre banche. (Indictment, doc. 75, pagine 150-156).

Si tratta, come appare evidente, di un mezzo assai penetrante di intervento nei confronti dell'attività bancaria, tutte le volte che quest'ultima fornisce i mezzi per

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il trasferimento di danaro o altri mezzi di pagamento per attività criminose.

L'altra ipotesi di «money laundering», simile a quella prevista dal codice penale italiano, è prevista dalla sezione 1957:

Partecipazione a transazioni monetarie in beni provenienti da specifica attività illegale (*Engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity*).

Tale norma persegue qualunque transazione monetaria relativa ai proventi di attività criminale, di valore superiore a \$ 10.000.

Perché sia affermata la responsabilità a titolo di *money transactions offense* è sufficiente la prova della conoscenza, da parte dell'autore della transazione, della provenienza illecita del bene, senza che sia necessario provare la conoscenza dello specifico delitto da cui il bene proviene.

I legali della BNL si preoccuparono di richiamare l'attenzione della stessa sulla possibilità che la stessa banca potesse essere incriminata, unitamente ai propri dipendenti autori dei fatti, per entrambe le forme di «money laundering».

Nei confronti del solo Drogoul vengono contestati, inoltre, i seguenti reati:

8. Commercio col nemico (Appendice al Codice degli Stati Uniti, 50, sez. 5 e 16; *Trading with the enemy act* del 6 ottobre 1917).

Si contesta a Drogoul di aver disposto trasferimenti non autorizzati di oltre 8.900.000 dollari dal conto della BNL Atlanta, attraverso i sistemi bancari degli Stati Uniti e internazionali, su un conto della Cargill International S.A., Ginevra, Svizzera, in pagamento di diverse partite di zucchero di origine cubana, secondo lettere di credito emesse dal Banco Industrial de Venezuela.

L'*indictment* chiarisce che, a seguito dell'embargo proclamato sugli scambi commerciali tra gli USA e Cuba dal Presidente degli Stati Uniti il 3 febbraio 1962, per essere Cuba considerata una minaccia per la sicurezza della nazione e dell'intero emisfero, secondo il *Trading with the Ene-*

my Act erano stati posti specifici divieti ed erano stati congelati tutti i beni cubani.

Nel periodo in cui si svolsero i fatti il commercio tra Stati Uniti e Cuba era limitato, per ragioni di sicurezza nazionale, in virtù di tale legge e dei poteri presidenziali di emergenza nazionale.

A seguito della delega del Presidente, il segretariato del Tesoro aveva emesso un regolamento (Code Federal Regulation, 31, 515, del 9 luglio 1963) che proibisce tutti i trasferimenti di crediti e tutti i pagamenti tra, da, attraverso e a qualunque istituto bancario, ovunque situato, rispetto a beni soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti o da qualunque persona pure soggetta alla giurisdizione degli stati Uniti, quando tali transazioni coinvolgono Cuba o cittadini cubani, ove le stesse non siano previamente autorizzate dal segretario del Tesoro.

La politica del Dipartimento del Tesoro era sempre stata quella di respingere le domande di autorizzazione nel senso preddetto.

La Cargill International S.A. era stata autorizzata dal Dipartimento del Tesoro all'acquisto di zucchero grezzo di origine cubana per la consegna sui mercati mondiali; tuttavia, secondo l'*indictment*, l'autorizzazione non consentiva l'uso di dollari statunitensi, né il coinvolgimento di soggetti sottoposti alla giurisdizione degli USA – nella specie la *Cargill International Incorporated*.

Si contesta, pertanto, che Drogoul, istigato da altri, abbia violato le norme sull'embargo facendo confermare alla BNL Atlanta la lettera di credito del *Banco Industrial de Venezuela* per il pagamento di zucchero cubano, a seguito dell'accordo concluso con la Cargill International S.A. di Ginevra.

9. Evasione fiscale (*tax fraud*).

USC 26, 7201.

Viene contestato a Drogoul di avere volontariamente occultato una parte del proprio reddito imponibile all'*Internal Revenue Service*, omettendo di includere nelle dichiarazioni del 1987 e del 1988 una parte dei redditi percepiti.

6. VALUTAZIONI DEL CONGRESSO E DELLA STAMPA NEGLI USA

6.1. PREMESSA

Negli Stati Uniti, gli sviluppi dell'*affaire* Atlanta sono stati oggetto di estrema attenzione da parte di diverse autorità politiche e giudiziarie e della stampa. Quest'ultima non ha mancato di trarre spunto dal caso della filiale della BNL per affrontare i temi della politica dell'Amministrazione nei confronti dell'Iraq, attraverso un attento esame dell'evoluzione dei rapporti internazionali in Medio Oriente, dalla rivoluzione iraniana del 1979, al decennale conflitto tra il regime di Saddam Hussein e la Repubblica islamica, all'invasione del Kuwait.

Inoltre, le operazioni illecite di Drogoul sono passate al vaglio non soltanto del magistrato inquirente di Atlanta, ma anche di altre autorità giudiziarie, che si sono interessate alla vicenda tangenzialmente nel quadro di altre indagini (in particolare, il caso della BCCI) e del Congresso.

Negli interventi al Congresso e sulla stampa è restata isolata la tesi del giudice McKenzie di una semplice frode operata da un gruppo di impiegati infedeli. È stata privilegiata una ricostruzione che trattaeggiava sullo sfondo un progetto politico concepito nell'ambito dell'Amministrazione (con il consenso ed in alcuni casi la attiva partecipazione degli altri paesi occidentali) e mirante a gestire un programma di aiuti segreti all'Iraq, nato all'inizio della guerra con l'Iran e protrattosi per tutto il decennio trascorso (questa tesi è stata sostenuta da autorevoli membri della maggioranza democratica del Congresso). Nelle pagine che seguono si cercherà di ricostruire queste posizioni, e di dare un quadro di alcune significative prese di posizione della stampa e della pubblicistica statunitense.

6.2. POLITICA DEGLI USA DURANTE LA GUERRA IRAN-IRAQ

Alla fine degli anni '70, la rivoluzione iraniana creò una situazione completamente nuova nello scacchiere medio-orientale. Con la fine del regime dello Scià, infatti, veniva meno uno dei punti di forza del sistema di alleanze del blocco occidentale nella regione e si apriva una fase di instabilità causata dalla spinta eversiva dell'integralismo islamico, fattore di forte presa sulle masse arabe ed al tempo stesso strumento idoneo ad offrire un'ampia base di consenso alle pretese egemoniche dei gruppi dirigenti nazionali arabi. Questi aspetti sono stati sottolineati anche dal gen. Luigi Ramponi, direttore del SISMI (seduta del 20.12.1991), e dall'ex ambasciatore italiano a Baghdad, dott. Toscano (seduta del 16.1.1992). L'inizio delle ostilità tra Iran ed Iraq, nel 1980, pose pertanto nuovi problemi non soltanto ai paesi occidentali, primo fra tutti ovviamente gli Stati Uniti, ma anche al blocco sovietico. Il timore della potenzialità espansionistica del fundamentalismo religioso in direzione delle Repubbliche sovietiche a maggioranza islamica aveva infatti indotto l'Unione Sovietica a cercare di rafforzare le proprie frontiere meridionali con l'invasione dell'Afghanistan. Sul versante occidentale, la preoccupazione di un'affermazione militare del regime degli ayatollah crebbe progressivamente sin dai primi anni della guerra. L'on. Henry B. Gonzalez, presidente della Commissione banche, finanza e affari urbani della Camera dei rappresentanti, ha affermato, il 4 febbraio 1991:

«Nel 1979, durante l'amministrazione Carter, l'Iraq era etichettato come paese sostenitore del terrorismo ... poco tempo dopo, però, la rivoluzione iraniana e la conseguente crisi degli ostaggi ribaltarono la politica USA nella regione ... La perdita

dell'Iran arrecò un grave colpo alla politica USA. Gli Stati Uniti temevano una egemonia iraniana nelle questioni medio-orientali e cominciarono a spostarsi verso l'Iraq ... con una decisione molto criticata, l'amministrazione Reagan nel 1983 cancellò l'Iraq dalla lista dei paesi terroristi, rimuovendo in tal modo i controlli alle esportazioni che erano stati introdotti nel 1979. Sembra che gli Stati Uniti volessero con tale fermezza la sconfitta dell'Iran da essere disposti a riaprire le relazioni diplomatiche con il regime terrorista di Saddam Hussein dopo 17 anni di interruzione, pur se molti ritenevano che l'Iraq fornisse ospitalità a terroristi».

Secondo recenti rivelazioni della stampa statunitense, nel gennaio 1981 l'amministrazione Reagan avrebbe clandestinamente consentito ad Israele, acerrimo nemico di Saddam Hussein, l'invio di armi e pezzi di ricambio di fabbricazione americana in Iran, consentendo a quest'ultimo di sostenere l'urto dell'invasione prima, e di infliggere dure sconfitte all'esercito iracheno poi. Tale operazione costituiva un'anticipazione (di quattro anni) della colossale trama segreta più tardi divenuta nota all'opinione pubblica mondiale con il nome di Irangate (1985), e nella quale le forniture segrete di armi avrebbero dovuto costituire merce di scambio per gli ostaggi occidentali nelle mani dei guerriglieri integralisti islamici. Un articolo apparso sul *New York Times* del 26 gennaio 1992, a firma Seymour M. Hersh, ha ipotizzato che, già nella primavera del 1982, i rovesci militari subiti dall'Iraq (già in difficoltà per il rifiuto dell'Unione Sovietica di inviare armi all'ex alleato nei primi due anni del conflitto), avrebbero suggerito all'amministrazione Reagan una ulteriore correzione di rotta alla propria politica mediorientale. Dalla primavera del 1982, in contrasto con la posizione ufficiale di rigida neutralità nel conflitto, la Casa Bianca promosse un flusso clandestino di comunicazioni all'Iraq sulla situazione ed i movimenti dell'esercito iraniano da parte della CIA, mentre veniva tollerato se non incoraggiato il trasferimento clandestino di armi america-

ne all'Iraq attraverso i suoi alleati arabi (un 'basista' statunitense per tali operazioni viene indicato in Sarkis Soghenelian, mercante d'armi libanese residente a Miami e già utilizzato dalla CIA per il traffico clandestino di armi).

Già nel dicembre 1986, il *Washington Post* aveva dato notizia della decisione segreta dell'amministrazione Reagan di aiutare l'Iraq, fissando però intorno alla fine del 1984 (anno in cui vengono ristabilite relazioni diplomatiche ufficiali tra gli Stati Uniti e l'Iraq) l'inizio di tale collaborazione.

Quali erano gli intendimenti effettivi dell'Amministrazione statunitense? Secondo il *New York Times*, non quelli di favorire la vittoria di Baghdad. La politica mediorientale dell'amministrazione sembrava, in quel frangente, ispirarsi alle più tradizionali regole dell'equilibrio delle forze.

«La decisione di aiutare l'Iraq "non fu un'iniziativa autonoma della CIA" ha spiegato un ex alto funzionario del Dipartimento di Stato. Tale politica venne studiata dal Dipartimento di Stato e "approvata al più alto livello". L'idea, ha inoltre aggiunto, non era quella di "attaccarci al carro di Hussein bensì di evitare la vittoria di entrambe le parti"». (Hersh, 26 gennaio 1992).

Sempre secondo la stessa fonte, la Giordania (ed il re Hussein, impegnato a fondo nel caldeggiaiire la causa di Saddam Hussein presso la Casa Bianca) e l'Arabia Saudita avrebbero spedito all'Iraq, a partire dal 1982, armi leggere e mortai, mentre il Kuwait avrebbe venduto migliaia di missili anticarro. Viene riportata, in proposito, una dichiarazione di un ex collaboratore di William J. Casey, all'epoca direttore della CIA, secondo cui aiuti ingenti in armi e in denaro sarebbero stati forniti dal Kuwait, mentre gli elicotteri americani Huey sarebbero stati inviati clandestinamente dalla Giordania.

Pertanto, la CIA sarebbe stata il braccio esecutivo di un progetto maturato in seno al Dipartimento di Stato. Secondo il *New York Times*, che riporta i pareri di alcuni esperti di politica mediorientale, William J. Casey, all'epoca direttore della CIA, si

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sarebbe recato clandestinamente a Baghdad all'inizio degli anni '80 per incontrare segretamente la controparte irachena, il fratellastro di Saddam Hussein, Barzan.

Alla testa del gruppo di lavoro incaricato di dare attuazione a tale politica, sarebbe stato posto Nicholas A. Veliotes, all'epoca vice Segretario di Stato per il Vicino Oriente e l'Asia Meridionale, coadiuvato da Morris Draper, influente esperto dei Dipartimento ed all'epoca inviato speciale del presidente Reagan in Medio Oriente.

«Nelle audizioni [di fronte al Congresso] - prosegue il *New York Times* - alcuni membri del gruppo di lavoro hanno affermato di aver autorizzato soltanto la comunicazione di informazioni all'Iraq. Hanno ribadito di non essere stati al corrente della vendita di armi di fabbricazione americana a Baghdad effettuata dagli alleati dell'Iraq. Ma questi funzionari hanno riconosciuto che anche l'atto di fornire informazioni a Saddam Hussein costituiva un notevole cambiamento di politica estera, destinato a rimanere segreto.

'Si conveniva sul fatto che la politica ufficiale di neutralità dell'Amministrazione non era confacente all'interesse del Paese', ha dichiarato un funzionario. Egli ha aggiunto: 'Decidemmo che non era nell'interesse della Nazione annunciare pubblicamente un mutamento di indirizzo nella politica estera'.

Tutta l'operazione - le cui complesse articolazioni vanno dal passaggio di informazioni alla connivenza nei confronti di un fiorente traffico di armi verso l'Iraq, agli aiuti di altra natura, in primo luogo alimentari, sui quali torneremo più avanti - assume il carattere di «covert action», ovvero di una iniziativa segreta dell'Esecutivo, condotta prevalentemente tramite i servizi di sicurezza.

Si sarebbero pertanto verificate due violazioni delle leggi federali: in primo luogo, della normativa sulla esportazione di armi, che vieta la vendita di armi di fabbricazione americana a nazioni terze senza una preventiva autorizzazione; in secondo luogo, delle norme che regolano i rapporti tra Esecutivo e Parlamento in questa delicata

materia. Infatti, secondo quanto dispone il *Foreign Assistant Act* del 1961, modificato nel 1975, l'utilizzazione dei fondi della CIA per operazioni segrete è vietata «a meno che e fino a quando il Presidente ritiene che ciascuna operazione ... sia rilevante per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, riferendo tempestivamente» ai Comitati parlamentari per i servizi di sicurezza della Camera dei rappresentanti e del Senato.

«L'Amministrazione - sostiene il *New York Times* - non informò le competenti Commissioni del Senato e della Camera che la CIA stava passando informazioni all'Iraq. I responsabili dell'Amministrazione asserrirono che il programma rientrava nei normali collegamenti tra servizi di sicurezza - una categoria generica delle attività della CIA, non soggetta a vigilanza». Tale tesi sarebbe stata sostenuta dallo stesso Gates, direttore della CIA, il quale, nel corso delle audizioni innanzi alla Commissione senatoriale sui servizi di sicurezza avrebbe affermato di essere convinto che le attività in questione fossero pienamente conformi alla interpretazione della vigente legislazione.

6.3. LE POSIZIONI DEL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI

In questo contesto, che comprende una pagina essenziale della politica estera statunitense nell'arco di oltre un decennio, si comprende come, nell'ambito del Congresso, sia maturato un forte interesse nei confronti del caso BNL Atlanta. Esso, peraltro, è dovuto anche alla preoccupazione - non esente da forti venature neoprotezionistiche - di assoggettare ad un più rigoroso controllo le banche straniere operanti sul territorio degli Stati Uniti, fino a prefigurare la teorizzazione di una sistema basato su una sorta di autolimitazione o rinuncia di parti della sovranità nazionale in materia bancaria e finanziaria.

Peraltro, nel corso degli *hearings* tenuti dalla Commissione banche, finanze ed affari urbani della Camera dei rappresentanti sulla vicenda, non soltanto si sono poste questioni analoghe a quelle sollevate nel corso dell'inchiesta parlamentare in Italia, ma, soprattut-

to, è emersa un'interpretazione dell'*affaire Atlanta* che lo inscrive come tassello in un complesso mosaico. BNL Atlanta sarebbe stata quindi solo il principale canale finanziario di una complessa operazione volta ad aiutare l'Iraq, con la partecipazione di imprese statunitensi ed occidentali al programma tecnologico-militare intrapreso da Saddam Hussein, grazie anche ad una rete di aziende di proprietà irachena che operavano nei paesi occidentali.

Tutto ciò in palese contrapposizione con la tesi sostenuta dal procuratore distrettuale di Atlanta, mirante a rinchiudere l'intera vicenda nella ristretta dimensione bancaria. È lecito, considerata anche la posizione istituzionale di dipendenza dell'ufficio del pubblico ministero dal Dipartimento di giustizia, rimarcare che tale tesi ha un trasparente contenuto politico. Non a caso, il ministro della giustizia all'epoca dei fatti, Mr. Richard Thornburg, ha invano cercato di convincere il presidente Gonzalez a rinunciare al suo proposito di tenere udienze sul caso BNL-Atlanta. In una lettera del 26 settembre 1990, lo stesso Thornburg scriveva al presidente Gonzalez che il caso BNL Atlanta «è un caso delicato, con implicazioni in ordine alla sicurezza nazionale». Lo stesso Congresso ha più volte fatto rilevare che l'inchiesta giudiziaria è stata oggetto di depistaggio politico. Il Presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Rappresentanti ha chiesto l'apertura di un'inchiesta parlamentare diretta ad accettare i tentativi dell'Amministrazione di impedire la cognizione della verità da parte del Congresso (doc. 430).

6.4. L'OCCIDENTE POTEVA NON SAPERE?

Nel corso delle audizioni parlamentari, l'interrogativo centrale ha riguardato la possibilità che l'enorme trasferimento operato da BNL Atlanta di capitali, beni e servizi in favore dell'Iraq potesse passare inosservato sotto gli occhi dei servizi segreti occidentali.

«Ci si deve chiedere se i servizi segreti americani e occidentali fossero a conoscen-

za del ruolo della BNL nel trasferimento di tecnologia in Iraq. Sarebbe alquanto strano che i servizi segreti americani e dei nostri alleati non sapessero nulla del trasferimento di questa tecnologia e della sua utilizzazione. Sarebbe difficile credere che non sapevano del ruolo della BNL nella costruzione della macchina da guerra irachena». Questo affermava Henry Gonzalez, nella già citata dichiarazione del 4 febbraio 1991. E proseguiva:

«È difficile credere che i servizi segreti americani e dei nostri alleati non sapessero nulla riguardo alla utilizzazione della tecnologia che veniva inviata in Iraq.

È anche difficile credere che la BNL avesse eluso la sorveglianza dei servizi segreti. Queste organizzazioni controllano i telex verso l'estero e le conversazioni telefoniche. È possibile che non siano riusciti a scoprire gli oltre tremila telex tra la BNL e i vari organi statali iracheni, molti dei quali fornivano informazioni particolareggiate sui prestiti alle società impegnate nella realizzazione del complesso di Tagi e di altri progetti paramilitari in Iraq?»

È evidente che un tale interrogativo pesa anche sui nostri servizi di informazione e sulle nostre autorità di Governo.

Del resto la responsabilità del Governo italiano è stata esplicitamente chiamata in causa durante le audizioni innanzi alla Commissione banche, finanza e affari urbani della Camera dei rappresentanti. Il 16 ottobre 1990, quando già le truppe statunitensi e di altri paesi arabi ed occidentali avevano preso posizione nel deserto saudita, in un drammatico fronteggiamento con l'esercito iracheno, il deputato democratico Frank Annunzio sottolineava polemicamente «il problema della responsabilità del Governo italiano ... Non si tratta qui soltanto di aver perso una manciata di dollari; per i nostri soldati è questione di vita o di morte».

Il dibattito all'interno del Parlamento americano, peraltro, va letto ovviamente anche come episodio (di indiscutibile rilevanza) del conflitto che fisiologicamente oppone la Presidenza repubblicana ed il Congresso a maggioranza democratica. In

particolare, il presidente Gonzalez non ha lesinato critiche anche dure alle amministrazioni repubblicane che si sono succedute dal 1980 in poi. Recentemente, il 3 febbraio 1992, in un discorso alla Camera, l'on. Gonzalez ha accusato il presidente Bush di aver presentato, nell'autunno, «una relazione imprecisa» al Congresso sull'esportazione statunitense in Iraq di beni utili a fini militari. Il rapporto, che il Presidente è tenuto a presentare ai sensi della legge sulle sanzioni all'Iraq, è stato definito dall'on. Gonzalez «quanto meno fuorviante nelle sue conclusioni, secondo le quali nessuna società americana era direttamente coinvolta nella fornitura all'Iraq di armamenti convenzionali e non».

L'oratore ha inoltre stigmatizzato la condotta del Dipartimento di Stato, che non ha dato seguito alla proposta della Commissione parlamentare, di richiedere alla Commissione speciale delle Nazioni Unite per il disarmo iracheno le informazioni che confermerebbero quanto scoperto dalla stessa Commissione «circa il sistema di forniture e l'utilizzazione delle società americane.» Analogamente, è stato censurato il Dipartimento per il commercio, che avrebbe concesso senza opporre obiezioni le autorizzazioni e le licenze richieste per l'esportazione di beni di un certo tipo all'Iraq:

«In centinaia di casi le esportazioni verso l'Iraq richiedevano licenze d'esportazione americane. I documenti di autorizzazione mostrano che l'utente finale era spesso un ente impegnato in attività militari. Ciononostante, è evidente che gli iracheni non incontrarono eccessive difficoltà per ottenere le autorizzazioni del Dipartimento del commercio».

Nel discorso del 3 febbraio, l'on. Gonzalez ha altresì spiegato come, dall'inchiesta condotta dalla Commissione banche, finanze ed affari urbani, sia emerso un ruolo di primo piano di BNL Atlanta, per quanto concerne i finanziamenti delle esportazioni statunitensi in Iraq:

«Nel corso di tale indagine, abbiamo appurato che la BNL fornì al Governo dell'Iraq 4 miliardi di dollari in prestiti apparentemente illegali. Mentre circa la

metà di questi prestiti finanziarono l'acquisto di derrate alimentari, è molto meno noto il fatto che l'altra metà fu utilizzata per finanziare la costruzione da parte dell'Iraq di un'industria bellica autosufficiente – un'industria in grado di fabbricare missili, che era riuscita quasi a dotarsi di armi nucleari, che ha prodotto armi chimiche, in grado inoltre di costruire un supercannone con una gittata senza precedenti, nonché di produrre armi convenzionali.» A tal fine «l'Iraq gestiva una estesa e clandestina rete di forniture che ottenne finanziamenti essenziali dalla BNL, e che operava in questo paese per procurarsi tecnologie e *know how* americani destinati ai programmi di riarmo iracheni». Tale struttura avrebbe ottenuto dalla BNL (definita «la più importante fonte americana di crediti») prestiti dell'importo di 2,155 miliardi di dollari per l'acquisto di prodotti utili a fini militari, nonché finanziamenti per l'acquisto di prodotti agricoli per 2 miliardi di dollari mediante i programmi CCC.

In risposta alle dichiarazioni di Gonzalez, il presidente Bush – in una dichiarazione rilasciata a bordo dell'aereo presidenziale, il 25 febbraio 1992 – ha ammesso che in passato gli Stati Uniti hanno appoggiato l'Iraq in funzione antiiraniana. Anche questa dichiarazione di Bush, come quella precedente di Gonzalez, ha posto alla nostra Commissione l'esigenza di accertare a quali livelli del Governo italiano potesse esistere conoscenza o addirittura consenso con la linea seguita dagli USA. Tuttavia il fatto che la dichiarazione di Bush sia intervenuta solo il 25 febbraio 1992, quando il Parlamento era già sciolto, ha impedito alla Commissione di compiere gli accertamenti istruttori conseguenti.

Nelle giornate successive il presidente Gonzalez ha rilasciato al Congresso e alla stampa altre importanti dichiarazioni, che hanno permesso di conoscere fatti nuovi o perlomeno hanno confermato quelle che fino allora erano solo supposizioni. Si è così appreso che, dopo lo scoppio del caso Atlanta, il ministro degli esteri iracheno, Terek Aziz, si dolse con le autorità americane che esse avessero attribuito alle autorità

irachene responsabilità che esse in effetti non avevano nelle operazioni di Drogoul. A seguito di queste doglianze di Terek Aziz - ed evidentemente come tacito riconoscimento della loro fondatezza - il segretario di Stato americano, Baker, intervenne personalmente sul Dipartimento dell'Agricoltura perché la CCC concedesse all'Iraq garanzie per crediti di un miliardo di dollari. Il presidente Gonzalez ha anche rivelato che il presidente Bush e il suo *entourage* non erano nuovi a questi interventi in favore dell'Iraq. Bush avrebbe fatto pressioni, quando era Vicepresidente, sui dirigenti della *Export-Import Bank*, perché garantissero crediti industriali a favore dell'Iraq.

Un'altra rivelazione del presidente Gonzalez riguarda i colloqui tra il presidente della BNL, Cantoni, il direttore generale Savona e l'ambasciatore USA a Roma, Secchia. In questi colloqui, tenutisi nel periodo settembre-ottobre 1989, il prof. Cantoni e il dott. Savona hanno fatto pressioni sull'ambasciatore Secchia - secondo quanto risulta da un *memorandum* da questi inviato al Dipartimento di Stato a Washington - perché negli USA la questione dei finanziamenti bancari erogati ad Atlanta venisse trattata a livello politico. I due massimi responsabili della BNL comunicavano anche all'ambasciatore Secchia che il ministro del tesoro, Carli, si stava impegnando per bloccare la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta, avanzata dai senatori dell'opposizione.

6.5. IL PROGRAMMA DI ESPORTAZIONI AGRICOLE DEGLI USA

È bene soffermarsi su quest'ultimo aspetto: nei primi anni dell'amministrazione Reagan, un'agenzia federale alle dipendenze del Dipartimento dell'agricoltura, La *Commodity Credit Corporation* varò due nuovi programmi di assistenza finanziaria alle esportazioni agricole USA.

«... l'idea - ha spiegato alla Commissione banche, finanze ed affari urbani il direttore della sezione vendite della CCC, Paul Dickerson, nella sua deposizione del 16

ottobre 1990 - era quella di attuare dei programmi che consentissero all'agricoltura americana di svilupparsi e di acquisire nuovi mercati».

Il meccanismo, coerentemente con le scelte liberiste della nuova amministrazione, avrebbe dovuto essere congegnato in modo tale da «attrarre crediti dal settore privato per finanziare le vendite di prodotti agricoli americani, piuttosto che accedere a crediti governativi diretti» (Dickerson).

La relativa procedura era azionata dal Dipartimento dell'agricoltura, competente a stabilire l'elenco dei paesi beneficiari delle garanzie CCC, specificando per ciascuno le direttive per la concessione dei crediti. Il Dipartimento stesso rendeva quindi noti gli importi disponibili per ogni paese e li comunicava agli esportatori.

«La garanzia CCC - ha chiarito lo stesso Dickerson - equivale ad una promessa di pagamento all'esportatore, o al suo cessionario, in relazione ad una vendita nel caso in cui la banca estera approvata venisse meno ai propri impegni di pagamento in base alla lettera di credito».

Su tali basi, la CCC si apprestava a varare due programmi denominati *General Sales Manager* (GSM), contrassegnati dalle numerazioni 102 e 103, con una copertura fino al 98 per cento del credito, escluse le spese di trasporto.

Il pubblicista americano Timmerman, vicino agli ambienti filo israeliani, ha documentato come l'Iraq abbia fruito più di altri Paesi di tali programmi e come le esportazioni agricole USA abbiano costituito parte integrante del piano globale di sostegno del Governo degli Stati Uniti al regime di Baghdad. Sul ruolo politico assolto dai programmi CCC si è soffermato ampiamente - nella seduta del 16 ottobre 1990 della Commissione Gonzalez - Mr. Mendelowitz, funzionario del *General Accounting Office*, un'agenzia posta alle dipendenze del Congresso con funzioni ispettive e di controllo contabile, assimilabile, per certi aspetti, alla Corte dei conti:

«...il programma [CCC] non serve esclusivamente per l'esportazione di prodotti agricoli. Il programma ha anche obiettivi di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

politica estera. Ed il motivo per cui noi abbiamo iniziato ...ad estendere le garanzie dei crediti per le esportazioni agricole all'Iraq ha altrettanto a che fare con le esportazioni agricole quanto con il perseguitamento di obiettivi di politica estera... La CCC non prende decisioni isolatamente, per conto suo. Tutte le decisioni di crediti vengono sottoposte ad una commissione ministeriale denominata *National Advisory Council* (NAC), alla quale partecipano il Dipartimento di Stato insieme al Tesoro, al Commercio, la Eximbank, etc. Pertanto qualsiasi decisione presa riguardo alla concessione di crediti ad un paese è il risultato di un processo collettivo fra diversi organi, in cui si tiene conto di tutta la gamma degli interessi USA».

Secondo Timmerman (*), le garanzie di prestito GSM 102 a favore dell'Iraq furono tra le prime emesse, e divennero operative nel 1983, mentre gli Stati Uniti e l'Iraq stavano lavorando al ristabilimento delle relazioni diplomatiche.

In realtà, l'Iraq si sarebbe ampiamente giovata di entrambi i progetti GSM 102 e GSM 103.

«Le garanzie sui prestiti GSM 102 concessi all'Iraq in quel primo anno [1983] ammontarono a 364 milioni di dollari. Nel 1988 l'Iran era riuscito ad assicurarsi la parte del leone dei crediti erogati in base al programma – quasi il 20 per cento ovvero 1,1 miliardi di dollari. A partire dal 1983 fino all'invasione del Kuwait, il Governo USA ha garantito 5 miliardi di dollari per gli acquisti alimentari iracheni. Di questa somma, alla data del 2 agosto 1990, l'Iraq aveva restituito quasi 3 miliardi di dollari, lasciando un conto di 1,9 milioni di dollari al contribuente americano ... e consistenti profitti a undici banche con sede negli Stati Uniti, compresa la BNL di Atlanta».

Una conferma, sia pure da una parte certamente non obiettiva, dell'impegno commerciale degli Stati Uniti verso l'Iraq, è venuta da Mr. Wiley, presidente della Camera di commercio iracheno-statunitense (*US - Iraqi business forum*), sempre nella

(*) Memoriale Timmermann - Doc. 62, pagg. 8 e seguenti.

seduta del 16 ottobre 1990 della Commissione Gonzalez:

«Il commercio tra gli Stati Uniti e l'Iraq è aumentato costantemente dal momento del ripristino delle relazioni diplomatiche nel 1984 ... A lungo termine l'Iraq sembrava essere un eccellente futuro mercato per gli Stati Uniti. L'Iraq dispone delle risorse naturali necessarie per un equilibrato sviluppo dell'industria e dell'agricoltura. È anche al secondo posto per le più alte riserve di greggio nel Medio Oriente».

Nel 1987, come viene ricordato anche nel memoriale Von Wedel, il Governo americano (parla Timmermann) «non solo prese parte alle trattative per il prestito all'Iraq, ma gli dette anche la sua benedizione modificando le regole dei programmi GSM 102 e GSM 103 per il 1987 in modo che l'Iraq potesse utilizzarli per finanziare gli esorbitanti costi di trasporto generati dalla guerra del Golfo».

L'uso politico delle garanzie offerte dalla CCC è stato in vario modo commentato dai membri del Congresso: nella già ricordata seduta del 16 ottobre 1990, il deputato democratico Schumer affermava:

«Lo scandalo della BNL che ci troviamo ad esaminare oggi è solo l'inevitabile risultato di questo programma di garanzie di credito all'esportazione (CCC) malamente gestito e ancor peggio concepito».

A questo proposito, occorre tenere presente che le garanzie CCC alla esportazioni agricole statunitensi in Iraq proseguirono anche dopo l'esplosione dello scandalo di Atlanta. Tali operazioni erano in effetti diventate parte integrante delle iniziative verso l'Iraq intraprese soprattutto dalla Casa Bianca e dal Dipartimento di Stato. Secondo un'inchiesta apparsa sul *Los Angeles Times* (Waas, Frantz, *Bush e gli aiuti all'Iraq*, pubblicato in tre puntate il 23, 24 e 25 febbraio 1992, doc. 403), un impulso decisivo all'orientamento filoiracheno dell'Amministrazione venne dalla direttiva segreta per la sicurezza nazionale n. 26 (NSD 26), siglata dal Presidente Bush nell'ottobre 1989, nella quale si dava disposizione alle agenzie governative di ampliare il ventaglio dei legami politici e militari con l'Iraq. La

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prosecuzione dei programmi di esportazione agricola USA in Iraq assistita da garanzie CCC venne assicurata personalmente, sempre nell'ottobre 1989 (due mesi dopo lo scandalo di Atlanta), all'ambasciatore iracheno Tariq Aziz dal Segretario di Stato Baker. Secondo quanto è stato denunciato anche dal presidente Gonzalez nel suo discorso alla Camera dei rappresentanti del 3 marzo 1992, il capo della diplomazia statunitense insieme al suo vice Eagleburger esercitarono pressioni su l'allora segretario di Stato per l'agricoltura Clayton K. Yeutter, affinché facesse cadere le opposizioni interne al suo dipartimento alla prosecuzione dei programmi, ed autorizzasse l'erogazione di una prima *tranche* di 500 milioni di dollari di un programma di finanziamento al credito all'esportazione a favore dell'Iraq per complessivamente un miliardo di dollari, cosa che il Segretario di Stato per l'agricoltura fece effettivamente nel novembre 1989. Già il 20 gennaio 1990, con un articolo apparso sull'*Herald Tribune*, il giornalista William Safire aveva ricordato come, in violazione dell'impegno assunto davanti alla competente commissione del Senato subito dopo il 4 agosto 1989 a non assumere ulteriori impegni di garanzia senza aver prima informato il Congresso, il Segretario di Stato per l'agricoltura aveva offerto le garanzie aggiuntive sopra ricordate. Addirittura nel luglio 1990, un mese prima dell'invasione del Kuwait, vi sarebbero state, secondo il *Los Angeles Times*, ulteriori pressioni da parte del *National Security Council* e del Dipartimento di Stato al fine di ottenere l'erogazione della seconda *tranche* delle garanzie CCC, nonostante già vi fossero forti sospetti di uno svilimento per fini militari dei finanziamenti così ottenuti.

Secondo quanto risulta da una lettera inviata il primo ottobre 1989 ad Allen E. Clapp, del Dipartimento del Tesoro, membro del *National Advisory Council* (NAC), da Kerry E. Reynolds, direttore della Divisione per i programmi di sviluppo del Dipartimento dell'agricoltura (doc. 412), una delegazione del Dipartimento stesso si era recata a Baghdad, dal 5 al 12 ottobre 1989, per discutere della prosecuzione dei pro-

grammi agricoli USA. Nella stessa lettera, Reynolds caldeggiava il consenso del NAC sulla proposta di destinare per il 1990 un miliardo di dollari in prestiti garantiti dalla CCC per l'esportazione verso l'Iraq. La settimana successiva, l'8 novembre 1989, il NAC concedeva il suo benestare, nonostante le perplessità manifestate negli ambienti del Dipartimento dell'agricoltura e della FED. A favore di tale decisione aveva pesato soprattutto l'orientamento filoiracheno, fermamente sostenuto dai rappresentanti del Dipartimento di Stato.

6.6. LA «RETE SEGRETA» DI SADDAM HUSSEIN

Ma le esportazioni agricole costituiscono solo un aspetto della intensa attività di trasferimento di beni, merci e servizi dagli Stati Uniti all'Iraq nel corso degli anni '80. Queste esportazioni, peraltro, costituiscono un capitolo significativo dell'impegno statunitense a mantenere l'equilibrio delle forze nel corso della guerra Iran-Iraq.

Secondo Timmermann, l'importazione di prodotti agricoli a basso costo avrebbe consentito all'Iraq di superare la difficile congiuntura del 1982-83, quando la situazione alimentare del Paese si era gravemente deteriorata in seguito al taglio delle importazioni di beni di consumo imposto da Saddam Hussein a fronte dell'incremento della spesa militare.

Anche le importazioni alimentari, nel contesto di un impegno militare di lunga durata, avevano assunto una valenza strategica. Tuttavia, il sostegno militare all'Iraq non sembra essersi fermato a questo livello. Nel corso degli anni '80, e soprattutto dopo la fine della guerra con l'Iran, il regime di Saddam Hussein ha perseguito un progetto di acquisizione di armamenti ad elevata tecnologia, progetto nel quale sono stati coinvolti, a diversi livelli di corresponsabilizzazione, compagnie, banche ed istituzioni dei diversi Paesi occidentali che hanno costituito, a volte consapevolmente ed a volte no, l'interfaccia di una complessa struttura organizzativa messa in piedi dal Governo di Baghdad per sostenere, finanziare ed attuare il proprio disegno.

Nel suo *speech* nell'Aula della Camera dei Rappresentanti del 3 febbraio 1992, Henry Gonzalez ha ricostruito l'assetto strutturale di tale «rete segreta»: al vertice si sarebbe collocato il Consiglio della direzione rivoluzionaria, guidato dal dittatore e dai suoi più stretti familiari e, alle dirette dipendenze di esso, il Consiglio per l'industrializzazione militare (MIB), presieduto dal genero di Saddam, Hussain Kamil (*). Lo strumento operativo sarebbe stato costituito dal Ministero dell'industria e dell'industrializzazione militare, incaricato di svolgere funzioni di coordinamento di una serie di enti pubblici impegnati direttamente nella costruzione del complesso tecnologico-militare iracheno. Tali enti, insieme al Ministero, avrebbero costituito l'insieme dei beneficiari dei 2,155 miliardi di dollari concessi dalla BNL, anche se l'ultima decisione sull'utilizzazione dei fondi spettava ad Hussain Kamil, interlocutore (sempre secondo Gonzalez) degli «impiegati della BNL» durante le visite di questi ultimi in Iraq. Nel quadro descritto dal deputato democratico texano, il ruolo della BNL nel finanziamento della macchina militare irachena sarebbe stato essenziale.

Oltre ad essere preposto al MIB ed al Ministero dell'industria, Kamil era a capo dei servizi segreti (SSO), impiegati nel controllo di una serie di società occidentali prestanome, attraverso le quali venivano condotte le varie operazioni all'estero. Un altro nome di rilievo fatto da Gonzalez è quello di Safa Al-Habobi, direttamente responsabile del funzionamento del programma delle commesse militari.

6.7. COME FUNZIONAVA LA «RETE SEGRETA»: IL PROGRAMMA MISSILISTICO IRACHENO

È evidente che tale struttura non avrebbe potuto funzionare senza la copertura dei

terminali occidentali, costituiti dalle sopracitate società di comodo, controllate dai servizi segreti iracheni.

Un esempio del funzionamento di questo meccanismo è offerto dalla realizzazione del progetto missilistico Condor 2, gestito dal Corpo tecnico per i progetti speciali, ente affiliato al Ministero dell'industria (TECO). «Attraverso il TECO, - informa Gonzalez - l'Iraq riuscì ad ottenere un importante aiuto americano per questi programmi, compreso il progetto Condor II, noto in Iraq come progetto 395».

Il progetto Condor 2 ha radici abbastanza lontane nel tempo: esso infatti nasce nel 1984, come progetto comune di Iraq, Argentina ed Egitto. In un articolo apparso sul *Financial Times* del 21 novembre 1989, Alan Friedman ha ricostruito i motivi che avevano condotto alla creazione di questa *partnership* (Iraq impegnato militarmente nel Golfo, Egitto circondato da due paesi ostili, Libia ed Israele, dotato quest'ultimo di armamento nucleare, Argentina interessata a sviluppare il precedente progetto Condor 1 a fini di esportazione) e le difficoltà del progetto, individuate soprattutto nel fatto che esso, per avere piena attuazione, necessitava di tecnologie e denaro occidentali.

Lo stesso Friedman ha descritto le modalità del supporto tecnico al progetto, secondo uno schema che richiama il *modus operandi* iracheno sopra descritto, gestito «da un misterioso consorzio di sedici società europee, con sede a Zug, in Svizzera, e a Montecarlo e noto come Consen. La Consen era collegata ad una serie di società sorelle in Europa, nel Medio Oriente e nel Sud America, tra le quali la Condor Project AG e la Ifat Corporation Ltd, entrambe di Zug». Anche l'on. Gonzalez, nel suo discorso, parla di «un consorzio di ditte in maggioranza europee» impegnato in diverse parti del progetto.

Tra le ditte subfornitrici, Friedman ha indicato la Messerschmitt-Bolkow-Blohm, tedesca, la Sagem, francese, e la SNIA-BPD, italiana, collegata al gruppo Fiat. La Commissione speciale delle Nazioni Unite sul disarmo iracheno, interpellata dalla Com-

(*) Dagli accertamenti eseguiti direttamente dalla Commissione d'inchiesta del Senato italiano, è risultato che anche il responsabile del progetto PC2 era un familiare di Hussein (vedi paragrafo 2 della scheda 13, concernente l'operazione di BNL Atlanta con la Lummus).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missione d'inchiesta, ha specificato che non risultano forniture da parte di quest'ultima ditta, precisando, altresì, che su confezioni di stoccaggio di disocianato di toluene sono state riscontrate scritte in italiano, che fanno pensare ad un coinvolgimento di aziende italiane nella fornitura di propellente missilistico.

Alla fine del 1987, secondo Friedman, l'Iraq conseguì una posizione di preminenza nell'ambito del progetto; inoltre, secondo Gonzalez, nello stesso periodo, il Governo di Baghdad cominciò a sospettare che i suoi *partners* stornassero ad altri fini parte dei fondi investiti. Nell'agosto 1989 Abdel Kadem Helmy, cittadino statunitense, era stato arrestato in California per trasferimento illegale di fibre di carbonio destinate al missile Condor.

L'impegno iracheno nel programma missilistico si sarebbe consolidato e definito alla fine del 1988. In questo periodo, secondo Gonzalez, sarebbero stati siglati gran parte degli accordi tra molti dei fornitori occidentali che avevano già lavorato per il consorzio ed il Corpo Tecnico per i progetti speciali iracheni (TECO), posto alle dipendenze del Ministero dell'industria, ed elemento chiave per il coordinamento del programma, che avrebbe assunto in quell'epoca il nome di Progetto 395.

Il ruolo della filiale di Atlanta della BNL nel finanziamento delle forniture per il Progetto Consen è stato posto in rilievo da più fonti. Citando fonti governative occidentali, Alan Friedman ha ricordato che il TECO è stato beneficiario di prestiti della BNL. Timmermann, nel suo memoriale «*BNL blunder*» (doc. 62) ha esaminato le destinazioni dei fondi erogati all'Iraq attraverso i quattro *agreements* clandestini, le ditte statunitensi e occidentali beneficiarie dei fondi e le falle apertesi nei controlli esercitati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti sulle esportazioni di beni utilizzabili per fini militari. Il presidente Gonzalez, infine, ha fornito alcune importanti precisazioni sullo svolgimento del Programma 395: in particolare, egli ha allegato al suo discorso un telex del 6 agosto 1988, inviato dal TECO alla Matrix

Churchill di Cleveland (in realtà, una società di comodo irachena controllata dal TECO stesso) relativo ai particolari di una visita a Baghdad di una delegazione composta da rappresentanti di oltre dieci ditte americane. Nel corso della visita si sarebbero dovute trattare le forniture per il progetto della diga di Badush, ma «é stato accertato che i beni apparentemente acquistati per la diga furono in realtà impiegati nel programma missilistico».

Il presidente della Commissione banche, finanze ed affari urbani della Camera dei rappresentanti ha indicato i nomi di alcune delle ditte statunitensi che hanno fornito beni e tecnologie ad uso militare agli iracheni, precisando che l'elenco deve essere tuttora completato:

Mack Truck, Pennsylvania - trattori, camion e rimorchi;

Lincoln Electric, Ohio - saldatrici e forniture;

Rotec industries, Illinois - attrezzature per la lavorazione del cemento;

Hewlett Packard, California - sistemi informatici;

EMCO Engineering, Massachussets - impianti per il trattamento dell'acqua;

IONICS, Massachussets - impianti di demineralizzazione dell'acqua e sistemi di pompaggio;

Dressere Construcions, Illinois - attrezzature per costruzioni;

Mundratech, Ltd., Illinois - autocarri con cassoni ribaltabili;

Caterpillar Tractor Co., trattori e macchine movimento terra;

Grove Manufacturing, Pennsylvania - autogru;

Ingersoll Rand Co., New Jersey - macchine di compattazione del cemento;

Liebherr America, Virginia - betoniere Liebherr montate su autotelai da camion Hack;

Mannesman Demag, Illinois - attrezzature pesanti da costruzione.

Il presidente Gonzalez ha inoltre chiarito che il Progetto 395 è stato affiancato da almeno altri due progetti missilistici, anch'essi beneficiari dell'assistenza americana.

na: i due progetti, noti come 144 e 1728, avrebbero riguardato i missili SCUD. «Lo stesso SCUD - ha concluso il parlamentare statunitense - che venne lanciato contro le truppe americane e molti altri obiettivi durante la guerra del Golfo».

Inoltre, l'assistenza degli Stati Uniti ai progetti di riarmo sarebbe stata ulteriormente agevolata dalla condotta del Dipartimento del commercio, che «con l'acquiescenza di altri rami dell'amministrazione, autorizzò prontamente l'esportazione in Iraq di beni utili a fini militari, pur conoscendone, o avendo dovuto conoscerne, il vero scopo».

Anche Timmermann ha denunciato l'acquiescenza del Dipartimento del commercio nei confronti delle esportazioni in Iraq, elencando casi di licenze (oltre 400) concesse senza troppe difficoltà (in alcuni casi con il dissenso espresso del Pentagono) «per sofisticate attrezzature ad alta tecnologia che finirono direttamente nei programmi iracheni per missili balistici, armi chimiche e nucleari». I trasferimenti di beni o tecnologie sarebbero stati autorizzati o tollerati in violazione dell'accordo raggiunto tra sette paesi occidentali (USA, Repubblica Federale di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone e Canada) nel 1985 e annunciato nel 1987, noto come Regime di controllo della tecnologia missilistica (MTCR).

In un suo intervento in Aula all'inizio di marzo 1992, il presidente Gonzalez ha criticato vivacemente il suo Governo per aver tenuto nascosta al Congresso - tra le altre cose - la direttiva per la sicurezza nazionale n. 26 dell'ottobre 1989: essa ordinava di «proseguire e migliorare i rapporti economici con l'Iraq». Sull'argomento si veda l'articolo di Giuseppe Mennella apparso su l'Unità del 18 marzo 1992:

«La direttiva fu diramata appena due mesi dopo l'*Atlantagate* e fu utilizzata come arma vincente per convincere i membri del *National Advisory Council* a superare la perplessità dettata dalla scoperta dello scandalo di Atlanta e le opposizioni a nuovi finanziamenti ed elargire un altro miliardo di dollari all'Iraq per aiuti alimentari garan-

titi dalla *Commodity Credit Corporation* ...la storia degli aiuti a Saddam copre gli anni che vanno dal 1982 al 1990. Nel 1986 l'ambasciatore USA a Baghdad, David Newton, volò a Washington per caldeggiai la concessione di crediti a medio termine con periodi di grazia di 5-7 anni all'Iraq. Proprio i termini dei contratti di prestito stipulati da Chris Drogoul, direttore dell'Agenzia BNL di Atlanta, con i ministri iracheni».

In un suo intervento in Aula del 30 marzo 1992 (vedi doc. 429) il presidente Gonzalez ha anche dichiarato che un *memo* del Dipartimento di Stato per il Dipartimento della giustizia del febbraio 1991 invitava a considerare con grande cautela l'ipotesi di procedere contro Wafaj Dajani, fratello di un ex ministro dell'interno giordano e in buone relazioni con il re Hussein e con gli esportatori statunitensi di cereali. Il suddetto *memo* invitava anche ad egual cautela nei confronti della Banca centrale irachena. Denunciando tale condotta, il presidente Gonzalez ha ironizzato sulla gestione del Dipartimento della giustizia da parte di Richard Thornburgh, sostenendo che, all'epoca, tale dicastero avrebbe dovuto più congruamente assumere la denominazione di «Dipartimento per ostacolare la giustizia».

Nel suo intervento, lo stesso Gonzalez riferisce anche di molti indizi sul dirottamento delle merci agricole indirizzate all'Iraq. Giunte nel porto di Aqaba, esse avrebbero cambiato destinazione, giungendo in Paesi come l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e la Romania, per essere poi scambiate con contro armi.

6.8. I FINANZIAMENTI ALL'IRAQ E L'AMBIENTE BANCARIO NEGLI STATI UNITI

Da quanto esposto, sia pure per sommi capi, finora, risulta che l'Amministrazione USA autorizzò un flusso di beni, servizi e tecnologie verso l'Iraq, che l'Iraq utilizzò una rete occulta ramificata in Occidente attraverso società di comodo per ottenere quanto era necessario al compimento del

suo programma, e che la filiale di Altanta della BNL costituì il canale principale per il finanziamento di queste operazioni. Resta pertanto difficile credere che all'amministrazione USA non sia mai giunta notizia degli imponenti flussi finanziari ruotanti attorno ad una dipendenza di una banca straniera, tanto più che una grossa parte delle attività di BNL Atlanta si erano indirizzate sulle esportazioni agricole con garanzia CCC ed erano pertanto ufficiali e note ai pubblici poteri, se non altro perché svolte con una agenzia federale. È comunque certo che negli ambienti finanziari degli Stati Uniti l'anomala situazione di BNL Atlanta costituiva un fatto quanto meno noto.

Alan Friedman, sempre nell'articolo sul *Financial Times* del 21 novembre 1989, ha riportato in proposito l'opinione di Patrick Clawson, già esperto del Fondo monetario internazionale per le questioni irachene. Quest'ultimo avrebbe fatto notare come parte dei finanziamenti BNL fossero garantiti da Eximbank e che il frequente ricorso al mercato interbancario da parte di BNL Atlanta avrebbe dovuto far scattare il campanello d'allarme. «Se una banca - avrebbe dichiarato a Friedman - comincia a sfruttare regolarmente il mercato interbancario ottenendo quasi due miliardi di dollari nel giro di 17 mesi e mandando questi soldi in Iraq, non le sembra che la *Federal Reserve* o altre banche dovrebbero venirne a conoscenza?»

Tracce consistenti di simili denunce sono risultate nel corso dell'indagine condotta dalla Commissione del Senato italiano. In particolare, il prof. Paolo Savona, direttore generale della BNL dal settembre 1989 al novembre 1990, ascoltato il 30 ottobre 1991, ha riferito alla Commissione due episodi significativi in proposito. Il prof. Savona aveva raccolto alcune confidenze del sig. Ralph Korp, economista dell'ambasciata americana in Italia, dopo che quest'ultimo aveva interrotto un rapporto di consulenza instaurato con la BNL a causa dell'anomalo comportamento del dott. Sardelli. «Mi disse che quelli della Morgan avevano tentato più di una volta di

parlare con Sardelli del vorticoso movimento di cassa della filiale di Atlanta. Spero di ricordare bene, con la riserva di verificare se sia stato davvero Korp ad avermelo detto».

Nel corso della stessa testimonianza, il prof. Savona ha riferito di «un banchiere, ma a questo punto la memoria non mi sorregge, il quale mi disse che il fatto che Drogoul prendesse denaro da tutto il mondo e fosse fondamentalmente il monopolista del rapporto con l'Iraq lo sapevano tutti».

Lo stesso prof. Savona ha aggiunto che, peraltro, tale dato sembrerebbe essere sfuggito non soltanto alle ispezioni della Banca d'Italia, ma anche a quelle della *Federal Reserve*. Richiesto di indicare il nome del banchiere sopra citato, il testimone ha chiarito: «Comunque non ci si indebita di due miliardi e mezzo di dollari (non ricordo la cifra precisa) senza che l'ambiente bancario e finanziario lo sappia. Capisco che è importante ricordare il nome di questa persona in questo caso specifico, ma la memoria non mi aiuta. Conta però sapere quale fosse il quadro della situazione; la gente pensa che lo sapessero tutti».

D'altra parte, la Commissione d'inchiesta ha avuto occasione di constatare che è largamente diffusa l'opinione che il ruolo della BNL nei finanziamenti al progetto politico e militare dell'Iraq non fosse ignoto alle autorità di vigilanza degli Stati Uniti. Nel corso della stessa seduta sopra ricordata, il vice presidente Riva, riferendosi ad alcuni colloqui avuti nel corso delle trasferte negli Stati Uniti, ha ricordato: «... il Presidente della Fed di New York ha avanzato in forma pesantemente asseverativa il sospetto che vi fosse un traffico attorno a questa vicenda di ordine politico-militare e lo ha fatto attraverso una frase molto divertente, cioè che attraverso la CCC e la filiale di Atlanta passavano esportazioni agricole ed alimentari degli Stati Uniti talmente ingenti che, se tutti i cittadini iracheni avessero mangiato soltanto le uova ufficialmente esportate, avrebbero dovuto mangiarne 100 al giorno per 3 anni».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Che gli ambienti bancari statunitensi fossero al corrente della posizione dominante acquisita da BNL Atlanta nei finanziamenti alle esportazioni agricole verso l'Iraq garantite dalla CCC risulta inequivocabilmente da un altro episodio. Il 20 febbraio 1988, su una rivista di economia, la Middle East Economic Digest (MEED), appare un articolo intitolato *Iraq: more banks brought in for US commodity finance*. Secondo tale articolo, nel 1987 (anno in cui avrebbe raggiunto una posizione praticamente monopolistica) la filiale di Atlanta della BNL avrebbe iniziato a praticare condizioni di eccessivo favore al cliente iracheno. Veniva riportato un elenco di banche che avevano partecipato all'erogazione dei crediti garantiti dalla CCC a favore dell'Iraq, in cima al quale figurava la BNL. Il tasso di interesse praticato da quest'ultima figurava inferiore al LIBOR, mentre quello praticato dalle altre banche era superiore allo stesso.

Il MEED riportava in proposito l'opinione «dei circoli bancari degli Stati Uniti», secondo i quali il tasso di interesse praticato era «troppo generoso», e la Banca sarebbe rimasta fortemente esposta nei confronti del rischio Iraq. Anche per la concessione di credito alla *Lummus Heat Transfer Systems* (vedi, in seguito, scheda 13, paragrafo 2) è risultato che BNL Atlanta è intervenuta solo in seguito alle difficoltà riscontrate dalla Lummus ad ottenere finanziamenti da parte di altre banche, che non desideravano esporsi con l'Iraq.

Vale la pena ricordare che la pubblicazione dell'articolo MEED suscitò l'allarmata reazione di Von Wedel, che indirizzò due fax a Drogoul, allora in Iraq, sollecitandone il rientro. Tali documenti sono stati allegati alla relazione ispettiva Petti, che anche in questa occasione non spiega come mai negli ambienti della direzione centrale BNL non sia suonato alcun campanello d'allarme.

7. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN ITALIA

Al fine di un completo quadro di indagine appare opportuno riferire di alcuni procedimenti penali presso l'autorità giudiziaria italiana, che vedono in vario modo implicata l'attività della BNL o concernono transazioni con l'Iraq.

7.1. GENOVA

La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa - con relazione presentata alle Camere il 16 giugno 1988 (relatore il deputato Carlo Casini) - proponeva di deliberare l'archiviazione degli atti per quanto concerneva presunte responsabilità degli onorevoli Enrico Manca e Nicola Capria, quali Ministri del commercio con l'estero *pro tempore*, con riferimento alle vicende relative a compensi di mediazione concernenti un contratto per la fornitura di armi all'Iraq da parte dei Cantieri Naval Riuniti s.p.a. ed un contratto per la fornitura di munizionamento da parte della Oto Melara s.p.a. al medesimo *partner* straniero.

Con la stessa relazione del 16 giugno 1988 la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa proponeva contestualmente la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica di Genova «per l'eventuale seguito relativo alle ipotesi di reato, che sono emerse dalle indagini, configurabili nei confronti di soggetti non investiti di cariche ministeriali».

Il Parlamento in seduta comune, il 24 ottobre 1988, approvava le proposte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (vedasi doc. nn. 118 e 317).

In data 31 ottobre 1988 si costituiva così un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Genova a carico dell'avvocato Rocco Basilico - Presidente della Fincantieri dal 1973 al 1985 e successivamente Presidente della Sogei - «imputato del reato p.e.p. dagli articoli 640 n. 1, 61 n. 7 c.p. perchè con artifizi e raggiri, inducendo in errore gli amministratori dei Cantieri Naval riuniti s.p.a., si procurava un ingiusto profitto, con corrispondente danno di rilevante entità patrimoniale per la suddetta società; in particolare l'imputato, simulando la necessità di corrispondere - in relazione alla stipulazione di contratti di fornitura di sistema d'arma tra la suddetta società e l'Iraq - una mediazione di entità superiore a quella realmente richiesta e dovuta, e acquisendo il controllo di una società fittizia denominata *Overseas Shoe Corporation*, faceva accreditare su conti correnti svizzeri intestati a quest'ultima società, dalla Cantieri Naval riuniti s.p.a., la parte eccedente l'importo della mediazione realmente dovuta, e cioè la somma complessiva di 12.900.000 dollari, in Zurigo».

Si ricordi che:

- in data 28 dicembre 1980 sono stati stipulati contratti per la vendita all'Iraq di quattro fregate e sei corvette da parte della società Cantieri Naval riuniti e di munizionamento e supporto logistico da parte della società Oto Melara;

- in data 17 giugno 1982 il Ministro del commercio con l'estero *pro tempore*, onorevole Capria, ha autorizzato il pagamento del compenso per la intermediazione del signor Merehj.

In un primo tempo il procedimento a carico dell'avvocato Basilico è stato definito con sentenza istruttoria del 19 gennaio 1991, con la quale il giudice istruttore, su conforme richiesta del Pubblico Ministero,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiarava non doversi procedere, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Peraltro il Pubblico Ministero (sostituto procuratore, dott. Massimo Terrile) nell'argomentare la propria richiesta riteneva che nella fattispecie in questione non potesse pervenirsi ad un proscioglimento nel merito.

Infatti erano stati contestati all'avvocato Basilico precisi indizi di responsabilità, consistenti sia nelle dichiarazioni rese da un testimone sia nella documentazione bancaria e societaria rinvenuta dalla polizia giudiziaria. Lo stesso avvocato Basilico aveva inoltre dichiarato di aver ritirato personalmente gli otto assegni emessi dalla SBS di Zurigo, costituenti l'importo della provvigione (oltre 12.000.000 di dollari) spettante alla *Overseas Shoe Corporation*, una società «scatola vuota» registrata in Liberia. Peraltro l'avvocato Basilico dichiarava di aver fatto pervenire la somma suddetta al mediatore incaricato della trattativa, il signor Merehj.

Il 30 giugno 1989 la Procura di Genova aveva inoltrato rogatoria internazionale alla autorità giudiziaria di Zurigo in merito alle indagini circa gli otto assegni emessi dalla società SBS di Zurigo.

In data 30 ottobre 1991 l'ufficio di segreteria della Commissione veniva informato dalla Procura della Repubblica di Genova che il sostituto procuratore, dott. Terrile, aveva riaperto il procedimento giudiziario a carico dell'avvocato Basilico. Faceva seguito, per disposizioni del Presidente della Commissione, un incontro a Genova con il dott. Terrile e il procuratore della Repubblica, dott. Virdis (vedasi doc. n. 332). Il procedimento giudiziario era stato riaperto, in quanto, da notizie fornite dalla magistratura di Zurigo (dott. Holdeiner), è risultato che l'avvocato Basilico non ha ceduto ad altri gli assegni della provvigione, ma li ha versati in Banca, aprendo due conti. Il primo conto, sul Credito svizzero di Zurigo, è stato intestato allo stesso avvocato Basilico; il secondo conto, sulla Banca Hoffmann, di Zurigo, è stato intestato al signor Giovanni Moroni, che

all'epoca era vice segretario nazionale del Partito socialista democratico. Il signor Moroni è stato anche parlamentare, per una legislatura, al Parlamento europeo. Risulta anche che l'avvocato Basilico, nell'aprire il conto a favore del signor Moroni, ha dato disposizioni alla Banca affinché al signor Moroni non venisse comunicato il nome del presentatore dell'assegno.

Le nuove notizie provenienti dalla Procura distrettuale di Zurigo hanno indotto il sostituto procuratore di Genova a formulare l'accusa di corruzione nei confronti dell'avvocato Basilico, del signor Giovanni Moroni e del figlio Stefano Moroni, cointestatario del conto presso la banca Hoffmann.

L'avvocato Basilico, convocato per essere interrogato, si è rifiutato di rispondere.

Il signor Giovanni Moroni risulta essere stato colpito in precedenza da ictus cerebrale e ancora oggi non è in condizioni di salute tali da poter rendere testimonianza.

Il signor Stefano Moroni ha dichiarato al magistrato che all'epoca - egli aveva allora 26 anni - su richiesta del padre, lo accompagnò in viaggio in Svizzera e firmò per lui alcune carte, senza neanche sapere di cosa si trattasse. Ha dichiarato però di aver allora immaginato che si trattasse di qualcosa che riguardava il partito, e non il padre personalmente.

A seguito di indagini e accertamenti bancari compiuti dalla Procura della Repubblica di Genova, non risultano disponibilità patrimoniali del signor Moroni tali da avvalorare l'ipotesi che egli abbia lucrato un personale vantaggio dall'incasso finale degli assegni relativi alla intermediazione. Anzi il signor Moroni risulterebbe oggi in difficoltà finanziarie, per l'elevato costo delle cure mediche richieste dalla sua malattia.

La Procura della Repubblica di Genova intende ora procedere alla escussione testimoniale del signor Merehj, mediatore ufficiale, ed ha già avanzato una nuova rogatoria in Svizzera, per controllare i movimenti sui due conti indiziati.

È stato anche rilevato un legame di amicizia del signor Moroni con l'ex consi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gliere di Stato Pasquale Melito, amministratore di società di brokeraggio, che era stato chiamato in causa, nel corso delle indagini della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in relazione ad un suo presunto intervento sul ministro Manca per sollecitare il pagamento della intermediazione. Il signor Lemme, imprenditore, e il signor Bongia, funzionario della Ambasciata italiana a Damasco, sarebbero stati il tramite tra il dottor Melito e il signor Merehj, con promessa di una ricompensa da parte del dottor Melito, promessa poi non mantenuta. Innanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa si svolse anche un vivace confronto tra il dottor Melito e il signor Bongia; quest'ultimo, in seguito, si è reso irreperibile.

Il dottor Terrile, riferisce di aver rilevato che l'autorizzazione alla esecuzione del contratto di esportazione delle navi venne rilasciata dal ministro Manca molti mesi prima della autorizzazione al pagamento della intermediazione. Di norma, invece, le due autorizzazioni sarebbero contestuali.

L'avvocato Basilico risulterebbe essere in rapporti molto stretti anche con esponenti politici svizzeri di elevatissimo livello.

La società svizzera *Kapital Beratuns a.g.*, che ha giocato un ruolo importante nello storno di parte del pagamento della intermediazione, risulterebbe coinvolta in traffici d'armi ed in stretti rapporti con il marito dell'*ex*-Ministro elvetico della giustizia, signora Elizabeth Kopp, costretta qualche tempo fa alle dimissioni proprio a seguito delle rivelazioni sulle attività del marito.

Alcuni anni orsono il signor Merehj è stato insignito del titolo di cavaliere della Repubblica italiana, in segno di riconoscimento per la sua brillante attività di mediatore.

L'onorevole Baldassarre Armato, *ex Sottosegretario al Ministero per il commercio con l'estero*, ha di recente dichiarato al magistrato: «... Non mi sorprende affatto che una parte della provvigione dell'affare Iraq sia ritornata in Italia... Il sospetto che dietro molti mediatori vi fossero in realtà interessi italiani era sempre presente a tutti».

7.2. GENOVA-BIS

Con promemoria trasmesso alla Commissione in data 27 febbraio 1992 il dottor Formosa, della direzione della BNL, informava che la BNL aveva capeggiato un *pool* di banche per contro-garanzie rilasciate alla *Rafidain Bank*, in riferimento al contratto per la fornitura di navi militari all'Iraq.

Il dottor Formosa informava anche che presso il tribunale di Genova sono pendenti sia la causa di merito che il procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, promossi da Cantieri Navali riuniti s.p.a. e Oto Melara s.p.a., tendenti alla risoluzione dei contratti commerciali e alla declaratoria di caducazione delle relative contro-garanzie rilasciate dalle banche italiane.

7.3. BRESCIA

Riguarda solo indirettamente la filiale di Atlanta della BNL il procedimento giudiziario presso il tribunale penale di Brescia (Doc. n. 233) contro Ugo Brunini ed altri, fra cui i fratelli Abbas, proprietari della ditta Euromac di Monza. La ditta Euromac ha usufruito di lettere di credito di BNL Atlanta per lire 56.951.410. Il procedimento giudiziario non verteva però affatto su tale lettera di credito, bensì sulle ipotesi di reato di cui all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere). In particolare, secondo l'accusa, l'associazione per delinquere avrebbe avuto il fine di reperire sul territorio italiano ed all'estero armi e ordigni da guerra nonché munizionamento vario da rivendere illecitamente a paesi nei confronti dei quali era stato imposto il divieto da parte dello Stato italiano.

Le accurate indagini di polizia giudiziaria dimostravano che tra gli imputati erano effettivamente intercorse trattative (o - almeno - procedure preliminari a trattative) per la vendita di armi all'Iraq.

In data 14 ottobre 1987 la Procura di Rimini emetteva ordine di cattura nei confronti di sei persone.

In data 14 dicembre 1987 gli atti venivano trasmessi per competenza a Brescia.

Con sentenza depositata in cancelleria il 27 luglio 1988, il giudice istruttore del tribunale penale di Brescia, dottor Dario Culot, dichiarava il non luogo a procedere: «Le imputazioni così come formulate non sono fondate. Le imputazioni si basano, infatti, su un embargo (inteso evidentemente come provvedimento legalmente emesso dall'autorità competente con efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti italiani) che, in realtà, non esiste: il Governo italiano, cioè, non ha mai decretato un embargo nei confronti dell'Iraq... Poichè tutti i capi di imputazione sono fra loro strettamente collegati, cadendo il divieto di cui parla la prima imputazione cadono conseguentemente anche tutte le altre imputazioni.

Anche poi a voler ritenere che con il d.m. 4 dicembre 1986 in *Gazzetta Ufficiale* 284/86 le trattative commerciali destinate a sfociare in esportazione di materiale di armamento debbono essere preventivamente autorizzate, deve pur essere individuata una soglia negoziale al di sotto della quale la condotta non è criminalizzabile. Orbene, osserva lo stesso Pubblico Ministero come nelle condotte degli imputati 'non si rinviene una concretezza di relazioni tale da individuare una vera e propria azione commerciale' tale cioè da richiedere questa preventiva autorizzazione. Ne consegue che gli imputati vanno prosciolti tutti con formula piena».

7.4. VENEZIA

Il giudice istruttore di Venezia, con sentenza-ordinanza del 21 giugno 1990, rinvia a giudizio il dottor Nesi, il dottor Bignardi, il dottor Pedde ed altri dipendenti della BNL, per rispondere di concorso nel reato di vendita illegale all'Iran di rilevanti quantità di munitionamento da guerra, per un importo di circa 131.358.000 dollari.

Si contestava, in particolare, alle persone nominate di aver partecipato, dall'ottobre 1983 all'anno 1988, ad operazioni volte a rilasciare - per conto delle società venditrici ed a favore di istituti di credito e dei

destinatari del materiale bellico - garanzie di rimborsi dell'anticipo contrattuale e garanzie di buona esecuzione del contratto.

L'ordinanza in esame è catalogata, come doc. 91, nell'elenco dei documenti acquisiti dalla Commissione.

Secondo il giudice istruttore (pag. 327), «La Banca Nazionale del Lavoro entrò a far parte, con partecipazione del 10 per cento, di quel *pool* di banche francesi che doveva garantire il circuito finanziario per le forniture del materiale bellico all'Iran (avendo il *Credit Commercial de France* - sede di Torino - superato il *plafond* autorizzato dalla Banca d'Italia)».

Il giudice istruttore riteneva che, con la partecipazione al programma di garanzia predetto, i rappresentanti della BNL avessero assunto una responsabilità, a titolo di concorso, per operazioni, illecite in quanto non provviste delle necessarie autorizzazioni, di vendita ed esportazione di materiale bellico ad un paese all'epoca in stato di guerra.

Si contestava, inoltre, il rilascio di aperture di credito a favore dei vettori per il pagamento del nolo relativo al trasporto del materiale bellico fino alla concordata destinazione.

Tali operazioni, secondo la contestazione, erano finalizzate a garantire l'adempimento del contratto di compravendita di materiale bellico, che si sapeva essere illecito poichè lo Stato di effettiva destinazione finale (l'Iran) era diverso da quello verso il quale la merce risultava essere avviata.

Il giudice istruttore, dottor Casson, osserva (pag. 103) che la normativa sul traffico d'armi è stata adeguatamente chiarita dalla sentenza della I sezione della Corte di cassazione del 19 gennaio 1984 (imputato Gamba). Seguendo l'interpretazione offerta da suddetta sentenza, il dottor Casson rileva che, in conseguenza del movimento di revisione legislativa iniziato con la legge n. 895 del 1967 e completato con la legge n. 110 del 1975 non può più discutersi che il regime concernente la fabbricazione e la circolazione delle armi da attività subordinata ad un atto permissivo da parte del-

l'autorità (diritti fievoli *ab origine* o in attesa di espansione) sia stata definitivamente trasformata in attività alla esplicazione della quale il soggetto interessato non vanti alcun diritto preesistente, cosicchè tale attività può solo essere consentita sulla base di una valutazione dell'autorità amministrativa, nei soli casi tassativamente previsti. Il legislatore ha anche inteso perseguire - secondo l'interpretazione del dottor Casson - ogni operazione o attività - di carattere negoziale o prenegoziale, ad effetti reali o obbligatori, a titolo gratuito od oneroso - che sia comunque diretta alla circolazione di beni che sono stati completamente sottratti alla disponibilità dei privati. Poichè quindi è l'attività in sè ad essere punita, non richiedendo la legge alcun rapporto materiale di detenzione, non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che le armi o le munizioni da guerra si trovassero al momento della contrattazione in territorio italiano o straniero e fossero destinate ad acquirenti italiani o stranieri.

Il giudice Casson contesta ai dirigenti della BNL il fatto che, nelle lettere di credito e nelle garanzie fornite dalla banca, si usasse l'espressione, relativamente all'oggetto del contratto, di *forcing models* (modelli forgiati), nonostante la piena consapevolezza che tale equivoca dizione si riferiva a materiale militare. Lo prova ampiamente la documentazione sequestrata, da cui risulta che BNL partecipava ad un *pool* di banche che garantiva la società Luchaire «dans le cadre d'un contrat de U.S. 131.358.000 passé par Consar, société italienne indirecte de Luchaire, pour la fourniture de diverses munition à un acheteur étranger».

Mentre alcuni degli imputati (il direttore generale Bignardi e il vice direttore del Servizio crediti, Carini) hanno rilevato la piena consapevolezza da parte di tutti gli interessati che la BNL era chiamata a garantire una fornitura di materiale bellico all'Iran (salvo precisare che non erano consapevoli di star compiendo un illecito penale, in quanto ritenevano che le necessarie autorizzazioni fossero state già tutte concesse), la maggior parte degli imputati

ha invece variamente contestato di essere a conoscenza che la fornitura avesse ad oggetto munizionamento di vario genere e non invece «modelli forgiati».

Risulterebbe anche che furono funzionari della BNL di Torino a chiedere espressamente alla società Luchaire l'invio di una lettera con l'indicazione di una tariffa doganale non corrispondente a quella prevista legislativamente per materiale bellico (vedasi deposizione del 13 luglio 1989 del signor Domenico Castelli, vice direttore della sede di Parigi della BNL).

7.5. TERNI

La Procura della Repubblica di Terni sta procedendo a carico di Savegnago Aldo, nato a Monticchio Maggiore (VI) il 22 maggio 1922, per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 1 legge 895/67 perchè, insieme ad altre persone, senza licenza dell'autorità, concorreva a fabbricare parti di un cannone da guerra, destinato all'esportazione, e provvedeva in particolare alla verifica periodica dell'andamento dei lavori presso le aziende che ne curavano la realizzazione, in Terni ed altrove, fino al maggio 1990 (vedasi doc. nn. 293 e 294).

L'indagine ha per oggetto - nell'ipotesi accusatoria - la realizzazione di un'arma da guerra di notevoli dimensioni che, per conto del Ministero dell'industria dell'Iraq, sarebbe stata commissionata a numerose imprese di diversi Stati europei.

Nell'agosto 1990 la Procura di Terni riceveva comunicazione dal IV reparto della Guardia di finanza che il Dipartimento del Tesoro USA dichiarava di ritenere che il materiale prodotto dalle Fucine Terni e sequestrato per ordine dell'autorità giudiziaria - in quanto ritenuto destinato all'allestimento in territorio iracheno del cosiddetto Supercannone - fosse stato costruito nel quadro di un accordo tra BNL-Atlanta e la società Lummus Crest.

I magistrati ternani hanno avanzato a loro volta - nel gennaio 1991 - rogatoria in USA ed hanno invitato ad uno scambio di informazioni nell'ambito di questa rogato-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria, che però - a distanza di molti mesi - non è stata ancora accordata.

Il dottor Rosellini, procuratore della Repubblica di Terni, e il dottor Zampi, sostituto procuratore - in un incontro con l'ufficio di segreteria della Commissione in data 21 settembre 1991 e nel corso di una audizione innanzi alla Commissione stessa, in data 15 ottobre 1991 - hanno sottolineato che il loro ufficio, nell'ambito dell'inchiesta sul Supercannone, ha avanzato molte richieste di collaborazione ad autorità di altri paesi (Svizzera, Belgio, Inghilterra, Giamaica, USA), richieste che molto spesso non sono state soddisfatte. In particolare, le autorità svizzere in una prima fase hanno accampato pretesti di ogni genere per non dare le informazioni richieste; in una seconda fase invece - presumibilmente a seguito di una precisa decisione politica - è stata offerta un'ampia collaborazione, che ha permesso di acquisire importanti informazioni sul pagamento di commissioni da parte della Fucine Terni a tre società, commissioni così elevate da indurre ad ipotizzare un traffico d'armi. In definitiva, finora i magistrati ternani hanno avuto una soddisfacente collaborazione solo da parte delle autorità svizzere.

Dagli stessi documenti forniti dalla direzione centrale della BNL risulta che il contratto tra BNL-Atlanta e la società Lummus Crest si riferiva ad un'operazione denominata PC2, riferentesi - secondo le dichiarazioni - ad un impianto petrolchimico. I magistrati ternani hanno appurato che nei documenti l'operazione Supercannone veniva sempre indicata con la sigla PC2, ma non possono escludere che essa indichi effettivamente anche un impianto petrolchimico. Si può quindi ipotizzare che gli iracheni abbiano usato la stessa sigla PC2 sia per la costruzione del Supercannone sia per l'allestimento di un impianto petrolchimico.

La Procura di Terni non ha stabilito un collegamento con i magistrati di Venezia e di Roma che seguono i procedimenti in ordine a transazioni all'estero della BNL. La Procura di Terni doveva anzitutto stabilire l'esistenza della operazione Supercannone

ed ha quindi rinviato ad una fase successiva l'esame degli aspetti finanziari.

Una fonte governativa americana, all'inizio del 1991, avrebbe citato, nell'ambito di una serie di società sospette di traffici illeciti con l'Iraq, anche la Lummus Crest, la quale avrebbe costruito dei componenti delle testate dei missili Scud.

Da indagini effettuate per incarico della Commissione senatoriale di inchiesta non è stata provata la connessione tra il rapporto BNL Atlanta-Lummus Crest e la costruzione del Supercannone.

Sull'argomento si veda anche il paragrafo 2 della scheda 13.

7.6. ROMA

In data 6 settembre 1989, il dottor Nerio Nesi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della BNL, denunciava (Doc. 18) al procuratore della Repubblica di Roma Christopher Drogoul e quanti altri risultassero responsabili per i reati che il procuratore della Repubblica avesse potuto rinviare nei fatti dallo stesso dottor Nesi esposti.

Il Presidente della BNL ricordava che la filiale di Atlanta «ha acquisito una specializzazione nel finanziamento di operazioni commerciali connesse alla esportazione dei cereali, importantissima produzione della Georgia; fra i suoi clienti, importatori di prodotti agricoli, annoverava lo Stato iracheno già e tuttora peraltro primario cliente della Sede centrale della Banca e di altre sue filiali da moltissimi anni...»

Inopinatamente, nella notte di venerdì 4 agosto, il Presidente ed il direttore generale dell'Istituto sono stati informati dalla Banca d'Italia che da indagini giudiziarie... erano emerse gravi irregolarità presso la filiale in discorso.

La Banca, in accordo con le autorità italiane e statunitensi, ha inviato immediatamente ad Atlanta un gruppo di propri dirigenti capeggiati dal Vice direttore generale e Ragioniere generale, dottor Umberto D'Addosio. Tale gruppo ha iniziato subito le ispezioni e gli accertamenti del caso, che,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

data la complessità del contesto, sono ancora in corso... Sono già emersi gravi indizi di responsabilità nei confronti del direttore della filiale Christopher Drogoul, tali da indurre la direzione della Banca prima a sosporarlo e poi a licenziarlo. Nei suoi confronti, come anche nei confronti del Vice direttore Paul Von Wedel (anch'esso attualmente sospeso) e di altri dipendenti della filiale di Atlanta, sono in corso indagini da parte del locale ufficio della Procura federale degli Stati Uniti.

I risultati dei primi accertamenti sono contenuti nella relazione in data 30 agosto 1989 della Direzione generale della Banca al Consiglio di amministrazione... Naturalmente si tratta di una relazione inevitabilmente sommaria e che riflette le conoscenze del momento...

...I rapporti della filiale di Atlanta con l'Iraq, sospetti di irregolarità, possono essere inquadrati in due categorie:

A) *Medium Term Loan Agreements...* posti in essere tra il febbraio 1988 e l'aprile 1989...

B) Finanziamenti garantiti per il 98 per cento dalla CCC... accesi tra il 1986 e il 1989, per circa 700.000.000 dollari.

Riassuntivamente, e rinviano per migliori dettagli alla citata relazione della Direzione generale, la nota di illiceità comune a tutte le operazioni di cui sopra è rappresentata dalla mancanza delle obbligatorie autorizzazioni dei competenti organi centrali dell'Istituto, da gravi irregolarità formali della documentazione contrattuale, nonché dall'esistenza di una contabilità occulta, tenuta su Personal computer, la cui documentazione di supporto era conservata privatamente...

... È in corso una attenta verifica di *tutti* gli impegni assunti, al fine di verificare i casi in cui, in presenza di irregolarità ovvero di indizi di malafede da parte dei beneficiari, sia giuridicamente possibile il rifiuto di pagamento».

Dalla lettura dell'esposto si può rilevare che il dottor Nesi:

a) non ha alcuna remora ad affermare, come cosa risaputa, che BNL-Atlanta aveva

rapporti ufficiali con l'Iraq, oltre i rapporti clandestini;

b) sottolinea come il dottor D'Addosio sia stato subito mandato ad Atlanta con compiti ispettivi e come i risultati di tale ispezione siano stati riportati nel cosiddetto «Rapporto Gallo»;

c) ha ben chiaro che i rapporti irregolari con l'Iraq non sono solo quelli di cui agli MTL, ma anche quelli di molte operazioni CCC, con inizio nel 1986;

d) non menziona operazioni irregolari con paesi diversi dall'Iraq;

e) sospetta fin da ora (settembre 1989) comportamenti irregolari da parte delle ditte beneficiarie delle lettere di credito.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha successivamente iniziato un'indagine preliminare nei confronti non solo dei dipendenti dell'agenzia di Atlanta, ma anche nei confronti del dottor Nesi, del dottor Pedde e di altri dipendenti della Direzione centrale.

Le indagini furono delegate alla Guardia di finanza.

Come si è già detto, la procura di Roma non riuscì ad ottenere dall'autorità giudiziaria statunitense copie di documenti né le fu consentito di procedere ad interrogatori o esami testimoniali in territorio USA.

Tale rifiuto fu ufficialmente giustificato con l'esistenza del segreto istruttorio.

In data 28 gennaio 1992, la Procura - con requisitoria a firma del procuratore capo, dottor Ugo Giudeceandrea - chiedeva al giudice per le indagini preliminari - nei confronti dei signori Nesi, Pedde, D'Addosio, Sartori, Costantini e Messere - emissione di decreto di archiviazione in relazione ai reati di appropriazione indebita aggravata continuata e di falsità in scrittura privata continuata. Il dottor Giudeceandrea dichiarava di non poter non ritenere plausibile l'ipotesi che gli uffici centrali della Banca Nazionale del Lavoro in realtà fossero stati a conoscenza delle operazioni irregolari di Drogoul o fossero addirittura conniventi, ma tali sospetti non integravano «indizi gravi, precisi, concordanti» e quindi non giustificavano il promuovimento dell'azione penale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La richiesta di archiviazione era estesa al reato di mancata registrazione e contabilizzazione di ricavi, con conseguente evasione delle imposte sul reddito (art. 1 legge 7 agosto 1982, n. 516), in quanto si trattava di redditi assoggettati esclusivamente all'imposizione fiscale statunitense, essendo prodotti da una stabile organizzazione all'estero dotata di autonomia funzionale (art. 7 legge n. 763 del 1985).

Nella requisitoria si rilevava che in ogni caso si era prossimi allo scadere del termine perentorio stabilito dall'articolo 405 del codice di procedura penale per la chiusura delle indagini preliminari e, per di più, i predetti reati erano estinti per effetto della amnistia concessa con D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.

Nei confronti di Drogoul, Von Wedel, Barden, De Carolis, Fiebelkorn, Forrest, Maggi, New e Past, la Procura, nella data predetta, richiedeva al Giudice per l'udienza preliminare l'emissione del decreto di citazione a giudizio, – per i reati di falsità in bilancio e in comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), e di false comunicazioni alla Banca d'Italia (art. 4 legge 17 aprile 1986, n. 114).

Nella richiesta si pone in risalto la «oggettivamente non esaustiva collaborazione offerta dalla Procura Federale di Atlanta».

Quanto ai corresponsabili di nazionalità irachena, si osservava che, gli stessi, in difetto di informazioni attendibili, dovevano essere considerati come persone non identificate.

Caduta l'accusa di appropriazione indebita aggravata, sia pure perché coperta da amnistia, restava aperto il problema della qualificazione penale delle irregolari erogazioni creditizie, materialmente attribuibili a Drogoul e ai suoi collaboratori.

In proposito, si sarebbe potuta ipotizzare una responsabilità di questi ultimi a titolo di truffa aggravata ai danni della BNL (art. 640, I e II comma, n. 1 cod. pen.).

Nella requisitoria della Procura non si dà alcuna spiegazione di tale mancata contestazione.

Se si vuole tentare una spiegazione, può soltanto dirsi che, allo stato dell'indagine, la Procura non ha sciolto il dilemma fondamentale tra il coinvolgimento degli organi centrali o l'essere stati gli stessi vittima di un'azione truffaldina.

8. ISPEZIONI DEGLI AUDITORS INTERNI (CANNITO, MESSERE) PRECEDENTI AL 4 AGOSTO 1989. IL RUOLO DEI DIRETTORI DI AREA. LE ISPEZIONI DEI REVISORI INDEPENDENTI

8.1. LE ISPEZIONI DEGLI AUDITORS INTERNI

Tornando più specificamente ai fatti che hanno caratterizzato le vicende di BNL Atlanta appare indispensabile dare conto di quanto abbiano influito sulle stesse le visite ispettive degli *auditors* interni.

Indagini ispettive vennero compiute dai revisori interni di BNL New York nei seguenti periodi:

- ottobre 1983;
- dicembre 1984;
- giugno 1986;
- settembre 1988;
- giugno 1989.

Le ispezioni sono state dirette fino al giugno 1986 dal sig. Vito Cannito e successivamente dal sig. Louis Messere.

Il sig. Cannito ha svolto le funzioni di *internal auditor* presso l'Area nordamericana fino all'assunzione del nuovo *auditor* Messere, avvenuta il 14 novembre 1983. Da tale data e fino al 1988, il sig. Cannito ha ricoperto l'incarico di *EDP auditor* (revisore per la gestione informatica) e successivamente di responsabile delle misure di sicurezza della filiale di New York. Fino al 1986, per disposizione del direttore Guadagnini ha svolto controlli su tutte le filiali del gruppo nord-americano.

In tale veste ha quindi eseguito varie ispezioni presso BNL Atlanta; l'ultima di queste visite ispettive risale al giugno 1986 e il relativo rapporto è stato presentato molti mesi più tardi, nel febbraio del 1987.

Sin dall'inizio del caso Atlanta furono raccolte sul conto del Cannito varie notizie (in particolare da colloqui degli ispettori interni con due funzionari della filiale, attualmente non più in servizio) che lo indicavano come l'informatore di Drogoul per quanto riguarda l'inizio delle ispezioni interne. Inoltre è stata reperita una nota autografa del Drogoul, diretta ad alcuni suoi collaboratori, dal tenore della quale si può fondatamente argomentare che egli veniva informato sulle iniziative del revisore di New York anche relativamente ai controlli a distanza sull'attività di BNL Atlanta.

Tuttavia, non essendovi al momento riscontri certi, gli ispettori di BNL suggerirono al Direttore dell'Area nord-americana di limitare l'attività di questo funzionario a mansioni che non comportassero rischi per l'istituto.

Da un'intervista rilasciata da Von Wedel al settimanale italiano «Panorama» (8 luglio 1990) è stato rilevato che il Cannito avrebbe acquistato un'auto di proprietà di BNL Atlanta, vendutagli da Drogoul il 17 luglio 1986: la somma pagata di 500 dollari, irrisoria rispetto al valore reale dell'auto, sarebbe poi stata restituita da Drogoul al Cannito (cfr. rapporto Petti).

Verificata la vicenda sulla base della documentazione contabile agli atti di BNL Atlanta, non solo sono state accertate entrambe le circostanze, ma si è rilevato altresì che al Cannito sono state rifiuse, addebitandole abusivamente sul conto economico della filiale, le spese connesse al breve soggiorno ad Atlanta per il ritiro dell'auto.

In data 9 luglio 1990, il sig. Cannito è stato sospeso dal servizio; è stato successivamente licenziato, in data 11 settembre 1990.

Il Cannito ispeziona quindi la filiale di Atlanta della BNL nel giugno 1986 e

presenta il suo rapporto al dott. Guadagnini nel febbraio 1987, a ben otto mesi di distanza e dopo che Drogoul gli ha donato una automobile di proprietà della filiale, con un complicato giro di assegni, all'evidente scopo di nascondere la provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dell'automobile.

Dal rapporto Cannito risulta chiaramente che:

- l'Iraq è il principale cliente di BNL - Atlanta;
- la filiale sta incrementando in maniera rapidissima operazioni e profitti;
- i controlli interni sono deficitari;
- la filiale molto spesso, nelle sue operazioni, supera nettamente i limiti ad essa prestabiliti.

Peraltrò gli organi della BNL affermano che il rapporto Cannito - come molti altri rapporti ispettivi - sarebbe pervenuto alla Direzione BNL, a Roma, solo dopo il 4 agosto 1989.

Cannito dichiara di aver cercato, al termine della sua ispezione, di operare la cosiddetta «riconciliazione» ed annota che tra le banche in rapporti di affari con BNL Atlanta che non hanno risposto - rendendo così impossibile la «riconciliazione» stessa - vi è la Rafidain Bank di Bagdad.

Nel settembre del 1988, su istruzioni del Direttore di Area, dott. Sardelli, il sig. Messere si reca ad Atlanta per controllare la filiale, a capo di un piccolo drappello ispettivo.

L'ispezione comincia male. Il fattore sorpresa manca completamente, poiché alcuni giorni prima la segretaria di Messere chiama per telefono BNL Atlanta chiedendo che trovino la sistemazione alberghiera per il gruppo degli ispettori.

L'operatività della filiale è così frenetica e complessa che nei locali della filiale resta un numero sufficiente di documenti, dai quali si potrebbero ricostruire le operazioni effettivamente svolte. Peraltrò il sig. Messere ed i suoi colleghi non sembrano aver avuto né la capacità né la mentalità degli ispettori.

Pochi giorni dopo l'inizio dell'ispezione, Messere telefona a New York a Sardelli, informandolo che la situazione è *bad* (cattiva), e fa seguire due rapporti preliminari, che contengono valutazioni molto pesanti in merito al disordine amministrativo della filiale. Sardelli, in data 3 ottobre 1988, manda a Drogoul una lettera dai toni violentissimi e contemporaneamente affida all'ispettore della Direzione centrale, Costantini, in visita a New York, copia della lettera, perché la consegni alla Direzione centrale (doc 20-A/XVIII). Non risulta che Drogoul sia rimasto molto impressionato dagli aspri rimproveri di Sardelli, tanto che in quello stesso arco di giorni egli firma il secondo *agreement* con la CBI.

Ai rimproveri peraltro Drogoul risponde, anzitutto con una lettera del 6 ottobre 1988 (doc. 20-A/XIX). Certo Drogoul non risponde a Sardelli con i toni violenti da questi adoperati, toni che peraltro sembrano essere stati usuali al Direttore di Area. Drogoul adopera però l'arma del sarcasmo; è lui che si erige ad accusatore e ricorda a Sardelli che la filiale di Atlanta presenterà forse anche delle pecche di carattere organizzativo e contabile ma arriva a risultati migliori di quelli di tutte le altre filiali americane. Drogoul ricorda che BNL Atlanta, con un numero di dipendenti eguale a quello di BNL Chicago, giunge a risultati *dieci* volte superiori. Anzi, secondo Drogoul, molto spesso è il burocraticismo della Direzione centrale e della Direzione di Area che impedisce a BNL Atlanta di stipulare affari vantaggiosi. Drogoul fa l'esempio di una operazione con la General Motors, che non è arrivata in porto a causa degli ostacoli frapposti dall'alto.

Non risulta che Sardelli abbia mai risposto (almeno, non per iscritto) a queste controbiezioni di Drogoul né che abbia mai avviato contro di lui dei procedimenti disciplinari. Eppure in similari circostanze il dott. Sardelli aveva attuato dei drastici interventi, come ad esempio i licenziamenti effettuati presso la filiale di Miami nel 1988.

Il 7 ottobre 1988 ha luogo, nei locali della BNL di New York, un incontro al quale prendono parte Sardelli, Drogoul, Costanti-

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni e Messere. Drogoul ribadisce le proprie contestazioni. La domenica successiva arrivano a New York il direttore generale Pedde, il dott. D'Addosio (Amministrazione), l'ing. Giribaldi (Risorse) e il dott. Medugno (Personale). A quest'epoca i rapporti tra la Direzione generale e il dott. Sardelli sono già molto tesi. Nel corso di questa visita degli alti responsabili della BNL a New York, a Drogoul non vengono mosse contestazioni ed anzi ci si felicita per i brillanti risultati di BNL Atlanta, che appaiono dai bilanci ufficiali. A tale proposito si può ancora una volta ricordare che questi bilanci dimostravano una redditività di BNL Atlanta superiore a quella di tutte le altre filiali e che BNL New York mostrava al contrario ingenti perdite ed un disastroso disordine nei conti interni (doc. 20-A/XXIX).

Comunque nel dicembre 1988 il rapporto conclusivo della ispezione Messere viene mandato a Roma, a firma di Messere e Sardelli (anche se il dott. Sardelli, in un primo incontro con la Commissione, aveva dimenticato, insieme a numerosi altri particolari, anche quello di aver firmato questa relazione ispettiva).

Il rapporto ispettivo Messere contiene numerose e gravi lacune. Messere non solo non si è accorto degli *agreements* e delle operazioni irregolari, ma non ha neanche constatato che l'Iraq era divenuto il principale cliente di BNL Atlanta (constatazione che pure era stata fatta già da Cannito nel precedente rapporto ispettivo). Messere soprattutto non ha esaminato approfonditamente le registrazioni dei rapporti con la Banca Morgan, la banca tesoreria di BNL Atlanta, da cui avrebbe potuto ricostruire tutte le operazioni di Drogoul. Messere non ha neanche fatto la cosiddetta «circolarizzazione», cioè non ha mandato alle controparti di BNL Atlanta (se non in tre casi) richieste di conferma dei loro rapporti.

Messere però – valutando retrospettivamente il proprio operato – sottolinea che comunque il suo rapporto era un documento di circa 60-70 pagine, molto più ampio della media degli altri rapporti ispettivi, e che in ogni caso la sua ispezione aveva

creato a Drogoul gravi difficoltà. La Relazione Messere in effetti denuncia un grave stato di disordine nella contabilità della filiale e numerose operazioni effettuate da Drogoul prima ancora della autorizzazione degli organi superiori.

Per la verità tali critiche del rapporto Messere non sono del tutto nuove, ma riprendono altre osservazioni che – soprattutto tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989 – vengono avanzate a Drogoul da numerosi uffici della Direzione centrale.

Si apre a questo punto l'inspiegabile capitolo della ricezione (o mancata ricezione) a Roma della relazione Messere. Alla Direzione centrale (dove nel frattempo l'ispettore Costantini *non* ha consegnato la lettera affidatagli da Sardelli il 3 ottobre 1988) il rapporto Messere, spedito a dicembre, sarebbe stato – secondo le dichiarazioni BNL – per errore archiviato nell'ufficio di segreteria dell'Ispettorato, senza essere distribuito ai vari Servizi.

Una seconda copia del rapporto Messere viene poi inviata a Roma, insieme a tutti gli altri rapporti ispettivi sulle filiali, nei primi mesi del 1989. Tale rapporto, in lingua inglese, viene distribuito a vari Servizi centrali, alcuni dei quali però – a molti mesi di distanza – asseriscono di non poter affermare con sicurezza di averlo ricevuto. In sostanza, l'invio di tale rapporto risulta registrato nel protocollo del Servizio Ispettorato, ma nel protocollo di numerosi Servizi destinatari non risulta l'arrivo di tale documento. Contemporaneamente il rapporto viene mandato a dei traduttori esterni per la versione in lingua italiana, ma questa viene distribuita con grande ritardo, solo agli inizi di luglio del 1989.

Nel rapporto preparato dalla Guardia di Finanza per la Procura di Roma viene avanzata l'ipotesi che il complesso delle vicissitudini subite dal rapporto Messere si possa spiegare solo con una ricostruzione fatta artificialmente *a posteriori*.

8.2. DOTTOR GUADAGNINI

Direttore di Area dal 1981 fino al 1987, anno del suo pensionamento, è stato il dott.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Renato Guadagnini, il quale ha successivamente assunto la cittadinanza americana, mantenendo la sua residenza negli USA.

Il Drogoul è stato assunto ed ha percorso tutta la sua carriera - settorista, sostituto del direttore ed infine direttore della filiale di Atlanta - sotto la gestione Guadagnini.

Molti dei testi ascoltati dalla Commissione attribuiscono al dottor Guadagnini un orientamento volto a privilegiare l'assunzione di dipendenti statunitensi negli uffici americani della BNL. Si vedano, a tale proposito, le dichiarazioni del dottor Nesi nella seduta del 4 dicembre 1991 (pag. 17 del resoconto sommario).

L'occultamento delle operazioni di BNL Atlanta (anche se trattavasi di finanziamenti garantiti da CCC e da Eximbank) avrebbe avuto inizio a seguito di un rilievo via telex del 20 maggio 1986, effettuato dal SAI, con il quale si invitava la direzione Nord americana ad eliminare le superesposizioni (cioè le esposizioni non preventivamente autorizzate). In proposito, il dott. Guadagnini assicurava la Direzione centrale (con telex del 28 maggio 1986) che gli sconfinamenti verso l'Iraq e la Turchia sarebbero stati eliminati entro breve tempo mediante cessioni di quote di rischio ad altre istituzioni creditizie. Si noti, ove fosse necessario, che di per sé l'esistenza degli sconfinamenti - ovverosia che fossero state attuate operazioni (di rilevante entità) senza autorizzazione preventiva - di per sé questo fatto non destava particolare scalpore e non veniva invocato per giustificare l'inizio di un procedimento disciplinare. Evidentemente la prassi era che l'autorizzazione invece che preventiva poteva essere anche successiva; in questo caso particolare l'autorizzazione successiva era stata negata. Nonostante le assicurazioni del dott. Guadagnini, non vi fu però alcuna cessione di quote di rischio ad altre banche ed i «superi» furono semplicemente occultati; presumibilmente ebbe allora inizio la contabilità clandestina (*grey books*).

Se a Roma non ci si formalizzava troppo sulla natura preventiva o successiva dell'autorizzazione, tanto meno queste preoccupazioni potevano angosciare il dott. Guadagnini. Contribuisce a meglio inquadrare la sua personalità la testimonianza firmata del capo della Segreteria Fidi di Atlanta nel periodo marzo 1984-settembre 1986, dott. Galiano, funzionario di ruolo Italia. A fronte di varie richieste di chiarimento da parte degli ispettori della BNL circa la sua attività all'interno della filiale di Atlanta, il dott. Galiano ha consegnato un memoriale, allegato al rapporto Petti, nel quale tra l'altro si legge: «in quel periodo (presumibilmente la metà del 1984) le visite alla filiale da parte del dott. Guadagnini erano piuttosto frequenti. Nel corso della prima visita il dott. Guadagnini mi chiese quali fossero le mie impressioni e, ad un mio accenno ad alcuni sconfinamenti verificatisi negli ultimi giorni, rispose che quando era settorista a Genova il suo direttore era solito dargli ampia libertà di azione purché le posizioni fossero regolari al momento in cui i rischi venivano rilevati (cioè a fine mese)».

Il dott. Guadagnini, una volta cessato dal servizio come alto dirigente della BNL (settembre 1987) ha lavorato come consulente per la società Entrade e per la *LBS Bank* di New York, sussidiaria americana della *Ljublianska Banka*, la terza banca jugoslava. Con la *LBS* di New York il Drogoul ha effettuato varie cessioni incrociate di partecipazioni in interventi creditizzi, cessioni non autorizzate dalla Direzione Centrale e regolate da due *risk participation agreements* del 15 dicembre 1986 e del 27 ottobre 1987, il primo dei quali sottoscritto durante la gestione Guadagnini. Inoltre, grazie alla intermediazione della *LBS Bank*, il Drogoul pose in essere, in data 3 giugno 1988, l'operazione «Nor Product», comportante l'assunzione per BNL Atlanta di un rischio non autorizzato pari a 11,8 milioni di dollari.

Al vertice della *LBS* vi è (o vi era) anche Lawrence Eagleburger, membro eminente dello studio di Henry Kissinger e poi vice Segretario di Stato americano (vedi scheda 30).

Nel settembre del 1989 - a conclusione di un procedimento iniziato nel dicembre 1988 - la *LBS* americana è stata condanna-

ta per riciclaggio di denaro sporco e ha dovuto pagare una multa di 500 mila dollari. La LBS jugoslava nel 1987 era rimasta pesantemente coinvolta nello scandalo della società Agrokomerc, il più grave scandalo finanziario della Jugoslavia del dopoguerra, che ha interessato 63 banche ed ha avuto conseguenze anche ai massimi livelli politici.

Nel New York Times del 20 aprile 1989 si riporta che il Ministro della Giustizia, Thornburg, ha chiesto di non divulgare i nastri di colloqui tra alcuni imputati del caso LBS poiché essi conterrebbero «delicate informazioni riguardanti fonti e metodi del servizio segreto degli Stati Uniti».

Anche la società Entrade, per la quale pure il dott. Guadagnini ha lavorato come consulente, appare coinvolta nelle operazioni irregolari di Drogoul.

La Entrade fa parte della conglomerata turca Enka Holding Investment Co, con uffici in vari paesi, partecipazioni e progetti edilizi in Medio Oriente ed anche una notevole capacità manifatturiera. La Enka Holding gestisce 36 società e fornisce lavoro a più di 25 mila persone complessivamente. Il principale esponente del gruppo Enka è il sig. Sarik Tara, il quale pare sia in ottimi rapporti con il Primo Ministro turco, Ozal.

La Enka opera anche nel settore delle produzioni militari. È collegata ad una società statunitense, la LTV, per la produzione di missili.

La Entrade ha operato nell'ambito del programma di promozione delle esportazioni agricole CCC ed opera anche nel commercio di fertilizzanti. La sua sede è al numero 630 della 5^a Avenue, a New York.

Yavuz R. Tezeller, principale esponente della Entrade fin quando non sono cominciate le indagini su di lui per il caso Atlanta, ha usufruito di un mutuo della LBS di New York per l'acquisto di un appartamento.

Il sig. Tezeller è stato rinviato a giudizio dal giudice Mckenzie.

A nome della Entrade è risultato, presso BNL Atlanta, un conto sul quale transitavano, a fini di camuffamento, molte operazioni connesse alla attività «in nero» della

filiale o comunque non autorizzate, operazioni per la maggior parte non aventi relazione alcuna con le relazioni di affari tra BNL Atlanta ed Entrade. In pratica, su questo conto Entrade - o forse finto conto Entrade - le operazioni irregolari di Drogoul apparivano come movimenti legittimamente disposti da parte di un cliente della filiale.

Caratteristiche di conto falso presentava anche un deposito collaterale di garanzia a nome dell'Enka (casa madre della Entrade). Su tale conto venne accreditata nel 1986 una somma di circa 1 milione di dollari, apparentemente proveniente da provvigioni percepite dalla filiale di Atlanta su un'operazione Iraq/Entrade.

Il dott. Guadagnini - interrogato da delegazioni della Commissione - ha più volte rimarcato che egli nutriva grande stima per Drogoul ed ancora oggi ritiene che, se Drogoul avesse bene utilizzato le sue eccezionali doti professionali, sarebbe potuto salire ai massimi vertici della BNL. Peraltra, dall'esame della documentazione acquisita, la Commissione si è formata il convincimento che, tra i massimi responsabili della banca, era ampiamente diffusa una valutazione più che positiva di Drogoul.

In ordine infine al dott. Guadagnini e al dott. Sardelli, si riportano le seguenti dichiarazioni del ministro del tesoro, senatore Guido Carli, nella seduta di Commissione del 20 dicembre 1991:

«Sotto il profilo delle sanzioni amministrative ai sensi della vigente legislazione creditizia, nel giugno del corrente anno è stato completato l'*iter* procedurale concernente l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria, previste nel caso di inesatte segnalazioni rese alla Banca d'Italia, nei confronti di Drogoul e dei responsabili *pro tempore* dell'Area nordamericana, con la sottoposizione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio della proposta di irrogazione di sanzioni».

8.3. DOTTOR SARDELLI

Il dott. Luigi Sardelli, direttore dell'Area nord-americana dal luglio 1987, si è poi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dimesso anticipatamente dalla BNL in data 11 luglio 1989. Egli è stato Direttore di Area nel periodo in cui si è sviluppata la maggior parte delle operazioni irregolari di Drogoul e critiche nei suoi confronti sono state avanzate già nel primo rapporto ispettivo della BNL (cosiddetto rapporto Gallo, settembre 1989). Successivamente il dott. Sardelli ha rilasciato alcune interviste, in cui additava responsabilità della Direzione centrale di Roma. Il dott. Sardelli ha incontrato per la prima volta una delegazione della Commissione a New York, l'8 novembre 1990. All'epoca (prima dell'incontro tecnico e rivelatore con la FED di Washington del 15 novembre 1990) la Commissione disponeva ancora di scarsa documentazione e gli incontri con esperti della BNL non avevano contribuito affatto a chiarire la vicenda.

Le dichiarazioni del dott. Sardelli furono pertanto molto utili alla Commissione, per la individuazione di aspetti su cui in seguito sono state acquisite numerose informazioni. Peraltro le risposte del dott. Sardelli non furono pienamente esaustive in ordine a varie questioni che lo concernevano personalmente.

Il dott. Sardelli ha dichiarato esplicitamente che, a suo parere, Drogoul ha potuto agire solo grazie all'appoggio dei vertici della Banca o di qualcuno ai vertici della Banca. Sardelli è stato più volte ascoltato dai membri della Commissione senatoriale e la sua ricostruzione dei fatti è apparsa sempre più fragile, essendo egli caduto in numerose, evidenti e gravi contraddizioni. Sardelli aveva licenziato numerosi dipendenti della BNL americana per i più vari motivi, talora non convincenti. Ebbene, non si comprende allora per quale motivo Sardelli non abbia licenziato Drogoul, pur avendo riscontrato - a suo dire - gravi manchevolezze nella gestione della filiale di Atlanta. Sardelli d'altronde non adduce a propria scusante la circostanza di essere stato esautorato proprio in concomitanza con le sue critiche a Drogoul.

Lo stesso Sardelli poi ha dovuto ammettere di avere a suo tempo nutrito sentimenti di stima nei riguardi di Drogoul, perché

dalla contabilità ufficiale BNL Atlanta risultava tra le poche filiali americane ad accumulare profitti.

Questa stima di Sardelli per Drogoul è comprovata anche da altri testimoni e non si concilia però con la dichiarazione di Sardelli che egli avrebbe fatto suonare a Roma l'allarme per il comportamento irregolare di Drogoul. Al contrario, non risulta che il dott. Sardelli abbia dato seguito a segnalazioni di suoi collaboratori, che evidenziavano l'anomalo attivismo di Drogoul, il quale spesso interferiva anche in aree geografiche di competenza di altre filiali.

Il dott. Sardelli si vanta di aver trasmesso a Roma, in data 3 ottobre 1988, copia di una lettera di contestazione a Drogoul, scritta dopo aver conosciuto i primi risultati della ispezione condotta ad Atlanta dall'*auditor* Messere. Indubbiamente questa lettera venne spedita da Sardelli, che la affidò all'ispettore Costantini perché la consegnasse alla Direzione centrale. L'ispettore Costantini non eseguì l'incarico ed ha poi motivato in vari modi questa omissione, che ha indotto successivamente la Direzione centrale ad iniziare contro di lui un procedimento disciplinare. Va rilevato comunque che tale procedimento è stato avviato solo dopo che, a seguito degli accertamenti della Commissione, la mancanza di Costantini è diventata di pubblico dominio.

Il 7 ottobre 1988 si svolge una riunione di lavoro, con Costantini, Drogoul, Messere e Sardelli. Messere e Costantini concordano nel riferire che in quella occasione Drogoul riesce a difendersi egregiamente e Sardelli lo invita solo a presentare un promemoria, che poi effettivamente Drogoul farà pervenire. A fine ottobre 1988 pressoché l'intero gruppo dirigente della BNL arriva a New York. Il dott. Sardelli dichiara di essersi lamentato in quella occasione del comportamento di Drogoul con il dott. Pedde, ma questi esclude che ciò sia avvenuto.

Anzi il dott. Pedde dichiara che, durante quella missione, egli elogia pubblicamente le filiali di Miami ed Atlanta, perché dai documenti che gli erano stati sottoposti risultava che quelle filiali avevano un andamento positivo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra gli elementi che lo spingevano a dare una valutazione positiva su Drogoul, il dott. Pedde ricorda anche le note informative redatte sul conto di Drogoul dai suoi superiori. L'ultima di queste note - ricorda il dott. Pedde - è stata firmata dal dott. Sardelli nel gennaio 1989 e nel successivo mese di febbraio il dott. Sardelli si è recato ad Atlanta nei giorni 9 e 10. Insomma, se veramente il dott. Sardelli avesse maturato un giudizio negativo su Drogoul, avrebbe avuto molte occasioni per manifestarlo e prendere provvedimenti.

Il dott. Sardelli, nella sua prima audizione innanzi a una delegazione della Commissione (novembre 1990), ha negato:

1. di aver letto il rapporto finale dell'*auditor* Messere;
2. di sapere che BNL Atlanta avesse un conto *clearing* con la Banca Morgan;
3. di sapere che BNL Atlanta avesse rapporti intensi con l'Iraq.

Successivamente si è constatato che:

per quanto riguarda il punto 1, il rapporto finale Messere è stato firmato anche dal dott. Sardelli;

per quanto riguarda i punti 2 e 3, da comunicazioni mandategli personalmente il dott. Sardelli era stato messo a conoscenza.

Pertanto il dott. Sardelli potrebbe solo addurre una mancata memoria, per non aver dato peso alle questioni, in quanto distratto dalle altre numerose incombenze del suo ufficio.

Di fatto il dott. Sardelli ha anche ritrattato l'affermazione che egli fosse in posizione aspramente critica nei confronti di Drogoul.

Inoltre non si comprende per quale motivo - se non a seguito del proprio esautoramento - Sardelli non abbia avvertito direttamente il direttore generale, dott. Pedde, delle irregolarità di Atlanta, così come ha fatto poi nei primi mesi del 1989, quando si è accorto di anomalie e irregolarità nella gestione della filiale di New York.

Si aggiunga poi che - come risulta dalle unanimes dichiarazioni di tutti coloro che lo

hanno avvicinato e come hanno potuto constatare di persona i membri della Commissione durante la missione a New York del giugno 1991 - il carattere estremamente spigoloso ed aspro del dott. Sardelli lo induce spesso a comportamenti tali da rendere problematico qualsiasi rapporto sociale.

Per illuminare le vicende connesse al dott. Sardelli va rimarcato che egli nel corso del 1988 aveva di fatto perduto la fiducia della Direzione centrale. Egli aveva avuto rapporti personali amichevoli con il dott. Nesi e il dott. Pedde, ma nel corso del 1988 prima il Presidente e poi il Direttore generale maturarono una valutazione negativa nei suoi confronti. Presumibilmente le cause di questo mutamento furono l'eco negativa determinatasi negli ambienti bancari di New York e anche nella comunità italiana a seguito di alcuni licenziamenti disposti dal dott. Sardelli ed anche i pessimi risultati gestionali di BNL New York, con circa 800 milioni di dollari di crediti in sofferenza con paesi dell'America latina. Il dott. Pedde fu più lento ad accedere a questa valutazione negativa in merito al dott. Sardelli, forse anche per i rapporti di amicizia che si erano intrecciati fra loro quando entrambi lavoravano alla BNL di Genova (città nella quale hanno transitato molti dei protagonisti di questa vicenda).

Per comprendere i rapporti tra Direzione centrale BNL, Drogoul e Sardelli è significativo un episodio (se ne potrebbero citare molti altri). Nelle ultime settimane del 1988 Drogoul concede una lettera di credito alla società americana *Centrifugal Casting Machine* (CCM) per una esportazione in Iraq (in seguito è stato avanzato il sospetto che le centrifughe servissero per la produzione di materiale nucleare). Un dirigente della CCM si rivolge al direttore di BNL Hong Kong, dott. Girotti, per chiedere un finanziamento anticipato su questa lettera di credito. Il dott. Girotti si meraviglia del comportamento di BNL Atlanta, poiché sa che BNL centro ha vietato qualsiasi operazione con l'Iraq senza depositi collaterali (che annullano il rischio per la banca creditrice) ed anzi BNL centro ha impedito

a BNL Hong Kong operazioni con l'Iraq per importi molto inferiori a quelli dell'operazione di BNL Atlanta con la CCM. Il dott. Girotti comunica allora a Roma queste sue osservazioni. Da Roma, il dott. Sartoretti e il dott. Monaco, dell'Area finanze, mandano un telex a Drogoul, con la richiesta di spiegazioni, e contemporaneamente mandano una copia del telex a Sardelli, ricordandogli che è compito della Direzione di Area seguire la questione. Il dott. Sardelli, previa una telefonata di Messere, manda a Drogoul un telex ma non risulta che abbia controllato il rispetto delle direttive da parte di Drogoul.

Anche in questo caso si è avuto un continuo rimbalzo di responsabilità tra vari settori della Direzione centrale e la Direzione di Area nord-americana.

8.4. I CONTROLLI DEI REVISORI INDIPENDENTI

Un motivo spesso ricorrente per giustificare in qualche modo l'imprevedibilità degli abusi commessi dai responsabili dell'agenzia è costituito dalla constatazione che le verifiche effettuate dalle società di revisione non avevano evidenziato alcuna irregolarità.

Come si vedrà in seguito, tale mancata rilevazione non è significativa, in quanto si hanno fondate ragioni per ritenere che i controlli siano stati un inutile doppione di quelli interni, la cui insufficienza è un fatto ammesso dalla stessa BNL, e che gli stessi non siano stati rispettosi delle regole di comportamento riconosciute degli USA.

Una rapida lettura degli *U.S. Auditing and Attestation Standards*, emanati dall'*American Institute of Certified Public Accountants* consente di individuare, nell'attività dei revisori sulla BNL di Atlanta, gravi e significativi fattori di debolezza.

La pratica della certificazione di bilancio da parte di società di revisione è assai più diffusa negli USA che in Italia, dove è resa obbligatoria solo per particolari categorie d'impresa (bancarie, società per azioni quotate in borsa, società a partecipazione

statale: D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136; legge 12 agosto 1977 n. 675).

Il compito dei revisori è quello di esprimere un parere sulla correttezza del bilancio e delle scritture contabili e cioè di attestare che gli stessi siano tenuti e formati secondo corretti principi contabili comune-mente accettati.

Fermo restando che i revisori non assumono diretta responsabilità dei fatti di gestione, è però regola fondamentale che gli stessi debbano verificare, quale necessario presupposto della correttezza delle scritture e in assoluta autonomia dall'istituzione controllata, l'efficienza e l'attendibilità dei controlli interni, individuando momenti significativi dell'amministrazione e del flusso delle informazioni, non necessariamente coincidenti con quelli prefissati dalla stessa istituzione.

Per quanto riguarda Atlanta, appare singolare che l'incarico di certificazione del bilancio dell'agenzia venisse conferito dalla stessa filiale (secondo la legge italiana - art. 2 D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 - l'incarico deve essere conferito dall'organo deliberante dell'entità controllata), e che la revisione di diverse filiazioni della Banca fosse effettuata da diverse società (nel 1989, la *Peat Marwick Main & Co.* per Atlanta e la *Price Waterhouse* per la direzione centrale), sì che la certificazione del bilancio dell'istituzione madre e quindi il giudizio sull'at- tendibilità globale dei controlli interni dovevano basarsi esclusivamente su un giudizio emesso da altri revisori.

Nella ricostruzione effettuata dalla *Price Waterhouse* (rapporto 16 luglio 1990, doc. 156) a seguito dell'incarico conferitole dalla direzione centrale, per la verifica delle consistenze fino al 31 dicembre 1989, si osservava:

«L'Agenzia è un segmento della B.N.L. e non possiede personalità giuridica separata. Pertanto i bilanci sono prodotti per sviluppare le informazioni finanziarie interne alla Banca Nazionale del Lavoro destinate alla preparazione dei suoi bilanci. ... Poiché le ... procedure poste in atto non intendono essere una revisione dei conti conforme agli *standards* di *auditing* generalmente

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accettati negli Stati Uniti, non esprimiamo un parere sui conti o sui bilanci interni all'Agenzia al 31 dicembre 1989.»

L'autonomia e l'indipendenza dei revisori nei confronti dell'entità controllata avrebbero dovuto comportare l'adozione di accorgimenti elementari, tali da consentire di rilevare con relativa facilità l'esistenza del reale flusso di operazioni (in particolare, quelle relative al *funding*).

Ci si vuole riferire, in particolare, all'apertura del corriere, al controllo dei conti di tesoreria e dei conti con terzi.

Il normale programma di lavoro raccomandato dai comuni manuali di revisione, negli USA come in Italia, prevede, con riferimento all'apertura del corriere, i seguenti controlli:

- assistere all'apertura del corriere per un certo numero di giornate scelte nel corso della revisione e verificare il rispetto delle procedure, in particolar modo con riferimento a:
 - a) presenza del preposto all'apertura del corriere;
 - b) spunta delle raccomandate con la distinta delle raccomandate in arrivo;
 - c) verifica del corretto utilizzo del numeratore;
 - d) verifica del corretto carico dei valori in arrivo.

Per quanto concerne le filiali estere, e anche quella di Atlanta, era stato predisposto un apposito questionario che gli stessi revisori dovevano restituire compilato insieme al rapporto. Tale questionario includeva, tra le altre, alcune domande specifiche in relazione al «*money transmission system*», del quale l'apertura del corriere costituisce un aspetto essenziale.

Nel questionario relativo alla certificazione di bilancio chiuso al 31 dicembre 1988 il revisore (KPMG Peat Marwick) dichiarò che i controlli da esso effettuati includevano la *review* della trasmissione di valori e che le procedure in essere in tale area risultavano adeguate e rispettate.

Attestazione, come risultò poi, quanto meno approssimativa, data la sicura esistenza, giorno dopo giorno, di corriere in arrivo

ed in partenza relativo al *funding* e ai rapporti con la Banca tesoreria.

Non può essere, d'altra parte, trascurato che le informazioni sulle transazioni poste in essere dalle filiali erano insufficienti e che l'attività dei revisori esteri non era, a sua volta, seguita dal servizio ispettorato della stessa Banca.

Assolutamente anomalo, inoltre, il fatto che la visita dei certificatori non avvenisse ad insaputa dell'agenzia controllata, e che l'incarico di revisione fosse conferito dalle stesse. Nella nota della Ragioneria Generale della BNL in data 21 novembre 1991 (doc. 337) si spiega soltanto che tale prassi «teneva conto delle ragioni di opportunità locale».

D'altra parte, come risultato dalle stesse concordi ammissioni dei protagonisti nei colloqui con gli ispettori della BNL, Drogoul veniva regolarmente preavvisato anche dell'arrivo degli *auditors* interni.

Si verificarono, quindi, gravi manchevolenze nelle procedure di revisione, le quali indubbiamente contribuirono al ripetersi e all'estendersi delle prassi irregolari.

I principi vigenti in materia, anche negli Stati Uniti, non consentono di ridurre l'attività dei revisori al ruolo di un mero controllo formale della tenuta delle scritture contabili.

Secondo gli *U.S. Auditing Standards* dell'*American Institute of Certified Public Accountants* (AU sezione 316) «the auditor should assess the risk that errors and irregularities may cause the financial statements to contain a material misstatement. Based on that assessment, the auditor should design the audit to provide reasonable assurance of detecting errors and irregularities that are material to the financial statements» ... «the auditor should exercise ... the proper degree of professional skepticism to achieve reasonable assurance that material errors or irregularities will be detected» («il certificatore deve valutare il rischio che errori e errate rappresentazioni possano determinare errate valutazioni finanziarie. Sulla base di tale valutazione, il certificatore dovrebbe adoperarsi affinché il controllo abbia un ragio-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nevole certezza di scoprire errori e irregolarità che abbiano influito sulle valutazioni finanziarie ...il certificatore dovrebbe adoperare ... l'adeguato grado di scetticismo professionale, onde ottenere la ragionevole certezza che errori o irregolarità siano scoperti).

Speciali raccomandazioni sono contenute negli «Standards» in relazione agli illeciti del cliente, e in particolare per quanto concerne «unauthorized transactions, improperly recorded transactions, or transactions not recorded in a complete or timely manner in order to maintain accountability for assets» («transazioni non autorizzate, impropriamente registrate o non registrate in modo completo o tempestivo, sì da assicurare il mantenimento di una contabilità per articoli») (*).

Pur essendo state rilasciate all'estero, le certificazioni concernenti l'agenzia di Atlanta hanno sicuramente determinato rappresentazioni non corrispondenti al vero in quelle rilasciate nei confronti della direzione centrale della BNL, e sono, pertanto, perseguitibili in Italia.

Quanto meno, i revisori di Atlanta non effettuarono le verifiche che attestavano di aver effettuato.

Era, pertanto, aperta la possibilità di un'azione civile di risarcimento contro la Peat Marwick, e tale via venne presa in considerazione dalla BNL, ma non intrapresa, a seguito di parere espresso dai legali americani della Banca, per il timore che la società di revisione opponesse proprie ragioni di danno, affermando di aver ricevuto false informazioni dal cliente.

L'importanza della revisione indipendente emerge anche dalle prescrizioni contenute nel «cease and desist order», il quale impone alla BNL l'inserimento nel programma dei «metodi per una testazione

indipendente dell'osservanza delle procedure da parte di terzi qualificati e addestrati che non siano, in alcuna maniera, affiliati con la BNL, le filiali o le Agenzie».

Sulla ricostruzione precisa delle vicende della revisione mancano attendibili informazioni, salvo quanto riportato da Von Wedel nel suo memoriale.

Egli racconta che l'incaricato della Peat Marwick, certo Mark, nell'accingersi ad effettuare la revisione di fine d'anno, «voleva saltare il controllo delle conferme» (doc. 87, pag. 155).

Tale controllo consiste nel chiedere al cliente che ha un debito in sospeso con la banca di rimettere direttamente al revisore, firmata, la lettera che gli viene inviata a verifica del credito. Il cliente deve, inoltre, effettuare tutte le correzioni e le integrazioni per ricostruire la sua effettiva posizione.

Il revisore controlla, poi, la stessa posizione sulla contabilità della banca.

«... poiché Chris aveva moltissimi prestiti in sospeso... e li registrava in nero, non poteva permettersi che la revisione fosse effettuata in questo modo. Non so come, ma riuscì a convincere la Peat, Marwick & Mitchell a spedire una lettera ai clienti chiedendo che verificassero il prestito citato nella lettera e nient'altro».

Per chiudere il discorso sulla revisione, non sembra inopportuno ricordare che la recente legge federale USA del 19 dicembre 1991, (*Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act*) (la stessa contenente una nuova disciplina delle banche straniere) ha introdotto una organica disciplina della revisione indipendente sulle imprese bancarie.

In particolare, la legge dispone che il *chief executive officer* e il *chief accounting or finance officer* dell'impresa bancaria trasmetta all'Autorità federale un rapporto, nel quale si attesti l'istituzione e il mantenimento di un «adeguato controllo interno sulle strutture e le procedure per il reporting finanziario», e che i revisori indipendenti attestino separatamente la veridicità di quanto contenuto nel detto rapporto.

(*) Secondo la legge italiana, i revisori che nella certificazione di bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire otto milioni (art. 14 DPR 31 marzo 1975, n. 136).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I mancati accertamenti su momenti fondamentali dell'attività della banca, quali il flusso giornaliero del corriere e la rilevazione dinamica dei rapporti con i tesorieri e con le banche corrispondenti, non costituivano una prerogativa dei revisori indipendenti.

Il memorandum elaborato dalla *Federal Reserve Bank* di New York il 2 novembre 1989 («*Lessons that were learned from Banca Nazionale del Lavoro New York Branch examination*», lezioni tratte dal controllo effettuato sulla filiale di New York della BNL) contiene, fra le altre, le seguenti notazioni:

– «Examiners should review all incoming mail, incoming and outgoing telexes and faxes to the branch for a one week period. Physical control of mail room and wire room is required.

– Daily activity statements, with descriptions, must be requested from all clearing and correspondent banks. The information requested should be for a four week consecutive period».

(– Gli esaminatori devono sottoporre a revisione tutta la posta, i fax e i telex in

arrivo e in partenza nell'agenzia per un periodo di una settimana.

È richiesto il controllo fisico dell'ufficio della posta e del centralino telefonico.

– Certificazioni sull'attività del giorno, con le descrizioni, devono essere richieste a tutte le banche con le quali vi è un conto di compensazione o alle banche corrispondenti. Tali informazioni devono essere richieste per un periodo di quattro settimane consecutive).

È veramente singolare che misure talmente elementari per garantire l'imparzialità e l'effettività del controllo siano considerate specifiche «lezioni» dell'esperienza di Atlanta!

Anche il servizio ispettorato della BNL si preoccupò di dare opportune disposizioni in merito alla direzione e al *chief internal auditing* dell'area nordamericana : «Al fine di migliorare e rendere più incisiva ed efficace la funzione di controllo... : 1) Le verifiche dovranno essere effettuate sempre a sorpresa. In particolare... dovete evitare di informare preventivamente il personale non appartenente al nucleo incaricato della verifica...».

9. CONTESTAZIONI E RILIEVI MOSSI DALLA DIREZIONE CENTRALE A DROGOUL

A Roma l'estrema intraprendenza di Drogoul e l'anomalo modo di procedere di Atlanta non era certamente sfuggito, come risulta dalla fitta corrispondenza intrecciata con Atlanta nel periodo dal 1986 al 1989.

Si tratta di una continua serie di lettere in cui da Roma viene mosso il rimprovero di aver superato i limiti di fido, di aver concesso prestiti senza autorizzazione, di aver fatto delle spese non autorizzate, di non aver adempiuto le prescritte formalità burocratiche. A tutti questi rilievi Atlanta risponde tardivamente o non risponde affatto e da qui nuovi richiami, in un girotondo che sembra non aver mai fine. La corrispondenza che qui di seguito si trascrive dà conto come non sia sostenibile la tesi di una assoluta mancanza di informazioni alla sede centrale di Roma, sulle operazioni di Atlanta.

Si trascrivono alcuni dei messaggi più significativi.

In data 13 ottobre 1987, l'Ufficio controllo rischi estero scrive ad Atlanta da Roma che, da un riesame della posizione della *Ligget Group Inc. Montvale*, è stato «evidenziato un fido di 50 milioni di dollari, inserito peraltro con scadenza gennaio 1986, che non risulta mai essere stato deliberato. Poiché tale tipo di inconveniente si è già verificato altre volte, La invitiamo a dare precise istruzioni affinché vengano effettuati accurati controlli...».

Atlanta risponde, il 19 ottobre 1987, che «*The credit line ...will be removed from the 2650 tomorrow*» (La linea di credito sarà rimossa domani dal 2650. Si tratta del numero del modulo sul quale devono essere riportati i fidi).

Il 22 dicembre 1987 - scrivendo ad Atlanta e per conoscenza a New York - il Servizio crediti nota che «al 30 novembre 1987 la stessa (linea di credito) risulta ancora evidenziata sulla posizione di rischio, Vi invitiamo nuovamente a procedere alla sua cancellazione».

In data 23 gennaio 1987, la Direzione centrale aveva già notato una esposizione senza fido di un milione e mezzo di dollari verso *Carey Agri International*.

Il 15 luglio 1988 l'Area crediti scrive ad Atlanta, lamentando le irregolarità di un'operazione con la *James Miller Tobacco* e chiedendo dell'avvenuto rimborso di un finanziamento di dollari 16,1 milioni, scaduto il 1° del mese.

Il 27 luglio 1988 l'Area crediti scrive a BNL Atlanta, lamentando la concessione di un milione di dollari a *U.S. Furniture Industries* «senza fido».

Il giorno successivo segue una spiegazione di BNL Atlanta.

Il 5 settembre l'Area crediti lamenta che comunque mancano ancora alcuni documenti.

Il 15 luglio 1988 si riscontrano rilievi simili per una operazione non autorizzata di 132.000 dollari a favore di *Tatum Farms - Dawsonville* e per operazioni eccedenti il limite di fido con *Louis Dreyfus Co.*

Il 29 febbraio 1988, l'Area crediti scrive a BNL Atlanta, in relazione ad un aumento di esposizione della *Louis Dreyfus Co.* da 7,9 a 14,9 milioni di dollari: «Invitiamo a provvedere a regolarizzare comunque posizione in tempi brevi Stop Restiamo in attesa di leggervi non senza rammentarvi che non è consentito assumere rischi, in particolare per importi di tale ammontare, senza la preventiva autorizzazione della competente Funzione».

Il 19 febbraio 1988 l'Area crediti scrive ad Atlanta: «Risulta in essere una esposizione per finanziamenti non assistita da fido.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vogliate riferirci in merito con sollecitudine ... provvedendo a regolarizzare la posizione. Nel caso aveste ritenuto di porre in essere i finanziamenti in questione in considerazione delle facilitazioni accordate alla *Cargill Inc*, vi ribadiamo fin da ora che non è consentito assumere iniziative del genere in mancanza di specifica autorizzazione dell'organo deliberante».

30 maggio 1988. «Premesso che nessun riscontro è stato dato alla nostra lettera del 19 febbraio u.s. ... rileviamo...: nell'invitarvi a darci chiarimenti su quanto precede, vi preghiamo di attivarvi per riportare l'esposizione nei limiti di fido».

1° agosto 1988. «La preghiamo di disporre affinché venga dato pronto riscontro alla nostra lettera del 30 maggio u.s.».

Dopo altre lettere di richiamo, finalmente Von Wedel risponde, in data 17 marzo 1989, assicurando che comunque tutto è perfettamente regolare.

Da corrispondenza intercorsa tra l'Area Crediti linea Controllo Rischi (zona estero) e la filiale di Atlanta, *trasmessa in copia anche al Servizio Ispettorato in data 6 ottobre 1988*, si rileva che la predetta filiale per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1987 e il 30 giugno 1988, nel porre in essere operazioni di finanziamento con la *Entrade*, non si era attenuta alle norme interne della Banca.

Lo stesso Ispettorato è stato interessato con un appunto del 10 febbraio 1989 del ragioniere Del Monte, responsabile dell'Uf-

ficio controllo rischi estero, sul comportamento di Drogoul.

Va infine ricordata la vicenda relativa alla concessione di un fido di 50 milioni di dollari a favore della CBI. La proposta di affidamento era stata avanzata da Drogoul con un telex del 20 dicembre 1988 indirizzato alla Direzione Centrale. Nella comunicazione si chiarivano i caratteri dell'operazione, specificando che il fido sarebbe stato garantito attraverso la costituzione, mediante atto di pegno, di un fondo collaterale, risultato inesistente a seguito dei successivi accertamenti ispettivi. In realtà, la Filiale di Atlanta aveva già avviato erogazioni irregolari di fondi a favore del corrispondente iracheno da oltre nove mesi. Peraltro, pochi giorni prima della citata comunicazione di Drogoul, con un telex in data 9 dicembre 1988, a firma Monaco-Sartoretti, l'Area finanza-istituzioni finanziarie estere aveva invitato la Filiale di Atlanta a provvedere alla formalizzazione degli atti di garanzia, a fronte di irregolarità delle esposizioni verso l'Iraq risultanti dalla contabilità ufficiale della dipendenza. Nonostante tale precedente gli stessi Sartoretti e Monaco espressero all'Organo deliberante parere favorevole all'operazione, il 6 luglio 1989, al termine di una istruttoria prolungatasi per circa sette mesi, a fronte di una durata media di tali procedure di circa un mese, secondo quanto affermato dal dott. Davide Croff, amministratore delegato, al quale la delibera fu sottoposta per l'approvazione.

10. APPROFONDIMENTO SULLE MODALITÀ DEL «FUNDING» E RUOLO RICOPERTO DALLA BANCA MORGAN

Il conto di tesoreria e di *clearing* intrattenuato con la banca MORGAN GUARANTY TRUST di New York.

10.1. INTRODUZIONE

All'analisi dell'argomento in oggetto occorre premettere che l'inchiesta parlamentare, attraverso le attività istruttorie direttamente attivate dalla Commissione, ha consentito di appurare, come si è in precedenza sottolineato, che proprio l'utilizzazione da parte della filiale di Atlanta della MORGAN GUARANTY TRUST di New York quale banca tesoreria costituisce la chiave del meccanismo fraudolento e della corrispondente possibilità di individuarlo tramite controlli gestionali e contabili condotti con l'ordinaria diligenza.

Infatti, come meglio si vedrà in seguito, presso la banca MORGAN in New York la filiale BNL utilizzava un conto con funzioni di tesoreria e di *clearing* (compensazione) attraverso il quale venivano operate, in entrata ed in uscita, tutte le movimentazioni in denaro.

Il caso del conto Morgan è uno dei punti focali di questa indagine, poiché la sua stessa esistenza rivela una anomalia unica nel sistema BNL, per il fatto che la filiale di Atlanta, contro tutte le regole e le consuetudini, era stata autorizzata fin dal principio a compiere operazioni attraverso una banca fuori piazza e fuori del sistema BNL: particolare questo per il quale nessuno degli interrogati ha potuto fornire alla Commissione una spiegazione plausibile. Tale anomalia rafforza in modo consistente una interpretazione della vicenda nel senso di una organizzazione premeditata degli eventi.

In particolare sul conto MORGAN affluivano tutte le operazioni di provvista (*funding*) sul mercato interbancario mondiale (tramite *brokers*) degli ingentissimi fondi necessari a Drogoul ed ai suoi collaboratori per far fronte agli impegni di erogazione sempre più massicci assunti essenzialmente verso le banche irakene.

Tali basilari considerazioni derivano da informazioni assunte presso il *Federal Reserve Board* di Washington, ove già nel novembre 1990 (*) alla Commissione veniva precisato che la movimentazione dei fondi in entrata e in uscita relativa all'attività illecita e «occulta» non costituiva oggetto di una contabilità parallela integralmente clandestina, ma era al contrario analiticamente e globalmente documentata nella contabilità ufficiale di Atlanta, essenzialmente attraverso tutte le comunicazioni, relative ad ogni singola operazione, inviate dalla banca tesoreria Morgan a BNL Atlanta nonché attraverso gli estratti conto periodici trasmessi sempre dalla Morgan, contenenti ovviamente il complesso della movimentazione stessa.

Inoltre veniva precisato che la provvista sui mercati finanziari mondiali dei fondi necessari all'erogazione dei crediti non autorizzati era ricostruibile sia dagli estratti conto dei *brokers* utilizzati sia dagli addebiti delle relative commissioni.

10.2. APERTURA DEL CONTO PRESSO LA MORGAN. RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL SAI

L'apertura del conto presso la MORGAN è avvenuta in data 18 gennaio 1984 con un accordo convenzionale di «trasferimento di

(*) Incontro a Washington del 14.11.1990 tra la Commissione ed il *General Counsel del Federal Reserve Board*, Mr. MATTINGLY e successivo incontro, a livello tecnico, con il funzionamento FED, Mr. MARTINSON.

moneta» (documento n. 23) intervenuto fra la banca di New York ed il direttore dell'Agenzia di Atlanta, Dott. Giuseppe Vincenzino: l'accordo prevedeva fra l'altro, tra le istruzioni di trasferimento fondi, l'utilizzo di un servizio computerizzato di gestione di cassa denominato MORCOM.

In sintesi la filiale avrebbe utilizzato da quel momento i servizi di tesoreria offerti dalla banca MORGAN anche per l'effettuazione della compensazione valutaria (*clearing*) derivante dalle operazioni finanziarie svolte anche in moneta estera, (ovviamente, considerate le numerose transazioni interessanti molteplici circuiti commerciali internazionali), nei settori della provvista di fondi e della concessione di crediti.

Nell'ambito di questa iniziale convenzione ed in conseguenza di essa, vigeva fra la filiale e la MORGAN una «facilitazione di provvista immediata» (*back up funding facility*) per \$ 100 milioni fino a 5 anni al tasso LIBOR più 1/8.

Rispetto a tale ulteriore servizio offerto dalla MORGAN, come si vedrà in particolare più avanti, era intervenuta già nell'aprile 1987 una richiesta di notizie indirizzate alla filiale di Atlanta da parte del SAI (Servizio attività internazionali della BNL) con corrispondenza inviata per conoscenza anche all'Area nord America e ad alcune funzioni centrali BNL, tra cui lo stesso Ispettorato (documento n. 380: relazione del 16.1.1992 ed allegati nn. 6, 7, 8).

10.3. VALUTAZIONI SUL CONTO MORGAN

Tratteggiate fin qui in estrema sintesi le motivazioni della rilevanza del conto MORGAN ed inoltre la genesi e le funzioni di tale rapporto bancario, si ritiene opportuno nel prosieguo delineare le specifiche caratteristiche del conto di tesoreria ed individuare in rapporto ad esso i comportamenti della filiale, degli organi periferici e delle funzioni centrali della BNL, così come emergenti dai documenti e dalle testimonianze acquisite nonchè secondo i dati accertati dalla Commissione.

Tali peculiarità ed elementi vengono qui appresso riassunti con rinvio, per una più approfondita analisi, alla rispettiva documentazione.

Una precisa e sintetica annotazione circa il conto MORGAN viene delineata in un documento pervenuto alla Commissione nel 1991, ma già dal 13 settembre 1989 inviato al Ministro del Tesoro dal Governatore della Banca d'Italia (Documento n. 151: relazione del Governatore della Banca d'Italia al Ministro del Tesoro, in data 13.9.1989).

La relazione, riepilogativa delle irregolarità emerse presso la filiale di Atlanta – avuto riguardo anche ai possibili effetti ed all'azione di vigilanza –, contiene l'intero quadro operativo del conto di tesoreria, indica cioè che «le operazioni finanziarie transitavano nella maggior parte dei casi per la MORGAN GUARANTY TRUST, banca tesoriere della filiale di Atlanta.

Nella contabilità ufficiale, a fronte dei finanziamenti effettuati, l'Agenzia, in contropartita dell'accreditamento della MORGAN per il successivo inoltro dei fondi al beneficiario, addebitava conti di appoggio – arbitrariamente accesi e funzionanti a saldo chiuso – intestati, a seconda dei casi, alla C.B.I. o alla Rafidain.

La provvista occorrente per dette operazioni veniva effettuata attraverso depositi con scadenza normalmente a sei mesi, contrattati giornalmente in correlazione agli utilizzi. La contabilizzazione avveniva a debito del conto MORGAN e, in contropartita, a credito dei citati conti di appoggio».

A tal proposito occorre sottolineare, come ampiamente evidenziato anche nella relazione D'Addosio dell'ottobre 1991 (doc. 306) (*), la vitale importanza del *funding* a breve (durata non superiore a sei mesi) in contrapposizione alla lunga durata delle operazioni creditizie irregolari con scadenza da tre a sette anni.

(*) Memoriale inviato dall'Amministratore delegato dott. D'Addosio in data 10.10.1991, ad integrazione del memoriale presentato alla Commissione dal vertice BNL in data 5.6.1990.

Ad esempio, per l'attività fraudolenta posta in essere per i crediti garantiti da C.C.C., considerato il modestissimo scarto in più rispetto al LIBOR, pattuito negli accordi con la RAFIDAIN, era evidente il rischio anche economico di BNL a causa del notevole *mismatching* di scadenza occultato.

Quindi mentre da un lato la tesoreria delle operazioni irregolari veniva garantita tramite operazioni interbancarie sulle principali banche corrispondenti, in modo frazionato e con scadenza dei depositi fino ad un anno, d'altro canto, come precisa la citata relazione del Governatore della Banca d'Italia, le scritturazioni contabili, pur interessando la contabilità ufficiale, permettevano di non evidenziare:

«- tra le poste dell'attivo, il credito verso l'autorità irachena finanziata, corrispondente al totale dei movimenti dare dei conti di appoggio;

- tra le poste del passivo, il correlativo debito verso le varie banche datrici di fondi, corrispondente al totale dei movimenti avere dei conti di appoggio.

La procedura su indicata consentiva che i conti di appoggio presentassero costantemente saldo zero. Di fatto, detti conti mostravano sbilanci determinati in modo particolare dalla differenza fra gli interessi pagati dagli enti iracheni e quelli corrisposti alle banche fornitrice di fondi. Per il regolamento degli interessi, infatti, veniva posta in essere la medesima procedura contabile sopra descritta».

Per quanto attiene il delicato versante del controllo sulla contabilità della filiale di competenza delle varie Autorità di vigilanza ed in particolare degli *auditors* interni alla BNL, la relazione in esame è molto attenta e contiene esplicativi rilievi: « in generale, i controlli normalmente effettuati sia dall'«internal auditor» della Filiale di New York sia dalle Autorità di vigilanza locali prevedono, tra l'altro, la spunta dei saldi dei conti - al fine dell'individuazione delle partite in sospeso - sulla base delle conferme rese dalle controparti cui la richiesta è formulata in base alle evidenze contabili.

Nella fattispecie va considerato che la provvista veniva frazionata fra una molteplicità di banche, per la quasi totalità proposte da *brokers* e prescelte tra quelle non figuranti nel *funding* ufficiale. Ne è conseguito che, in occasione delle verifiche condotte presso l'Agenzia di Atlanta sia dall'«internal auditor» sia dallo *State Banking Department*, la richiesta di conferma dei saldi non è stata inoltrata alle banche che hanno fornito i fondi utilizzati nelle operazioni irregolari.

Come accertato in sede ispettiva, la tecnica di occultamento dei movimenti di natura finanziaria ed economica concernenti le predette operazioni lasciava tuttavia traccia nella contabilità ufficiale.

Controlli che avessero riguardato la quantificazione dei movimenti registrati sul conto della banca tesoriere, nonché l'esame a campione di un adeguato numero di operazioni, avrebbero potuto far emergere, da un lato, dati contabili non del tutto proporzionati all'operatività ufficiale dell'Agenzia, dall'altro, tracce concrete da cui risalire alle operazioni in discorso».

Il Governatore della Banca d'Italia constatava anche che il telex con il quale la C.B.I. forniva le istruzioni alla Filiale di Atlanta della B.N.L. conteneva nella generalità dei casi esplicativi riferimenti al *loan agreement*, di cui non risultava alcuna informazione ufficiale. Inoltre, ancorché la documentazione relativa all'accensione ed al rimborso dei depositi non risultasse agli atti, erano comunque disponibili le note contabili relative alle scritture di cui sopra, oltre che i telex e le contabili di conferma della MORGAN.

Ad un controllo più approfondito sarebbe quindi emerso che l'accensione dei conti di appoggio non era stata né richiesta né autorizzata dagli intestatari.

Inoltre la Banca d'Italia nella relazione dell'attività ispettiva svolta sulla BNL Atlanta (*) asserisce che non erano adeguatamente formalizzate le procedure di verifica cartola-

(*) Doc. n. 28 (rapporti ispezioni Banca d'Italia); n. XVIII (ispezione sulla BNL Atlanta dal 7.8.89 al 10.11.89), pagina 17 e ss.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re dei dati contabili, di competenza dell'*auditing*. Quindi presso la coesistente filiale di New York, in ogni caso, non erano sottoposti ad adeguata analisi, in via generale, gli aggregati patrimoniali ed economici della dipendenza al fine di verificarne la coerenza, né veniva compiuto alcuno esame sui movimenti sul conto di corrispondenza intrattenuato dall'Agenzia di Atlanta con la MORGAN.

In particolare la Vigilanza denuncia che l'attività di controllo ispettivo demandata alla funzione di *auditing* interno appariva poco efficace, in quanto basata su tecniche di indagine non sufficientemente estese: «si riscontrava, infatti, che nel corso degli accertamenti condotti nel settembre 1988, i quali non di meno avevano posto in luce numerosi profili irregolari nella gestione della dipendenza, non erano stati previsti esami a sondaggio sui movimenti dei conti intrattenuati con terzi né, segnatamente, su quelli del ripetuto conto della MORGAN».

E, nella medesima relazione si aggiunge che non era stato adottato, dai competenti uffici della Direzione generale, alcun provvedimento volto a sanzionare e far dismettere l'arbitrario utilizzo da parte dell'Agenzia di un proprio separato sistema informatico-contabile, in aggiunta a quelli ufficiali (Bnl System e Mantec) funzionanti transitoriamente nel periodo 87-89. L'anomala prassi era stata rilevata sia nel corso dei ripetuti accertamenti ispettivi del 1988, sia in occasione della visita conoscitiva effettuata nel successivo mese di novembre dagli addetti alla sezione Edp dell'Ispettorato centrale. Come poi emerso, siffatto sistema veniva utilizzato dalla dipendenza, mediante ricorso ad appositi programmi, anche per la gestione dei rapporti non ufficiali, compreso il conto MORGAN.

Anche la Guardia di finanza, con l'informativa di polizia giudiziaria del 30 maggio 1991 (*), stigmatizza il carattere anomalo

(*) Doc. n. 257: informativa in data 30.5.1991 della Guardia di finanza, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma (sost. Proc. Montaldi) il 2.7.1991 riguardo «irregolari finanziamenti concessi a Banche ed Enti governativi iracheni da parte della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro»; p. 64 e ss.

dell'utilizzo del conto MORGAN. Secondo la Guardia di finanza «per la realizzazione dell'attività illecita assume fondamentale rilevanza la tenuta del conto di *clearing* presso la banca MORGAN, atteso che l'apertura di tale conto presso la filiale BNL di New York non avrebbe consentito al Drogoul di giustificare le aperture di credito a favore dell'Irak in assenza di depositi di collaterale a garanzia effettuati dalle banche irachene, come previsto dalla BNL per l'esecuzione di operazioni con l'Irak.

La filiale di New York, infatti, avrebbe adeguatamente bloccato le aperture di credito a favore di beneficiari di lettere di credito per esportazioni in Irak, perché avrebbe rilevato che i depositi di collaterale a garanzia erano in realtà costituiti dalla raccolta di fondi (*funding*) eseguita dalla stessa BNL di Atlanta sul mercato interbancario mondiale».

Con preciso riferimento ai controlli interni, ed in particolare all'operato dell'*auditor* Louis MESSERE, viene rilevato che gli era completamente «sfuggito il controllo dei conti accessi alla banca tesoriere MORGAN, alla C.B.I. e alla Rafidain Bank, ufficialmente tenuti presso la predetta filiale e nei quali sono transitate tutte le operazioni di finanziamento non autorizzate. Eppure, sarebbe stato sufficiente che controllasse almeno una delle numerosissime e sproporzionate operazioni bancarie transitate sul conto MORGAN per risalire, tramite i documenti di base ad essa riferiti e agevolmente acquisibili in Banca, alla provenienza dei fondi - che non era certamente quella irachena -, o alla effettiva destinazione delle erogazioni non autorizzate, a seconda che avesse controllato rispettivamente una posta della sezione ««dare»» o della sezione ««avere»» del citato conto».

Nell'ambito dell'esame del conto MORGAN e con riguardo alla particolare questione della sufficienza ed attendibilità dei controlli interni esperiti *ante* 4 agosto 1989, giova ricordare qui di seguito le dichiarazioni rese alla Commissione a New York nel giugno 1991 dagli *auditors* interni MESSERE e CAMPAGNIOLO (doc. 262).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In relazione all'ispezione condotta sul conto MORGAN, MESSERE ha risposto che avevano «verificato il saldo sui registri della filiale con riferimento all'estratto della Morgan Bank ed esaminato i sospesi».

Ed ha poi precisato che verificavano i saldi ma non le singole operazioni.

(Campagniolo, invece, ha ammesso di aver preso visione anche delle singole operazioni, di cui non avrebbe afferrato il significato e la rilevanza).

Solo dopo l'accaduto, cioè, erano state svolte precise ricerche ed erano stati esaminati non solo i «blocchetti» dell'estratto conto ma anche gli avvisi delle operazioni (cdd. *tickets* del conto MORGAN), che esistevano in filiale anche prima, e comunque durante le visite degli *auditors* (*).

Dall'audizione testimoniale di CAMPAGNIOLO si evince che gli *auditors*, avendo constatato l'esistenza del conto di *clearing* con la MORGAN, avevano rilevato che le operazioni di tesoreria si sarebbero dovute più correttamente eseguire nella filiale BNL di New York.

Ai fini della valutazione delle osservazioni espresse e delle posizioni assunte riguardo al conto MORGAN dai vertici e dalle funzioni centrali della BNL, si ritiene opportuno richiamare in primo luogo una memoria scritta del dott. BIGNARDI (doc. 36), nella quale si sottolinea che «non era vietato ma non era neanche normale che una Filiale periferica come quella di Atlanta avesse una propria ««banca clearing»» a New York alla quale dei *brokers* facessero affluire i fondi raccolti sul mercato per incarico della stessa Filiale, e dalla quale, su istruzione di questa, partissero gli accrediti a favore dei beneficiari dei finanziamenti: il tutto all'insaputa della Casa madre o quanto meno della Direzione dell'area nor-

damericana, coesistente con la banca *clearing*».

Inoltre riguardo al conto MORGAN il dott. BIGNARDI ha espresso esplicite riserve sul ruolo accettato e svolto dalla banca di New York, «senza accettare documentalmente i poteri di chi dava le disposizioni (il titolare d'Atlanta) e senza nemmeno fare una telefonata di verifica alla BNL di New York, con la quale non potevano non esserci anche delle conoscenze personali, almeno quando sul conto di *clearing* cominciarono a transitare partite di dimensioni complessivamente straordinarie anche per il mercato americano».

Il dott. PEDDE a sua volta nel gennaio 1991 (doc. 48), a proposito del conto MORGAN puntualizzava di aver più volte sostenuto, addirittura in relazioni per la direzione centrale risalenti ai primi anni '80, che per quanto riguardava la provvista dei fondi era opportuno accentrare la tesoreria nella capogruppo di area e non lasciare autonome le singole unità. Inoltre ricordava che nel gennaio 1988 con la ristrutturazione dell'area nordamericana si prevedeva anche l'accenramento della tesoreria e dell'intero *back up* (sostegno finanziario) presso la capogruppo di New York. D'altro canto PEDDE ammetteva che al 31.8.1989 il progetto MANTEC, prodeutico all'accenramento della tesoreria, non aveva ancora coinvolto tutte le funzioni ed unità dell'area americana fra cui la stessa Atlanta.

Per quanto riguarda la ricostruzione dell'attività della filiale di Atlante operata nella relazione ispettiva «Petti» (doc. 177) ed in particolare il conto di tesoreria con la MORGAN è utile l'evidenza riportata nella stessa relazione D'ADDOSIO (doc. 306) che richiama alcuni elementi salienti della relazione ispettiva:

- in base ad un'istruzione del 30.11.84 tutte le filiali statunitensi dovevano operare per la gestione della loro tesoreria esclusivamente tramite la Filiale di New York;
- questa disposizione venne confermata dal S.A.I. nel fascicolo «Riferimenti operativi per la tesoreria in valuta estera» (aggiornato al 31.12.1987), che con lettera del

(*) MESSERE. «Dopo l'accaduto si sono visti, ma io sono sicuro che c'erano anche prima. In altre parole, veniva ricevuto l'estratto conto, questo veniva inserito in un disco, che veniva manipolato indicando, ad esempio, un ordine di pagamento diverso. Come si è potuto stabilire dopo, le istruzioni venivano modificate indicando una cosa diversa ma simile a quella contenuta nella documentazione che ci forniva la filiale di Atlanta».

12.1.1988 venne inviata dalla Direzione Generale anche al Dr. SARDELLI, allora direttore dell'Area Nord e Centro America; - ciò nonostante, con lettera del 13.4.1988, il dott. SARDELLI autorizzò tutte le Filiali dell'Area ad approvvigionarsi direttamente sul mercato qualora le condizioni offerte fossero state migliori di quelle praticate dalla Filiale di New York. L'ispezione non ha ritrovato autorizzazioni verbali o scritte che avessero autorizzato il dott. SARDELLI ad emanare tale disposizione, che era in palese contrasto con la norma generale prima ricordata;

- il conto della Filiale BNL di Atlanta presso la MORGAN è risultato disciplinato da una convenzione che risaliva al 18.1.1984, in contrasto con le norme allora vigenti. Durante l'ispezione non sono stati però rilevati né l'autorizzazione, né i motivi che ne giustificassero l'accensione. Peraltrò, fino alla suddetta autorizzazione del dott. SARDELLI del 13.4.1988, nessun *auditing* interno aveva rilevato l'irregolarità ed è stato accertato che l'esistenza del conto era nota al S.A.I. almeno dal maggio 1987. È questo un altro segno evidente delle carenze dei controlli interni.

Per quanto attiene la citata disposizione di SARDELLI del 13.4.1988 è opportuno evidenziare la dichiarazione resa dal dott. VECCHI (doc. 251/15), direttore della filiale di New York, che riteneva quella direttiva si dovesse interpretare proprio «come un segnale di via libera»; infatti l'autorizzazione per le filiali periferiche ad acquisire autonomamente fondi dal mercato, qualora le condizioni fossero state più favorevoli di quelle che poteva garantire la filiale di New York, di fatto lasciava una completa libertà.

Dalla relazione del nucleo della Guardia di finanza a proposito del conto MORGAN si evince che in un rapporto ispettivo sulla filiale di Atlanta redatto nel novembre del 1986 dal DEPARTMENT OF BANKING AND FINANCE STATE OF GEORGIA veniva rilevata l'esistenza di un accordo di *back up funding* (sostegno finanziario) con la Morgan Guaranty Trust per il rilevante importo di \$ 100.000.000 fino a 5 anni al tasso LIBOR più 1/8.

In seguito alla lettura del rapporto il SAI - Sviluppo Rete Americhe - inviava il telex del 23.4.1987 alla filiale di Atlanta chiedendo una copia dell'accordo di finanziamento con la MORGAN per 100 milioni di dollari. La nota del SAI veniva inviata per conoscenza anche all'Ispettorato centrale e alla Direzione di Area a New York.

A tale richiesta DROGOUL rispondeva, con telex del 13.5.1987, che non esisteva un formale accordo bensì sussisteva una ««fornitazione»» a favore della filiale, considerati gli ottimi rapporti e soprattutto l'apprezzatissima posizione della B.N.L.

Quindi, per quanto attiene il conto MORGAN, dalla documentazione esaminata dalla Guardia di finanza è risultato che non soltanto il SAI ad aprile 1987 era a conoscenza del rapporto con la banca MORGAN ma anche l'Ispettorato e la direzione dell'Area nordamerica non erano rimasti ignari della operatività di tale conto di tesoreria con funzione di *back up funding* per il rilevante importo di \$ 100 milioni. Ciò contrasta con la relazione PETTI, ove si asserisce che l'Ispettorato non sapeva che esistesse un conto finalizzato anche al sostegno finanziario per operazioni di provvista sul mercato interbancario.

Infine va annotato che l'esame delle agende 1987 e 1988 rinvenute in BNL Atlanta (doc. 329) comporta la rilevazione di due appuntamenti con personale della banca MORGAN: il 10 giugno 1987 è indicato un appuntamento per il *lunch* fra tale Tom McCABE (MORGAN) e Chris DROGOUL, poi sostituito da Mela MAGGI e Therese BARDEN; ed esattamente un anno dopo, il 10 giugno 1988, è annotato un appuntamento fra DROGOUL e Christine KAMIL, con prelevamento all'aeroporto e *lunch*. (Dall'indirizzario e biglietti da visita rinvenuti in Atlanta risultano il biglietto di Frederick E. TETZELI - Senior Vice-president and General Manager - e di Christine S. KAMIL - Assistant treasurer - entrambi della banca MORGAN a New York).

10.4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La situazione fin qui tratteggiata, oltre a contribuire alla cognizione delle problema-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tiche inerenti il conto di tesoreria e di *clearing*, comporta due sostanziali ordini di rilievi, di seguito brevemente indicati, da sollevarsi nei confronti del vertice nonché delle funzioni centrali e degli organi periferici della Banca Nazionale del Lavoro.

L'inefficacia dei controlli, in particolare i riscontri relativi al conto MORGAN, di competenza delle funzioni di *auditing* interno, è stata esplicitamente stigmatizzata dalla Banca d'Italia, dalla *Federal Reserve Bank* di Atlanta e dalla Guardia di finanza.

Tale carenza nella revisione ispettiva era tanto più rilevante in presenza di un rapporto bancario dichiaratamente anomalo, in quanto nel gruppo BNL sussisteva la regola dell'accentramento della tesoreria (regola peraltro che sembra aver patito numerose eccezioni).

È stata accertata la consapevolezza, quattromeno dal 1987, sia da parte dell'Area americana sia delle competenti funzioni centrali, del rapporto che BNL Atlanta intratteneva con la banca MORGAN, in presenza di una norma vigente dal 1984 di contrasto alla tesoreria autonoma.

A tal proposito valgono le osservazioni (già richiamate) nella stessa relazione «PETTI» e nel memoriale D'Addosio, nei

rapporti della Guardia di Finanza e, non ultima, nella relazione della Banca d'Italia ove si rileva che la Direzione generale non aveva adottato alcun provvedimento volto a sanzionare e far dismettere l'arbitrario utilizzo da parte della filiale di un proprio separato sistema informatico-contabile in aggiunta a quelli ufficiali, che tra l'altro avrebbe consentito alla dipendenza anche la manipolazione dei dati del conto MORGAN.

In questo quadro, al fine della individuazione delle competenze e responsabilità relative ai vertici ed agli organi BNL, è di necessario riferimento l'organigramma della Banca nel periodo 1987-1989 (doc. 328).

Il *funding* per le operazioni irregolari di Drogoul, a quanto risulta dai documenti attualmente in possesso della Commissione, era molto frazionato e ben distinto rispetto al *funding* ufficiale. Per le sue operazioni irregolari Drogoul ha preso in prestito somme da circa una quarantina di banche, ma questo finanziamento avveniva sempre attraverso quattro *brokers* di New York: Lasser, Fulton Prebon, Tradition Beresford e Eurobrokers. Questi brokers intermediavano anche i fondi per le operazioni ufficiali.

11. LE OPERAZIONI DANIELI

11.1. RAPPORTO BNL-DANIELI-IRAQ

Il 28 gennaio 1989 la società Danieli di Udine concluse un contratto per un importo di 140 milioni di marchi con la società pubblica irachena *NASSR Enterprise for Mechanical industries*, riguardante la fornitura di un impianto per la produzione di laminati tondi e profili. Tre mesi più tardi, il 4 marzo, venne firmato un altro accordo, per la fornitura di un impianto di acciaieria con laminatoi per nastri a caldo alla società irachena *State Enterprise for iron and steel*, per un valore complessivo di 590 milioni di marchi.

Secondo una procedura che la dott.ssa Cecilia Danieli, amministratore delegato della Società, ha definito abituale nel corso di un colloquio con l'Ufficio di Presidenza della Commissione il 14 novembre 1991, l'azienda friulana indicò alla controparte irachena i nomi di alcune banche per il supporto finanziario delle due operazioni, tra le quali la BNL. Le altre banche che la società Danieli aveva indicato, in qualità di ditta fornitrice, erano la Banca d'America e d'Italia (filiale di Trieste), la Dresdner Bank (filiale di Milano) ed il Banco di Roma. La scelta della BNL fu quindi effettuata dai committenti iracheni, e da parte della Danieli non venne sollevata alcuna obiezione, dato che, sempre secondo quanto aveva già precisato la dott.ssa Danieli, nel corso della testimonianza dai lei resa innanzi alla Commissione il 9 aprile 1991, l'azienda aveva già avuto rapporti di affari con l'istituto.

Secondo la ricostruzione della vicenda riportata al Consiglio di amministrazione della BNL del 27 settembre 1989 dal Direttore generale in base agli accertamenti condotti sotto la direzione dell'allora vice

direttore generale dott. Gallo (di seguito, relazione Gallo):

«Tutte le maggiori banche cercarono di gestire queste operazioni finanziarie e la nostra di Udine intrattenne subito su questa opportunità sia l'Area còmmerciale che l'Area finanza».

In proposito, nella sua audizione davanti alla Commissione speciale, il 23 gennaio 1991, il dottor Pedde ha dichiarato che il suo interessamento venne richiesto, il 26 gennaio 1989, dal direttore della filiale BNL di Udine. Il dottor Pedde ha ricordato di aver contattato telefonicamente il direttore del competente ufficio dell'Area finanza, dott. Sartoretti, il quale, a sua volta, si riservò di dare una risposta. Nel pomeriggio, il dott. Teodoro Monaco, condirettore inserito nella Linea istituzioni finanziarie appartenente all'Area finanze, gli avrebbe comunicato, per conto del dottor Sartoretti, suo superiore, che l'operazione avrebbe potuto essere eseguita. Il dottore Pedde ha dichiarato che, per quanto di sua competenza, la faccenda poteva considerarsi conclusa. Il successivo 6 febbraio, egli riceveva una nota firmata dal dott. Monaco, riguardante i contatti e le proposte discusse con la società Danieli. In essa si precisava che, in seguito ad una richiesta effettuata dal dott. Lunazzi della Danieli per un intervento su un contratto di 140 milioni di marchi firmato con l'Iraq, «alla luce delle possibilità operative che abbiamo con l'Iraq al momento attuale abbiamo promesso al dott. Lunazzi il nostro intervento presso la *Central Bank of Iraq* con la quale esiste un accordo, in base al quale la Banca, a fronte di sue istruzioni di pagamento, ci costituisce dei depositi in collaterale».

Un'altra considerazione che induceva la Banca a collocare sulle dipendenze estere le garanzie in denaro offerte dagli iracheni riguardava il contentioso aperto in relazione al pagamento e alla mancata consegna di

una squadra navale militare commissionata dagli iracheni alla Fincantieri:

Soffermandosi sulle motivazioni dell'indicazione della filiale di Atlanta per la gestione dei contratti Danieli, la relazione Gallo afferma:

«... va ricordato che nel più recente periodo, dopo la vicenda delle navi, che aveva determinato pesanti ritorsioni irache-ne sui pagamenti dei crediti vantati da imprese italiane, si temevano aggressioni di tali imprese su beni iracheni in Italia (cosa già avvenuta con la Libia): ciò determinò l'orientamento a richiedere che i collaterali venissero fatti ad Atlanta o a Londra».

Risulta in effetti che l'Area finanza fosse al corrente del rapporto di «collaborazione» (così viene definito dal Direttore generale nella sopra citata relazione al Consiglio di amministrazione) stabilitosi tra la *Central Bank of Iraq* e la filiale di Atlanta («nella contabilità ufficiale - si cita sempre dalla stessa fonte - della filiale l'esposizione verso l'Iraq contava al 31 luglio per 65 milioni di dollari»). Infatti, il 1º dicembre 1988, Drogoul inviò un telex all'Area finanza, all'attenzione del dott. Monaco, per rispondere ad alcune obiezioni da quest'ultimo sollevate in ordine al finanziamento da parte di BNL Atlanta di esportazioni della ditta americana *Centrifugal Casting Machines*, e per chiarire «le modalità operative della collaborazione con la Banca centrale irachena». Nella sua comunicazione Drogoul informava che era stata concordata una nuova procedura per il trattamento delle lettere di credito da aprire, con conferma, presso BNL Atlanta, a favore dei beneficiari della CBI. La sostanza di tale accordo (di cui veniva riportato il testo) prevedeva la intera copertura delle lettere di credito mediante la cessione in pegno di una garanzia collaterale, a fronte della quale la filiale di Atlanta avrebbe dovuto aprire un credito in conto corrente indicato come *L/C cover account*, tramite il quale sarebbe stato effettuato il rimborso delle lettere di credito stesse. L'*L/C cover account* (sul quale avrebbero dovuto transitare tutti i fondi accreditati dalla Banca centrale per periodi di tempo previsti

dall'accordo) avrebbe dovuto avere durata variabile dai tre ai dodici mesi e godere del miglior tasso di interesse a tre mesi praticato dall'euromercato. Nell'accordo si conveniva, inoltre, che non dovesse essere addebitata alcuna commissione né alla Banca né al fornitore, per la conferma, dato che «a fronte di ciascuna L/C viene fornita una piena garanzia collaterale e pertanto non si produrrà per voi [BNL Atlanta] alcun rischio» (le citazioni derivano dalla traduzione in italiano del testo dell'accordo trasmesso da Drogoul e presentato al Consiglio di amministrazione della BNL).

Drogoul passava quindi a fornire altri dati:

«Fino a questo momento abbiamo ricevuto all'incirca USD 85.000.000, a copertura dell'importo della General Motors' Automobiles (Chevrolet's), Macchinari Caterpillar per movimenti di terra, scocche per vetture e altri prodotti similari. Alcuni fornitori hanno subappaltato parte del lavoro a imprese europee, in particolare a Mannesmann, Duesseldorf e SMS Hasenclever, Francoforte.» E, subito dopo, sottolineava la vantaggiosità dell'accordo raggiunto, presentandolo come il punto terminale di un rapporto a lungo ed accuratamente coltivato:

«Vorremmo aggiungere che questo affare coperto da garanzia è stato offerto alla BNL di Atlanta per via dei rapporti sviluppati negli ultimi tre-quattro anni a seguito della nostra attività C.C.C. e con Export-Import Bank. Per noi si tratta di una opportunità veramente eccezionale per lo sviluppo di rapporti con primarie società USA, e con un rischio paese nullo.

Le operazioni C.C.C. sono per noi un importante mezzo per sviluppare i rapporti d'affari con società multinazionali. Saremmo pertanto grati se vorrete considerare positivamente la nostra richiesta di mettere a disposizione dell'Iraq una facilitazione in C.C.C.».

Vi era dunque un accordo pubblico, stipulato tra la filiale di Atlanta e l'istituto centrale di credito iracheno, noto alla direzione centrale di Roma, fino al Direttore generale, che ne fu informato, sia pure

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con un riferimento indiretto, da Monaco nell'appunto del 6 febbraio. Tale accordo si colloca, cronologicamente, in parallelo al terzo dei quattro *agreements* segreti, stipulato tra Drogoul e il Ministero dell'industria iracheno, il 3 dicembre 1988, per crediti di importo pari a 500 milioni di dollari (il quarto sarebbe stato stipulato il 29 aprile 1989, con lo stesso contraente iracheno, per un importo di 1155 milioni di dollari). La vicenda Danieli si colloca, quindi, nella fase in cui si intensificano i rapporti tra Drogoul e gli istituti iracheni, con la conseguente crescita esponenziale dell'esposizione della Banca.

In risposta alla comunicazione di Drogoul, la Direzione centrale inviò un telex il 9 dicembre 1988. Si riporta, a questo proposito, il commento del rapporto ispettivo della Banca d'Italia su BNL (allegato XII, sui finanziamenti concessi dalla filiale di Atlanta) sul telex del direttore di Atlanta: «... nulla veniva opposto dalla Direzione centrale, che nel telex del 9.12.88 si limitava a richiamare l'attenzione del sig. Drogoul e del *regional manager* di New York a tenere presente che le modalità prospettate dalla Central Bank of Iraq non erano accettabili atteso che era necessario uno specifico pegno per i fondi depositati e che la linea di credito a disposizione di CBI aveva essere approvata dalla Direzione centrale».

«Sembra opportuno - prosegue il rapporto della Banca d'Italia - sottolineare come, a fronte di quanto affermato da Drogoul circa operazioni di notevole ammontare effettuate dalla CBI (...), nessuna rilevanza venisse riservata alla completa mancanza di affidamenti a favore della Banca (...). In effetti, con nota del 22.2.89, la Segreteria fidi - Rischio Paese dell'Area finanza aveva già rilevato che verso la cennata istituzione creditizia, secondo le evidenze al 31.12.88, risultavano in essere rischi per circa \$ 24 milioni non assistiti da fido, sui quali provvedeva a chiedere 'telefonicamente' chiarimenti alla dipendenza di Atlanta.

Quest'ultima precisava che l'esposizione rifletteva finanziamenti CCC o era 'coperta' da 'depositi collaterali'. Nell'occasione, no-

nstante che in ogni caso l'affidamento avrebbe richiesto specifica deliberazione, non fu assunta alcuna iniziativa».

La lunga citazione si è resa necessaria per chiarire, sulla scorta di una ricostruzione imparziale, il clima nel quale si svolse l'operazione di finanziamento dei due contratti Danieli.

11.2. ALTRE ANNOTAZIONI

La proposta di far transitare l'operazione Danieli su Atlanta sembrerebbe quindi maturata in seno alla direzione centrale della BNL, e la dott.ssa Danieli ha sostenuto questa tesi nella sua testimonianza. Peraltrò, nella corrispondenza della Banca riguardante l'operazione, il primo riferimento ai contratti Danieli si registra in un telex del 2 febbraio 1989, indirizzato dal dott. Monaco alla CBI, e trasmesso per competenza anche alla ditta friulana, nel quale viene precisato che, su richiesta dei signori Danieli (cioè della società Danieli), la lettera di credito relativa al primo contratto doveva essere incanalata (*channelled*) attraverso la filiale di Atlanta, nel quadro degli *arrangements* esistenti tra detta filiale e l'istituto di credito iracheno. La signora Danieli ha dichiarato di non aver mai conosciuto di persona il dott. Monaco, avendogli parlato una sola volta e per telefono. La stessa ha poi affermato che la sua azienda di regola lavora con le sedi centrali delle banche, considerate le dimensioni delle transazioni, pur avendo in precedenza ricordato di aver discusso l'esatta formulazione della lettera di credito relativa al primo contratto direttamente con la filiale di Atlanta, informando successivamente quella di Udine che, in tutta la vicenda, avrebbe svolto esclusivamente un ruolo di tramite.

Il dott. Sotgiu, direttore della filiale di Udine dall'aprile 1989, ha parlato di frequenti contatti tenuti dalla dott.ssa Danieli con il dr. Monaco e con il dr Gallo, dichiarando altresì di essere al corrente di tali rapporti per averne sentito parlare presso la direzione centrale della BNL, ma

di non sapere con precisione a quali periodi ci si riferisse.

Anche il dottor Monaco, nella sua deposizione innanzi alla Commissione il 4 luglio 1991, ha ricostruito i presupposti dell'operazione. Il funzionario della BNL, attualmente assoggettato ad un procedimento disciplinare, ha sostenuto che la Direzione centrale della Banca era al corrente «dell'importante esperienza» di BNL Atlanta nei rapporti con l'Iraq e dell'«interessante accordo» concluso da Drogoul con la CBI. Secondo il testimone, alla Direzione centrale era noto che la filiale di Atlanta aveva acquisito una specializzazione operativa sull'Iraq, grazie soprattutto alle numerose operazioni realizzate in passato con copertura Exinbank e CCC, per le quali essa godeva di fidi regolarmente autorizzati. Nel gennaio 1989, dunque, sempre secondo Monaco, l'operazione Danieli avrebbe potuto essere finanziata su sedi italiane, su Londra (dove sarebbero stati conclusi accordi analoghi a quello stipulato da Drogoul in ordine alla costituzione di garanzia del credito attraverso collaterale) e su Atlanta. In considerazione dei buoni rapporti di Drogoul con l'Iraq, si scelse la terza alternativa, «cioé di assistere l'operazione Danieli attraverso la filiale di Atlanta... Io stesso ho indirizzato la Danieli ad Atlanta, ed ho comunicato la conferma del credito a condizione che l'Iraq fornisse collaterali».

Nelle controdeduzioni alle contestazioni mossegli in sede di procedimento disciplinare, il dottor Monaco ha dichiarato che l'operazione Danieli era non solo nota ai vertici dell'istituto, ma anche da essi fortemente caldeggia.

11.3. LO SVOLGIMENTO DELLA VICENDA

Dopo l'avvio delle due operazioni, Drogoul si comporta con estrema disinvoltura e le pratiche vengono gestite con evidenti irregolarità, alcune delle quali vengono percepite dagli uffici centrali della Banca, senza, peraltro, che alle segnalazioni di anomalie più o meno palesi seguano adeguate contromisure.

Per la comprensione delle modalità dell'operazione, può risultare interessante riportare la ricostruzione delle vicende relative all'attuazione dei due contratti, utilizzando a tal fine anche solo la relazione Gallo nonché riferendo alcuni importanti rilievi contenuti nel rapporto ispettivo della Banca d'Italia, seguendo i due percorsi paralleli del rapporto Drogoul-CBI e BNL-Danieli.

Il 7 febbraio 1989, la CBI indirizza ad Atlanta un telex manifestando l'intenzione di aprire una lettera di credito a favore della società Danieli per il finanziamento del primo contratto (140 milioni di marchi). Veniva altresì indicata l'opportunità di applicare il contratto sul terzo *agreement* e sollecitato il pagamento del previsto acconto del 10 per cento. Sul telex appare l'indicazione a mano (B).

Si tratta di un riferimento all'*option B*, cioè ad una delle modalità previste per l'applicazione dei *loans agreements* clandestini. Mentre con l'altra modalità prevista (*option A*) la filiale di Atlanta provvedeva a notificare il credito documentario disposto dalla CBI direttamente al beneficiario, di norma con la conferma e senza passare per altre banche, con le operazioni disposte sotto l'*option B* il credito documentario veniva disposto dalla CBI su terze banche, dandone comunicazione ad Atlanta e precisando il nominativo della banca presso la quale doveva essere accreditato il relativo importo. Secondo la BNL, era attraverso questo modulo operativo che la filiale di Atlanta metteva a disposizione della CBI le somme occorrenti affinché quest'ultima, grazie alla garanzia costituita dai fondi suddetti, ottenessesse la conferma del credito. In effetti, riprendendo la ricostruzione effettuata dalla relazione Gallo, lo stesso 7 febbraio, Drogoul informava la CBI che l'acconto di 14 milioni di marchi sarebbe stato pagato sotto la *option B*, manifestando invece una certa indecisione in ordine alle modalità operative per la conferma della restante parte di 126 milioni di marchi: «non abbiamo ancora deciso - scriveva il direttore di Atlanta - la 'best option', ma intanto vi chiediamo se è per voi possibile

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spezzare il contratto in piccoli ammontari di 10/20 milioni». Veniva infine confermata la disponibilità a finanziare l'aconto (59 milioni di marchi) del secondo contratto sotto l'*option B*. Ad illuminare la mentalità ed il comportamento di Drogoul in quest'occasione serve efficacemente un suo telex del 16 febbraio indirizzato al Ministero dell'industria di Baghdad, nel quale, a proposito della vicenda Danieli, chiede di essere contattato, affermando di avere in mente «a new twist» (movimento, giro, inghippo). Il 24 febbraio, la BNL centrale sollecita la Rafidain Bank a versare l'importo in questione. Il 2 marzo, il Comitato esecutivo della BNL autorizzava il rilascio della garanzia di 14 milioni di marchi. Il 15 marzo la CBI informa la filiale di Atlanta che l'ammontare dell'aconto andrà piazzato su Commerzbank di Dusseldorf, tramite il conto Mantrust a New York. In un successivo sollecito (telex del 20 marzo), la BNL centrale (Area finanze) si dichiara esterrefatta (astonished) per il fatto che la somma si trovi depositata presso il Banco di Roma, al quale era nel frattempo transitata dalla banca tedesca, e chiede spiegazioni. Il 28 marzo, infine, la filiale BNL di Udine scrive all'Area finanze, informandola tra l'altro di aver rappresentato alla Società Danieli il disappunto dell'istituto per il passaggio di fondi tramite il Banco di Roma. Nell'esaminare la vicenda, la relazione Gallo ha posto in evidenza l'incertezza di Drogoul nella definizione dell'opzione sotto la quale operare, attribuendola alla preoccupazione che la Direzione centrale, messa sull'avviso dalla emissione della lettera di credito su una terza banca, potesse indagare sulla Danieli o sugli iracheni, per comprendere la ragione di quei movimenti. In realtà, però, nulla di simile avvenne. Comunque, le esitazioni di Drogoul emergono anche relativamente alle modalità di pagamento dell'importo residuo (126 milioni di marchi) del primo contratto. Con un messaggio del 30 marzo, ripetuto il 3 aprile, la CBI chiede ad Atlanta di chiarire con quale modalità (option A o option B) si intenda procedere alla emissione della lettera di credito per la somma in

questione. Sullo stesso telex figura una annotazione a mano (A): «il Drogoul - commenta la relazione Gallo - ha evidentemente scelto la strada della conferma diretta del credito perché una diversa soluzione lo esponeva a rischio.» Non risultano riposte da Atlanta a questa sollecitazione, ma pochi giorni dopo, il 17 aprile, la Direzione centrale inviava un fax, a firma Monaco, nel quale si illustravano le caratteristiche dei due contratti e il 26 aprile, la CBI prospettava ad Atlanta l'emissione di una lettera di credito (n. 89/3/553, di 126 milioni di marchi) a favore della Danieli.

L'altro aspetto della vicenda, strettamente intrecciato al primo, riguarda i rapporti tra la società Danieli, la Direzione centrale e la filiale di Atlanta della BNL. La dott.ssa Danieli ha affermato, nella citata testimonianza, che la formulazione della lettera di credito della CBI relativa al primo contratto fu trattata direttamente con la filiale di Atlanta, e che tale procedura è da ritenere del tutto normale. Lo stesso episodio è stato ricostruito nella relazione Gallo al Consiglio di amministrazione del 27 settembre 1989. Secondo tale ricostruzione, la filiale di Atlanta notificò direttamente alla società Danieli il credito emesso dalla CBI e la relativa conferma (26 maggio 1989), senza informare la Direzione centrale della BNL. A quest'ultima, la società Danieli inviò copia del documento trasmesso da Atlanta. Esistono due lettere della società Danieli indirizzate a Monaco: la prima, senza data, reca in allegato la comunicazione della CBI ad Atlanta; la seconda, del 26 maggio, reca in allegato la comunicazione di Atlanta alla Danieli, comprensiva della lettera di credito. La ditta scrivente lamentava alcune discrepanze tra il testo trasmesso da Atlanta ed il testo originario della lettera di credito.

Nella relazione Gallo si ipotizza che la Società avesse già ricevuto dalla CBI il testo originario della lettera di credito, secondo una procedura che viene definita «alquanto atipica». La vicenda non ebbe seguito, in quanto Monaco inviò la documentazione all'Ufficio consulenza valutaria dell'Area commerciale, per un riscontro di carattere

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecnico. «La risposta - informa la relazione Gallo - tarda a venire (la nota di commento sulle discrepanze per il responsabile dell'ufficio consulenza, dott. Hrobat è del 26/6 e viene tenuta nel cassetto)». In sostanza, alla fine del mese di maggio, BNL Atlanta aveva attivato una linea di credito senza alcuna formale preventiva autorizzazione.

«L'evidenza della Linea istituzioni finanziarie del rischio Iraq sull'operazione Danieli è pertanto di fine maggio; il Monaco, interrogato sui motivi per i quali, nei due mesi successivi, non ha sollevato il problema della mancanza della linea di fido Iraq sulla quale applicare l'operazione, si è giustificato sostenendo che, in realtà, trattandosi di operazione interamente collateralizzata, non c'era rischio e comunque si attendeva la risposta della Linea consulenza dell'Area commerciale per intrattenere sull'intera questione la filiale di Atlanta; i numerosi impegni all'estero e le successive ferie sono addotte dal Monaco come motivo della mancata azione tempestiva di contestazione ad Atlanta della mancanza della linea di credito».

Si noti che i depositi in collaterale, che costituivano un pegno costituito a garanzia del credito in una misura pari all'ammontare del credito stesso, avrebbero in effetti azzerato i rischi per la BNL. In realtà, come poi si è appreso, i collaterali erano inesistenti ed i depositi provenivano dalla stessa filiale di Atlanta. Inoltre, la vicenda desta ancor maggiori perplessità, se si tiene presente il già citato telex del 9 dicembre 1988, dalla Linea istituzioni finanziarie alla filiale di Atlanta (trasmesso per conoscenza al *regional manager* dell'area nord americana, dott. Luigi Sardelli) nel quale tra l'altro si afferma:

«Vi ricordiamo altresì che, anche in presenza di collaterale regolarmente costituito in pegno in vostro favore, la linea di credito a disposizione della CBI deve essere approvata dalla Direzione centrale e vi chiediamo perciò di farci avere proposte dettagliate».

Altrettanto interessanti sono le vicende relative al secondo contratto. Quest'ultimo prevedeva il 10 per cento di acconto (59

milioni di marchi), garantito da *advance payment bond*, il 5 per cento a presentazione disegni, garantito da lettera di credito, ed il rimanente 85 per cento come credito forniture, con emissione di tratte fino a 5 anni sull'acquirente, garantite dalla CBI. Su questo importo era stata chiesta ed ottenuta dalla società Danieli la garanzia della SACE all'85 per cento per capitale ed interessi. Secondo la ricostruzione della Banca d'Italia, il 16 marzo 1989 la pratica di fido per una fideiussione di 59 milioni di marchi a favore del committente iracheno a garanzia del pagamento anticipato corrisposto alla Danieli era deliberata con procedura d'urgenza (dovendosi emettere la garanzia all'indomani) dal vice direttore generale Morselli, per un importo di 29,5 milioni di marchi, poiché l'operazione era condotta in pool con il Banco di Roma. Il Comitato esecutivo ne sarebbe stato informato alcuni giorni dopo, il 22 marzo 1989, con la formula «Operazione di cui si dà notizia al Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 18 lettera N dello Statuto, nonché delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione assunte nelle sedute del 7.11.66 e 30.3.67».

Secondo la relazione Gallo, il fido fu approvato il 16 marzo dal Comitato esecutivo.

Nello stesso periodo in cui si svolgevano le comunicazioni riguardanti la conferma della lettera di credito relativa al primo contratto, era andato avanti quello che la relazione Gallo definisce «il fitto scambio di telex tra Baghdad ed Atlanta relativo all'*option B* sul secondo contratto (quello relativo all'acciaieria di Bassora per 590 milioni di marchi). Il 16 maggio 1989 la CBI disponeva su Atlanta il pagamento di 80 milioni di marchi su Mantrust di New York, destinati a pervenire alla Danieli mediante la Commerzbank che li fa transitare a sua volta per la filiale di Udine. Negli 80 milioni di marchi è compresa la somma di 59 milioni (l'acconto del 10 per cento) e 21 milioni per il premio SACE, a valere su »your agreement dated 29.4.1989 during your visit to Baghdad«(quarto *agreement*).

«Come si è detto, - si legge nella relazione Gallo a commento di questa

transazione - si è successivamente scoperto attraverso un'analisi attenta dei movimenti di Atlanta che l'acconto di 59 milioni di DM era stato prelevato da CBI sulla nostra di Atlanta sotto *option B*, così come il premio SACE che gli iracheni debbono versare all'ente italiano per ottenere l'assicurazione».

Il 26 aprile 1989, inoltre, la CBI emetteva la lettera di credito relativa alla garanzia del 5 per cento a presentazione dei disegni, per 29,5 milioni di marchi. La conferma di Atlanta perveniva alla filiale BNL di Udine il 25 maggio 1989 (il giorno prima era stata comunicata la conferma della lettera di credito per 126 milioni di marchi relativa al primo contratto).

11.4. MANcate SEGNALAZIONI

La citata relazione della Banca d'Italia si sofferma sull'episodio della richiesta da parte della società Danieli di verificare le discrepanze tra il testo della lettera di credito relativa al primo contratto (126 milioni di marchi) inviato da Atlanta e quello probabilmente trasmesso alla ditta friulana direttamente dal committente iracheno, prendendo spunto da esso per trarre sulla intera vicenda, una considerazione finale che si riporta integralmente:

«In relazione a difformità riscontrate tra il testo inviato da Atlanta e quello ricevuto direttamente dalle controparti irachene, la Danieli, tramite la filiale BNL di Udine, sollecitava le opportune rettifiche. Sembra che non ci sia stata risposta e che nessuno abbia sollevato il problema dell'irregolare condotta di Atlanta che, senza autorizzazione, aveva emesso due lettere di credito per complessivi DM 155.000.000 (pari a circa \$ 83.500.000) per conto della Central Bank of Iraq non assistite da apposite linee di credito. (...)»

In conclusione, secondo quanto risulta anche dalla relazione predisposta per il Consiglio di amministrazione del 29.9.89, la BNL aveva erogato, tramite la filiale di Atlanta, complessivamente DM 94.000.000 (14.000.000 in relazione all'anticipo ricevu-

to dalla Danieli per il primo contratto, 59.000.000 connessi al secondo contratto e 21.000.000 per pagamento del premio SACE) ed aveva emesso due lettere di credito confermato, con l'intervento della filiale di Udine, per DM 126.000.000 e 29.500.000 delle quali la ditta beneficiaria chiede i correlati pagamenti.

Nessuno dei diversi punti della struttura BNL aveva evidenziato le anomalie dell'evoluzione dei rapporti».

Nella conclusione della relazione Gallo, invece, vengono svolte considerazioni sia sull'esemplarità del caso come prova «dell'attività criminosa posta in essere dai responsabili della filiale», sia sulla condotta di alcuni protagonisti. Sotto questo ultimo profilo, si muovono rilievi alla condotta del *regional manager* Sardelli, per il «rigido formalismo burocratico» che lo aveva indotto a considerare esauriti i propri compiti rispetto all'andamento della filiale con la mera trasmissione a Drogoul delle disposizioni contenute nel citato telex del 9 dicembre 1988 della direzione centrale della Banca. Analogamente, vengono segnalate le responsabilità del dott. Monaco:

«... vi erano segnali di anomalia della gestione dei rischi Iraq da parte di Atlanta, che evidentemente il Monaco attribuiva alla frenesia operativa della filiale, ma che potevano ad un occhio esperto e diligente far sorgere sospetti.

Pertanto la posizione del Monaco, pur essendo allo stato da escludere ogni malafede, sarà oggetto di esame a tempo debito insieme alle altre citate, dalla Commissione disciplinare per eventuali provvedimenti da proporre al Direttore generale».

Si riconosceva, peraltro, che tra i compiti del dott. Monaco non rientrava «quello di controllare l'andamento del rischio». Ma, a parte la valutazione dei singoli protagonisti, la relazione Gallo insiste sul carattere assolutamente occulto delle operazioni di Drogoul («L'attività irregolare della filiale di Atlanta era, come si è visto, accuratamente celata») a fronte di un'esposizione ufficiale verso l'Iraq gestita nell'ambito delle delibere («salvo - aggiunge con un prudente inciso la relazione - limitate

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eccezioni descritte in altra relazione»). «Trattavasi infatti di pratiche normalmente garantite; le operazioni 'note' sull'Iraq ammontavano a circa 100 miliardi ed erano assistite da garanzie CCC o Exinbank».

Per entrambe le operazioni Danieli la fornitura degli impianti è rimasta sostanzialmente bloccata a seguito dell'embargo deciso dalle Nazioni Unite nell'agosto 1990, dopo l'invasione irachena del Kuwait.

12. I TIME DEPOSITS SU BNL-LONDRA. IL CONTO OSCAR NEWMAN

12.1. I «TIME DEPOSITS»

Dalla documentazione rinvenuta ad Atlanta dopo l'irruzione del 4 agosto 1989 è risultato, tra l'altro, che BNL Atlanta intratteneva dei *time deposits* (depositi a tempo) su BNL Londra per circa 95 milioni di dollari. Ciò ha destato la curiosità degli ispettori della Banca d'Italia, i quali hanno chiesto spiegazioni alla BNL.

In data 20 febbraio 1990, il prof. Savona, allora Direttore generale della BNL, in una lettera all'Ufficio di vigilanza II della Banca d'Italia (alla cortese attenzione del dott. Giovanni Marcello), dichiarava:

«In realtà il totale di dollari statunitensi 95 milioni era costituito da depositi di residenti USA effettuati presso la filiale di Londra. Quest'ultima consentiva alla filiale di Atlanta di utilizzare un pari importo per le sue necessità di tesoreria.

Tale tipo di transazione, peraltro immediatamente sospesa dopo il 4 agosto 1989, sembra essere diffusa anche presso altre banche straniere che operano negli USA al fine di migliorare la redditività dei propri *assets*. Al riguardo disponiamo di un parere dello studio legale Lillick & Mchose di Los Angeles».

La lettura di queste considerazioni della BNL si presta a qualche commento. Sembra esservi stato un rapporto diretto tra BNL Londra e BNL Atlanta, che non passava attraverso la direzione di Area di New York. Qualche perplessità su queste operazioni è venuta anche ai dirigenti centrali della BNL, tanto che esse sono state sospese dopo il 4 agosto 1989 - ma non così immediatamente come dichiarato dal Direttore generale della BNL - ed è stato chiesto un parere ad un ufficio legale. È evidente poi la caratteristica difensiva, di

excusatio, della osservazione che anche altre banche straniere in USA si comportano in questo modo.

Circa questa vicenda, è stato rimarcato che BNL Atlanta non era autorizzata ad accettare depositi di clienti locali, cosicché i clienti che volevano depositare somme venivano indirizzati a BNL Londra. In questo modo BNL Atlanta procurava clienti ad un'altra filiale della BNL e quindi compiva azione meritoria dal punto di vista degli interessi della Banca. BNL Londra, poi, di fatto, trasmetteva nuovamente ad Atlanta queste somme, che diventavano in tal modo somme provenienti dall'estero, su cui quindi non dovevano essere trattenute le riserve da accantonare per ordine della FED. È ovvio che in linea di principio operazioni di questo tipo non possono riuscire molto gradite all'autorità monetaria centrale, ma sembra proprio che esse non possano essere considerate illegali. (salvo che non costituisca violazione al *Money Laundering Act*, e cioè rappresentino un mezzo di riciclaggio: vedi scheda 5 relativa al processo USA). Confliggono qui due diverse esigenze, quella della agevole circolazione dei capitali e quella del controllo, da parte di una banca centrale, del proprio mercato monetario.

12.2. IL CONTO OSCAR NEWMAN

Di particolare interesse risultano le vicende del *time deposit* intestato a Oscar Newman, un deposito aperto da BNL Atlanta a Londra il 6 giugno 1983 e chiuso il 31 luglio 1989, solo 4 giorni prima della irruzione del FBI nei locali della filiale. Il deposito è stato inizialmente aperto a nome Oscar Newman e in seguito, presumibilmente nell'aprile 1986, a nome della società Oscar Newman Inc.

Nessuna indagine era stata svolta inizialmente dagli ispettori BNL su questo deposi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, avendo la BNL seguito il criterio di esaminare soltanto quelle posizioni che potevano comportare degli impegni per la BNL. Tale possibilità non si profilava per il deposito Oscar Newman, se non altro perché al 4 agosto 1989 esso era stato già chiuso.

Nell'aprile 1991 il procuratore Mckenzie ha chiesto di acquisire il fascicolo intestato da BNL Atlanta a Oscar Newman.

L'attuale gestione della filiale di Atlanta non conosce né la completa identificazione anagrafica di Oscar Newman persona fisica né l'identificazione societaria di Oscar Newman Inc. persona giuridica né tanto meno l'attività svolta. Vi sono esclusivamente comunicazioni del cliente di variazione di indirizzo, che però dal 1986 sono dei recapiti di casella postale.

Durante la gestione Drogoul, il signor Oscar Newman doveva essere conosciuto quanto meno da Mela Maggi e Jean Ivey (le due impiegate che hanno riferito al FBI delle operazioni irregolari), poiché la firma di entrambe ricorre spesso nella corrispondenza, che si riferisce, oltre che ai mutamenti di indirizzo e di denominazione del conto, a movimenti sul deposito.

Nel registro ufficiale delle società dello Stato della Georgia non è riportata alcuna società dalla denominazione Oscar Newman Inc.

Sulla cartella del fascicolo, conservato in BNL Atlanta, è scritto a penna un numero di telefono, che corrisponde alla residenza di tal Oscar Newman (South Highway 92, Fairburn, Georgia), un uomo di colore domiciliato in una casa rurale piuttosto povera, che approssimativamente non potrebbe oggi valere più di 20.000 dollari, anche comprendendo una abbondante porzione del terreno circostante.

Nonostante l'apparente modestia del titolare del deposito, questi ha ritirato, alla chiusura del conto, complessivamente dollari 1.069.088.

Tutte le altre società e persone fisiche intestatarie di conti gestiti da BNL Atlanta presso BNL Londra sono titolari di un fascicolo completo ed esauriente sotto il profilo della individuazione di identità ed

attività personale o societaria, mentre il fascicolo Oscar Newman risulta carente di tali notizie.

Il trasferimento finale di dollari 1.069.088 è stato eseguito a favore di Oscar Newman su conto bancario non precisato (cioè in attesa delle disposizioni del cliente) nel seguente modo:

- dollari 650.000 alla Barclays di Nassau (Bahamas);
- dollari 200.000 alla Royal Bank of Scotland di Nassau;
- dollari 200.000 alla Bank of Credit and Commerce International (BCCI) di Nassau; e, sempre a favore di Oscar Newman, questa volta su conto ben precisato:
- dollari 19.088 alla Bank of South di Atlanta.

Resta infine da rilevare che, a metà luglio 1989, BNL Atlanta aveva ordinato a BNL Londra di rinnovare, come al solito, il deposito Oscar Newman. Solo pochi giorni più tardi, in data 30 luglio 1989, da Atlanta si comunica che la precedente direttiva è errata e che il deposito Oscar Newman deve intendersi chiuso, con decorrenza immediata.

Sulla base degli elementi sopra riportati, non appare azzardato ipotizzare che il signor Newman sia un semplice prestante e che il deposito a lui intestato sia stato chiuso pochi giorni prima del 4 agosto 1989 allo scopo di sottrarlo alle indagini degli organi bancari e giudiziari.

Da informazioni raccolte durante una missione in USA nel periodo 15-20 marzo 1992 risulta che il sig. Newman, innanzi al magistrato, si è dichiarato del tutto all'oscuro del conto intestato a suo nome. Sia il signor Newman che suo figlio hanno precedenti penali per consumo di stupefacenti e guida di automobile in stato di ubriachezza.

Risulta anche che nel marzo 1992 il procuratore distrettuale di New York, Morgenthau, nell'ambito dell'inchiesta sulla BCCI, ha ordinato la requisizione dei documenti bancari concernenti il trasferimento finale dei fondi del deposito Oskar Newman.

13. ACCERTAMENTI SPECIFICI DELLA COMMISSIONE SU IPOTESI DI COINVOLGIMENTO DELLA FILIALE DI ATLANTA IN OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MATERIALE BELLICO**13.1. BNL E PENTAGONO: LA MISSIONE DEL DOTT. VINCENZINO A WASHINGTON**

Per quanto riguarda possibili implicazioni della filiale in transazioni attinenti a materiale bellico o comunque strategico appare significativo ricordare che nella sua seconda deposizione innanzi alla Commissione (4 dicembre 1991), l'ex direttore generale Pedde ha dichiarato di ricordare di aver concesso l'autorizzazione ad una missione del dottor Vincenzino, funzionario della BNL, con esponenti del Ministero della difesa italiano, allo scopo di tentare un inserimento nelle relazioni tra Ministero della difesa e Pentagono per forniture di articoli di casermaggio. La vicenda è stata ricostruita dalla Commissione, sulla base delle deposizioni rese dal dottor Vincenzino e dal dottor Pluchinotta, primo dirigente del Ministero della difesa.

Il dottor Vincenzino ha lavorato presso la BNL come funzionario dal febbraio 1975 al febbraio 1990. Come egli stesso ha avuto modo di affermare nel corso della sua deposizione innanzi alla Commissione il 6 giugno 1991 a New York, la sua carriera non si è svolta esclusivamente nel mondo bancario. Anzi, egli ha trascorso dieci anni (1960-1970) come assistente economico al consolato USA di Palermo (alle dipendenze del Dipartimento di Stato). Successivamente, è stato *information officer* alle dipendenze delle Nazioni Unite a New York, per tre anni, fino al 1973, quando è stato collocato in aspettativa per conseguire il titolo di MBA presso la *Columbia University*. Nel 1975 è stato assunto come funzionario alla

BNL. Qui venne destinato a New York, presso l'ufficio di segreteria. Nel gennaio 1980 è stato inviato ad Atlanta, con l'incarico di aprire un ufficio di rappresentanza. In occasione della trasformazione dell'ufficio di rappresentanza in filiale, di cui fu il primo direttore, il dott. Vincenzino avviò la procedura per l'assunzione di Drogoul e Von Wedel.

Drogoul gli fu segnalato dall'allora direttore della Barclays Bank, mentre Von Wedel, proveniente dalla C&S Bank, fu assunto (secondo le dichiarazioni di Vincenzino, su segnalazione di Drogoul) come esperto nel settore delle lettere di credito. Il dottor Vincenzino si è soffermato anche sull'inizio delle operazioni garantite dalla CCC, pur precisando di non avere memoria di operazioni a favore dell'Iraq, e sui risultati a suo avviso complessivamente positivi della gestione della filiale, che egli abbandonò nell'aprile 1984. A quella data fu trasferito alla filiale di Chicago, e successivamente (1986) a Madrid. Nel marzo 1988 venne di nuovo trasferito a New York, dopo aver trascorso a Roma un periodo tra il settembre 1987 ed il marzo 1988, presso il Servizio crediti. Dall'esame della carriera di questo funzionario emerge un profilo professionale atipico, più portato per il contatto con gli ambienti politici e diplomatici che per attività di tipo strettamente bancario (questo ultimo aspetto è stato posto in evidenza, anche in forma di rilievo, da altri testimoni).

Sempre secondo la sua deposizione, nel gennaio o febbraio 1988 (durante il suo periodo di permanenza a Roma), il dott. Vincenzino fu inviato in missione negli Stati Uniti, a Washington, per incarico dell'Ufficio pubblica amministrazione del Servizio crediti. Nel corso dell'inchiesta è stato appurato che la missione si è svolta nel gennaio 1988 e sarebbe stata approvata dal dottor Trappolini della Linea commer-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciale. Il dottor Vincenzino era in compagnia del dottor Pluchinotta, primo dirigente del Ministero della difesa. La missione durò tre giorni, durante i quali egli ha dichiarato di non aver partecipato a riunioni insieme a Pluchinotta. «Più che accompagnarlo - ha dichiarato il teste - dovevo stabilire se una banca italiana potesse fornire copertura all'operazione». Si trattava, secondo le dichiarazioni del teste, di una missione in ambito NATO per la realizzazione di un programma che gli americani volevano far gestire dal loro Ministero del tesoro, mentre il nostro Ministero aveva chiesto se potesse essere gestito anche da una Banca italiana. Il teste ha insistito molto sul punto seguente:

...«Dovevo stabilire se una banca italiana fosse in grado o meno di fornire un sostegno bancario in funzione dell'amministrazione dei fondi che erano italiani, americani, canadesi e degli altri paesi che partecipavano a questo progetto (che poi non andò più avanti)». Il teste ha dichiarato di aver approfondito questo punto, attraverso l'esame di un *memorandum* fornитogli dai promotori del programma. Circa l'oggetto dello stesso ha dichiarato: «Mi sembra che si trattasse di un programma riguardante un satellite».

A Washington egli avrebbe dunque avuto l'incarico di condurre un'operazione di partecipazione della BNL ad un'asta di appalto (poi aggiudicata ad una banca di Washington) relativa al finanziamento del progetto sopra citato progetto. Ha dichiarato inoltre di non aver avuto in quell'occasione contatti con l'Amministrazione americana o con istituzioni creditizie, né di aver fornito assistenza logistica o tecnica alla persona con cui si trovava. Si trattava comunque, a detta del teste, di una presenza ufficiale, autorizzata dagli organi competenti della Banca.

Il dott. Vincenzino aveva già conosciuto il dott. Pluchinotta a Madrid. «Un paio di volte sono venute delegazioni in ambito NATO; una volta ho addirittura offerto loro i locali».

Anche il dott. Pluchinotta ha confermato tale circostanza, ricordando di aver cono-

sciuto Vincenzino a Madrid, dove quest'ultimo dirigeva la filiale della BNL. Secondo quanto risulta da una successiva comunicazione del Direttore generale della costruzione delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali (19 luglio 1991) (Doc. 277), il dott. Pluchinotta si recò a Madrid il 15 dicembre 1986, per partecipare ad una missione riguardante la negoziazione dell'accordo generale per lo sviluppo di un programma di difesa comune tra Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Repubblica federale di Germania, Gran Bretagna e Spagna, chiamato *Modular Stand Off*. Con riferimento a quella missione, Pluchinotta ha ricordato di essere stato aiutato da un funzionario della BNL addetto ai rapporti con la p. a., Ruffini, a trovare un alloggio a Madrid (non senza destare qualche perplessità nei commissari, che hanno trovato strano che un pubblico funzionario, in missione ufficiale, avesse difficoltà a trovare un alloggio, al punto di dover rivolgersi a terzi); successivamente sarebbe stato invitato a cena da Vincenzino, con il quale avrebbe poi stretto un rapporto di amicizia.

Per quanto riguarda in generale i rapporti tra la BNL ed il Ministero della difesa, Vincenzino ha precisato che la Banca, tramite l'ufficio esteri (diretto da Florio) gli segnalava per telex l'arrivo di delegazioni italiane, alle quali prestava un'assistenza di cortesia. Il ragionier Florio, ascoltato dalla Commissione il 4 luglio 1991, ha dichiarato di non ricordare tale circostanza. Da parte ministeriale, nella sopra ricordata comunicazione del 19 luglio 1991, il direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali ha dichiarato:

«Eventuali rapporti intrattenuti dal dottor Pluchinotta con esponenti della Banca Nazionale del Lavoro non risultano essere stati autorizzati da Costarmaereo, né questa ne è mai venuta a conoscenza.»

Nel corso della sua deposizione, Vincenzino ha aggiunto di non avere avuto occasione di assistere, con la sua partecipazione diretta, missioni di dirigenti della sede centrale, ed in particolare il Presidente, per contratti riguardante forniture mili-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tari. Non gli risulta che la BNL di Roma o di Madrid abbia mai prestato assistenza a delegazioni della società Entrade. Ignora se l'assistenza logistica a delegazioni di questo tipo rientrasse in una prassi abituale dell'istituto.

Dopo il trasferimento di Vincenzino a New York, dove era alle dipendenze del dott. Sardelli, questi lo destinò alla filiale di New York. Vincenzino ha quindi dichiarato alla Commissione (New York, 6 giugno 1991) che, nel periodo della sua permanenza a New York, ha effettuato missioni a Washington, anche per seguire la Banca mondiale. In tale occasione egli ha incontrato anche l'addetto militare. Tali missioni erano concordate con la Linea grandi amministrazioni a Roma ed autorizzate dal *regional manager* Sardelli.

Il presidente Carta ha rilevato che, da un appunto in possesso della Commissione, risultavano missioni compiute dal dott. Vincenzino per disposizioni di BNL centro, missioni delle quali il dott. Sardelli veniva solo informato.

Il dott. Vincenzino ha risposto che la sua prima ed unica missione effettuata per ordine di Roma fu quella dell'incontro con gli addetti militari presso l'ambasciata di Washington. Ma a quell'epoca - ha precisato - non faceva parte dello staff di Sardelli, che fu solo informato della missione.

Dopo aver presentato le dimissioni, il 20 luglio 1989, Vincenzino è rimasto per un certo periodo in posizione interlocutoria nei confronti della Banca, che abbandonò definitivamente il 28 febbraio 1990. Egli aveva in quel periodo sottoposto al direttore generale Pedde un progetto per la costituzione di un ufficio di rappresentanza della BNL a Washington.

Ancor prima di passare ad esaminare la versione dei fatti riguardanti la missione a Washington fornita dal dott. Pluchinotta (deposizione del 25 giugno 1991), occorre rilevare che dalle sue relazioni, agli atti della Commissione, sulle riunioni di Madrid del 1986 e di Washington del 1988, risulta chiaramente che entrambe avevano il medesimo oggetto, visto che la seconda missione riguardava la gestione del proget-

to relativo al *Modular Stand Off*, la cui negoziazione generale aveva costituito la materia del primo incontro di Madrid. Le diverse narrazioni dell'episodio di Washington hanno in comune una certa indeterminatezza nel definire la materia oggetto della missione (casermaggio secondo Pedde, un programma per un satellite per Vincenzino, per un missile, secondo Pluchinotta, tutti e tre smentiti dalla nota informativa del Ministero della difesa, che si riferisce ad un progetto complessivo di difesa comune in ambito NATO) ma viene comunque ad essere fortemente revocata in dubbio la versione fornita dal dott. Pedde.

Della missione a Washington, il dott. Pluchinotta ha fornito una versione per alcuni aspetti differente da quella data da Vincenzino (con il quale, peraltro, ha dichiarato di aver stretto un rapporto di amicizia).

Pluchinotta ha negato che vi fosse un qualsiasi collegamento tra lui ed il dott. Vincenzino in occasione della missione in questione. Anzi, Vincenzino si sarebbe soltanto offerto di accompagnare Pluchinotta a Washington perché desideroso di risolvere alcuni problemi di natura sia professionale che personale: durante la sua presenza negli Stati Uniti, secondo Pluchinotta, Vincenzino non avrebbe potuto avere alcun modo di raccordarsi alla missione. Pluchinotta ha precisato di aver accettato la presenza di Vincenzino come compagno di viaggio fino a Washington per motivi di cortesia e di ignorare se quest'ultimo avesse ricevuto un incarico ufficiale dalla Banca. Ad una domanda del senatore Garofalo, ha però risposto di escludere che Vincenzino si recasse negli USA solo per motivi personali: «...il biglietto glielo ha sicuramente pagato la Banca; ma in quale veste sia andato e come lo abbia giustificato alla Banca, quali siano i documenti interni alla Banca non lo so». Rispondendo ad una domanda del senatore Mazzola, ha inoltre ammesso di essere al corrente del fatto che Vincenzino avrebbe dovuto riferire al dottor Pedde sull'esito della missione che stava svolgendo, implicitamente riconoscendo che vi era comunque un incarico ufficiale,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che ha comunque ribadito di non conoscerre. Pluchinotta sapeva, peraltro, che Vincenzino accarezzava da tempo il progetto di aprire una filiale della BNL a Washington, che considerava un mercato interessante per un istituto di credito straniero.

In sintesi, la versione del dott. Pluchinotta è la seguente: egli sarebbe stato inviato a Washington per ricevere un'informativa sugli aspetti finanziari e contabili (il suo lavoro consisterebbe nell'esame di questi profili finanziari e contabili, con il compito di esaminare la compatibilità degli accordi con le norme di contabilità interna del Ministero della difesa italiano, proponendo gli eventuali adeguamenti) di un progetto, originariamente statunitense, per la costruzione di un missile multiuso, da realizzare successivamente in ambito NATO. In esito al *briefing* al quale partecipò, si ravvisò l'opportunità, considerato che il programma avrebbe dovuto svolgersi in ambito NATO, di indicare, per l'appontamento dei canali di finanziamento, una banca per paese, secondo parametri di affidabilità stabiliti dagli statunitensi. Il dott. Pluchinotta ha aggiunto che si svolse una gara su questo aspetto, gestita interamente da organismi federali e conclusasi a favore di una banca statunitense. Il dott. Pluchinotta ha precisato di non avere avuto modo o interesse a conoscere il nome della banca, in quanto il progetto morì sul nascere a causa del progressivo ritiro di tutti i partners NATO. Ha aggiunto: «Tuttavia allora sembrava evidente che dovesse trattarsi di una banca americana, perché doveva risiedere in America e, se si fosse trattato di una banca straniera, doveva avere una grossa filiale negli Stati Uniti». Rispondendo ad un quesito del presidente Carta, il teste ha dichiarato di non sapere se vi fosse una coincidenza di interessi tra la sua amministrazione e la BNL, ma non ha escluso un potenziale interessamento della BNL nel finanziamento del programma. Comunque, ha dichiarato di aver informato Vincenzino della sua attività, nei ristretti limiti in cui si riteneva legittimato a farlo. Il teste ha insistito nell'escludere ogni partecipazione di questi alla missione, anche se,

da quanto lui stesso ha affermato, è risultato evidente ai componenti della Commissione la difficoltà a spiegare in termini di assoluta casualità la presenza a Washington di un funzionario della BNL, qualificato per una formazione particolare e collegato, più che agli ambienti bancari, a quelli politici e diplomatici USA, in concomitanza con una missione avente ad oggetto il finanziamento di un progetto NATO. Il Pluchinotta ha spiegato di aver fornito informazioni a Vincenzino su aspetti non riservati della sua missione per motivi di amicizia, e anche per giovanssi dell'opinione di una persona che considerava esperta degli ambienti finanziari USA. A seguito di tali informazioni, Vincenzino avrebbe manifestato un certo interesse per un'eventuale possibilità di inserimento della BNL nell'affare. In effetti, tre o quattro mesi dopo la missione, secondo la dichiarazione del teste, egli sarebbe stato informato da Vincenzino che la BNL era stata invitata a partecipare alla gara sopra menzionata. Nella sua versione dei fatti, Pluchinotta ha sostenuto la non collegabilità dei due episodi. L'offerta, infatti, sarebbe stata fatta alcuni mesi dopo l'effettuazione della missione, con esito comunque negativo.

Rispondendo ad alcune domande del senatore Mazzola, Pluchinotta ha dichiarato di non conoscere il suo NOS (nulla osta segretezza), cioè il livello di informazione al quale egli è autorizzato ad accedere. Il senatore Mazzola, richiamandosi anche alla sua precedente esperienza di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza, gli ha contestato tale risposta, facendogli notare che tutti i funzionari sono al corrente del loro NOS.

Al termine dell'interrogatorio, il dott. Pluchinotta ha riconosciuto quanto contestogli anche dai suoi superiori, di aver cioè commesso una leggerezza («una marachella») ad informare Vincenzino sul contenuto della sua missione. Il senatore Mazzola ha replicato, osservando che forse la vera «marachella» era costituita dal contenuto della sua deposizione.

**13.2. L'IMPIANTO PETROLCHIMICO PC2:
IL RUOLO DELLA LUMMUS CREST**
*Accertamenti relativi alla lettera di
credito emessa da Central Bank of Iraq
a favore della LUMMUS CREST INC.
di HOUSTON (TEXAS-USA)*

Nel settembre 1991, la Procura della Repubblica di Terni - impegnata nell'inchiesta sulle forniture per il cd. «super-cannone iracheno» - ha segnalato alla Commissione d'inchiesta l'esistenza di una richiesta di informazioni e documenti proveniente dall'Addetto doganale del Dipartimento del Tesoro presso l'Ambasciata USA in Roma: il funzionario dell'U.S. CUSTOMS SERVICE aveva comunicato che nel corso delle indagini concernenti le attività della BNL di Atlanta era stata rinvenuta una lettera di credito per \$ 53.827.776, emessa a favore della LUMMUS CREST INC. di Houston «apparentemente per la costruzione di un impianto petrolchimico» (indicato come PC2) ed aveva altresì informato che la LUMMUS aveva proceduto alla commissione mediante subappalto del lavoro affidato ad una società olandese. Poichè gli inquirenti americani ritenevano che le tubazioni in acciaio sequestrate in Italia nel mese di maggio 1990 a carico della società FUCINE di Terni rientrassero nel predetto contratto di subappalto quali pezzi per il cd. «super-cannone iracheno», lo stesso funzionario chiedeva che gli venisse fornita con urgenza la documentazione relativa «all'importazione, esportazione e dettagli descrittivi» della fornitura sequestrata in Italia a carico della società FUCINE di Terni; a tale scopo, inviava copia di documenti doganali e di trasporto rinvenuti in Atlanta ed a Houston presso la sede della LUMMUS CREST.

Di conseguenza, la Commissione ha proceduto all'acquisizione di documenti relativi alla vicenda, sia presso le ditte italiane sub-fornitrici (mediante l'esecuzione di apposite ordinanze), sia attraverso l'esame del fascicolo intestato alla Lummus Crest da BNL-Atlanta.

L'esame dei sopra citati documenti doganali (certificati di origine e lista di imballaggio) e della lista di sub-fornitori della LUMMUS CREST INC., inserita nella rela-

zione annessa ai verbali del comitato esecutivo della BNL dell'11 e 12 settembre 1991 (doc. n. 290), ha consentito di appurare che i documenti doganali provenienti dagli USA si riferiscono ad una fornitura di tubazioni per impianto petrolchimico, fornitura eseguita dalla società TAD - Tubi Acciaio e Derivati spa (scheda societaria in allegato al doc. n. 355).

Inoltre, dal fascicolo collocato presso la filiale di Atlanta sono state enucleate le fatture della Lummus Crest riferentesi all'acquisto di 10 fornaci (STEAM CRACKING FOURNACES) in parte sub-commesso alle aziende italiane; in tale ambito è stato quindi ricostruito l'utilizzo della lettera di credito ed in particolare si è notato, anche in base a dichiarazioni dell'attuale Direzione della filiale di Atlanta della BNL, che il relativo accordo escludeva esplicitamente che la BNL esaminasse qualsiasi documento doganale o di trasporto della fornitura (clausola considerata non ordinaria laddove nella prassi di questi titoli di credito vi è da parte della Banca notificante e confermante il credito l'istruttoria della documentazione doganale comprovante l'avvenuta fornitura, anche a garanzia della Banca ordinante la L/C e del committente la fornitura).

In esito agli accertamenti esperiti presso le aziende italiane individuate è risultata quindi la seguente situazione (suffragata dalla documentazione esibita dalle aziende ed acquisita in allegato al richiamato doc. n. 355). Nell'anno 1988 la società TECHNICAL CORPS FOR SPECIAL PROJETCS appartenente al Ministero dell'industria iracheno inizia una trattativa con la LUMMUS CREST INC. (prima con sede nel NEW JERSEY e dal giugno 1989 a HOUSTON), appartenente al gruppo COMBUSTION ENGINEERING - ABB, per la realizzazione di un impianto petrolchimico sostitutivo di quello collocato a Bassora, denominato PC 1, risalente agli anni '70 e distrutto durante la guerra Iraq-Iran. Al fine di una sollecita conclusione dei lavori, il committente iracheno pretendeva che il nuovo complesso, denominato PC 2, da localizzare presso Baghdad, fosse esattamente identico, sia

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sotto il profilo progettuale che esecutivo, all'impianto distrutto.

Nella trattativa si inserisce anche la LUMMUS HEAT TRANSFER SYSTEMS V.B. (Olanda) per la fornitura dell'intero equipaggiamento di trasferimento calore (10 forni catalitici o «STEAM CRACKING FOURNACES»), per un importo complessivo di circa 22 milioni di dollari.

La LUMMUS CREST si occupa invece della progettazione e della fornitura della restante parte dell'impianto.

La lettera di credito rotativa n. 11750, ordinata da CBI, notificata e confermata da BNL-Atlanta ed utilizzata dal beneficiario LUMMUS nel periodo 1988-1990, copre un importo di progettazione e fornitura per circa 53 milioni di dollari (solo una parte dell'intera realizzazione in previsione).

La LUMMUS HTS (Olanda) si inserisce nella originaria lettera di credito LUMMUS - BNL Atlanta soltanto nel marzo 1989, dopo aver incontrato nei mesi precedenti insormontabili difficoltà ad ottenere l'utilizzo del credito documentario attraverso primari Istituti europei ed americani. Tale informazione è stata fornita dal titolare della società PTS, che garantisce la LUMMUS per i collaudi delle aziende italiane, ed è ampiamente confermata da documenti che attestano difficoltà finanziarie e banarie nel periodo gennaio - febbraio 1989 (si tratta di richieste via fax o telex della LUMMUS alle aziende italiane per ottenere una dilazione del termine per la cancellazione della fornitura).

Le aziende italiane sub-fornitrici della LUMMUS HEAT TRANSFER SYSTEMS B.V. sono risultate: TAD spa, FILMAG srl, «L.P.» spa, ANORS spa, FIAS srl. Esse erano in diretto rapporto con la LUMMUS, ad esclusione della ANORS SpA, che ha ricevuto formalmente l'ordinazione dalla IPS (INTERNATIONAL PROCUREMENT SERVICES LTD-Londra) pur essendo in continuo contatto con la LUMMUS per l'effettività della fornitura (si può ritenere che l'interposizione della società inglese IPS fra il fornitore ANORS spa e la LUMMUS HTS, probabilmente su richiesta del cliente iracheno, sia dovuta ad una funzione della IPS

stessa di percezione di commissione di consulenza a valere sull'esportatore LUMMUS).

I dati e le informazioni sopra riportate si riferiscono comunque a ricerche effettuate nei confronti di società aventi sede in Italia, quindi escluse sia la LUMMUS CREST - USA - sia la LUMMUS HEAT TRANSFER SYSTEMS Olanda.

Le società fornitrici erano inusualmente sollecitate all'esecuzione della fornitura dalla LUMMUS e questa, a sua volta, era particolarmente pressata dal responsabile iracheno della TECHORP che, secondo notizie fornite dalla società PTS, è un familiare di SADDAM HUSSEIN e si riteneva in pericolo di vita qualora la realizzazione dell'impianto avesse subito ritardi.

La frammentazione della fornitura delle 10 fornaci, che si evince dal lungo e complesso elenco dei sub-fornitori, è dovuta alla esigenza irachena di realizzare un impianto identico al vecchio e quindi alla necessità di rivolgersi ai precedenti fornitori o comunque di reperire l'identica tecnologia prevista dalla vecchia progettazione.

Dal quadro fin qui delineato si evince pertanto l'intera ricostruzione dell'utilizzo di una tranne della lettera di credito LUMMUS (\$ 6.838.424) che le autorità inquirenti USA ipotizzano quale finanziamento del cd. «super-cannone» iracheno.

Dall'esame documentale svolto e per quanto è stato possibile appurare non appaiono evidenti collegamenti fra le forniture eseguite dalle ditte italiane ed elementi bellici o costituenti parte del cd. «super-cannone», trattandosi, per quanto documentato, di materiali e lavorazioni specialistiche per l'impiantistica petrolchimica.

È accertato però che l'utilizzo di BNL Atlanta è avvenuto su indicazione irachena, allorquando altre primarie banche europee ed americane avevano escluso di voler operare su di un credito con quel particolare rischio iracheno.

E quindi la società LUMMUS HTS, interessata alla rilevante fornitura (22 milioni di dollari), tra l'altro pressata dalla TECHORP irachena - che acquisisce per motivi di urgenza un impianto assoluta-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente obsoleto ai costi dell'89, pur di diminuire i tempi di progettazione e fornitura - si rivolge sul mercato interbancario alla ultima residuale possibilità prospettata dagli iracheni.

Da qui la rilevantissima funzione di salvataggio finanziario esperita da parte di

BNL Atlanta in operazioni della specie anzidetta, e la crescente importanza dell'operato irregolare di DROGOUL, anche sotto il profilo quantitativo, in ragione delle esigenze finanziarie irachene sempre crescenti ed urgenti negli anni 1988 e 1989.

14. MEMORIALE E PLICO VON WEDEL

14.1. MEMORIALE. DALL'APERTURA DELLA FILIALE FINO AL 1986

Il cosiddetto Memoriale Von Wedel (doc. 87) è una lunga memoria scritta dal Von Wedel ad evidente scopo difensivo e fatta circolare tra i giornali nella seconda metà del 1990, in un periodo durante il quale l'autore ha concesso anche interviste a giornali italiani. Si noti che, approssimativamente verso la fine dello stesso anno, il Von Wedel ha cessato di rilasciare interviste.

La Commissione è riuscita ad acquisire una copia di questo Memoriale, in maniera abbastanza fortunosa, da fonte che preferisce non essere individuata. Formalmente si tratta di un documento anonimo, non essendo stato firmato da Von Wedel, e quindi tale da non poter offrire nessuna certezza di tipo giudiziario. Il memoriale contiene però molte interessanti osservazioni. Si noti che, approssimativamente dalla fine del 1990, il Von Wedel ha cessato di rilasciare interviste, forse perché aveva già raggiunto gli scopi che si prefiggeva con la scrittura del Memoriale. Il Von Wedel *non* è stato rinviato a giudizio dal giudice Mckenzie, la quale però ha inserito il nome di Von Wedel nella lista dei - come lei li definisce - «co-conspirators». In questa lista la sig.a Mckenzie inserisce anche il nome di persone (e società) che lei ritiene colpevoli di complotto (vedi la scheda 5 sulle iniziative dell'autorità giudiziaria americana).

Prima di essere assunto negli uffici di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, Von Wedel ha lavorato alla Chemical Bank di New York, dal luglio 1955 al gennaio 1974. Successivamente ha lavorato, fino al febbraio 1982, presso la Banca Continental and Southern (C & S) di Atlanta.

Quasi all'inizio del suo Memoriale, Von Wedel dichiara di nutrire risentimento nei riguardi di Mela Maggi e Jean Ivey, le due impiegate che hanno denunciato le operazioni irregolari di Drogoul all'FBI e non alla sede centrale di Roma della BNL. Peraltro le due impiegate erano addette alla tesoreria e, se esse non avessero assicurato la provvista dei fondi, Drogoul non avrebbe potuto effettuare i suoi prestiti non autorizzati.

La particolare posizione di Von Wedel - il quale ha ammesso di aver partecipato alle operazioni irregolari e di aver percepito una somma di 350.000 dollari dalla società «Entrade» - getta forse una luce particolare sulle critiche sopra riportate alle signorine Maggi ed Ivey. Peraltro tutto il Memoriale può essere letto nell'ottica di una continua, insistente chiamata di correttezza.

Von Wedel tenta continuamente di allargare l'area dei possibili colpevoli, sia per i comportamenti che vengono contestati anche a lui sia per altri comportamenti.

Drogoul invece, nei primi colloqui con i dirigenti della BNL dopo il 4 agosto 1989, ha cercato, per quanto gli era possibile, di assumersi da solo la responsabilità dell'accaduto, evitando di coinvolgere altri. Nelle ultime settimane Drogoul ha però modificato la sua posizione, chiamando in causa la responsabilità dei dirigenti centrali della BNL e dei Governi italiano e statunitense (vedasi, ad esempio, l'intervista rilasciata a «Il Manifesto» del 1° aprile 1992).

Sul dott. Giuseppe Vincenzino, che dirigeva l'ufficio di Atlanta della BNL all'epoca della sua assunzione, l'apprezzamento più gentile espresso da Von Wedel nel Memoriale è che «non sapeva fare gli affari negli Stati Uniti... In Italia i clienti fanno la fila davanti alle banche per chiedere la concessione di prestiti a causa delle restrizioni del credito, al contrario degli USA dove siamo noi che andiamo a bussare alle porte dei

clienti. Qui (in America) sono le banche che vanno in giro a cercare gli affari e questo è il motivo per cui la maggior parte dei dirigenti italiani ha fallito». (pag. 5)

Nel marzo del 1984, il dott. Vincenzino viene trasferito a dirigere la filiale BNL di Chicago. Nonostante il suo tentativo di mantenere per un certo periodo la direzione di entrambe le filiali, quella di Atlanta viene affidata - all'inizio provvisoriamente - a Christopher Drogoul. Secondo Von Wedel, il dott. Vincenzino avrebbe cercato - ma inutilmente - di indurre i migliori clienti della filiale di Atlanta a trasferire il conto a Chicago. Tale tentativo sarebbe stato, ad esempio, compiuto nei confronti della Cargill.

Secondo Von Wedel, alla fine dell'anno 1984, grazie alla nuova direzione di Drogoul ed al lavoro affannoso («abbiamo lavorato come pazzi») degli impiegati, la filiale di Atlanta era passata in nove mesi da un passivo di 500.000 dollari (lasciato dal dott. Vincenzino all'atto del suo trasferimento) ad un attivo di 2.300. Era quindi la prima, tra le nuove filiali della BNL negli USA, ad aver registrato un profitto, sia pure piccolo.

Che secondo i conti ufficiali l'andamento della filiale di Atlanta, sotto la direzione di Drogoul, risultasse nettamente più brillante di quello delle altre filiali, viene confermato anche da altre fonti. Nel periodo 1984-1989 apparentemente le situazioni che destavano preoccupazioni erano quelle di altre filiali (Miami, Chicago, New York) non certo di Atlanta.

Von Wedel riferisce di aver messo in rapporto, nel 1985, la società Entrade, del gruppo turco ENKA, con la società Cargill, in modo che quest'ultima, con cui gli iracheni non volevano avere ufficialmente rapporti, potesse piazzare i propri prodotti sul mercato iracheno. Nel biennio 1985-1986, grazie a questa e ad altre operazioni di cui BNL-Atlanta effettuò il finanziamento, la società Entrade passò da un passivo di 500.000 dollari l'anno ad un attivo di 4 milioni di dollari. Secondo Von Wedel, nel 1986 Yavuz Tezeller, amministratore delegato della Entrade, in segno di

gratitudine, avrebbe regalato a lui e a Drogoul 300.000 dollari a testa.

È da notare che, a quanto risulta alla Commissione, Drogoul da parte sua non ha ammesso di aver ricevuto questo regalo (o presunto tale) e che Von Wedel è stato accusato di reato fiscale per non aver inserito nella dichiarazione dei propri redditi il «regalo» fattogli dall'amico Tezeller.

La somma donata da Tezeller a Von Wedel sarebbe transitata attraverso un conto in Lussemburgo, del quale sarebbe stato cointestatario il padre di Christopher Drogoul, Paira Drogoul.

Nel dicembre 1984 Von Wedel e Drogoul incontrano per la prima volta, a New York, Sadik Taha, direttore generale della *Central Bank of Iraq*, e Jasim Khalof, della *Rafidain Bank*. L'incontro era stato organizzato dalla Arab Finagrain, che è di proprietà della Continental Grain Co. Durante l'incontro, della durata di circa due ore, si parla del programma CCC e anche delle altre banche che partecipano alle forniture per l'Iraq, *di cui la Morgan Guaranty Trust Co. era la principale*, secondo la dichiarazione di Von Wedel. La conversazione cade anche sulla guerra in corso tra Iran e Iraq e i due iracheni si mostrano molto ottimisti sulla possibilità che il loro paese continui a respingere gli attacchi iraniani. I due ignorano - e del resto la notizia è ben poco diffusa - che proprio in quel periodo Israele, da sempre più timorosa dell'Iraq che dell'Iran, sta convincendo l'amministrazione Reagan che, in cambio della fornitura di missili Hawk, l'Iran può rilasciare degli ostaggi e che gli Stati Uniti possono conquistare il favore dei moderati nel governo dello Ayatollah.

(Si tratta della vicenda che poi diventerà nota con il nome di «affare Iran-Contras» o «affare Irangate». Nel novembre del 1986, l'opinione pubblica americana ha appreso che gli Stati Uniti, con una operazione sviluppatasi fin dal 1984, avevano discusso e stipulato accordi segreti con l'Iran, accordi che comportavano la vendita all'Iran di materiale bellico. In cambio l'Iran si impegnava ad ottenere la liberazione di cittadini americani tenuti in ostaggio in Libano.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte del ricavo della vendita delle armi venne poi trasferita ai *contras*, che combattevano in Nicaragua contro il Governo sandinista. Cedere al ricatto iraniano non comportava ovviamente che venisse meno l'interesse USA ad evitare una capitolazione dell'Iraq di fronte alle armate di Khomeini.)

Drogoul e Von Wedel arrivano ad un accordo con gli iracheni e verso giugno 1985 rilasciano la prima lettera di credito.

Nell'ottobre 1985, nel corso di un incontro a New York con il rag. Angelo Florio, direttore del Servizio Affari Internazionali della Banca nazionale del lavoro, Drogoul avrebbe ricevuto dal rag. Florio, secondo quanto racconta Von Wedel, il consenso a finanziare tutto il programma CCC per l'Iraq per il 1986. Tale programma sarebbe ammontato a circa 600 milioni di dollari, con una esposizione della BNL di soli 12 milioni di dollari, poiché la CCC ne garantiva il 98 per cento.

Secondo Von Wedel, fu la circostanza decisiva che al consenso verbale di Florio non fece mai seguito una autorizzazione scritta ad indurre Drogoul a contabilizzare per la prima volta le operazioni al di fuori dei libri ufficiali. Intorno a marzo-aprile 1986, nell'arco di una settimana, la filiale di Atlanta ridusse il proprio portafoglio prestiti ufficiale di 500 milioni di dollari, senza che venisse la minima osservazione da parte né della BNL-New York, né della BNL-Roma, né della Federal Reserve.

In merito alla data di inizio delle operazioni irregolari, nella Relazione Petti (doc. 177) si afferma (pag. 29): «Le asserzioni di Drogoul, Von Wedel ed altri - che l'attività in *grey* sarebbe iniziata a seguito del mancato accoglimento da parte della Direzione centrale di una proposta inoltrata nel marzo 1986 di incremento da 100 milioni di dollari a 200 milioni del fido della Rafidain - appaiono prive di ogni fondamento in quanto contrastano palesemente sia con la data di inizio della attività irregolare (gennaio 1985) sia con il volume degli impegni a quell'epoca assunti (erano già stati sottoscritti due *agreements* per complessivi 756 milioni di dollari)».

Nel corso dei suoi lavori, la Commissione di inchiesta ha dovuto anche cercare di determinare con esattezza la data di inizio delle operazioni irregolari di Drogoul. Come si è visto, Von Wedel indica il periodo marzo-aprile 1986. Invece il giudice Mckenzie, nell'atto di rinvio a giudizio, afferma che Drogoul e i suoi complici «volontariamente e consapevolmente si sono associati in un comune disegno criminoso... nel periodo compreso tra novembre 1985 e la data del presente rinvio a giudizio» (doc. 75, pagg. 11).

Infine il dott. Sartoretti - funzionario della BNL che nel 1988 era addetto, presso la Direzione centrale, alla Linea istituzioni finanziarie all'estero, dell'Area finanze - interrogato dalla Commissione di inchiesta, nella seduta del 25 luglio 1991, ha dichiarato che, a suo parere, le operazioni irregolari di Drogoul hanno avuto inizio nel 1984, se non prima.

L'argomento, come è ovvio, riveste una grande importanza, perché quanto più è lunga la durata delle operazioni irregolari tanto più è censurabile l'ignavia delle autorità di controllo, sia interne che esterne alla BNL. Bisogna però intendersi anzitutto sul significato della espressione «operazioni irregolari». Secondo i regolamenti interni della BNL - ma anche delle altre banche - al di sopra di livelli estremamente modesti, funzionari e dirigenti possono concedere crediti solo con l'esplicita autorizzazione della Direzione centrale. Se quindi, per definire «irregolare» una operazione, è sufficiente che essa non sia stata preventivamente autorizzata dagli organi centrali, vi sono pochi dubbi sulla validità dell'osservazione del dott. Sartoretti, secondo cui le operazioni irregolari di Drogoul hanno avuto inizio almeno nel 1984.

È però evidente che alla Banca nazionale del lavoro - ma probabilmente anche presso altre banche - era largamente tollerata la prassi secondo cui funzionari e dirigenti concedevano fidi anche al di là delle autorizzazioni, salvo una successiva sanatoria. Si tratta di una prassi che probabilmente non viola normative a carattere generale ma solo i regolamenti interni

delle banche. La prassi ovviamente viene tollerata per rendere più veloci le operazioni e battere così la concorrenza.

Secondo quanto riporta Von Wedel – e la notizia è stata però confermata da altre fonti – esistevano stretti rapporti tra Drogoul e il direttore di Area Nord e Centro America della BNL, dott. Renato Guadagnini. Drogoul ha anche procurato a Guadagnini dei lavori da consulente presso la società Entrade e la Lubjanska Bank (LBS). Il dott. Guadagnini, ascoltato dalla Commissione di inchiesta, ha però tenuto a rimarcare che egli ha svolto queste attività di consulente solo dopo il suo pensionamento come dirigente BNL, nel 1987. Tra Drogoul e il dott. Guadagnini esisteva un rapporto di amicizia e di stima, che spinse il dott. Guadagnini, in previsione del suo pensionamento, a proporre che Drogoul venisse trasferito a New York e nominato vice direttore di area.

14.2. MEMORIALE. PERIODO 1987-88

Il 15 febbraio 1987, Drogoul e Von Wedel hanno un incontro a Washington con Taha, Rasheed, direttore generale della CBI, ed altre personalità irachene. Viene stipulato un accordo per il quale BNL-Atlanta si impegna a gestire operazioni CCC per l'Iraq per oltre 600 milioni di dollari. Naturalmente l'esposizione effettiva per la BNL era molto inferiore, perché il 98 per cento della somma era garantito dalla CCC. Ad aprile del 1987, la CCC cominciò a garantire anche i costi del trasporto, costi che in qualche caso possono arrivare anche a percentuale molto elevata. Poco dopo Drogoul riuscì a stringere proficui rapporti di affari anche con l'Algeria, dando inizio a massicce esportazioni di cereali americani in Algeria, tramite la CCC. A metà dell'anno, il dott. Guadagnini andò in pensione e venne sostituito dal dott. Sardelli, sul cui difficile carattere Von Wedel si diffonde in gustose annotazioni. Von Wedel è però costretto ad ammettere che, con la gestione Sardelli, la Direzione di Area compì dei tentativi di sottoporre a più stretto controllo le operazioni di BNL – Atlanta.

Nel periodo ottobre-novembre 1987, Drogoul e Von Wedel firmano con gli iracheni un nuovo accordo per operazioni CCC, per circa 1 miliardo e mezzo di dollari. Su tale argomento Von Wedel dichiara (pag. 61): «Sapevamo in quel periodo che quello che facevamo (finanziamenti senza autorizzazione) era sbagliato. Ma vedevamo che la situazione dell'agricoltura lentamente migliorava e sapere che noi stavamo contribuendo direttamente a quella ripresa ci convinceva che ne valeva la pena». Anche in altri brani del suo Memoriale Von Wedel cerca di accreditarsi come persona mossa da motivazioni patriottiche.

Tra gli ultimi giorni del 1987 ed i primi del 1988 si svolse una operazione di deposito con prestito della Cargill su BNL Atlanta. Secondo Von Wedel questa operazione venne imposta da Drogoul ed era formulata in termini tali da indicare che l'unica motivazione reale era quella di procurare alla Cargill un grosso guadagno, inducendo anche il sospetto che parte di questa somma fosse versata sotto banco a impiegati dell'ufficio. Von Wedel dichiara di ritenere che all'operazione abbiano partecipato anche Mela Maggi e Jean Ivey e ricorda (p. 73): «Il fatto curioso è che, subito prima dell'arrivo dell'FBI, tutti gli archivi della Cargill furono distrutti o messi fuori posto e non furono mai ritrovati». Si ricorderà a tale proposito che il giudice Mckenzie ha inserito nella lista dei «co-conspirators» anche la società Cargill, che, a livello mondiale, è una delle primissime aziende di esportazione di cereali.

Un altro *leit-motiv* del Memoriale è la polemica contro Israele e la lobby israeliana negli USA. Israele, secondo Von Wedel, ha cercato di far sì che la guerra tra Iran e Iraq si protraesse il più possibile e che soprattutto ne uscisse indebolito l'Iraq, che costituiva agli occhi di Israele il nemico più pericoloso. Tutte le esportazioni americane in Iraq, in quanto rafforzavano questo paese, erano quindi viste con ostilità da Israele.

Secondo Von Wedel, un rapporto particolarmente stretto sarebbe intercorso tra Jean Ivey e un deputato americano, Wyche

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fowler, di cui si diceva che fosse appoggiato dalla lobby israeliana.

Nel febbraio del 1988, Drogoul e Von Wedel si recano a Baghdad, facendo tappa ad Amman, dove Drogoul ha relazioni di affari con Wafaj Dajai, della Araba Holding, un altro protagonista di primo piano di questa «connection». A Baghdad Drogoul e Von Wedel firmano un accordo di finanziamento con la CBI per 200 milioni di dollari. Von Wedel dichiara (p. 87) che a quell'epoca lui e Drogoul erano già consapevoli di essere «sotto osservazione da parte degli israeliani, tra gli altri. Con »gli altri« intendo il Governo USA ed altri Governi stranieri, soprattutto a causa dei paesi sovietici e del blocco orientale che noi finanziavamo».

In questa occasione - nell'atrio dell'Hotel Rasheed - Drogoul incontra il dott. Teodoro Monaco, funzionario della direzione centrale della BNL e incaricato dei rapporti con il Medio Oriente. Monaco è accompagnato dal sig. Di Nisio (di cui Von Wedel storpia il cognome, in De Nezio). Secondo Von Wedel, Drogoul e Monaco si appartano per conversare, mentre lui stesso dialoga con Di Nisio, il quale (pagg. 98-99) «era curioso di sapere che tipo di affari stavamo facendo perché avevamo la fama di essere una filiale che prestava denaro e, per quello che riguardava gli italiani, in maniera misteriosa. Dopo circa venti minuti Chris e Ted (Monaco) tornarono... portai Chris a fare una passeggiata nei giardini perché volevo sapere quello che era successo con Monaco. Chris mi disse che Ted non avrebbe riferito nulla a Sardelli e che in linea generale era d'accordo con il nostro impegno MTL (*Medium Term Loans*=prestitti a medio termine). Disse anche che non appena tornavamo avrebbe mandato un telex a Monaco con i dettagli del MTL (il contratto con la CBI) perché lo sottoponesse al Consiglio, nonché tutti i dettagli sull'affare con la Eximbank, ma solo per formalità, perché Ted aveva dato la sua autorizzazione. In realtà non credetti veramente a Chris, perché non ha mai detto completamente la verità a nessuno su niente, ma mi sentii un po' meglio perché

aveva parlato con Monaco, anche se nella sua maniera contorta».

Due giorni dopo essere ritornato ad Atlanta, Von Wedel viene a sapere che Drogoul è nuovamente volato in Iraq, evidentemente per definire meglio l'accordo già firmato.

Più tardi, nella stessa giornata, Von Wedel legge l'ultimo numero della rivista MEED (Middle East Economic Digest), in cui vengono specificamente riportate, con ricchezza di dettagli, tutte le operazioni non autorizzate di BNL Atlanta con l'Iraq.

«Le informazioni erano così precise che capii che la fonte poteva essere stato solo Peter Beneville, della *Central Bank of Cooperatives*, che era l'unico cui Drogoul aveva confidato tale informazione» (pagg. 109).

Von Wedel informa immediatamente, via telex, Drogoul ed entrambi restano in attesa di notizie da Roma, ma non accade nulla. È persino inutile rilevare, a questo punto, sia la stranezza del fatto che alla Direzione centrale della BNL a Roma, secondo le dichiarazioni rese successivamente, nessuno avesse letto la MEED sia però anche la stranezza del comportamento di Von Wedel: se era veramente convinto che a Roma le operazioni irregolari di Drogoul erano note, perché si meravigliava che non si accorgessero - o facessero finta di non accorgersi - dell'articolo sulla MEED?

Ad aprile 1988, Drogoul, dopo un viaggio in Svizzera, dichiara a Von Wedel di aver finanziato per dieci milioni di franchi svizzeri la Nestlè, per le forniture di latte in polvere all'Iraq. «Disse che il motivo era che la Nestlè avrebbe aperto un conto con la BNL e che questo rapporto era importissimo per Roma» (pag. 111).

Durante questo periodo «l'Amministrazione Reagan, in un tentativo di guadagnarsi una buona stampa nell'anno delle elezioni presidenziali, chiese di nuovo ad Israele di intervenire sull'Iran per rilasciare i nostri ostaggi tenuti in Libano. Per Israele questo sarebbe stato un intervento facile, essendo uno dei principali fornitori di armi dell'Iran. Soprattutto poiché l'aviazione iraniana aveva solo F4 ed F14 costruiti negli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USA che avevamo originariamente venduto allo Scià, e per i quali gli Stati Uniti non vendevano all'Iran i ricambi. L'unico modo con cui gli iraniani potevano far volare i loro aerei era facendo un patto con Israele. Israele comprava i ricambi, no, ritiro quello che ho detto, Israele riceveva i ricambi nell'ambito del nostro programma di aiuti esteri e poi li rivendeva ad un prezzo di quattro volte il loro valore all'Iran. Inoltre il personale israeliano ha addestrato gli iraniani alla manutenzione degli aerei. Quando Reagan chiese a Israele di dire a Khomeini di rilasciare gli ostaggi altrimenti avrebbe lasciato a terra tutta la sua aviazione, Israele rifiutò, dicendo che non era suo interesse mettere fine alla guerra nel caso che Khomeini scoprissse il bluff e come rappresaglia tagliasse le forniture di petrolio. Reagan voleva minacciare di tagliare una parte degli armamenti e dei ricambi, ma capì che Bush non avrebbe potuto arginare le accuse di antisemitismo sulla stampa e lasciò cadere il problema» (pagg. 112, 113).

Poco tempo dopo, secondo le dichiarazioni di Von Wedel, egli si accorgé che Drogoul e Leigh New hanno gravemente alterato l'archivio telex della filiale, per occultare alcune operazioni con la Cargill. Per protesta, Von Wedel abbandona l'ufficio per una settimana e ritorna al lavoro solo con l'intenzione di guadagnare tempo e contemporaneamente cercare un'altra occupazione.

«In quel periodo la nostra raccolta di forniture di grano per i sovietici stava veramente aumentando ed esaurimmo le linee di credito (nel 1988 trattammo circa l'80 per cento delle esportazioni USA in URSS)» (pag. 117) (quest'ultima dichiarazione è stata confermata anche dal Drogoul in uno dei colloqui con il dott. D'Addosio immediatamente successivi al 4 agosto 1989).

«Trattavamo la maggior parte delle spedizioni sovietiche fin dal 1985... Ora, per almeno un anno Roma sapeva che stavamo facendo questo, poiché il nostro ufficio di Mosca comunicava la nostra attività due volte al mese fin dal primo giorno. Inoltre

Chris era in costante contatto con il direttore di Mosca, il sig. Dupri, per aiutarlo a mantenere gli affari...» (pag. 118).

Nell'estate del 1988, BNL-Atlanta, sempre secondo le dichiarazioni di Von Wedel, è molto occupata con i crediti della Eximbank, mandati dalla Rafidain.

In questo stesso periodo Von Wedel nota con preoccupazione che Drogoul sta ampliando il suo giro di affari con molte società che, per la loro localizzazione, dovrebbero tenere rapporti con BNL-Chicago e non con BNL-Atlanta. Evidentemente, si tratta di un altro elemento che può far scattare campanelli d'allarme alla direzione di area della BNL, a New York. Le società interessate sono di grandi dimensioni, come Caterpillar Tractor, Terrex, Rotec, Dresser Industries, Mack Truck, Goodyear, Snap-on-Tools, Century II e Grove Coles.

Ed infatti la Commissione ha appreso da altre fonti che in questo periodo i dirigenti delle altre filiali BNL negli USA protestano per la eccessiva intraprendenza di Drogoul, il quale sottrae loro la clientela. Sembra proprio però che queste proteste non siano prese a New York in adeguata considerazione.

Nel settembre 1988, durante un fine settimana, Von Wedel riceve a casa una telefonata di Drogoul, il quale lo avverte che Messere, il revisore contabile, gli ha fatto telefonare dalla segretaria per la sistemazione alberghiera di un gruppo di ispettori interni della BNL in arrivo. Drogoul e Von Wedel, aiutati evidentemente da altri impiegati di loro fiducia, si affrettano a «ripulire» la contabilità di tutti gli elementi che possano insospettire i revisori. Drogoul spende anche 18.000 dollari in parcelli di avvocati per valutare gli schedari dei crediti.

Quando arrivano gli ispettori, Von Wedel e Drogoul si accorgono però che il loro livello di competenza non è tale da poter impensierire e che molto difficilmente arriveranno a rendersi conto della situazione. In casi estremi, Drogoul ricorre alla falsificazione di documenti, come nel caso di una pratica che, a quanto appariva, era stata intrattenuta con la *Bank of China*, ma

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che in realtà con questa banca non aveva assolutamente nulla a che fare. Venerdì 30 settembre 1988 Drogoul arriva in ufficio accompagnato da Taha ed Alì e li presenta a Messere, ma questi non mostra alcuna curiosità.

Verso la fine di ottobre 1988, secondo Von Wedel, Mela Maggi si reca a New York per convincere i *brokers* a mandare ad Atlanta due fatture, una per le operazioni da registrare sui libri ed una per le operazioni in nero. La circostanza è stata poi smentita dai *brokers* ascoltati dalla Commissione, mentre la Direzione centrale della BNL ha confermato che le fatture dei *brokers* per le operazioni ufficiali hanno una numerazione del tutto diversa da quella delle operazioni in nero.

Nello stesso periodo, il direttore generale della BNL, dott. Giacomo Pedde, si reca a New York, accompagnato da molti altri dirigenti della banca. Lo stesso dott. Pedde invita a studiare l'ipotesi di un trasferimento di Drogoul da Atlanta a Chicago, come direttore della locale filiale, spostando a Chicago tutte le proficue relazioni che Drogoul è riuscito a stabilire con le società di esportazione di cereali. Drogoul inizialmente considera con favore questa ipotesi, che per lui si concretizza in una promozione. Successivamente l'ipotesi non si realizza, forse per l'opposizione di Von Wedel ed altri che rifiutano di essere trasferiti e forse anche perché Drogoul si rende conto della necessità della propria presenza ad Atlanta, per continuare a gestire la contabilità in nero. Il 15 dicembre 1988 Drogoul scrive direttamente al dott. Pedde: non è la prima volta che lo fa, e potrebbe forse ritenersi inusuale che un direttore di filiale estera scavalchi tutta la gerarchia intermedia e si metta direttamente in relazione con il Direttore generale. Già il 3 maggio 1988 il direttore di BNL Atlanta aveva indirizzato un telex al dottor Pedde informandolo dell'esito positivo della ispezione effettuata il 26 aprile 1988 dal *Department of banking and finance* della Georgia, alla quale si era unito, in giorno successivo, un ispettore della FED di Atlanta. Drogoul concludeva la comunicazione annunciando di essere in

attesa, nel giorno stesso, dell'«usual favorable report» (del solito rapporto favorevole). Nella lettera del 15 dicembre 1988 – che Drogoul firma semplicemente «Chris» – viene contestata l'ipotesi di ridurre il livello della presenza BNL ad Atlanta (sostanzialmente, di sopprimere la filiale). Dell'ipotesi si continua ancora a parlare stancamente per qualche settimana e poi svanisce nel nulla. Nel mese di ottobre 1988, Drogoul e Von Wedel firmano il secondo *agreement* con la CBI.

Il 1988 si chiude con la contabilità ufficiale di Atlanta che dimostra il pieno conseguimento del livello di profitti previsto, a fronte delle mediocri prestazioni delle altre filiali americane e del risultato disastroso di BNL New York. Von Wedel sembra addebitare il cattivo risultato di BNL New York direttamente al dott. Sardelli: «...quando leggete sui giornali che Sardelli è stato mandato in pensione anticipatamente perché coinvolto nella storia dell'Iraq, state sicuri che è una grande sciocchezza. La questione era: pensionamento anticipato o licenziamento in tronco per incompetenza» (pag. 154).

Nel gennaio 1989 BNL-Atlanta riceve altri crediti iracheni, comunicati tramite gli uffici BNL di Zurigo, Dusseldorf e Londra. «Tutte e tre le filiali in effetti inviarono bei promemoria a Roma, congratulandosi per la cooperazione dell'ufficio di Atlanta per la concessione di credito all'Iraq.» (pag. 157).

Verso febbraio-marzo 1989 Drogoul comunica a Von Wedel di aver firmato da solo, nel precedente mese di dicembre, un terzo *agreement* con la CBI. Sempre nello stesso periodo Drogoul dice a Von Wedel – secondo le dichiarazioni di quest'ultimo – che la direzione centrale di Roma e il Governo USA sapevano perfettamente cosa BNL-Atlanta stesse facendo. Solo Israele poteva porre dei problemi. In altre occasioni Von Wedel dichiara però di non essere del tutto sicuro che Drogoul avesse informato la direzione centrale della BNL e che gli stessi iracheni facevano pressione su Drogoul perché questi regolarizzasse completamente i rapporti con Roma.

Nell'aprile 1989 Drogoul e Von Wedel si recano nuovamente a Baghdad e visitano la Mostra degli armamenti: nel descrivere le armi esposte, Von Wedel dimostra una conoscenza tecnica che appare sorprendente per un funzionario di banca, soffermandosi in dettagli tecnici specifici su aerei e armamenti di vario genere.

Durante il viaggio di ritorno ad Atlanta, dopo una conversazione con Drogoul, Von Wedel si convince che questi sta ottenendo sostanziose tangenti dalle operazioni della filiale, per un ammontare presumibilmente di circa 10 milioni di dollari.

Pochi giorni dopo, ad Atlanta, Von Wedel viene a scoprire che la filiale è implicata in un'operazione illegale di vendita di zucchero cubano e che a questa operazione ha partecipato anche la Cargill, particolarmente nella persona di Fritz Bohler (soprannominato Giddy), dell'ufficio di Ginevra.

Ancora qualche giorno dopo, Drogoul riceve una telefonata dal dott. Monaco, della direzione centrale di Roma, per far transitare ad Atlanta il finanziamento della costruzione di una acciaieria in Iraq, ad opera della società Danieli, di Udine.

«Quando Ted riattaccò, Chris mi guardò e disse: "Di che cosa ti preoccupi? Tutti sanno quello che stiamo facendo. L'unico motivo per cui la Danieli ha ottenuto i contratti, tanto per cominciare, è come una ricompensa all'Italia per quello che noi stiamo facendo" (pag. 246).

Von Wedel ha nutrito fino all'ultimo la speranza che la situazione della Filiale potesse essere regolarizzata, riportando via via nella contabilità ufficiale i risultati delle operazioni irregolari, man mano che esse venivano ad estinguersi. A rendere vana questa speranza è stato soprattutto l'improvviso e drastico aumento delle operazioni irregolari, tra fine 1988 ed inizio 1989, con i quattro *agreements*. «In origine avevamo pensato di informare Roma su tutto quello che era successo una volta che i CCC fossero scaduti e quindi passare tutta la contabilità nera nei ricavi, mettendo sul conto di ricevere una bella lavata di testa e noi li avremmo rassicurati che non c'era più alcun credito non autorizzato. Ma ora,

con gli MTL, quel progetto era andato a monte.» (pag. 264).

14.3. ULTIMA PARTE DEL MEMORIALE

Nel giugno 1989, il revisore Messere ritorna ad Atlanta per il seguito (*follow-up*) dell'ispezione dell'autunno precedente, ai cui rilievi Drogoul non ha ancora risposto.

«La settimana del 10 luglio Pietro Lombardi, il capo area, venne ad Atlanta per presentarsi ed esaminare insieme il piano commerciale della Filiale ... Pensai seriamente alla possibilità di confidare a Lombardi gli affari iracheni, ma poi ci ripensai. Se Pedde era dentro alla storia con Chris, e Lombardi era il tramite di Pedde, questo significava che anche lui ne era al corrente e se gli avessi detto qualcosa avrei potuto fare la fine del Sig. Calvi dell'Ambrosiano, impiccato ad un ponte in preda ad un attacco di disperazione! Ciò che ancora oggi mi spaventa è la storia di quel colonnello dell'Aviazione italiana, Giuseppe Schiavo, dell'Ambasciata italiana a Baghdad, che recentemente si è sparato... Prima di andarsene, Lombardi, quasi dietro sollecitazione di Drogoul, mi disse che voleva che Chris si trasferisse a New York e lavorasse per la Direzione di area come responsabile dello sviluppo commerciale e fidi alle società per tutte le filiali. Chris lo accompagnò in macchina all'aeroporto ove prese il volo di ritorno per New York. Messere fu visibilmente sottosopra per il resto della giornata, poiché Lombardi lo aveva ostentatamente ignorato per tutto il tempo che era stato lì. Questo confermava le voci secondo cui Messere era in disgrazia, soprattutto a Roma, a causa della confusione contabile in cui si trovava New York. Più tardi scoprimmo che il motivo per cui Messere era ad Atlanta era per sottrarsi ai revisori di Roma che stavano facendo a pezzi la filiale di New York. L'unica cosa che Lombardi disse a Lou prima di andarsene fu: «Quando torna a New York dove è veramente necessaria la sua presenza?». Quando Chris tornò dall'aeroporto, entrò nel mio ufficio con un

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sorriso radioso stampato sulla faccia e mi disse: «Abbiamo tutto in tasca, ce la faremo, Lombardi sa cosa sta succedendo». Ed aggiunse subito: «Tanto per dimostrare una sola cosa, pensa ai revisori di Roma che sono andati a Miami, Chicago e Los Angeles per la seconda volta in 5 anni: credi che sia un caso che non siano mai venuti ad Atlanta?» (pagg. 271-274).

Il Memoriale si conclude con la descrizione della scoperta dei fatti da parte del FBI, l'arrivo ad Atlanta di dirigenti ed ispettori della BNL ed i primi patteggiamenti di Von Wedel con le autorità.

Vi è anche un riferimento alla vendita delle navi militari di fabbricazione italiana all'Iraq. La vendita venne autorizzata dal Governo italiano all'inizio del 1981 e le navi, per le quali gli iracheni hanno pagato circa 1800 miliardi di lire, avrebbero dovuto essere consegnate nel 1987. Considerazioni di politica internazionale bloccarono però allora la consegna delle navi, che recentemente sono state acquistate dalla Marina Militare italiana.

Le ultime tre pagine del Memoriale Von Wedel sono qui di seguito riportate:

«È molto deprimente ripensare alla vita di Chris negli ultimi 5 anni, soprattutto dal momento in cui il regalo della Entrade fu trasferito alla Banque Internationale de Luxembourg - Il conto era intestato al padre di Chris -. Da quel momento vidi un uomo giovane, gentile, dinamico e corretto negli affari trasformarsi in uno spietato bugiardo patologico che imbrogliava ed ingannava tutti e rovinava le vite di tutti coloro che gli erano vicini. Era un uomo che non aveva mai avuto un buon rapporto con il padre fino al momento in cui fu aperto quel conto. Fu come se agli occhi del padre Chris avesse fatto la sua iniziazione nel mondo degli affari. Da quel momento in poi lui e suo padre ebbero un rapporto molto stretto, e quanto più si stringeva il loro rapporto, tanto più Chris diventava tortuoso, senza scrupoli e bugiardo.

C'era stato un tempo in cui io avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Di solito sono un buon giudice dei caratteri, ma in questo caso non potevo sbagliarmi di più. Chris è

un enigma che probabilmente non sarà mai risolto, per lo meno nella mia mente.

Quella che era iniziata come una attività bancaria con l'obiettivo di sostenere la comunità agricola USA e fornire cibo a molti paesi del mondo e le cui realizzazioni, come risultato diretto di tali attività, sono state 1) la riduzione del 50 per cento della chiusura delle imprese agricole dal 1986 al 1989; 2) l'apertura di ulteriori mercati per le merci ed i servizi USA in tutto il mondo, nel momento in cui la maggior parte delle banche USA stavano riducendo o chiudendo i loro uffici esteri; 3) il sostegno a molti esportatori per restare sul mercato o per aumentare i loro affari, tutto questo è stato trasformato in un infondato scandalo di traffico di armi internazionale. Uno scandalo in cui siamo stati accusati di tutto, dal finanziamento dei missili Condor alla costruzione dei grandi cannoni del Signor Bull. Siamo forse le pedine di tre nazioni? Abbiamo lavorato sotto la totale conoscenza ed approvazione degli USA per proteggere l'Iraq nella Guerra del Golfo. Se l'Iraq fosse caduto nelle mani dell'Iran, il Kuwait e l'Arabia Saudita avrebbero fatto la stessa fine nel giro di pochi giorni, e l'Iran avrebbe avuto il controllo delle forniture mondiali di petrolio. Questa possibilità avrebbe costretto gli Stati Uniti in una posizione militare in cui non volevano essere costretti. D'altra parte, Israele stava prendendo l'occasione per condurre la sua campagna anti-irachena per prevenire l'espansione di Baghdad, pagando con i fondi P.A.C. i congressisti ed i senatori USA. Poi c'è l'Italia, e noi (BNL Atlanta) abbiamo pagato il prezzo per i suoi pasticci con l'affare delle navi da guerra, paghiamo il prezzo per i suoi impegni NATO. Stiamo pagando anche il prezzo per il disperato tentativo di mantenere a galla il loro sistema bancario dopo il 1992. Stiamo pagando il prezzo per le mediocri relazioni diplomatiche dell'Italia riguardanti le forniture di petrolio dall'Iraq, poiché l'Italia teoricamente dipende dall'Iraq per la maggior parte degli approvvigionamenti di petrolio. Sì, e poi c'è anche l'Iraq che ci ha strizzato ogni goccia che poteva.

Ora so come deve sentirsi ogni settimana Mr. Phelps (Missione Impossibile) quando quella voce gli ripete: «Se vieni preso, il Segretario negherà sempre di essere a conoscenza delle tue azioni». Quanto è vera questa affermazione!».

14.4. PLICO VON WEDEL

Il 18 settembre 1989, ad Atlanta, Von Wedel diede in custodia all'ispettore Petti, della BNL, una busta da lui indirizzata al suo avvocato. Contemporaneamente Von Wedel chiedeva, nel caso gli fosse accaduto qualcosa, che fosse lo stesso ispettore Petti a provvedere alla consegna della busta.

Il giorno successivo, il 19 settembre 1989, in occasione della comunicazione del provvedimento di sospensione di molti dipendenti coinvolti nel caso Atlanta, incluso Von Wedel, questi chiese la restituzione della busta. L'ispettore Petti informò i legali della BNL, avanzando l'ipotesi di non restituire la busta e di consegnarla invece alla magistratura americana. L'ipotesi fu accolta e il sig. Petti consegnò la busta al sig. Kirwan, legale della BNL, con l'istruzione di consegnarla alle competenti autorità americane.

L'avv. Kirwan prontamente informò la sig.ra Mckenzie, sostituto procuratore federale ad Atlanta, la quale rese noto di non voler ricevere la busta e di non avere alcuna intenzione di sottoporla a sequestro.

Si tenga presente peraltro che in quel periodo Von Wedel cooperava con le autorità giudiziarie americane e con la BNL, oltre a rilasciare alcune interviste ai giornali.

Secondo il giudice Mckenzie, la BNL non aveva alcun diritto legale di impossessarsi del contenuto della busta, in quanto si trattava di comunicazione confidenziale da cliente ad avvocato, o di consegnare la busta se non in conformità delle istruzioni di Von Wedel.

Dopo il novembre 1989, l'ispettore Petti non si interessò più della vicenda. Successivamente – secondo le sue dichiarazioni – a seguito di un articolo apparso sul quotidiano «L'Unità» il giorno 13 dicembre 1990,

l'ispettore Petti fece chiedere all'avv. Kirwan l'esatta data di consegna della busta al magistrato americano. Con sorpresa l'ispettore Petti venne a sapere che la busta di Von Wedel era ancora in possesso dell'avv. Kirwan, il quale verbalmente informava che, per ovvie ragioni di opportunità, la busta non era stata consegnata all'avv. Jack Martin, legale di Von Wedel, e neppure al magistrato americano, per non turbare il rapporto di collaborazione esistente tra questi e Von Wedel. Di ciò non era peraltro stata informata la Direzione centrale della BNL.

In data 22 dicembre 1990, nella sede del Tribunale federale di Atlanta, la busta è stata aperta, alla presenza del giudice McKenzie, dell'avvocato di Von Wedel, dell'avv. Kirwan e dell'avv. Driver, legali della BNL.

Il contenuto della busta è stato reso noto dalla BNL alla Commissione d'inchiesta del Senato italiano solo un anno dopo, nel dicembre 1991.

In questo documento Von Wedel sviluppa più ampiamente alcuni accenni già contenuti nel suo memoriale, in ordine alle intenzioni di Drogoul, agli scopi che questi si prefiggeva. Secondo Von Wedel, il principale scopo di Drogoul – almeno, a quanto sembra di capire, negli ultimi mesi della sua permanenza alla direzione della filiale di Atlanta – sarebbe stato quello di dare vita ad una nuova banca, da lui personalmente diretta, che avrebbe dovuto giovarsi delle operazioni attuate da Drogoul ad Atlanta, sia con lo spostamento di fondi di cui alla *option C* sia con il rilevamento dei crediti concessi all'Iraq con il quarto *agreement* dell'aprile 1989. È da rilevare che Von Wedel non sembra porsi il problema del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della nuova banca né spiega se Drogoul contasse di ottenerla nel quadro dei buoni rapporti tra gli USA e l'Iraq. La direzione della filiale di Atlanta in futuro avrebbe dovuto essere assunta da Thomas Fiebelkorn, che avrebbe man mano regolarizzato la situazione. Prima di essere assunto da BNL Atlanta Thomas Fiebelkorn aveva lavorato presso la C e S (Continental and

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Souter) di New Orleans, dove avrebbe già condotto operazioni irregolari del tipo di quelle di Drogoul ad Atlanta.

Von Wedel inoltre - nella memoria contenuta nella busta - si dichiara sicuro di un pagamento di tangenti avvenuto tramite le società Matrix-Churchill, TDG, XYZ e Servaas.

Von Wedel inoltre conferma alcune sue dichiarazioni del Memoriale in ordine alla

Cargill e al funzionario del suo ufficio di Ginevra, Bahler (soprannominato Guiddy). La Cargill di Ginevra avrebbe aiutato illegalmente Drogoul a vendere zucchero cubano nel territorio degli Stati Uniti.

Nella memoria Von Wedel ribadisce peraltro che BNL Atlanta non ha mai finanziato vendite di armi, perché - a suo parere - Drogoul era consapevole di essere controllato dal servizio segreto israeliano.

15. INIZIATIVE BNL IN RELAZIONE AI FATTI DI ATLANTA

15.1. ACCORDO DI GINEVRA

Allo scoppio del caso Atlanta, la dirigenza della BNL si trovò immediatamente a dover rispondere al quesito se riconoscere come propri gli impegni presi da Drogoul oppure disconoscerli, intraprendendo idonee iniziative giudiziarie contro gli iracheni. L'ufficio legale americano al quale in quel periodo si affidava la BNL, lo studio «Sherman e Sterling», sembrava propenso a consigliare una linea di irrigidimento nei confronti delle controparti irachene. La dirigenza BNL rifiutò però di adottare tale comportamento e scelse di affidarsi ad un altro studio legale, lo studio «Rogers e Wells», con il quale ora collabora l'ex ambasciatore d'Italia a Washington, dottor Petrignani, che al tempo dello scoppio dello scandalo, tenne fitti contatti in proposito con BNL e le autorità americane. Sulla decisione della BNL sembrano aver pesato diverse considerazioni. Anzitutto il desiderio della autorità politica italiana di non turbare i complessivi rapporti tra Italia ed Iraq, proprio in un periodo in cui questo paese, appena uscito dalla lunga guerra con l'Iran, sembrava avviarsi verso la ricostruzione delle proprie infrastrutture ed offrire così un interessante mercato di esportazione per le aziende italiane.

L'apertura di un contenzioso con l'Iraq avrebbe poi – secondo la singolare tesi dei legali americani – potuto gettare sulla BNL il sospetto di essere una banca incapace di tener fede ad impegni già presi. Per quanto questo sospetto potesse essere infondato, esso certo non avrebbe agevolato le operazioni della BNL sui mercati internazionali ed in particolare negli USA, dove il caso Atlanta sembra aver indotto taluno ad accarezzare l'ipotesi di una estromissione

della BNL dal mercato americano. Nella seduta del 5.12.91 della Commissione d'inchiesta, il presidente della BNL, prof. Cantoni, ha espressamente dichiarato di aver paventato tale ipotesi. Inoltre la BNL si convinse che una azione tendente all'accertamento di responsabilità delle controparti irachene avrebbe esposto la Banca al rischio di pesanti conseguenze di carattere risarcitorio nonché, in via immediata, all'interruzione del pagamento degli interessi e, in prospettiva, a serie incertezze sullo stesso rimborso del capitale.

Secondo le dichiarazioni del prof. Cantoni, la Banca aveva già erogato – o comunque irrevocabilmente impegnato verso terzi beneficiari – una somma pari a circa il 72 per cento dell'importo totale previsto dai quattro *agreements* con la CBI. La Banca doveva quindi temere non solo le reazioni delle controparti irachene, ma anche quelle delle aziende esportatrici verso l'Iraq.

Il prof. Cantoni, il dott. D'Addosio e il dott. Croff – attualmente al vertice della BNL – deponendo innanzi alla Commissione d'inchiesta si sono mostrati sicurissimi di avere operato correttamente, con la decisione di arrivare, nel gennaio 1990, all'accordo di Ginevra con gli iracheni.

Il dott. Croff ha in particolare sottolineato che l'Accordo di Ginevra non costituiva una sanatoria di eventuali responsabilità, non precludendo esso la possibilità che venisse successivamente accertata la consapevolezza da parte irachena del carattere irregolare delle operazioni di Drogoul. Il dott. Croff ha anche rimarcato che una clausola dell'accordo di Ginevra impegnava in sostanza gli iracheni a negoziare presso BNL contratti per almeno un miliardo di dollari, *nell'ambito dell'accordo intergovernativo del dicembre 1989* in cui si erano definite forniture italiane per 2,5 miliardi assistiti da copertura SACE per l'85 per cento: l'inserimento BNL riguar-

dava quindi almeno il 40 per cento di tali forniture.

Sulla questione della opportunità dell'accordo di Ginevra, la posizione del dott. Gallo è lievemente più sfumata rispetto a quella degli altri responsabili di vertice della BNL. Il dott. Gallo - amministratore delegato della BNL fino all'estate 1991 - ha fatto rilevare che, se non fosse intervenuto l'Accordo di Ginevra, al momento dell'invasione del Kuwait dell'agosto 1990 la BNL (e l'Italia) si sarebbero trovate in una situazione più favorevole.

L'Accordo di Ginevra introduceva nella utilizzazione dei quattro *agreements* alcune modifiche migliorative per la BNL, la quale però riversava parte del rischio sulla SACE, e per le aziende italiane, a favore delle quali veniva vincolata una parte dei finanziamenti. Nei mesi successivi, la gestione dell'Accordo di Ginevra da parte della BNL fu comunque abbastanza cauta. Vennero consentiti utilizzi a fronte di lettere di credito precedentemente confermate per 191 milioni di dollari ed erogati 10 milioni per nuove operazioni. Da parte irachena furono pagati regolarmente interessi e commissioni per 64,5 milioni di dollari.

Sempre in ordine all'Accordo di Ginevra, si possono infine riportare due annotazioni particolari:

1) tra i dirigenti della BNL, il dott. D'Addosio è stato il più reciso nell'affermare che il negoziato con gli iracheni venne condotto d'intesa con le autorità italiane di Governo, ed in particolare con i Ministri del tesoro, degli esteri e del commercio estero (vedi doc. 306, pag. 62);

2) desta curiosità la clausola dell'Accordo di Ginevra, secondo la quale due lettere di credito non ancora confermate da BNL per 114 milioni di dollari, a favore della *General Motors*, venivano eliminate dai «sospesi» e l'importo tornava nel residuo disponibile per la *Central Bank of Iraq*.

Va inoltre rilevato che un'eventuale sentenza al processo di Atlanta fondata sull'assunto della mera frode bancaria porrebbe la BNL in una scomoda posizione di

contraddizione fra le sue tesi e i suoi comportamenti: in particolare, per la firma dell'accordo di Ginevra. Da un lato infatti tale sentenza conforterebbe la linea seguita dai rappresentanti legali di BNL sia nel processo americano sia dinanzi alle altre autorità inquirenti, ma dall'altro renderebbe incoerente e inspiegabile il fatto che la stessa BNL abbia fin dal principio scartato l'opportunità di contestare la validità degli impegni sottoscritti da Drogoul e addirittura abbia poi negoziato con gli iracheni - cioè con i complici di Drogoul - un nuovo accordo nel gennaio '90. L'una posizione mal si concilia con l'altra.

15.2. INIZIATIVE ASSUNTE DALLA BNL IN RELAZIONE AGLI IMPEGNI DERIVANTI DAGLI AGREEMENTS ED ALL'UTILIZZAZIONE DELLE LETTERE DI CREDITO - PARERI DEI LEGALI AMERICANI

La decisione della BNL di riconoscere gli impegni derivanti dai quattro contratti non fu né facile né rapida.

Come si vedrà, a parte l'affermazione del vincolo della Banca derivante dall'ampiezza della procura e dalla non opponibilità ai terzi delle limitazioni interne di competenza, esistevano fondate ragioni, e non solo di forma, per contestare la validità degli *agreements* (*).

Per di più, in relazione al quarto contratto, col quale fu accordato un prestito di \$ 1.155.000.000, si manifestarono da più parti serie riserve circa il luogo e la data della stipulazione (V. allegati relazione Petti, doc. 279, e relazione D'Addosio alla Commissione 8 ottobre 1991, doc. 306). In ogni caso va ricordato che questo contratto,

(*) Nel linguaggio giuridico anglosassone l'espressione *agreement*, benché talora usata come sinonimo di *contract* (equivalente all'italiana «contratto»), ha, in realtà un'accezione assai più vasta, essendo comprensiva di qualunque accordo, anche giuridicamente non vincolante (*unenforceable agreement*). Nelle vicende successive alla scoperta dei fatti di Atlanta, peraltro sembra che il termine sia stato impiegato per indicare un accordo di natura vincolante, come del resto prassi nei rapporti commerciali.

come il precedente, recava la firma unica di Drogoul, mentre alla CBI era stato notificato il cosiddetto «libro firme» della BNL, da cui si poteva evincere con chiarezza che per la validità degli accordi erano necessarie due firme congiunte.

Destava sospetti il mancato ritrovamento del contratto tra la documentazione della filiale e, ancor più, l'incertezza mostrata da Drogoul nei diversi colloqui col dott. D'Addosio e con gli ispettori della BNL, incertezza che era giunta, come si è detto, al punto di accettare, come data e luogo della sottoscrizione, quelli indicatigli dalla segretaria Leigh New.

Quanto alla posizione delle Autorità irachene, le stesse non avevano dato alcun seguito alle richieste della Banca, e neppure agli inviati della stessa a Baghdad.

Solo il 30 agosto 1989 il Ministero dell'Industria iracheno trasmise via *fax* copia del quarto *agreement* alla filiale di Atlanta, in risposta ad una richiesta dell'ispettore Petti.

Come si è già detto, la Banca addivenne ad un accordo con le Autorità irachene a Ginevra il 20 gennaio 1990, col quale venivano riconosciuti gli impegni derivanti dagli *agreements*, e la Banca otteneva alcuni miglioramenti, quali la costituzione di depositi collaterali e la cancellazione delle lettere di credito emesse da Drogoul a favore di imprese di proprietà irachena.

Il consiglio di amministrazione della BNL, nella seduta del 24 gennaio 1990, deliberava l'esecutività dell'accordo, rilevando che «alla stregua dei pareri resi dagli avvocati statunitensi... pareri condivisi dai legali italiani, è scaturito il convincimento che un'azione tendente all'accertamento di responsabilità delle controparti irachene avrebbe esposto la Banca, in difetto di prove sufficienti in sede processuale, al rischio di pesanti conseguenze di carattere risarcitorio nonché, in via immediata, all'interruzione del pagamento degli interessi e, in prospettiva, a serie incertezze sullo stesso rimborso del capitale».

Nella memoria del dott. D'Addosio (Doc. 306, nota a pag. 60) si faceva rilevare che, all'epoca, non erano noti i fatti che poi

sarebbero emersi dall'*indictment*, emesso della Magistratura americana il 28 febbraio 1991.

Come ben s'intende, l'accordo di Ginevra rappresenta, da parte della BNL, una vera e propria ratifica delle irregolari erogazioni creditizie concesse da Drogoul coi quattro contratti.

Per una più completa informazione delle ragioni favorevoli o contrarie alla linea poi seguita con gli accordi, è di rilevante interesse analizzare i pareri dei legali americani della BNL (doc. 229).

Circa la validità degli *agreements*, in un parere in data 13 ottobre 1989 (Sherman & Sterling) si faceva notare che le clausole contrattuali non consentivano di stabilire con certezza la data di scadenza del termine di rimborso del capitale (*principal payment*).

Ad esempio, uno dei contratti stabiliva che i «*principal payments*» erano dovuti «alla fine del quinto anno dopo l'ultima spedizione», per cui era necessario stabilire quando tale «spedizione» si era verificata. Nel caso di contratti di servizi, il primo pagamento principale era dovuto «alla data dell'ultimo certificato», un vago riferimento richiedente una determinazione fattuale.

In difetto di date di scadenza determinabili non sorgeva alcun debito dagli accordi.

Nello stesso parere si evidenziava la mancanza di qualsiasi clausola di salvaguardia per la BNL, usualmente contenuta in contratti di quel tipo, quali il diritto di scioglimento unilaterale in caso di inadempimento (*right to cancel commitments*), l'anticipazione delle date di scadenza, il diritto di richiedere depositi collaterali di importo pari all'esposizione derivante dalle lettere di credito.

Un altro legale (L.J. Loveland) suggeriva che la BNL proponesse contro i beneficiari delle lettere di credito un'azione di accertamento (*declaratory judgement action*) dell'invalidità degli *agreements*, sulla base della mera situazione d'incertezza derivante dall'avvenuta stipulazione, a prescindere da qualsiasi azione intentata dalla controparte.

Tale azione avrebbe potuto utilmente essere intentata nel caso in cui il beneficia-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio di una lettera di credito emessa o accettata dalla BNL avesse richiesto il pagamento.

Nel parere si segnalava la prassi delle Corti di imporre a chi proponga un'azione di accertamento un deposito in danaro, e si ricordava che una tale iniziativa avrebbe potuto creare sulla BNL un'atmosfera di buona fede.

Non si dimentichi che, all'epoca, esistevano concrete possibilità di una persecuzione penale della BNL (vedi scheda 5 sui procedimenti giudiziari negli USA).

I vantaggi che la BNL avrebbe potuto conseguire attraverso la proposizione di un'azione di accertamento con deposito in danaro non erano elisi da aspetti negativi, quali la possibilità di un'azione riconvenzionale o le difficoltà connesse all'onere della prova.

Per quanto riguarda la possibilità di contestare la validità degli *agreements* nei confronti della controparte irachena, in un altro parere dello studio Sherman & Sterling (6 dicembre 1989) si riprendeva la questione dell'indeterminatezza dei termini di scadenza del debito principale, enunciata nel precedente parere del 13 ottobre, unitamente a quella delle rate d'interessi, e si concludeva che, secondo la giurisprudenza delle corti dello Stato di New York e della Georgia, competenti nella specie, non esistevano ragionevoli possibilità per la BNL di ottenere una decisione che dichiarasse l'invalidità dei contratti per «indeterminatezza».

Era, del pari, destinato all'insuccesso il tentativo di contestare gli *agreements* per motivo illegale, in quanto volti a finanziare l'acquisto di materiali di c.d. «dual use», e cioè destinati alla fabbricazione di armamenti, quali missili o gas benefici.

Ove tale scopo fosse stato conosciuto al momento della conclusione dei contratti dalla BNL, la stessa non avrebbe, evidentemente, potuto ammetterlo; quanto ad una conoscenza di tale «dual use» sopravvenuta dopo la conclusione dei contratti, la BNL si

sarebbe trovata dinanzi alla difficoltà di provare la destinazione effettiva dei beni acquistati.

Nel frattempo, inoltre, l'Iraq avrebbe potuto ottenere dal *Department of Commerce* la licenza di esportazione, e la BNL si sarebbe trovata costretta a dare la non facile prova dell'illegittimità della licenza.

Dopo aver affermato che «one of the great mysteries in the BNL-Atlanta affair is why Drogoul agreed to make these loans» (uno dei più grandi misteri nell'affare BNL Atlanta è perché Drogoul si sia accordato per erogare tali prestiti), il parere ricorda che, ove fosse stato dimostrato che Drogoul avesse percepito danaro in corrispettivo delle illecite erogazioni creditizie, gli accordi non sarebbero stati vincolanti. In tal caso, però, la BNL avrebbe dovuto provare la stretta interdipendenza (*commercial bribery*, corruzione commerciale) tra le erogazioni creditizie e i vantaggi personali fatti conseguire a Drogoul dalla controparte irachena.

Infine, per quanto riguardava la questione del difetto di rappresentanza, si osservava che Drogoul aveva, quanto meno, poteri di rappresentanza apparente, stante la sua posizione di dirigente dell'agenzia. Vi erano, comunque, una serie di indizi, i quali avrebbero dovuto far rilevare alla controparte che Drogoul agiva al di là dei poteri conferitigli: in particolare, la natura non usuale dei contratti, un evidente taglio e incollamento sul testo di un *agreement*; il fatto che quello del 12 aprile 1988 fosse stato stampato con stampante di personal computer; l'assenza di legali che assistessero le parti durante le trattative; l'assenza di usuali clausole di salvaguardia; il fatto che nessun'altra banca nel Nord America facesse prestiti all'Iraq.

La difesa fondata sul difetto di poteri di rappresentanza aveva pertanto, insieme a quella della corruzione, maggiori possibilità di successo, ma essa richiedeva una maggiore collaborazione da parte di Drogoul e di Von Wedel.

16. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA BNL NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI

A seguito della vicenda di Atlanta, la BNL, oltre a intentare una azione giudizaria contro Drogoul e Von Wedel, ha anche licenziato il sig. Cannito e il sig. Costa ed ha intentato procedimenti disciplinari – ancora in corso (aprile 1992) – contro il sig. Costantini, il sig. Messere, il dott. Monaco e il dott. Sartoretti. Tutti e quattro i suddetti dipendenti si collocano a livello medio nella struttura della BNL.

16.1. COSTANTINI

Il sig. Lucio Costantini, nato il 4 aprile 1932, è stato assunto in BNL in data 25 marzo 1953 e riveste attualmente il grado di ispettore superiore di prima categoria.

Il sig. Costantini è stato dapprima ascoltato dalla Commissione d'indagine nella seduta del 5 dicembre 1990.

In data 14 giugno 1991 la BNL ha avviato un procedimento disciplinare contro il sig. Costantini, il quale, pochi giorni dopo, in data 26 giugno, è stato interrogato come testimone dalla Commissione d'inchiesta. In questo suo secondo incontro con la Commissione, il sig. Costantini era – comprensibilmente – alquanto turbato ed è stato però anche più prodigo di particolari in ordine alle motivazioni dei comportamenti contestatigli.

Il Servizio del personale della BNL contesta al sig. Costantini che egli «avendo ricevuto dal dott. Sardelli lettera del 3 ottobre 1988, indirizzata per il suo tramite all'Ufficio Ispettorato e contenente rilievi formulati in ordine alla gestione della filiale di Atlanta da parte del sig. Drogoul, ha omesso di consegnare detta lettera all'Ufficio destinatario al suo rientro a Roma... inoltre non ha provveduto al tempestivo

esame della relazione dell'ispezione sulla filiale di Atlanta, redatta dal sig. Messere il 22 dicembre 1988 e pervenuta all'Ufficio ispettorato il 29 dicembre 1988 in una prima copia e in data 28 febbraio 1989 in una seconda copia da Lei vistata il successivo 1° marzo» (dalla lettera del 14 giugno 1991 del Servizio del personale al sig. Costantini).

Nelle sue controbiezioni (doc. 254) il sig. Costantini:

1. sminuisce anzitutto il valore e il significato della lettera di Sardelli;
2. fa capire che all'epoca il dott. Sardelli era già completamente delegittimato agli occhi della Direzione centrale e che quindi i rilievi critici da lui provenienti avevano un ridotto significato;
3. rileva come il dott. Sardelli avrebbe dovuto provvedere lui stesso alla eliminazione delle defezioni riscontrate ad Atlanta;
4. sottolinea come il rapporto ispettivo Messere contenesse solo rilievi già avanzati dalla Direzione centrale;
5. sottolinea come – data la assoluta equiparazione, allora vigente, tra *auditors* locali e ispettori centrali – egli non abbia ispezionato la filiale di Atlanta, proprio perché questa aveva già avuto l'ispezione di Messere (*auditor*) disposta dallo stesso dott. Sardelli. Fra le righe, quindi, Costantini lascia capire che è stata proprio una decisione di Sardelli (quella di inviare Messere ad Atlanta) a dissuaderlo dall'ispezionare lui personalmente quella filiale;
6. in ultimo, il sig. Costantini traccia un quadro molto negativo delle filiali americane (e in particolare di quella di New York), quadro che è stato in effetti confermato da altre fonti e che spiega come il disordine e l'inefficienza dell'Area americana della BNL abbiano impedito di tenere sotto controllo la filiale di Atlanta.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nelle sue controobiezioni - le cui annotazioni più significative vengono qui di seguito riportate - Costantini rileva anzitutto che la famosa lettera del 3 ottobre 1988 di Sardelli gli fu recapitata in busta, nel corso della ispezione che egli stava facendo a New York.

Nessun commento fu da Costantini scambiato con Sardelli in merito al contenuto della lettera fino al 7 ottobre 1988, giorno in cui avvenne l'incontro in Filiale con Drogoul, alla presenza di Sardelli e dell'*auditor* Messere. Secondo Costantini, non risponderebbe quindi al vero l'affermazione del dott. Sardelli, secondo la quale egli avrebbe consegnato la lettera a Costantini perché fosse recapitata con urgenza alla Direzione dell'Ispettorato centrale.

Costantini rimarca anche che, se il messaggio fosse stato davvero urgente, Sardelli avrebbe potuto usare il fax e che comunque il dott. Sardelli avrebbe potuto ripromettersi di trattare l'argomento con il dott. Pedde, direttore generale, il cui arrivo a New York era preannunciato per i giorni successivi.

Nell'incontro del 7 ottobre, Drogoul dà delle spiegazioni che sembrano essere ritenute esaurienti ed anzi lamenta di non essere stato adeguatamente coadiuvato dalla Direzione di Area in un'operazione con la *General Motors*. Il dott. Sardelli chiede a Drogoul un promemoria solo su questa ultima questione.

Nella stessa giornata del 7 ottobre Costantini fa ritorno in Italia. Il giorno 10 riferisce sulla sua missione al rag. Parodi, direttore della Linea Ispettorato, e al dott. Ruocco, capo della Funzione Ispettorato e Sicurezza (cioè direttore di Servizio).

Il sig. Costantini dichiara di aver riferito ampiamente, nel corso di tali colloqui, sui risultati della sua missione ispettiva e in maniera succinta su quanto indirettamente aveva potuto apprendere in ordine all'ispezione Messere, soffermandosi in maggiori particolari con il suo diretto superiore, rag. Parodi (poi deceduto), in merito ai contenuti della lettera e a quanto aveva formato oggetto della riunione del 7 ottobre. Al riguardo, il sig. Costantini dichiara di non aver portato con sé la citata lettera del 3

ottobre, anche perché era in attesa del *memorandum* sul caso *General Motors*, che poi Drogoul inviò in data 15 ottobre 1988.

Considerato che per la sua posizione e il suo grado di dirigente centrale il dott. Sardelli rappresentava in tutto e per tutto la Direzione centrale e che era suo specifico compito, anche in base a quanto disposto dalla delibera del Consiglio di amministrazione del 20 gennaio 1988, disporre direttamente, oppure tramite le strutture della Filiale capo zona di New York, gli interventi necessari presso la filiale di Atlanta, al sig. Costantini la situazione appariva perfettamente sotto controllo.

D'altra parte le disfunzioni poste in risalto dall'*auditor* Messere potevano ricondursi ad anomalie di carattere organizzativo interno e a superi delle linee di fido. Particolarmente questi ultimi, il cui monitoraggio a distanza era di competenza di altre funzioni centrali (Area crediti, Controllo rischi, Area finanza), erano peraltro già da tempo a conoscenza del dott. Sardelli, in quanto destinatario, unitamente al Drogoul, dei rilievi formulati dalla Direzione centrale.

(Peraltro la Commissione senatoriale ha fatto rilevare al sig. Costantini che gli accertati superi di fido, operati da Drogoul, erano di tali dimensioni che avrebbero dovuto immediatamente far scattare l'allarme).

L'ispettore Costantini rientra a New York il 12 ottobre 1988. Pochi giorni dopo arriva il dott. Pedde, alla testa di una folta delegazione dei massimi dirigenti della Banca.

La permanenza del dott. Pedde a New York, protrattasi fino al 21 ottobre 1988, le riunioni svoltesi collegialmente tra il Direttore generale, i Direttori delle filiali e il *Regional Manager*, nelle quali fu discussa l'attività di tutte le filiali (compresa quindi Atlanta), l'assidua presenza del dott. Sardelli a fianco del dott. Pedde, il non rinnovato invito del dott. Sardelli ad esaminare le precisazioni di Drogoul sull'episodio *General Motors*, tutto ciò induceva il sig. Costantini a ritenere che le problematiche sollevate nel corso della riunione del 7 ottobre fossero state affrontate a livello superiore e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che pertanto i contenuti della lettera del 3 ottobre fossero superati.

A ciò aggiungasi che l'argomento della Filiale di Atlanta non fu mai più sollevato dal dott. Sardelli né con il sig. Costantini né con i suoi collaboratori in tutto il periodo successivo alla visita del dott. Pedde e fino alla chiusura della ispezione che avvenne il 16 dicembre 1988. È da rilevare che in tale periodo Costantini ha incontrato in molteplici occasioni il dott. Sardelli. Mai - secondo Costantini - Sardelli accennò più alla nota lettera del 3 ottobre 1988 ed al perché non ci fosse stata una risposta, segno evidente che all'epoca egli non attribuiva a detta lettera quel particolare valore che ad essa si vuole ascrivere.

Mai più, inoltre, il sig. Costantini fu richiamato sulle problematiche della filiale di Atlanta dall'*auditor* Messere, con il quale era peraltro in continuo contatto, per cui non ebbe motivo di interessarsi particolarmente al prosieguo della vicenda.

Tra le occasioni citate, a prescindere dalle possibilità che il dott. Sardelli aveva avuto di parlare dei problemi di Atlanta con il dott. Pedde e gli altri membri della Direzione centrale che lo hanno accompagnato nella sua visita a New York e a non voler considerare la ovvia possibilità di contattare telefonicamente o per lettera i dirigenti della Funzione Ispettorato e Sicurezza, signori Ruocco e Parodi, Costantini accenna al momento in cui ha avvisato il dott. Sardelli, nel novembre 1988, e pertanto dopo il citato incontro del 7 ottobre, della visita ispettiva che aveva intenzione di effettuare presso le filiali di Los Angeles e Miami. Questa sarebbe stata l'occasione più logica per sollecitare un intervento dell'Ispettorato Centrale (interessando direttamente la Direzione dell'Ispettorato e Sicurezza) laddove persistessero le problematiche a suo tempo evidenziate.

Nessuna richiesta fu fatta anche quando Costantini riferì al dott. Sardelli nel mese di novembre 1988, unitamente agli EDP *auditors* dell'Ispettorato, le impressioni riportate da questi ultimi al termine delle brevi visite effettuate presso le filiali, tra le quali Atlanta.

In conclusione, il sig. Costantini ritiene che il mancato inoltro alla Direzione dell'Ispettorato della lettera del 3 ottobre 1988 rappresenta, a tutto concedere, una manchevolezza soltanto dal punto di vista formale - cui peraltro ha sopperito, a suo avviso, l'informativa fornita verbalmente all'Ispettore principale capo, rag. Parodi - mentre, dal punto di vista sostanziale, la consegna formale della lettera non avrebbe arrecato ulteriori elementi di conoscenza e nulla avrebbe aggiunto alla possibilità di interventi correttivi.

Per quanto attiene il tempestivo esame del rapporto Messere, una volta pervenuto alla Direzione centrale, il sig. Costantini rimarca anzitutto che egli rivestiva - all'interno dell'Ispettorato - una posizione del tutto subordinata, senza alcun incarico specificamente formalizzato. Il rapporto Messere è giunto a Roma la prima volta in un periodo nel quale il sig. Costantini era in ferie (dal 27 dicembre 1988 al 4 gennaio 1989).

Il sig. Costantini dichiara di essere venuto a conoscenza di tale prima copia del rapporto solo dopo il 4 agosto 1989, quando, nel riesaminare completamente il fascicolo di segreteria della filiale di Atlanta, è emerso che nel dicembre 1988 era pervenuta una prima copia. In merito a tale disguido, nonostante le indagini effettuate all'interno dell'Ufficio, si è solo potuta formulare l'ipotesi che la prima copia del rapporto sia stata erroneamente archiviata dalla Segreteria, senza accertarsi che la stessa fosse stata preventivamente esaminata. La seconda copia del rapporto Messere perviene all'Ispettorato centrale in data 28 febbraio 1989, unitamente alle relazioni inerenti le altre ispezioni effettuate nel secondo semestre 1988 nell'Area americana.

Il sig. Costantini rimarca che all'epoca l'Ispettorato non era certo all'apice della funzionalità: esso infatti era stato privato, improvvisamente e contemporaneamente, di due terzi del suo vertice a causa delle dimissioni del direttore della Linea, rag. Parodi, e del suo primo sostituto, rag. Giannessi. Le dimissioni furono suggerite

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'alto nell'ambito di un piano generale di prepensionamenti. Questa circostanza, di per sé traumatica in quanto non ha permesso il graduale inserimento di nuovi dipendenti, ha tra l'altro determinato l'improvvisa mancanza nell'ufficio di colui (Parodi) che rappresentava la memoria storica. Il peso dell'Ufficio Ispettorato pertanto rimaneva a carico del secondo sostituto, rag. Tumiati, e, in maniera del tutto informale, del sig. Costantini, il quale doveva provvedere a diverse e gravose incombenze (la circostanza è stata confermata anche dal rapporto Gallo). Il nuovo direttore della Linea, rag. Bonamici, ancora preso dai precedenti incarichi, assunse le nuove funzioni solo a metà marzo 1989.

In tale contesto pervenne la seconda copia del rapporto Messere, che il sig. Costantini esaminò, compatibilmente con gli altri suoi doveri di ufficio, e fece inviare, in lingua originale, a tutti i Servizi centrali interessati. Tale invio ebbe luogo il 24 marzo 1989, con lettera di trasmissione vistata da Costantini e firmata da Tumiati e Bonamici.

Dall'esame del contenuto, il sig. Costantini non trasse particolari motivi di apprensione. Dal rapporto Messere non si poteva desumere - a suo parere - l'esistenza di malversazioni. Il sig. Costantini ne ricavò il quadro di una filiale con carenze organizzative, in gran parte riconducibili alla mancata assistenza da parte della filiale di New York. Le disfunzioni di BNL Atlanta erano quindi in effetti disfunzioni di BNL New York e l'argomento era già ampiamente noto all'Ispettorato.

Lo scopo di inviare subito il testo in originale, con riserva di trasmettere la traduzione in un secondo tempo - prassi del resto tuttora seguita - era quello di fornire informazioni non appena possibile a tutti i Servizi centrali interessati, che, secondo quanto dichiara il sig. Costantini, erano tutti perfettamente in grado di esaminare i testi in originale. All'epoca la traduzione di atti veniva effettuata esclusivamente da traduttori esterni, essendo stato eliminato l'ufficio cui in precedenza era attribuita tale incombenza (altra conse-

guenza dello smantellamento del SAI!). In tali condizioni, sempre secondo il sig. Costantini, la traduzione doveva comunque sempre essere consultata unitamente al testo originale, che comprende termini tecnici spesso interpretabili correttamente solo dagli addetti ai lavori, né peraltro sarebbe ammissibile che i Servizi centrali competenti attendano le traduzioni per esaminare i rapporti ispettivi e adottare gli opportuni provvedimenti.

Quanto dichiarato dal sig. Costantini in merito all'invio agli altri Servizi centrali, da parte dell'Ispettorato, della relazione Messere è confermato da documenti. In molti casi però non sono stati reperiti documenti che dimostrino l'arrivo del rapporto presso i Servizi destinatari. In ogni modo non risulta che i Servizi centrali che sicuramente ricevettero il rapporto Messere abbiano preso particolari iniziative. La traduzione italiana del rapporto arrivò ai Servizi centrali solo alcune settimane prima dello scoppio del caso.

In occasione della testimonianza resa alla Commissione d'inchiesta nella seduta del 26 giugno 1991, il sig. Costantini ha consegnato un promemoria (doc. 256), che dichiara di aver redatto ad uso personale nel corso della sua missione ispettiva in USA nel settembre-ottobre 1988, in merito alle problematiche rilevate allora nel gruppo BNL USA. Il sig. Costantini non inoltrò ufficialmente tale promemoria, ma ricorda di averne parlato sia con Ruocco che con Parodi. Quest'ultimo gli avrebbe consigliato di non inoltrarlo ufficialmente, perché comunque il direttore generale Pedde stava per recarsi a New York.

Il promemoria, pur scritto in linguaggio burocratico, fornisce un quadro molto colorito, la cui attendibilità è stata sostanzialmente confermata da molte altre testimonianze (vedasi Lombardi, Mura, Sardelli, Vecchi ecc...).

La BNL americana appare una struttura in piena crisi, crisi determinata da fattori oggettivi e strutturali che il direttore Sardelli con il suo comportamento acuisce ulteriormente. Disordine nella contabilità, contrasti tra vari gruppi, arretratezza delle

tecniche gestionali sono le caratteristiche negative più evidenti.

Costantini dichiara di aver raccolto unanimi lagnanze in merito ai criteri manageriali utilizzati dal dott. Sardelli, che muoveva solo critiche all'operato dei collaboratori, espresse in molti casi in modo estremamente brusco ed anche villano. Nell'ambito degli uffici e delle filiali si era così venuto a creare un clima di insicurezza, che aveva spinto molti ad andarsene. Nei primi otto mesi del 1988 vi erano stati 13 licenziamenti e 35 (trentacinque) casi di dimissioni. Il dott. Sardelli accentrava tutto nelle sue mani, vietando ai funzionari di avere contatti diretti con i Servizi centrali. Il dott. Sardelli, nel corso di un colloquio con il sig. Costantini, aveva sottolineato l'incompetenza e la mancanza di professionalità di gran parte dei suoi collaboratori, tra cui anche il direttore della Filiale di New York, dott. Misasi, il quale avrebbe dovuto addirittura essere il suo sostituto senza neanche conoscere la lingua inglese e la cui assenza, nel corso delle ferie 1988, aveva - a dire del dott. Sardelli - facilitato lo svolgimento del lavoro (*sic!*).

Alcune lamentele del dott. Sardelli apparivano giustificate anche al sig. Costantini: il personale era indisciplinato, la gestione amministrativa e i controlli gravemente carenti, l'andamento delle filiali insoddisfacente. Peraltro anche con i clienti il dott. Sardelli non riusciva ad avere buoni rapporti e spesso quindi non veniva colta la possibilità di fare affari, per lunghezza delle procedure burocratiche o perché la Direzione di Area si intestardiva ad imporre condizioni che i clienti ritenevano sfavorevoli.

Nella terza pagina della memoria dattiloscritta presentata dal sig. Costantini, si legge «sono stati declinati dai clienti affidamenti per 77 milioni in quanto la loro approvazione è giunta troppo tardi». A margine, vi è un commento scritto a mano: «questo è il caso in cui il troppo perfezionismo è dannoso!». L'annotazione è molto interessante e da una parte può costituire un ulteriore indizio della datazione all'autunno 1988 della memoria ma dall'altra rivela anche l'*animus* con il quale l'ispetto-

re Costantini poteva considerare le critiche mosse a Drogoul nel rapporto Messere. Se in genere nella BNL americana si arrivava a perdere dei clienti nelle more dell'attesa della approvazione definitiva, sapere che un intraprendente direttore di filiale aveva l'abitudine di non aspettare l'autorizzazione degli organi superiori per concedere fidi non poteva di per sé costituire elemento di preoccupazione. In definitiva, però il troppo perfezionismo è stato meno dannoso alla BNL della politica delle briglie lente seguita ad Atlanta. Resta la curiosità di sapere per quale motivo il dott. Sardelli, pur ben conoscendo la situazione in quanto co-destinatario delle lettere di rimprovero mandate a Drogoul da Roma, non sia intervenuto per imporre a Drogoul la stessa politica di attesa della autorizzazione che imponeva alle altre filiali.

La memoria di Costantini contiene poi altri particolari interessanti.

La BNL, dopo aver licenziato il sig. Scala, è stata costretta a riassumerlo a seguito di sentenza: il dott. Sardelli propone che venga trasferito da New York a Trapani.

«Anche ammesso che diverse affermazioni del dott. Sardelli (peraltro mi sembra spesso esagerate) corrispondano a verità, e dato per scontato che occorreva in qualche caso porre rimedio, anche con misure drastiche, alla situazione esistente, ritengo che il sistema posto in essere dal dott. Sardelli non sia dei più indicati e che il clima di forte tensione, avvertibile a vari livelli, non sia produttivo per il normale andamento della filiale... D'altra parte, come già detto, molte affermazioni del dott. Sardelli non sembrano destituite di fondamento, ma il rivangare continuamente gli errori del passato (che tradisce il suo irrefrenabile astio nei confronti della passata dirigenza del *Regional Management* tanto che è stato interdetto al dott. Guadagnini di entrare nei locali della banca, come ci è stato confermato da più parti) senza però predisporre alcunché per un miglioramento futuro, assume allo stato attuale un aspetto di mera polemica del tutto sterile per l'economia del Gruppo. Il dott. Sardelli, però, da me sentito in proposito, mi ha

assicurato, di aver già allo studio un progetto per l'attuazione pratica della prevista riorganizzazione dei servizi - come è nelle sue intenzioni - ma che attende la visita del dott. Pedde per passare alla parte operativa» (pagg. 4-5).

(Si ricordi che invece la visita del dott. Pedde portò alla definitiva delegittimazione del Sardelli. Diventò così palese il contrasto tra Direzione di Area e Direzione centrale, che qualche mese dopo indusse il dott. Sardelli ad abbandonare la banca, senza neanche dare le consegne al suo successore. Queste condizioni non erano certo le più adatte per affrontare subito i gravi problemi gestionali e organizzativi di BNL New York.)

In riferimento al direttore della filiale BNL New York, dott. Misasi, il sig. Costantini dichiara (pag. 8): «... se da una parte è vero che il direttore, dott. Misasi, non mi sembra del tutto adatto a ricoprire il ruolo affidatogli e che le perplessità manifestate nei suoi confronti dal dott. Sardelli non appaiono completamente ingiustificate, è pur vero che... egli... vanta una lunga esperienza di settorista nelle filiali italiane e per il fatto stesso di essere stato chiamato a ricoprire l'attuale incarico dimostra di essere ben valutato....».

La memoria di Costantini si conclude, significativamente, con l'elenco di tutti i funzionari e dirigenti della BNL americana che si sono lamentati del comportamento del dott. Sardelli. Tra gli altri spicca il dott. Vincenzino, allora addetto all'area commerciale, il quale aveva riferito all'ispettore Guarracino che il comportamento di Sardelli aveva come conseguenza quella di vergognarsi di essere italiano e di essere un dipendente della BNL. Tra il dott. Vincenzino e il dott. Sardelli c'era anche una differenza di mentalità e di comportamento professionale: il dott. Vincenzino si è formato negli ambienti diplomatici per aver lavorato dapprima al Consolato USA di Palermo e poi all'ONU come *information officer*.

16.2. MONACO

Il dott. Teodoro Monaco (nato il 5 dicembre 1941 a Brindisi; assunto in BNL il

5 febbraio 1968) è un funzionario con il grado di condirettore ed ha lavorato presso il SAI dal 1983 fino alla chiusura del Servizio. È poi passato all'Area finanza, dove, dal gennaio 1988 al dicembre 1989, sovraintendeva alle operazioni in una area geografica che comprendeva l'Africa, il Medio Oriente e l'Estremo Oriente. Alle sue dipendenze vi erano tre funzionari settoriali, ciascuno competente per un settore geografico. Alla fine del 1989, il dott. Monaco è stato trasferito al Servizio Studi.

Accenni critici al dott. Monaco si rinvennero già nella prima relazione ispettiva interna della BNL, il cosiddetto «rapporto Gallo» (agosto-settembre 1989). Si riportava in quel documento che il dott. Monaco, pur avendo contatti frequenti con la filiale di Atlanta e pur rilevando una situazione di imperfetta gestione contabile nei crediti documentari, non aveva mai sospettato lo sviluppo di una attività irregolare della filiale. Nei suoi contatti con le controparti irachene, nessuno aveva mai parlato al dott. Monaco di operazioni condotte con la filiale di Atlanta senza costituzione di depositi in collaterale (cioè di operazioni a rischio). In una telefonata fatta da Monaco a Baghdad, su istruzione della Direzione generale, due giorni dopo la scoperta delle irregolarità, il sig. Rasheed, uno dei direttori generali della CBI, negava di essere a conoscenza di tali operazioni, che eventualmente, disse, avrebbero riguardato un'altra direzione della CBI. Esistono invece prove documentali, rinvenute ad Atlanta, che il summenzionato dirigente CBI operava correntemente sui finanziamenti accesi irregolarmente da BNL Atlanta.

Nei suoi contatti con Atlanta, il dott. Monaco aveva sempre ribadito, e ottenuto assicurazioni in tal senso dalla direzione della filiale, che tutte le operazioni con l'Iraq dovevano essere sempre assistite da un collaterale di pari importo.

Secondo il «rapporto Gallo», l'indirizzamento alla filiale di Atlanta della conferma del credito per la prima operazione Danieli (vedi scheda 11) sarebbe stato operato da BNL Udine d'intesa con il dott. Monaco e sarebbe quindi conforme a verità la dichia-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

razione rilasciata sulla questione dalla dott.ssa Danieli (il rapporto Gallo non fa menzione dell'intervento del dott. Pedde). Interrogato sulle motivazioni che lo avevano indotto a indirizzare la richiesta Danieli sulla filiale di Atlanta, il Monaco si giustificava rammentando che la filiale di Atlanta aveva acquisito una specializzazione operativa sull'Iraq, grazie soprattutto alle numerose operazioni fatte in passato con coperture Eximbank e CCC; ed infatti la filiale godeva di fidi regolarmente autorizzati. Nel dicembre '88 - come già si è avuto modo più volte di accennare - in seguito a solleciti della Direzione centrale, diretti a chiarire le modalità operative della collaborazione con la CBI, il Drogoul aveva mandato un telex all'Area finanza, all'attenzione del dott. Monaco, in relazione a «lettere di credito ricevute dalla CBI coperte da garanzie collaterali in contante offerte in pegno». In questo telex veniva riportato il testo dell'«*arrangement*» con la CBI («*arrangement*» firmato dal sig. Rasheed), con il quale la CBI si impegnava a versare garanzie collaterali in contanti, per il finanziamento da parte di BNL Atlanta di lettere di credito. Drogoul diceva che in base a tale «*arrangement*» egli aveva finanziato, tra l'altro, una lettera di credito con la General Motors (si tratta della famosa operazione che precedentemente Drogoul non era riuscito a condurre in porto, motivo per il quale si era lamentato con Sardelli, perché, a suo parere, con il loro burocraticismo gli organi superiori della banca non supportavano adeguatamente lo sforzo operativo di BNL Atlanta. Evidentemente queste lamentele di Drogoul avevano trovato orecchie attente. Si noti peraltro che l'operazione General Motors era stata «scippata» da Drogoul alla BNL di Toronto e che questa aveva protestato). Nel telex Drogoul ricordava di aver coinvolto nelle operazioni con l'Iraq anche la BNL di Dusseldorf e aggiungeva che «questo affare coperto da garanzia è stato offerto alla BNL di Atlanta per via dei rapporti sviluppati negli ultimi tre-quattro anni a seguito della nostra attività CCC e Eximbank» (si noti che Drogoul cita sempre di seguito le operazio-

ni CCC ed Eximbank, come se esse fossero approssimativamente di importo eguale. Invece, responsabili della Eximbank hanno dichiarato alla Commissione Gonzalez che le loro operazioni con BNL Atlanta erano per un ammontare corrispondente ad una percentuale infima delle operazioni di BNL Atlanta con CCC). Sulla base di questo telex e delle assicurazioni della CBI che in essa sono riportate, la Linea Istituzioni finanziarie - secondo la giustificazione del dottor Monaco - cade nell'errore di ritenere che la filiale di Atlanta, grazie ai buoni rapporti con le autorità irachene, ponga in essere delle operazioni senza rischio. Peraltro la Linea Istituzioni finanziarie in un telex del 9.12.88 ad Atlanta e *per conoscenza al dott. Sardelli*, rileva che, anche se garantite, le operazioni Iraq devono essere approvate dalla Direzione centrale. Sull'argomento va ricordato che, nel periodo immediatamente precedente - dopo la vicenda delle navi, che aveva determinato pesanti ritorsioni irachene sui pagamenti dei crediti vantati da imprese italiane - si temevano possibili pretese di queste società sui beni iracheni in Italia (cosa già avvenuta con la Libia): ciò determinò l'orientamento a richiedere che i collaterali venissero depositati ad Atlanta o a Londra.

Il 26 maggio 1989 la filiale di Atlanta notifica direttamente alla Danieli il credito - emesso dalla CBI - e lo conferma. La Danieli, che evidentemente aveva ricevuto dalla CBI il testo della lettera di credito originaria (cosa alquanto atipica) si rivolge tramite BNL Udine al Monaco, inviando copia del documento proveniente da Atlanta (non trasmesso alla Direzione centrale) e lamentando alcune discrepanze rispetto al credito originario disposto dalla CBI. Il Monaco prega subito l'Ufficio Consulenza Valutaria dell'Area commerciale di valutare la regolarità della lettera di credito sotto il profilo tecnico-documentale; la risposta dell'Area commerciale tarda a venire.

Il Monaco, interrogato sui motivi per i quali, nei due mesi successivi, non ha sollevato il problema della *mancanza della linea di fido Iraq sulla quale applicare l'operazione*, si è giustificato sostenendo

che, in realtà, trattandosi di operazione interamente collateralizzata, non c'era rischio e comunque si attendeva la risposta dell'Ufficio Consulenza dell'Area commerciale per intrattenere sull'intera questione la filiale di Atlanta: i numerosi impegni all'estero di quel periodo e le successive ferie sono addotte dal Monaco come motivo della mancata azione tempestiva di contestazione ad Atlanta della mancanza della linea di credito. Peraltro *lo stesso rapporto Gallo rileva che non rientrava tra le competenze del Monaco il controllo sulla esistenza della linea di fido, il controllo cioè se l'operazione fosse stata regolarmente autorizzata.*

Nel frattempo l'operazione Danieli si sviluppa con vari accorgimenti del Drogoul, tutti tesi ad evitare che la Direzione centrale si accorga che gli acconti pagati da CBI e i depositi collaterali di garanzia da questa versati sono in realtà denaro di BNL Atlanta. Episodio rivelatore del comportamento e della mentalità di Drogoul è il telex che questi manda a Baghdad il 16 febbraio 1989, in cui, a proposito di Danieli, chiede di essere richiamato, perché ha in mente... «*a new twist*» (giro, raggiro, contorcimento, inghippo). Il rapporto Gallo conclude (pagg. 17-18) «La vicenda... mette in luce... comportamenti del *Regional manager* di New York, Sardelli, e del responsabile del *Middle East*, Monaco, che vanno, da un rigido formalismo burocratico, nel primo caso, ad un eccessivo *favor* operativo, nel secondo caso... Il Sardelli, a fronte del telex della Linea Istituzioni finanziarie, che nel dicembre '88 lo invita a seguire anche la regolarità formale (*esistenza di linea di credito*) delle operazioni Iraq, non fa altro che ribaltare le suddette istruzioni ad Atlanta con un messaggio telex, inviato per conoscenza alla Linea Istituzioni finanziarie e all'Ispettorato: in tal modo il Sardelli ritiene di aver assolto il proprio dovere di capo e il cerchio si chiude. Questo episodio è rivelatore della mentalità e della scarsa attitudine *problem solving* del Sardelli – verificata in altri episodi – e della generale incapacità di gestire efficacemente

le risorse assegnategli. Per quanto riguarda il Monaco... non rientra tra i suoi compiti quello di controllare l'andamento del rischio... Ciò non di meno, pur riconoscendo che allo stato esistono evidenze tali da escludere una connivenza del Monaco, resta il fatto che vi erano segnali di anomalia della gestione dei rischi Iraq da parte di Atlanta, che evidentemente il Monaco attribuiva alla frenesia operativa della filiale ma che potevano ad un occhio esperto e diligente far sorgere sospetti.

Pertanto la posizione del Monaco, pur essendo allo stato da escludere ogni malafede, sarà oggetto di esame a tempo debito, insieme alle altre citate, dalla Commissione disciplinare per eventuali provvedimenti da proporre al Direttore generale».

Il primo numero di gennaio 1990 dell'«Espresso» pubblica una intervista di Stefano Livadiotti al dott. Monaco, di cui pare opportuno riportare qui la parte finale:

«...qualcuno sta cercando di incastrarmi per sfuggire alle proprie responsabilità. Ma io non sono disposto a fare da capro espiatorio.

(Il dott. Monaco dichiarerà poi alla Commissione che era l'ispettore Petti a tentare di addebitargli tutte le responsabilità.)

Dottor Monaco, come pretende di chiamarsi fuori: non era lei il responsabile della banca per il Medio e l'Estremo Oriente?

Certo, ma dalle carte che mi inviava Drogoul non emergeva la trama irachena e non spettava a me controllare l'operato di Atlanta ma all'Ispettorato, che fa capo alla Direzione Generale. E non è al mio ufficio che vengono inviati i risultati delle ispezioni, come ad esempio quella svolta nel settembre '88 da Louis Messere (vedi L'Espresso numero 38) e che pare evidenziasse una serie di preoccupanti irregolarità nella gestione della filiale di Atlanta. Luigi Sardelli, che all'epoca era il responsabile dell'area nord-America e che aveva ordinato l'ispezione, sostiene di aver inviato il rapporto a Roma: quindi, se nessuno ha bloccato la procedura regolamentare, il

documento deve essere finito sul tavolo dell'allora direttore generale, Giacomo Pedde. Se si fosse intervenuti in quel momento, forse si sarebbe potuto scoprire il gioco di Drogoul. Io non so perché altri non abbiano fatto quello che dovevano; per quanto mi riguarda ho la coscienza a posto: sono stato il primo a denunciare, già dal dicembre del 1988, alcune significative scorrettezze amministrative di Drogoul.

Di che si trattava?

Nell'Area Finanza, alla quale spetta il compito di autorizzare le operazioni delle filiali estere, ci siamo accorti che da Atlanta erano state avviate delle pratiche di finanziamento a favore di aziende europee, e tedesche in particolare, per 100-150 milioni di dollari, che non figuravano nei tabulati mandati in Italia da Drogoul.

Come siete venuti a conoscenza di queste operazioni clandestine?

Semplicemente perché, come vuole la prassi, le direzioni finanziarie delle aziende che avevano ottenuto lettere di credito da Atlanta si erano rivolte poi alle filiali della BNL della loro area per avere una conferma e da lì erano state indirizzate a noi.

E cosa avete fatto, a quel punto?

Ci siamo rivolti a Drogoul per ottenere spiegazioni e per contestargli il fatto di non averci chiesto la necessaria autorizzazione. Lui si è limitato a risponderci che potevamo stare tranquilli, perché le operazioni erano garantite da depositi iracheni. Allora, era il dicembre del 1988, abbiamo informato, per iscritto, la sede di New York e gli uffici dell'Ispettorato e del Controllo rischi di Roma.

E cosa è successo?

Per alcuni mesi, assolutamente nulla. Poi Drogoul, nell'evidente intento di mascherare il grosso delle operazioni che aveva avviato in nero, ha improvvisamente inserito nei tabulati ufficiali questi crediti concessi senza la nostra autorizzazione. Considerando che si trattava di una irregolarità solo amministrativa, dato che i crediti erano

coperti dai depositi iracheni, gli organismi dirigenti della banca hanno regolarizzato a posteriori la situazione.

Non ritiene che questo episodio fosse sufficiente per capire che Drogoul andava controllato più da vicino?

Ripeto: è evidente che qualcuno, in Italia, non ha fatto tutto ciò che doveva. Ma la chiave del giallo di Atlanta bisogna cercarla negli Stati Uniti».

Il rapporto Petti (la seconda relazione ispettiva di fonte BNL, che viene terminata nell'aprile 1991) ribadisce ed accentua le critiche già contenute nel rapporto Gallo.

Il rapporto Petti, a differenza del rapporto Gallo, *non* rimarca che non era compito del dott. Monaco controllare direttamente l'esistenza delle linee di fido. Il rapporto Petti contesta al dott. Monaco anche l'episodio dell'incontro con Drogoul a Bagdad (rilevato peraltro già dagli ispettori della Banca d'Italia ad Atlanta).

Rapporto Petti, pagg. 96-97 «... lo stesso dott. Monaco fu testimone di un altro episodio di non trascurabile importanza quando, nel febbraio 1988, incontrò a Bagdad Drogoul e Von Wedel...; lo stesso dott. Monaco ha affermato che ne diede notizia al suo diretto superiore, il dott. Sartoretti. Non risulta che di tale fatto venisse informata la Direzione dell'Area nord-americana. Il dott. Sartoretti, intrattenuato al riguardo, ha precisato di non ricordare se il dott. Monaco gli abbia riferito dell'incontro di Bagdad... «Si noti che il rapporto Petti non muove alcuna contestazione a Monaco in ordine alla vicenda del fido di 50 milioni di dollari all'Iraq. Del fatto si parlò diffusamente a New York, nel giugno 1991, nel corso della missione della Commissione d'inchiesta. La Direzione centrale della BNL sembra essersi ricordata dell'episodio solo dopo che esso ha suscitato l'attenzione della Commissione.

Il 12 giugno 1991 - a quasi due anni di distanza dallo scoppio del caso - il Comitato Esecutivo della BNL decide di iniziare un procedimento disciplinare, tra gli altri,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contro il dott. Monaco, al quale si rimprovera:

- conoscenza di aspetti di irregolarità connessi al *modus operandi* della filiale di Atlanta con l'Iraq (lettera di credito confermata a firma singola; mancanza di apposita linea di fido);
- conoscenza diretta della presenza di Drogoul in Iraq non segnalata;
- omissione di iniziative che avrebbero potuto impedire e/o far interrompere le irregolarità in questione.

In relazione poi alla vicenda del fido di 50 milioni di dollari all'Iraq (proposto da Drogoul nel dicembre 1988 e approvato dal vicedirettore generale, dott. Croff, solo poche settimane prima dello scoppio del caso) vengono mosse al dott. Monaco altre contestazioni:

- ritardo nel sottoporre all'organo deliberante la proposta di fido;
- conoscenza dell'irregolare *modus operandi* seguito dalla filiale di Atlanta anche nelle more del perfezionamento della delibera del fido di cui sopra;
- proposta *ex novo* del fido suddetto senza evidenziazione dei preesistenti utilizzi, oltretutto superiori all'importo del fido medesimo e all'entità delle garanzie, peraltro solo apparenti.

Ascoltato come testimone dalla Commissione di inchiesta, nella seduta del 4 luglio 1991, il dott. Monaco si è sforzato di respingere tutte le contestazioni mossegli.

Per quanto riguarda la percezione, già a fine anno 1988, delle irregolarità del comportamento di BNL Atlanta, il Monaco ritiene che ciò torni a suo onore e non a suo disdoro. Egli ha informato la filiale di Atlanta e la Direzione di Area di New York. Essendo il suo un ufficio operativo, svolgere un accertamento ispettivo non era suo compito né sarebbe potuto esserlo, proprio per evitare una perniciosa commistione tra gestione e controllo. I livelli di controllo (che avrebbero dovuto attivarsi) erano tre:

- la stessa Segreteria Fidi della Filiale di Atlanta (egli non sapeva - e non poteva

sapere - che ad Atlanta, unico caso in tutta la BNL, non esisteva una Segreteria Fidi);

- la Direzione di Area di New York (che egli aveva provveduto ad allertare);
- l'Ispettorato centrale (che era il destinatario di tutti i rapporti ispettivi su BNL Atlanta e che era tenuto informato anche dalla Direzione di Area di New York).

In ordine all'episodio dell'incontro con Drogoul a Baghdad, il dott. Monaco dichiara:

- di non aver trovato sorprendente la presenza di Drogoul a Baghdad, poiché *era ben noto in tutta la BNL che Drogoul aveva rapporti con l'Iraq*. Di Drogoul si diceva che fosse brillante e superattivo, tanto da causare addirittura le lamentele di altri direttori di filiale. Il dott. Monaco ha sottolineato che anche il dott. Pedde sapeva che BNL Atlanta intratteneva rapporti ufficiali con l'Iraq per le operazioni CCC;

- l'incontro con Drogoul a Baghdad è stato del tutto casuale e non era compito del dott. Monaco controllare che la missione di Drogoul fosse stata regolarmente autorizzata dal Direttore di Area;

- il Monaco non ha attribuito grande importanza all'incontro con Drogoul, proprio per i motivi sopra riportati, e al suo ritorno a Roma ne ha accennato, in forma «salottiera», in una conversazione con altri funzionari, tra cui il dott. Sartoretti e il dott. Chiamenti. Il Monaco dichiara che il dott. Chiamenti ha memoria di questo episodio.

Il dott. Monaco respinge anche nettamente la contestazione di aver omesso iniziative che avrebbero potuto impedire o interrompere le operazioni irregolari di Drogoul. Ribadisce di non aver mai svolto compiti ispettivi ed aggiunge peraltro che al suo ufficio non venne mai trasmesso il rapporto Messere, che avrebbe potuto suscitare in lui un serio allarme (si ricordi che la Commissione ha appreso da altre fonti che il rapporto Messere venne spedito dall'Ispettorato anche all'Area finanza, ma questa non risulta averlo ricevuto. Il dott. Croff, entrato in BNL e nominato responsabile dell'Area finanza poche settimane prima

del 4 agosto 1989, ha dichiarato che la segreteria del Servizio si trovava in tali condizioni di disordine che egli non può né confermare né smentire che l'Area finanza abbia ricevuto, nella primavera 1989, copia del rapporto Messere).

Anche per quanto riguarda la vicenda del fido di 50 milioni di dollari all'Iraq, il dott. Monaco respinge ogni contestazione. La proposta di questo fido era stata avanzata dal Drogoul nel dicembre 1988 e tale fido risultava in apparenza completamente garantito da depositi collaterali, con assenza quindi di ogni rischio per la BNL. In realtà tali depositi collaterali erano stati forniti dalla stessa BNL Atlanta e quindi il rischio c'era. La pratica per la delibera del fido di 50 milioni viene istruita dal dott. Sartoretti e dal dott. Monaco, in un tempo che Monaco dichiara essere stato perfettamente normale mentre la BNL oggi dichiara essere stato troppo lungo. Il dott. Croff dichiara che tale eccessiva durata della procedura risulta da una indagine da lui fatta svolgere *a campione* (come è stato selezionato il campione?).

La pratica è stata poi firmata dal dott. Sartoretti, dal dott. Monaco e dall'ingegner Di Vito, loro diretto superiore (contro l'ing. Di Vito la BNL non ha però avviato alcun procedimento disciplinare). Agli atti della Commissione vi è anche un appunto del dott. Ardas - capo della Segreteria Fidi e Rischio Paese - con cui, per incarico del dott. Croff, si invitavano (giugno 1989) il dott. Sartoretti e l'ing. Di Vito ad un colloquio per l'esame globale dei rapporti BNL-Iraq.

Della vicenda del fido di 50 milioni di dollari all'Iraq ha dichiarato di essere stato informato anche il dott. Pietro Lombardi, che all'epoca già svolgeva di fatto le funzioni di Direttore di Area a New York.

Il fido di 50 milioni venne autorizzato dal dott. Croff a poche ore di distanza dalla approvazione, ad opera del Consiglio di amministrazione, di un altro fido di 20 milioni di dollari all'Iraq, che risultava dichiaratamente privo di depositi collaterali di garanzia e quindi tale da comportare un rischio per la Banca.

La vicenda del fido di 50 milioni - in ordine alla quale sembrano essersi scatenate furibonde contestazioni reciproche all'interno della BNL - può fornire l'occasione per rilevare ancora una volta che in BNL non solo erano carenti i controlli ma era anche ampiamente tollerata la prassi delle regolarizzazioni a posteriori in luogo delle autorizzazioni preventive. È poi illuminante la contiguità temporale tra l'operazione dei 50 milioni di dollari (apparentemente garantita) e quella dei 20 (anche apparentemente, *non garantita*). Se la BNL prestava a rischio all'Iraq 20 milioni di dollari, per quale motivo avrebbe dovuto preoccuparsi per un altro prestito di importo sì maggiore ma che sembrava del tutto garantito? Peraltro all'epoca sembra essere stata ampiamente diffusa, nei circoli politici e finanziari, l'opinione che l'Iraq si stesse avviando ad una fase di forte sviluppo economico, per la ricostruzione postbellica, e che quindi il mercato iracheno offrisse molte favorevoli opportunità. Tuttavia va anche ricordato che il sistema bancario internazionale era fortemente restio a concedere prestiti all'Iraq, poiché le sue finanze erano considerate disastrate dagli effetti della guerra e il paese non era considerato un debitore affidabile.

Innanzi alla Commissione d'inchiesta, il dott. Monaco ha infine, tra l'altro, ribadito che:

- l'operazione Danieli era ben nota e favorita dai vertici della banca;

- l'invito da lui rivolto, nell'intervista all'«Espresso», a ricercare la chiave del mistero di Atlanta negli USA, era da intendersi riferito alla Direzione di Area BNL a New York.

16.3. SARTORETTI

Il dott. Gian Maria Sartoretti, nato il 22 ottobre 1935, è stato assunto dalla BNL in data 14 gennaio 1960. Promosso funzionario nel gennaio 1966, ha lavorato in uffici esteri e, dal 1978, presso il SAI. Dal gennaio 1988 ha lavorato presso l'Area finanza, in una posizione gerarchica intermedia tra il dott. Monaco e l'ing. Di Vito, suo diretto

superiore. Dal gennaio 1991, il dott. Sartoretti è addetto al Servizio Reti Estero e Istituzioni finanziarie. Attualmente è in aspettativa per ragioni di salute.

Dopo lo scoppio dello scandalo di Atlanta, il dott. Sartoretti ha svolto funzioni di coordinatore del cosiddetto «Gruppo Atlanta» fino alla fine di ottobre 1989. Successivamente ha continuato a farne parte, ma in posizione (almeno formalmente) subordinata all'ingegner Di Vito. Tra i compiti di tale Gruppo, che operava da Roma, il più importante era quello di controllare con il massimo rigore tutte le pretese di pagamento avanzate dalle ditte esportatrici che avevano ottenuto impegni di finanziamento da parte di Drogoul, convincendo tali ditte a desistere dalle loro pretese, in caso di documentazione carente o irregolare.

Con lettera del 23 marzo 1990, il Servizio del Personale della Direzione centrale comunicava al dott. Sartoretti che per la sua attività gli era stato riconosciuto uno speciale premio: «...in segno di apprezzamento per la disponibilità e l'impegno dimostrati e per il livello delle prestazioni rese in occasione delle esigenze straordinarie conseguenti alla nota vicenda che ha interessato la Filiale di Atlanta, è stato deciso di attribuirLe un premio di lire 13 milioni... Nel complimentarci, La ringraziamo».

Nella scheda di valutazione del dott. Sartoretti relativa all'anno 1990, si legge: «Ha proseguito nel 1990 con straordinaria energia ed abnegazione l'opera di ricostruzione e gestione della vicenda Atlanta»; e ancora: «Il caso Atlanta ne ha messo ulteriormente in luce le eccezionali capacità analitiche e l'enorme capacità di lavoro».

Nel rapporto Gallo non vengono mosse critiche al dott. Sartoretti, che si riscontrano invece nel successivo rapporto Petti.

In merito all'operato del dott. Sartoretti, tra i testi ascoltati dalla Commissione il più critico è stato il dott. Pedde, in maniera più velata nella seduta del 23.1.1991 e più aperta nella seduta del 4.12.1991.

Nell'aprile 1991 i vertici della banca, evidentemente dubiosi circa il contributo effettivamente recato alla cognizione della vicenda da parte del Gruppo Atlanta, hanno

chiesto al dott. Sartoretti una relazione sulla sua attività, relazione che il dott. Sartoretti ha presentato nel mese successivo.

A giugno 1991 ha avuto inizio il procedimento disciplinare contro il dott. Sartoretti, il quale, assistito dall'avv. Marco Prosperetti, ha presentato le sue controdeduzioni, arricchite poi da una memoria integrativa (doc. 258).

Il procedimento disciplinare contro il dott. Sartoretti muove dalle seguenti contestazioni:

- conoscenza di operazioni della filiale di Atlanta con l'Iraq non assistite da linea di fido;
- conoscenza, per riferimenti ricevuti, della presenza di Drogoul in Iraq, non segnalata;
- omissione di iniziative che avrebbero potuto impedire e/o far interrompere le irregolarità in questione;
- inadeguato controllo sull'operato del dott. Monaco.

In ordine alla vicenda del fido all'Iraq di 50 milioni di dollari vengono mosse al dott. Sartoretti le stesse critiche già riportate per il dott. Monaco.

Nelle controdeduzioni del legale del dott. Sartoretti, si lamenta anzitutto che la lettera di contestazione degli addebiti, con l'invito a controdedurre entro cinque giorni, sia stata consegnata con tre giorni di ritardo. In tale comportamento il legale individua uno scorretto tentativo di rendere la difesa del dott. Sartoretti quanto più difficile possibile ed un indizio della volontà di addossare al dott. Sartoretti colpe e responsabilità attribuibili ad altri. Si rileva poi una palese contraddizione del procedimento disciplinare con le espressioni elogiative precedentemente usate dalla Direzione del personale nei confronti del dott. Sartoretti, nonché con il premio in denaro attribuitogli.

Per quanto riguarda la conoscenza da parte del dott. Sartoretti delle operazioni irregolari di Atlanta, le controdeduzioni ricordano la lettera (ormai ben nota a chi legge) del dicembre 1988 con cui l'Area

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanza (e cioè Sartoretti e Monaco) muovevano precise contestazioni a Drogoul, avvertendo peraltro anche la Direzione di Area di New York.

Per quanto riguarda l'operazione Danieli, si mette in rilievo che il dott. Sartoretti non è stato posto a conoscenza, in particolare, delle fasi finali dell'operazione e che dalle stesse dichiarazioni del dott. Monaco risulta che questi ha informato direttamente il dott. Pedde (vedasi il suo promemoria del 6 febbraio 1989), senza che il dott. Sartoretti abbia costituito un tramite per questo passaggio di informazioni. Peraltro le condizioni dell'ufficio - con un avvicendamento di ben quattro direttori nell'arco di due anni e con una ristrutturazione in atto - assorbivano completamente il dott. Sartoretti nel compito di coordinamento.

Il legale del dott. Sartoretti lamenta che al suo cliente, prima del 4 agosto 1989, non sia stata fornita nessuna valutazione negativa in ordine alla attività della filiale di Atlanta. Dopo che il dott. Sartoretti aveva rimarcato (dicembre 1988) quelle che a suo parere erano delle irregolarità, le strutture di vertice della banca - ed in particolare la Direzione preposta alla vigilanza - non avrebbero trovato nulla da segnalare.

Per quanto riguarda il fido dei 50 milioni di dollari all'Iraq, l'avv. Prosperetti rileva che il suo cliente «ha sbloccato la proposta relativa ai 50 milioni di dollari solo *dopo* che era stata sbloccata, il giorno prima, altra proposta relativa a 20 milioni di dollari a seguito di specifica deliberazione del Comitato Esecutivo. Tale ultima operazione riguarda la concessione di un fido in bianco fatto in supero al rischio paese ...La concessione di un fido in bianco conferma la ragionevolezza della concessione del fido di 50 milioni, per di più con collaterali da costituirsi in pegno». Per quanto riguarda la conoscenza, da parte del dott. Sartoretti, dell'incontro a Baghdad tra Monaco e Drogoul, nelle controdeduzioni si afferma che Sartoretti non ha mai avuto informazioni su questo episodio. Per la verità, nella deposizione innanzi alla Commissione d'inchiesta del 25 luglio 1991, le dichiarazioni del dott. Sartoretti sull'argomento sono

state molto più sfumate ed egli ha comunque affermato di nutrire la certezza morale che il dott. Monaco non fosse coinvolto nelle operazioni irregolari di Drogoul.

Conclusivamente nelle controdeduzioni si rileva che al dott. Sartoretti non vengono contestate azioni, ma soltanto omissioni che costituirebbero inadempimento dei suoi doveri di ufficio: in proposito si invita a far riferimento ai principi giuridici che disciplinano l'adempimento delle obbligazioni in generale e quello dell'obbligazione di lavoro in particolare, che comprendono la necessaria cooperazione del creditore all'adempimento e l'apprezzamento delle circostanze di fatto che giustificano un inadempimento o un non esatto adempimento.

Nella memoria integrativa delle controdeduzioni - inviate, sempre nel giugno 1991, ad appena una settimana di distanza - l'autodifesa del dott. Sartoretti è molto più netta: «la condotta da questi effettivamente tenuta in occasione delle operazioni concluse dalla filiale di Atlanta ed i suoi rapporti con le Funzioni di controllo, nel contesto complessivo dell'organizzazione della banca, sono esenti da qualsiasi censura».

La memoria integrativa ricorda che:

1. la Linea istituzioni finanziaria - alla quale era addetto il dott. Sartoretti e che era retta dall'ing. Di Vito - non aveva compiti ispettivi o di controllo;
2. il controllo sulla filiale di Atlanta spettava anzitutto alla Direzione di Area a New York;
3. la forte sovrapposizione tra le funzioni centrali di controllo e la Direzione di Area può aver causato le disfunzioni che hanno reso possibili le operazioni irregolari.

Nella memoria integrativa si fa riferimento a numerosi scambi di lettere e telex (molti dei quali già riportati nella presente Relazione) da cui si evince che, oltre alla Direzione di Area, molte funzioni centrali erano state informate, in singoli casi, di una anomala attitudine operativa di BNL Atlanta: l'Area Crediti, l'Area Commercio, l'Area Organizzazione, l'Ispettorato.

Inoltre si rileva che la mancata attivazione dei vertici della banca dopo il rapporto Messere non può non aver rassicurato i funzionari di grado intermedio, come il dott. Sartoretti: se al rapporto Messere non aveva fatto seguito alcun procedimento contro Drogoul, evidentemente le irregolarità, in vari casi riscontrate nel comportamento di Drogoul, o erano state già sanate o comunque non erano gravi.

Di particolare interesse risulta infine l'osservazione, che qui di seguito si riporta:

«se si leggono le contestazioni degli addebiti mossi al Sartoretti con la lettera del 14 giugno u.s. si nota che gli viene imputata una negligenza *proprio perché 'sapeva'* e cioè perché aveva allertato la banca sei mesi prima.

Si noti bene che, secondo la distorta logica delle contestazioni, se il dott. Sartoretti non avesse sospettato che ad Atlanta qualcosa non andava o, pur sapendo, avesse tacito, nessuna negligenza gli sarebbe stata imputata perché, come afferma la relazione Petti, da Roma non era possibile rendersi conto dei disegni orditi ed attuati ad Atlanta. Insomma il dott. Sartoretti è stato troppo diligente e troppo sollecito nel tutelare l'interesse della banca... logica singolare dell'addebito, quasi che il dott. Sartoretti fosse al vertice della struttura e non avesse raccolto lui l'allarme dato da altri».

Il dott. Sartoretti è stato poi sentito varie volte dalla Commissione, alla quale ha portato il contributo di una conoscenza dei fatti di Atlanta, acquisita durante i lunghi mesi in cui ha coordinato l'attività del «Gruppo Atlanta».

Nella seduta del 25 luglio 1991 - che ha avuto anche momenti di drammaticità, avendo il dott. Sartoretti dichiarato di aver temuto in passato per la propria incolumità - il dott. Sartoretti ha posto in forte evidenza alcuni temi. La Direzione della BNL si è successivamente lamentata del danno che le dichiarazioni del Sartoretti avrebbero apportato alla banca, ma tali dichiarazioni sono apparse comunque verosimili e sono state molto spesso suffragate da prove documentarie.

Secondo il Sartoretti, dopo l'insorgere del caso, via via che aumentava la conoscenza delle operazioni poste in essere dalla filiale di Atlanta, ci si poteva rendere conto che l'attività «irregolare» della filiale si era sviluppata anche con operazioni che non riguardavano l'Iraq e che quindi sembravano investire situazioni diversificate, con sviluppi all'epoca del tutto imprevedibili.

Quello che infatti sembrava essere circoscritto all'Iraq come fenomeno deviante dell'attività della filiale di Atlanta, si inquadrava sempre più in un ampio schema di *modus operandi* della filiale stessa.

Il dottor Sartoretti considera irregolari non solo tutte quelle operazioni (finanziamenti e impegni) non contabilizzate e/o non autorizzate e quelle che per durata ed importo eccedono i limiti ed i termini autorizzati dalla Direzione della banca, ma anche tutte quelle poste in essere con garanzie ed a condizioni (tassi e commissioni) non conformi a quelle approvate.

Viene qui di seguito riportata una sintesi delle dichiarazioni del dott. Sartoretti.

1. *Inizio dell'attività «irregolare» della filiale di Atlanta.*

Non si può escludere che l'attività «irregolare» della filiale sia iniziata molto probabilmente quando la sua direzione fu assunta da Drogoul e cioè nella seconda metà del 1984.

2. *Volume (sommatoria) delle «operazioni NON IRAQ» trattate.*

Se nell'ambito delle «operazioni CCC, non IRAQ» - quasi tutte eseguite «irregolarmente» - si sommano anche solo quelle che hanno come destinatari paesi quali la Turchia, l'Algeria, l'Ungheria, la Giordania ed il Messico, l'importo complessivo di tali operazioni verso questi paesi (ivi comprese quelle già rimborsate prima del 4 agosto 1989) si colloca intorno ai 450 milioni di dollari USA.

Se poi si prendono in esame gli impegni assunti, siano essi richiesti dall'ordinante o siano essi «silent» o «oral» nei confronti dei vari beneficiari, impegni che si possono desumere anche dalla sola ed incompleta «documentazione» pervenuta da Atlanta

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo il 7 agosto 1989, si ricava che, nell'arco di tempo preso in considerazione, la filiale ha operato assumendo rischi per cassa e/o di firma, privi di autorizzazione e/o non conformi, per transazioni *non CCC* anche verso:

Argentina, Brasile, Egitto, Shrilanka, Jugoslavia, Bulgaria, Romania, URSS, India, Bangladesh, Perù, Cipro, Venezuela, Pakistan, Israele, Tunisia, Marocco, Iran, Cameroun; nonché, con operazioni CCC, verso Turchia, Algeria, Giordania ed Ungheria.

L'importo complessivo di tali operazioni appare essere dell'ordine di diverse centinaia di milioni di dollari USA.

Infatti se si prendono in esame anche solo quelle negoziate ed accettate con le società residenti a Ginevra della «Cargill», risultanti da uno scambio di 5/600 telex rinvenuti nell'«archivio elettronico» - comprendenti però solo il periodo dicembre 1986/ primi giorni dell'agosto 1989 - la somma approssimativa di tali operazioni ammonta a non meno di 450 milioni di dollari USA.

A queste cifre vanno aggiunte quelle derivanti da altre numerose operazioni effettuate con il Gruppo Continental Grain, il Gruppo Dreyfus, in particolare tramite le loro filiazioni anche estere, con la CAM USA, André et Cie, Ralli Bros, Amerop Sugar, con la stessa Entrade, ecc., nonché i prestiti diretti a banche (ad esempio BADR, Algeria) e le operazioni assunte tramite la LBS di New York.

In conclusione, se si prendono in considerazione tutte le transazioni di cui vi è traccia nella documentazione inviata, nonché quelle rilevate dai controlli, dagli *auditors* interni e dallo stesso Magistrato statunitense, ivi comprese quelle scadute o rimborsate prima del 4 agosto 1989, non è azzardato *valutare in almeno 2 miliardi di dollari USA la somma delle operazioni irregolari NON IRAQ eseguite dalla passata gestione della filiale di Atlanta*.

Esaminando la documentazione, quello che richiama immediatamente l'attenzione è il tipo di rapporto che risulta esistere tra Drogoul (peraltro anche da parte di alcuni dei suoi collaboratori) e molte delle sue

controparti. Per quanto le operazioni sottopostegli, ivi comprese quelle «non Iraq», comportassero rischi che necessitavano quanto meno di una approfondita valutazione, in ogni caso non di sua competenza, si rileva come la filiale fosse solita rispondere generalmente, per non dire sempre, in modo positivo alle richieste ricevute e con una estrema prontezza.

In sintesi, le dichiarazioni del dott. Sartoretti pongono in evidenza i seguenti temi:

- l'attività irregolare della filiale di Atlanta coprirebbe l'intero arco temporale della direzione Drogoul (dalla fine del 1984) e si estenderebbe oltre le operazioni con l'Iraq. Tale attività avrebbe favorito soprattutto le ditte esportatrici (in particolare Cargill, Continental Grain e Dreyfus e le relative associate), senza il cui concorso fraudolento (che si aggiungerebbe a quello degli iracheni) l'attività di Atlanta non avrebbe potuto assumere il volume finanziario al quale è pervenuta. In particolare, sono state distinte tre tipologie generali delle attività illecite:

- a) operazioni non contabilizzate e/o non autorizzate,
- b) operazioni eccedenti per durata ed importo i limiti ed i termini autorizzati dalla direzione centrale;
- c) operazioni poste in essere a condizioni (tassi di interesse e commissioni) difformi da quelle approvate.

Rientrerebbero prevalentemente sub c) le operazioni trattate con società di commercializzazione americane ed aventi come destinatari gli enti governativi di paesi diversi dall'Iraq.

Un canale privilegiato per lo svolgimento di operazioni illecite in accordo con le aziende esportatrici era probabilmente il finanziamento dei noli e dei trasporti. La BNL di Atlanta avrebbe effettuato ristorni di quote delle commissioni percepite, a vantaggio delle ditte esportatrici.

Alla fine del 1988, la filiale di Atlanta presentava un utile operativo lordo di 3,8 milioni di dollari ed un profitto netto di 600.000 dollari. Mentre quest'ultimo dato rientrerebbe nella normalità, il volume

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'utile lordo sarebbe risultato comparativamente spropositato e giustificabile solo da una notevole mole di operazioni, non risultanti invece dalla contabilità ufficiale. Ciò avrebbe potuto costituire un ulteriore campanello d'allarme per la Direzione centrale.

È stata avanzata l'ipotesi di intese tra le varie parti coinvolte nelle operazioni facenti capo ad Atlanta, anche in considerazione del fatto che le condizioni poste per l'apertura di linee di credito da parte di quest'ultima sembravano esageratamente favorevoli. In proposito, è stato fatto un riferimento al ruolo svolto dall'Amman Resources (W. Dajani) e dall'Araba Holding, nelle operazioni poste in essere con l'Iraq. I fondi destinati al finanziamento dei noli e dei servizi del molo flottante del porto di Aqaba, della società Tanga (risulterebbe appartenente alla Dreyfus, che a sua volta possiede il 50 per cento dell'Araba Holding) sarebbero poi stati utilizzati per il pagamento di derrate provenienti da Stati Uniti, Canada ed Australia.

Ascoltato nuovamente dalla Commissione nella seduta del 18 settembre 1991, il dott. Sartoretti - dopo aver dichiarato che, a suo parere, con lo scioglimento dei SAI l'attività riguardante l'estero venne troppo nettamente distinta dall'attività domestica - ha ribadito che, dopo lo scoppio dello scandalo, egli si rese ben presto conto che i beneficiari dei finanziamenti irregolari avevano avuto comportamenti poco corretti. Il dott. Sartoretti non venne mai neanche sfiorato dal dubbio che i massimi dirigenti della Banca potessero *non* essere sorpresi delle notizie che venivano da Atlanta. La sua impressione è che si sia avuta troppa fretta di arrivare all'accordo di Ginevra del gennaio 1990 con gli iracheni. A suo parere le operazioni irregolari di Drogoul hanno avuto inizio nel 1984, ma anticipare l'inizio delle operazioni irregolari non comporta che l'esposizione della BNL sia maggiore di quella denunciata inizialmente, poiché le operazioni irregolari risalenti più indietro nel tempo si sono concluse senza che permangano impegni della BNL. In molte operazioni irregolari - come ad esempio

quelle con la Cargill - sembra esservi stato un interesse delle società esportatrici, che hanno goduto di condizioni ben più favorevoli di quelle autorizzate dalla Direzione Centrale. Drogoul forniva al cliente una garanzia di pagamento al di fuori delle regole del credito documentario e trattava soprattutto con paesi che presentavano un elevato rischio finanziario.

Peraltro va sottolineato che Drogoul molto spesso offriva un impegno di firma, che non necessariamente comportava poi un esborso di cassa.

Il dott. Sartoretti ha dichiarato che a suo parere vanno ritenute irregolari anche le operazioni di cui BNL-Centro era a conoscenza, ma che si svolgevano a condizioni di interesse e di scadenze temporali nettamente diverse da quelle approvate dagli organi competenti. Certo, ad operazione conclusa, qualcuno avrebbe dovuto accorgersi, mediante un attento controllo di gestione, che tali operazioni erano state svolte a condizioni ben diverse da quelle approvate. Drogoul non ha mai condotto operazioni con un interesse più elevato del normale e quasi sempre si accontentava di un interesse inferiore. Esaminando la documentazione, il dott. Sartoretti sostiene di non aver riscontrato rapporti clandestini tra BNL Atlanta e *Bank of Credit and Commerce International*, come quelli che sono stati ipotizzati sulla stampa.

Il dott. Sartoretti ha dichiarato altresì che, a suo parere, le ditte che hanno tratto maggiori vantaggi dalle operazioni irregolari di Drogoul sono state la Cargill, la Continental Grain e la Dreyfus. Egli ha potuto verificare di persona un caso di ristorno parziale di commissione dalla BNL-Atlanta alla Cargill.

In quanto agli addebiti disciplinari che gli sono stati mossi in ordine al fido di 50 milioni di dollari all'Iraq, il dott. Sartoretti ha affermato che i suoi collaboratori possono testimoniare che egli non ha ritardato la pratica presentata a dicembre da BNL-Atlanta. D'altra parte, se per assurdo egli avesse voluto favorire una operazione irregolare, sarebbe stato suo interesse accelerare il più possibile la pratica e non ritardarla per

sette mesi. Infine rimarca incidentalmente che, secondo le definizioni della Banca d'Italia, non si trattava di una pratica di fido, ma, in presenza di depositi collaterali di garanzia al 100 per cento, di un servizio.

16.4. MESSERE

Il sig. Louis Messere, nato a Torella del Sannio (Campobasso) il 9 maggio 1950, cittadino americano, è stato assunto come *auditor* (revisore) alla BNL di New York nel 1983, dopo aver svolto le stesse funzioni per circa 14 anni presso la *Swiss Bank Corporation*. Nella BNL il sig. Messere doveva riferire, fino a circa la metà del 1987, al Direttore della filiale di New York; successivamente, fino al mese di febbraio 1990, al Direttore dell'Area nord-America; dal febbraio 1990, all'Ispettorato centrale a Roma. Dagli inizi del 1991 il sig. Messere svolge funzioni diverse, elaborando le istruzioni per le filiali affinché queste si adeguino alle direttive degli organismi pubblici (statali, federali o locali).

Anche contro il sig. Messere la BNL ha avviato – sempre nel giugno 1991, a due anni di distanza dallo scoppio del caso e dopo che le carenze della sua ispezione ad Atlanta erano diventate di dominio pubblico – un procedimento disciplinare, imputandogli carenze ed omissioni nello svolgimento della sua missione ispettiva ad Atlanta nel settembre 1988 e nel successivo *follow-up* (seguito) del giugno 1989. Se ne deduce che la BNL da un lato ritiene il rapporto Messere gravemente deficitario (e ciò giustifica il procedimento disciplinare contro Messere) e dall'altro anche tale da poter destare l'allarme della Direzione centrale (e quindi a Costantini viene addibita una tardiva pubblicizzazione di tale rapporto).

Di particolare interesse risulta la deposizione del sig. Messere in data 4 giugno 1991, innanzi alla delegazione della Commissione d'inchiesta a New York. In tale occasione, rispondendo alle domande dei commissari, il sig. Messere ha fornito abbondanti particolari in ordine alla ispezione ad Atlanta.

Il sig. Messere ha ammesso che la sua segretaria, qualche giorno prima dell'inizio dell'ispezione, telefonò ad Atlanta perché gli impiegati della filiale trovassero una sistemazione alberghiera per i tre ispettori che stavano per arrivare. Il fattore sorpresa mancò quindi completamente.

Le eventuali carenze del suo rapporto – si giustifica il sig. Messere – devono essere considerate tenendo conto che, come poi si è saputo, parte della documentazione veniva tenuta fuori dei locali della filiale. Del resto, anche gli ispettori degli altri organismi non si sono accorti di niente. Probabilmente la connivenza di tutti gli impiegati della filiale – o almeno di tutti quelli tra loro che non svolgevano funzioni meramente esecutive – ha impedito che i vari ispettori si accorgessero delle irregolarità.

Ad Atlanta, il sig. Messere, che era accompagnato dagli ispettori Russello e Campagniolo, ha immediatamente riscontrato un caos organizzativo, in cui mancavano individuazioni di responsabilità e precisa separazione delle competenze. La situazione però non era allarmante dal punto di vista finanziario; si trattava di confusione solo organizzativa. Il sig. Messere ha ribadito che fu lui, pochi giorni dopo l'inizio dell'ispezione, a telefonare a Sardelli (e non il contrario) per dirgli che la situazione era cattiva. Gli ispettori della Direzione centrale di Roma non sono andati ad Atlanta, proprio perché lì c'era in corso l'ispezione degli *auditors* locali. Il sig. Messere ha dichiarato di non essere stato allora a conoscenza di rapporti particolarmente stretti tra BNL Atlanta e Iraq. L'attenzione degli ispettori venne attirata dal conto di tesoreria con la Morgan ed essi controllarono il disco del computer sul quale venivano registrate le transazioni tra Morgan e BNL Atlanta, senza trovare nulla di anormale. La Morgan mandava anche un estratto conto tramite posta, che non venne esaminato perché avrebbe dovuto coincidere con quello registrato sul disco del computer. Solo dopo lo scoppio dello scandalo ci si è resi conto che il disco era stato manipolato.

Che BNL Atlanta avesse un rapporto di tesoreria con la Morgan era noto, ma

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunque Messere suggerì che BNL Atlanta per il futuro agisse sul mercato tramite BNL New York, poichè questa si stava attrezzando per offrire il servizio di tesoreria alle altre filiali. Anche altre filiali americane della BNL avevano conti di tesoreria esterni.

L'ispettore Messere riscontrò il superamento dei limiti di fido della filiale, analizzando i prestiti registrati sui libri.

Nella riunione del 7 ottobre 1988 - alla quale parteciparono Drogoul, Costantini, Messere e Sardelli - all'inizio Sardelli si mostrò abbastanza duro nei confronti di Drogoul. Ma questi riuscì a volgere la situazione a suo favore, lamentandosi di essere ostacolato nella sua operatività dalla burocrazia interna e criticando Sardelli e la banca. L'incontro durò meno di mezz'ora.

Non solo ad Atlanta ma anche in altre filiali esisteva una pluralità di sistemi informatici.

Al termine della sua deposizione il sig. Messere ha infine espresso l'opinione che siano stati proprio la sua ispezione ad Atlanta ed il *follow-up* di giugno 1989 ad impaurire i dipendenti della filiale, convincendo alcuni di essi a parlare con le autorità. Va sottolineato tuttavia che durante la sua ispezione ad Atlanta, il signor Messere avrebbe potuto accertare e fare emergere tutte le deviazioni solo che avesse compiuto quella normale procedura di controllo che va sotto il nome di circolarizzazione dei saldi, cioè sarebbe bastato che egli verificasse le singole posizioni con i clienti della Banca. Alla richiesta di una spiegazione, il Messere ha risposto alla Commissione di non averci pensato.

17. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA BNL PRIMA E DOPO IL 4 AGOSTO 1989

17.1. SITUAZIONE NEL BIENNIO 1988-89

Il Consiglio di Amministrazione della BNL in data 16.12.1987 approvò l'ultima variazione in ordine di tempo del regolamento dei Servizi Direttivi Centrali adottato il 2.12.1981. Ne risultava per l'Azienda bancaria che:

- i servizi centrali facevano capo direttamente al Direttore Generale;
- la Direzione Generale era formata da n. 20 tra uffici e servizi centrali.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 gennaio 1988, deliberò il nuovo assetto della Direzione Centrale (ex Direzione Generale) della Banca che fu ridisegnata per intero prevedendo la creazione:

- di cinque grandi Aree - direttamente dipendenti dal Direttore Generale - nelle quali furono accorpati tutti i Servizi della Direzione Centrale; di queste, due («commerciale» e «finanza») erano centri di profitto, due («risorse» e «amministrazione») erano centri di supporto; una («crediti») presiedeva al governo dei rischi e armonizzava la politica del credito;
- di cinque Centri di staff al Direttore Generale: «segreteria generale», «studi e relazioni esterne», «partecipazioni», «pianificazione e controllo di gestione», «ispettorato e sicurezza»;
- di una serie di comitati consultivi per le scelte che riguardavano più funzioni.

I principi generali che ispirarono quell'assetto furono indicati nella responsabilizzazione del personale, nel decentramento operativo e nell'apertura al mercato. In particolare si ritenne di eliminare la distinzione tra attività in Italia ed all'estero.

Ma anche all'interno di quella struttura il Direttore Generale si confermava «il centro di vertice e coordinamento direzionale, collocandosi distintamente tra organi collegiali e apparato esecutivo»; in altri termini, il Direttore Generale rimaneva il capo di tutte le strutture e del personale della Banca.

Rispetto alla organizzazione precedente, la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività internazionale della Banca, esercitati anche tramite la rete operativa estera, già di competenza del Servizio Attività Internazionali, furono suddivisi tra Area Commerciale, Area Crediti ed Area Finanza. In quest'ultima confluirono tutti i rapporti con le banche estere ed il controllo del «rischio paese». All'Area Crediti fu demandata la gestione di tutti i rischi presso clientela dell'estero non bancaria. Nell'ambito dell'Area Commerciale fu ricompresa la linea Reti Estero, in quanto si ritenne opportuno che il governo territoriale, sia delle filiali italiane che di quelle estere, fosse ricondotto ad un unico centro di responsabilità.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente organizzativi, giova rammentare che nell'Area Risorse furono accorpate competenze che si riteneva dovessero essere interconnesse: quelle proprie della gestione del personale interagivano con le tematiche organizzative e con quelle dei sistemi informativi.

In materia di controllo della regolarità della gestione della Banca ed in particolare per quanto attiene alle attività di natura ispettiva, le competenze rimasero attribuite senza sostanziali modifiche alla funzione di staff Ispettorato e Sicurezza, già Servizio Centrale con la medesima denominazione.

Per quanto attiene alla struttura estera anteriore al gennaio 1988, essa si era sostanziata nella costituzione dell'Area Nord e Centro America (9.9.1981) e, suc-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessivamente, nell'istituzione dell'Area del Lontano Oriente e dell'Australasia (28.7.1982).

Successivamente al gennaio 1988, l'organizzazione territoriale estera si arricchì dell'Area Iberica, dell'Area Sud America, dell'Area Centroeuropea e dell'Area dell'Europa Occidentale (che raggruppava Francia, Belgio e Olanda, modificando la struttura di quella Centroeuropea). Le Aree preesistenti furono ristrutturate, come quella Nord e Centro America, ponendo il direttore dell'Area alla dipendenza del Direttore Generale, facendone il coordinatore di tutte le attività, anche quale presidente dei comitati crediti e spese istituiti nell'Area ed attribuendo agli organi dell'Area elevati limiti di autonomia per attuare il necessario decentramento operativo.

In data 26.10.1988 il Consiglio di Amministrazione, richiamandosi all'approvazione avvenuta in data 7.1.1988 della ristrutturazione della Direzione Centrale, provvide al completamento del disegno organizzativo aziendale, rivedendo la struttura delle Filiali italiane alla luce dei criteri posti a base del regolamento della Direzione Centrale.

17.2. STATUTO DEL 26 APRILE 1990 E REGOLAMENTO DEL 1° FEBBRAIO 1991

L'assemblea straordinaria della Banca, in data 26.4.1990, ha approvato il nuovo statuto nell'ottica di un progressivo avvicinamento a quello della società per azioni, in attuazione della legge Amato. Esso ha realizzato un modello di strutture manageriali più adeguato alla complessità, alle dimensioni e alla polifunzionalità del Gruppo Banca Nazionale del Lavoro, attraverso:

- il mantenimento della nomina da parte dell'Assemblea dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione soltanto del Presidente che è nominato con decreto del Ministro del tesoro, nonché dei membri del Collegio sindacale;

- una più adeguata strutturazione degli Organi Statutari e la delineazione di un sistema di attribuzione dei poteri basato

sulla logica del meccanismo delle deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione;

- la introduzione della figura di uno o più Amministratori Delegati in luogo di quella del Direttore Generale;

- la nomina e la possibilità di revoca, da parte del Consiglio di Amministrazione, di una Direzione Centrale, composta da Direttori Centrali e da Condirettori Centrali, che fa capo all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, carica quest'ultima da attribuirsi a Direttori Centrali che siano nominati membri del Consiglio di Amministrazione, su designazione del socio di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione era intervenuto nelle modifiche del vecchio Regolamento, approvando importanti innovazioni tra le quali, in particolare, l'istituzione della Direzione Controlli Tecnico Operativi e le modifiche dell'Area Crediti. Alla prima furono attribuite, oltre alle funzioni ispettive, tutte le altre attività di controllo dei rischi aziendali. Conseguentemente dall'Area Crediti furono esclusi i controlli sui rischi creditizi; il governo dei crediti verso la clientela ordinaria dell'estero fu trasferito all'Area Finanza.

Con delibera consiliare 13.12.1990 fu completato il ridisegno organizzativo conseguente al profondo cambiamento statutario e strategico dell'azienda e del Gruppo.

Il nuovo Regolamento è ispirato a caratteristiche di flessibilità, per consentire alle funzioni centrali di operare secondo la struttura delle deleghe che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire personalmente o collegialmente ad alcuni suoi membri o a componenti della Direzione Centrale.

Il vigente sistema di deleghe è imperniato sul principio di collegialità e di articolazione dei poteri, con attribuzioni personali alla Presidenza (per determinate funzioni di staff), agli Amministratori Delegati (per le funzioni operative) e collegiali alla Presidenza e agli Amministratori Delegati (per le funzioni che, per le loro caratteristiche, prevedono una gestione comune). La Dire-

zione Centrale, nella logica di gestione collegiale, affianca gli Amministratori Delegati nella conduzione dell'azienda.

Con il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1 febbraio 1991, la struttura centrale è stata suddivisa in 16 Servizi (in precedenza 5 Aree e 6 centri di staff); le funzioni preposte al governo delle reti sono state rese autonome rispetto alle funzioni di prodotto, onde consentire una dialettica tra le diverse competenze; i criteri di aggregazione di determinate competenze sono stati ridefiniti con un approccio pragmatico, in linea con quanto dettato dall'esperienza operativa.

17.3. BNL: POLITICA DI BILANCIO E FONDI RISCHI

In questo e nei successivi due paragrafi viene riportata la posizione ufficiale della BNL.

In apertura della relazione al bilancio 1989 la Banca precisava all'Assemblea dei partecipanti che quel bilancio presentava «un quadro trasparente della svolta che si è verificata dopo la 'vicenda Atlanta' e della volontà di attuare in tempi ravvicinati un ridisegno strategico, organizzativo e funzionale, che permetta di affrontare, su nuove e solide basi, la competizione degli anni 90» (vedi pag. 21 della Relazione).

Si inquadra nell'azione intrapresa, tra l'altro, il rafforzamento patrimoniale e dei fondi di autofinanziamento, assicurato, quest'ultimo, anche attribuendo ai fondi rischi la massima parte degli utili di esercizio.

Il processo di rafforzamento patrimoniale è stato, cronologicamente, il primo problema ad essere affrontato, anche per evitare drastiche cadute di operatività a seguito delle disposizioni restrittive emanate dalla Banca d'Italia con lettera del 7 settembre 1989.

Così, l'Assemblea straordinaria del 13 dicembre 1989 ha approvato un aumento di capitale riservato a INA ed INPS, che ha dato luogo ad un ricavo di 816,8 miliardi di lire. Nel contempo, è stato perfezionato il prestito subordinato dell'INA per 1200

miliardi, da rimborsare in sette anni, che è considerato per la massima parte utile ai fini del suddetto coefficiente di rischiosità.

Un altro problema prioritario è stato quello di attuare una politica di bilancio che, nel pieno rispetto della normativa civilistica, fosse basato sulla certezza dei dati contabili di riferimento e sulla neutralizzazione degli effetti reddituali derivanti da eventi straordinari di carattere patologico. Nella Relazione al bilancio 1989 era sottolineato che (vedi pag. 42), con «l'accordo finanziario-commerciale raggiunto in gennaio (1990), con le autorità irachene... si sono conseguiti due risultati: il primo è che l'accordo, rappresentando un riconoscimento certo delle posizioni debitorie dell'Iraq, ha fornito elementi di fatto per rappresentare con la massima trasparenza le poste attive del bilancio della Banca;...».

Nella stessa Relazione al bilancio 1989 si notava inoltre che:

– «allo stato dei fatti fin qui acclarati e tenuto conto degli accordi intercorsi con le autorità irachene nel gennaio 1990, sembra ragionevole ritenere che non possano insorgere fatti tali da inficiare la significatività dei dati del bilancio 1989» (vedi pagg. 45-46);

– «non sono previsti accantonamenti specifici a fronte del rischio derivante dai finanziamenti garantiti dalla *Central Bank of Iraq*», per tutta una serie di considerazioni (vedi pagg. 99-100). In relazione, il rischio connesso con i suddetti finanziamenti, «allo stato attuale delle conoscenze, rientra nell'ambito del rischio generico d'impresa, che è presidiato» dai fondi rischi eccedenti le previsioni di perdite specifiche.

È per questo che la politica di bilancio introdotta dal 1989 tende a massimizzare gli stanziamenti a presidio del rischio di impresa, anche a costo di evidenziare perdite di esercizio.

Infatti, nel 1989, a fronte di un avanzo lordo di circa 775 miliardi di lire, esclusi solo gli accantonamenti per oneri di perso-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale, il bilancio fu chiuso con una perdita netta di 498 miliardi, a seguito, tra l'altro, di accantonamenti al Fondo rischi, per circa 663 miliardi, e di stanziamenti, per 475 miliardi circa, al fine di ricondurre ai valori di mercato il totale dei titoli di proprietà e delle partecipazioni.

Nel 1990, l'avanzo lordo è stato di 981 miliardi di lire (+26,6 per cento rispetto al 1989) e di tale importo 637 miliardi (65 per cento del totale) sono stati accantonati al Fondo rischi e 103 miliardi hanno fronteggiato nuove minusvalenze su titoli di proprietà e partecipazioni.

In relazione a quanto precede:

a) Il «patrimonio netto» contabile BNL, che a fine 1988 era di 2881 miliardi di lire, ha sfiorato 3640 miliardi a fine 1989 ed è risultato pari a 3270 miliardi alla fine del 1990 (la riduzione di 370 miliardi ha fronteggiato il ripianamento della perdita relativa all'esercizio 1989, di cui si è detto).

b) Il «fondo rischi», tenuto conto dei suddetti accantonamenti, ma al netto degli utilizzi effettuati a copertura delle perdite divenute definitive anche fiscalmente, è salito da 1365 a 1470 miliardi di lire, tra fine 1988 e fine 1989, ed ha raggiunto 1883 miliardi di lire a fine 1990.

Di tali importi, quelli relativi alle componenti («fondo rischi ex L. 491/1988» e «fondo rischi-altri») che non si riferiscono a rischi specifici, e quindi fronteggiano «il generico rischio d'impresa, ivi compreso il cosiddetto rischio Paese» (vedi Relazione bilancio 1990, pag. 130), hanno complessivamente raggiunto 850 miliardi a fine 1990, contro 718 e 391 miliardi rispettivamente a fine 1989 e 1988. In relazione, per la sola Azienda Bancaria, i suddetti fondi a copertura del rischio d'impresa sono saliti, tra fine 1989 e fine 1990, dal 30,3 al 36,5 per cento del totale dei crediti ristrutturati verso i paesi in via di sviluppo e dei crediti verso Iraq non garantiti da enti federali statunitensi. Si passa, nello stesso periodo, dal 34,2 per cento al 51 per cento, se si considerano i totali relativi all'intero Gruppo BNL.

17.4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA BNL

Dopo il manifestarsi del caso Atlanta, il nuovo Vertice della Banca ha disposto il ridisegno della struttura dei controlli per accrescere i livelli di governabilità della BNL e del Gruppo nel suo insieme.

Tale azione di ristrutturazione - che prevede significativi investimenti in risorse umane - ha preso le mosse da una approfondita attività cognitiva condotta sulla funzione ispettiva e sul controllo delle posizioni di rischio.

Le risultanze di detto esame hanno evidenziato numerose carenze sul piano delle strutture, delle metodologie di indagine, degli strumenti di analisi e delle modalità di *reporting*.

Iniziative assunte dopo l'agosto 1989:

In relazione anche alle indicazioni fornite dall'Alta Direzione è stato elaborato un articolato piano di intervento - approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 agosto 1990 - che ha reimpostato il sistema dei controlli prevedendo l'attivazione di nuove forme di monitoraggio e il radicale riesame dell'attività ispettiva e di verifica dei rischi creditizi. Tale piano - *la cui ultimazione è prevista per settembre 1993* - si pone l'obiettivo di consentire la costante sorveglianza dell'attività dell'Istituto e, gradualmente, delle altre componenti il Gruppo.

Le opzioni strategiche sono state quelle di:

- accrescere significativamente la frequenza ispettiva;
- integrare l'attività di accertamento in loco (ispezioni) con controlli sistematici espletati a distanza sulla base di adeguati flussi informativi;
- pianificare gli interventi di controllo secondo criteri che consentano di stabilire tempi di espletamento, risorse da utilizzare e campi di indagine;
- estendere l'ambito del controllo alle Società del Gruppo, operanti in Italia ed all'estero, ovvero potenziare significativamente gli accertamenti sulla componente informatica;

- rafforzare la conseguenzialità delle azioni di controllo.

In relazione ai principi sopra descritti, la ristrutturazione ha riguardato le strutture centrali e periferiche (attività pressoché conclusa), le metodologie di analisi (è in corso di rilascio il cosiddetto «modello di controllo» che definisce le modalità operative standard da seguire nelle diverse attività di controllo), le carte di lavoro, cioè la lista delle verifiche da effettuare per l'espletamento delle valutazioni di competenza (quelle per l'Italia sono state già predisposte, mentre quelle per l'estero sono in fase di definizione), gli schemi di *reporting* (già realizzati per tutte le diverse attività di controllo).

È stato, inoltre, costituito un apposito Comitato Controlli (composto da Presidente, Amministratori Delegati, Direttore del Servizio Controlli Tecnico-operativi e quelli di altri Servizi di volta in volta interessati) che ha lo scopo di definire interventi correttivi di situazioni patologiche la cui eliminazione richiede il coinvolgimento di altre Funzioni Centrali.

Le attività di ristrutturazione ancora da completare attengono essenzialmente ai complessi progetti informatici in corso di realizzazione.

Sulle realizzazioni via via impostate ovvero ultimate vengono informati gli Organi Aziendali e l'Alta Direzione attraverso formali riferimenti aventi cadenza quadriennale.

In ordine al settore estero, anche alla luce delle meccaniche che hanno connotato la vicenda Atlanta, sono state adottate radicali misure per la ristrutturazione delle attività ispettive periferiche e centrali. In particolare, l'obiettivo di accrescere l'efficacia dei controlli espletati dagli *Internal Auditors* delle Filiali estere è stato perseguito attraverso:

- la ricongiunzione delle Postazioni Decentrate Estere (*Internal Auditors*) alle dipendenze gerarchiche oltre che funzionali dell'Ispettorato;
- il rafforzamento quali-quantitativo dei loro organici;

- l'attribuzione ad esse di compiti differenziati rispetto a quelli dell'Ispettorato Estero Centrale;

- l'avvio di progetti volti a migliorare la qualità degli strumenti di analisi degli *Auditors*.

A livello di ispettorato Centrale, poi, si è proceduto, tra l'altro, alla formalizzazione del Nucleo Estero, al rafforzamento del corpo ispettivo viaggiante e all'avvio della definizione delle carte di lavoro e, in particolare delle *check list*.

Per presidiare gli aspetti di maggiore criticità organizzativa e operativa sono stati impostati piani tampone che, tra l'altro, prevedono l'espletamento di accertamenti annuali presso tutte le Filiali estere.

17.5. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE NELLA BNL

Situazione fino all'agosto 1989:

L'attività di Pianificazione e Controllo di Gestione fu avviata in BNL nel 1982 concentrandosi dapprima sul budget delle spese e successivamente su quello relativo alle voci patrimoniali e reddituali.

L'enfasi fu posta prevalentemente sulla rete operativa e, in particolare, sulle Filiali italiane.

Dopo alcuni anni di rodaggio tale attività subì nei fatti una battuta di arresto e una certa involuzione metodologica a partire dal 1989, anche per effetto del declassamento della funzione centrale da Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione a Linea Controllo di Gestione nell'ambito dell'Area Amministrazione.

Iniziative assunte dopo l'agosto 1989:

Dall'inizio del 1991 si è proceduto ad un rafforzamento significativo della funzione che ha visto la costituzione del Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione e l'avvio di un impegnativo programma metodologico con l'assistenza della Società McKinsey.

Questo ha già portato a consistenti miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione complessiva dell'Azienda Bancaria e delle Sezioni ossia per quanto

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguarda il processo di budget con la rete italiana ed estera, che è stato anticipato di diversi mesi rispetto al passato; è, inoltre, in fase di realizzazione un nuovo strumento di misurazione della redditività delle Filiali italiane ed estere.

Le attività successive che si svilupperanno nell'arco di circa 2 anni sono mirate ad elevare la qualità delle procedure e ad estendere il campo di applicazione in modo da dotare il nascente Gruppo Polifunzionale BNL della opportuna strumentazione gestionale.

17.6. POLITICA DEL PERSONALE

Sul piano della gestione delle risorse umane, le innovazioni più significative introdotte dopo il 4.8.1989 sono state quelle di adottare i seguenti criteri di carattere generale con riguardo alle «posizioni chiave» (Direttore e Responsabile Amministrativo) delle Filiali Estere:

– attribuire i relativi incarichi a personale di ruolo Italia, di comprovata esperienza professionale e di sperimentata fedeltà all'Istituto. Allo stato tutti i direttori di filiali e di filiazioni estere sono italiani, così come la gran parte dei responsabili amministrativi;

inoltre si è deciso di:

– accentuare la rotazione delle «posizioni chiave» per il rispetto di prudenti criteri di gestione. Al riguardo si vedano, da ultimo, gli avvicendamenti nell'Area nord-americana.

In relazione alla specifica vicenda Atlanta, sono stati assunti provvedimenti nei confronti di dipendenti facenti parte del personale delle filiali di Atlanta e di New York nonché della Direzione Centrale.

Si è altresì pervenuti alle dimissioni dal servizio di personale di «ruolo locale» della filiale di Atlanta, il cui organico è stato pertanto completamente rinnovato.

Infine, sono allo stato pendenti alcuni procedimenti disciplinari di cui già si è detto.

17.7. VICE DIRETTORI GENERALI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DAL 9/1/86 AL 31/12/89

Anno 1986

TARTAGLIA avv. ELIO	dall'11/10/79 (Vicario dal 9/1/86)
MORSELLI dott. CASSIO	dal 9/1/86
PEDDE dott. GIACOMO	dal 9/1/86
POSTIGLIONE dott. VITTORIO	dal 9/1/86

Anno 1987

TARTAGLIA avv. ELIO	fino al 30/4/87 (data di cessazione dal servizio)
MORSELLI dott. CASSIO	
PEDDE dott. GIACOMO	fino al 31/8/87 – Direttore Generale dal 1/9/87
POSTIGLIONE dott. VITTORIO	fino al 20/1/87 (data di cessazione dal servizio)

GALLO dott. PIER DOMENICO	dal 1/10/87
---------------------------	-------------

Anno 1988

MORSELLI dott. CASSIO	
GALLO dott. PIER DOMENICO	

Anno 1989

MORSELLI dott. CASSIO	fino al 3/5/89 (data di cessazione dal servizio)
GALLO dott. PIER DOMENICO	Vicario dal 23/6/89 fino al 12/6/90 dal 13/6/90 Amministratore Delegato
CROFF dott. DAVIDE	dal 15/6/89 al 12/6/90 dal 13/6/90 Direttore Centrale Delegato dal 28/11/90 Amministratore Delegato
D'ADDOSIO UMBERTO	dal 1/7/89 al 12/6/90 dal 13/6/90 Amministratore Delegato

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17.8. I VERTICI DELLA BNL NEL PERIODO GENNAIO 1986 - GENNAIO 1988

Premessa. Gli organigrammi che rappresentano graficamente la struttura di alcune delle *funzioni centrali* della Banca Nazionale del Lavoro (doc. n. 319) vengono di seguito rappresentati in chiave discorsiva tenuto conto che:

a. dal 9.1.1986 fino al 6.1.1988 il vertice della BNL era principalmente strutturato su di un direttore generale, tre vice-direttori generali ed i dirigenti del SAI (serv. attiv. int.), dell'ispettorato e del centro amministrativo;

b. dal 7.1.1988 fino al 31.12.1989 (in base alla delibera del 7.1.1988 riguardante la ristrutturazione) il vertice BNL era principalmente strutturato su di un direttore generale, quattro direttori di area ed i dirigenti dell'ispettorato e sicurezza nonché della segreteria generale.

Direttore generale dal febbraio 1981 fino al 31.8.1987 è il dott. Francesco BIGNARDI.

Nel periodo 9 gennaio 1986-6 gennaio 1988 si succedono alla direzione delle funzioni centrali:

– per il *settore crediti* il vice-direttore generale Giacomo PEDDE che dal 15.5.1987 assume anche la direzione del *settore rischi e contenzioso*;

– per il *settore rischi e contenzioso* il vice-direttore generale TARTAGLIA fino al 30.4.1987; dall'1.5.1987 fino al 14.5.1987 l'incarico è tenuto dal dott. BIGNARDI che, come si è visto, dal 15.5.1987 lo trasferisce al dott. PEDDE;

– per il *settore ragioneria generale e affari generali* il vice-direttore generale POSTIGLIONE fino al 12.2.1987; successivamente a tale data il vice-direttore generale D'ADDOSIO che assume anche la direzione del *centro amministrativo*;

– per il *settore ispettorato* il dott. PARODI;

– per il *settore centro amministrativo* l'ing. GIRIBALDI che tiene l'incarico fino

al 12.2.1987, passandolo da tale data al dott. D'ADDOSIO;

– per il *settore affari generali e segreteria generale*, ma soltanto dal 13.2.1987, il dott. MUCCI;

– per il S.A.I. (serv. attiv. int.) il rag. Angelo FLORIO.

Il 1º settembre 1987 viene nominato direttore generale il dott. Giacomo PEDDE.

Da tale data e fino al 6 gennaio 1988 si succedono alla direzione delle funzioni centrali:

– per il *settore crediti* il dott. CARINI che dall'1.11.1987 assume anche la direzione del *settore rischi e contenzioso*;

– per il *settore rischi e contenzioso* il dott. RUOCO fino al 31.10.1987, data in cui assume l'incarico il dott. CARINI;

– per il *settore ragioneria generale e centro amministrativo* il dott. D'ADDOSIO;

– per il *settore ispettorato* il dott. PARODI;

– per il *settore affari generali e segreteria generale*, il dott. MUCCI;

– per il S.A.I. il rag. Angelo FLORIO.

17.9. I VERTICI DELLA BNL NEL PERIODO GENNAIO 1988 - DICEMBRE 1989

Direttore generale fino al 7.9.1989 è il dott. Giacomo PEDDE.

In tale periodo si succedono alla direzione delle funzioni centrali:

– per l'*area finanza* il dott. MORSELLI fino al 30.4.1988, successivamente a tale data il dott. ZANETTI fino al 26.2.1989, successivamente il dott. GALLO fino al 14.6.1989, successivamente il dott. CROFF;

– per l'*area crediti* (e controllo rischi) il dott. CARINI fino al 14.9.1988, successivamente il dott. LUPO;

– per l'*area commerciale* il dott. CALZOLARI fino al 31.1.1989; successivamente il dott. SALVATORI; dal 23.6.1989 il vice-direttore generale dott. GALLO.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Direttore generale all'8.9.1989 è il dott. Paolo SAVONA.

Dalla data della nomina del dott. SAVONA fino alla fine dell'anno 1989 l'assegnazione degli incarichi è la seguente:

- per *l'area finanza* il dott. CROFF;
- per *l'area crediti* il dott. LUPO;

- per *l'area commerciale* il dott. GALLO;
- per *l'area amministrazione* il dott. D'ADDOSIO;
- per *l'ispettorato e sicurezza* il dott. BONAMICI;
- per *la segreteria generale* il dott. ARPINI.

18. LA POSIZIONE DEGLI AZIONISTI DELLA BNL

La Commissione si è preoccupata di verificare quale sia stato l'atteggiamento delle Amministrazioni e degli Enti che partecipavano al capitale della B.N.L. (il Ministero del Tesoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni) all'epoca dei fatti di Atlanta, in relazione alla gestione della crisi.

La posizione organizzatoria della banca nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche partecipanti, come è noto, è di assoluta autonomia, nel senso che la stessa non è sottoposta a poteri di direttiva, così come avviene per le altre banche costituite in forma di ente pubblico e per le banche d'interesse nazionale, le quali non sono inserite nel sistema delle società finanziarie delle Partecipazioni Statali.

Della posizione del Ministero del Tesoro e delle iniziative dallo stesso assunte si è già detto in precedenza. Solo negli ultimi giorni della sua attività la Commissione - attraverso informazioni giornalistiche - ha appreso che il ministro Carli inviò una lettera in data 7 dicembre 1989 al Presidente Cantoni ed al direttore generale Savona (doc. 432). In essa, il Ministro informava di aver avuto, il giorno precedente, un incontro con il Ministro del commercio e delle finanze dell'Iraq, Signor Saleh, alla presenza del Vice ministro dell'industria dell'Iraq, Signor Adnan Alani, dell'Ambasciatore iracheno a Roma, Signor Sahhaf, dell'Ambasciatore italiano a Baghdad, Toscano, del Capo di Gabinetto del Ministero, de Lise, e, limitatamente all'ultima parte del colloquio, del Direttore generale del tesoro, Sarcinelli. Nella comunicazione veniva illustrata la posizione della controparte irachena, attestata su una linea, che si dichiarava intenzionata a sostenere anche in via giudiziale, mirante ad ottenere dalla BNL

l'adempimento degli impegni assunti tramite gli accordi di prestito stipulati con la filiale di Atlanta. Tali accordi erano infatti considerati dal Governo iracheno del tutto legittimi, ritenendosi altresì affare interno della Banca il fatto che essi fossero o meno noti alla Direzione centrale. Da parte sua, il ministro Carli, sottolineando che era stata rappresentata l'intenzione dell'azionista di maggioranza di rispettare la posizione di autonomia degli amministratori della Banca, auspicava che si addivenisse comunque a soluzioni atte a consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra l'Italia e l'Iraq. Va notato che precedentemente nessuno aveva portato la Commissione a conoscenza della suddetta lettera.

Naturalmente occorre distinguere tra l'attività del Ministero nell'esercizio delle sue funzioni di controllo del settore bancario e quale partecipante al capitale della banca (*azionista* secondo l'ultima riforma statutaria).

Per quanto riguarda la gestione della partecipazione, il Ministro, nella sua audizione in Commissione del 20 dicembre 1991, dichiarava: «La funzione del Ministro del Tesoro che si collega alla posizione di maggioranza nel patrimonio della Banca trova esplicazione nella partecipazione di propri rappresentanti all'Assemblea dell'Istituto, e nei poteri di nomina del presidente e di componenti del Consiglio di amministrazione... e del Collegio sindacale...

I soggetti nominati svolgono l'incarico nella piena responsabilità delle decisioni assunte, né certamente può considerarsi rientrare nell'ambito di azione del socio di maggioranza il sindacato e l'indirizzo puntuale su singoli atti di gestione... Peraltro, il permanere del rapporto di fiducia è collegato agli esiti dell'azione complessivamente svolta che trova evidenza nei risultati di bilancio sottoposti al vaglio dell'assemblea. Non si richiede pertanto una struttura

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'interno del Ministero del tesoro delegata a curare i rapporti con la Banca Nazionale del Lavoro. Peraltro essa, come le altre aziende di credito, è sottoposta ai controlli di vigilanza».

Quanto all'INPS, i suoi organi direttivi e deliberativi dovettero darsi carico delle conseguenze, derivanti dai fatti di Atlanta, sul bilancio dell'Istituto, il quale doveva affrontare il problema della ricapitalizzazione della BNL in un momento particolarmente delicato, essendo in corso le trattative per la costituzione di un «polo» tra BNL, INA ed INPS.

Anche per tale Ente non esisteva alcun ufficio o struttura, anche a rilevanza interna, specificamente destinati ad occuparsi della partecipazione nella BNL.

Il 10 agosto 1989 l'INPS vendeva all'Istituto Bancario San Paolo di Torino una parte delle proprie quote del CREDIOP-Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, per il prezzo di lire 196.426.922.163.

Tale vendita veniva effettuata «in vista della ricapitalizzazione della BNL» (Deliberazione del comitato esecutivo del 20 luglio 1989 n. 695, doc. 376).

L'iniziativa, esaminata favorevolmente dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (nota 10 luglio 1989, doc. 376), risale, quindi, ad un tempo antecedente i fatti di Atlanta. Occorre ricordare, a questo punto, che, nella dichiarazione di intenti tra Ministero del Tesoro, INA, INPS e BNL del 29 giugno 1989 era stato assunto l'impegno di un rafforzamento patrimoniale della Banca e di un ampliamento della sua capacità operativa, «per meglio rispondere alle esigenze di modernizzazione... in termini di offerta di servizi finanziari e assicurativi, e meglio sostenere il più elevato grado di concorrenza interna ed internazionale».

Il 29 dicembre 1989 l'INPS versava la quota di partecipazione all'aumento di capitale della BNL, pari a lire 405.533.822.400.

Nella riunione del comitato esecutivo del 7 novembre 1989 il Presidente dell'INPS, dott. Militello, dopo aver riassunto i termini delle irregolari operazioni di Atlanta, dichiarava:

«l'Azienda (BNL) si trova di fronte a un prestito, non a una perdita, come molti giornali tendono a far capire seminando panico, (un prestito) ad un Paese come l'Iraq che è un grosso produttore di petrolio... Quindi la prima cosa è evitare di giocare allo sfascio e cercare di garantire il patrimonio della Banca, i risparmiatori e l'interesse del paese. L'altro problema... è quello di perseguire le responsabilità. Se la Direzione Generale della BNL comunica che tutto è avvenuto con una contabilità separata, tenuta dal direttore di Atlanta con personal computers o con documenti che si portava a casa, non è certo plausibile che il tutto potesse essere fatto da una sola persona. La portata del fatto è talmente grossa che si deve ritenere che i veri autori, i veri costruttori di questa operazione di credito ad alto rischio, siano molto più importanti del Direttore di Atlanta. ...i tentativi di minimizzazione delle responsabilità cominciano a rientrare e il dovere di accertare le responsabilità fino in fondo comincia a farsi strada».

Il dott. Giacinto Militello conservava la carica di amministratore della BNL anche dopo la cessazione dalla carica di Presidente dell'INPS, assegnata al dott. Mario Colombo. Il 24 gennaio 1990 il dott. Militello esprimeva voto contrario, in seno al Consiglio di amministrazione della Banca, all'approvazione degli accordi con l'Iraq, in quanto, nel loro testo, vi era «il riconoscimento dei contenuti delle clausole degli accordi di finanziamento con l'Iraq stipulati irregolarmente dalla filiale di Atlanta e non si rinvengono, a suo avviso, condizioni adeguate in termini di garanzia di rischio e di tassi di interesse».

Quanto alle possibili implicazioni dei fatti di Atlanta, il dott. Militello dichiarava che il proprio dissenso tendeva esplicitamente a rimarcare un bisogno di chiarezza più volte e unanimemente espresso dal Consiglio di amministrazione.

In merito a tale posizione del dott. Militello, il Presidente dell'INPS, Colombo, informava il Presidente della BNL, Cantoni, che la stessa non era stata preventivamente comunicata, né alla Presidenza, né agli Organi dell'INPS (doc. 376, nota del 25 gennaio 1990).

19. I LAVORI DELLE DUE COMMISSIONI DEL SENATO ITALIANO

Il 15 settembre 1989 viene presentata al Senato una proposta di inchiesta parlamentare, di iniziativa dei senatori Pecchioli, Riva ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del lavoro e sue connessioni» (doc. XXII, n. 16).

La 6^a Commissione permanente del Senato (Finanze e Tesoro), cui il documento è assegnato, ne inizia l'esame nella seduta del 27 settembre 1989 e, dopo un ampio dibattito, nella seduta del 18 gennaio 1990 conviene all'unanimità di dare mandato al relatore senatore Colombo, di proporre all'Assemblea una sospensiva dell'esame del documento in questione e di chiedere contestualmente la costituzione di una Commissione speciale per l'acquisizione di ulteriori elementi a chiarimento delle vicende connesse alla filiale di Atlanta della BNL.

Il 24 gennaio 1990 l'Assemblea del Senato approva la sospensione della discussione del doc. XXII, n. 16, unitamente alla istituzione di una Commissione speciale di indagine sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro.

La Commissione, composta dai senatori CARTA, (Presidente), GEROSA e RIVA (Vice Presidenti), GAROFALO e POSTAL (Segretari), ACQUARONE, ANDRIANI, BATTELLO, BAUSI, BONO PARRINO, BONORA, COLOMBO, COVI, DE CINQUE, DE VITO, FERRAGUTI, FERRARA Maurizio, FORTE, GRASSI BERTAZZI, MANTICA, MARGHERI, MARNIGA, PATRIARCA, RIZ e STRIK LIEVERS, si riunisce dall'11 aprile 1990 al 23 gennaio 1991, per un totale di 13 sedute (complessivamente circa 45 ore).

Nel corso delle prime sedute procede all'audizione del Ministro del Tesoro, On.

Guido CARLI, e successivamente dei dirigenti della BNL, prof. Gianpiero CANTONI, Presidente; prof. Paolo SAVONA, Direttore generale; dott. Umberto D'ADDOSIO, Vice Direttore generale; Avv. Giovanni GARONE, Capo ufficio legale.

Viene in seguito ascoltato il dott. Vincenzo DESARIO, Direttore centrale della vigilanza della Banca d'Italia sulle aziende di credito.

Nel corso di successive sedute, la Commissione procede alla nomina del prof. Enrico Zanelli quale consulente e all'audizione di altri dirigenti della BNL. Tra gli altri vengono sentiti il dott. Nerio NESI, già Presidente BNL; il dott. Giacomo PEDDE, già Direttore generale BNL; il dott. Francesco BIGNARDI, già Direttore generale BNL e altri funzionari di alto e medio livello dello stesso Istituto.

La Commissione ha compiuto inoltre tre missioni negli U.S.A. (dal 20 al 28 settembre 1990; dal 7 al 18 novembre 1990; dal 2 al 14 gennaio 1991) nel corso delle quali ha incontrato rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura, della CCC, del Ministero della Giustizia, della Banca Morgan, della FED centrale, della FED Georgia, del *Department of Banking and Finance* della Georgia, membri dello staff della Commissione Banche della Camera dei Rappresentanti, il Vice Procuratore di Atlanta, sig.ra Gail McKenzie, e numerosi funzionari della BNL tra i quali il dott. Pietro LOMBARDI, il dott. Carlo VECCHI, il sig. Louis MESSERE, l'ispettore Francesco PETTI, il dott. Renato GUADAGNINI, il dott. Luigi SARDELLI.

Il 23 gennaio 1991 la Commissione conclude i suoi lavori e approva i criteri ispiratori del documento conclusivo dell'indagine, che il Presidente CARTA si incarica di estendere e che viene comunicato alla Presidenza del Senato il 7 febbraio 1991 (Doc. XVII, n. 12).

La Commissione speciale, nel redigere il documento conclusivo delle procedure esperite (Doc. XVII, n. 12), pone così termine alla sua attività, mettendo quindi la Commissione di merito (Finanze e Tesoro) prima e successivamente l'Assemblea del Senato in grado di procedere alla discussione sospesa, come sopra ricordato, il 24 gennaio 1990, della proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni» (Doc. XXII, n. 16), di iniziativa dei senatori Pecchioli, Riva ed altri, che viene approvata, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato il 19 febbraio 1991.

La Commissione di inchiesta, composta dai senatori CARTA (Presidente), RIVA e GEROSA (Vice Presidenti), GAROFALO e BAUSI (Segretari), ACQUARONE, BERLANDA, BONO PARRINO, CORTESE, COVI, DE CINQUE, FERRAGUTI, FERRARA Maurizio, FORTE, GRASSI BERTAZZI, MANTICA, MARGHERI, MAZZOLA, RIZ, STRIK LIEVERS (sostituito poi dal senatore TEODORI) e VITALE, si riunisce dal 6 marzo 1991 al 22 aprile 1992, per un totale di 45 sedute (complessivamente circa 140 ore). Nel corso delle prime sedute approva il Regolamento interno, e nomina, quale consulente, il prof. Enrico ZANELLI.

Acquisisce successivamente le testimonianze di dirigenti della BNL quali il prof. Giampiero CANTONI, Presidente; il dott. David CROFF, il dott. Pierdomenico GALLO, il dott. Umberto D'ADDOSIO, il prof. Paolo SAVONA, Amministratori delegati; l'avv. Giovanni GARONE, Direttore della linea legale; il dott. Nerio NESI già Presidente della BNL; il dott. Giacomo PEDDE già Direttore generale; di numerosi dirigenti e funzionari dipendenti dello stesso Istituto di credito tra i quali il dottor Gianmaria SARTORETTI, il dott. Giovan Domenico FORMOSA, il dott. Carlo VECCHI, il dott. Pietro LOMBARDI, il dott. Ademaro LANZARA, l'ing. Paolo DI VITO, il dott. Teodoro MONACO, il dott. Francesco Paolo MISASI, il rag. Francesco PETTI, il

rag. Angelo FLORIO, il sig. Raffaele GALIANO ed altri.

Acquisisce inoltre le testimonianze dell'Ammiraglio Fulvio MARTINI, già Direttore del SISMI, del dott. Antonio PLUCHINOTTA, Dirigente del Ministero della Difesa; del prof. Umberto COLOMBO, Presidente dell'ENEA; dell'ing. Carlo GIGLIO, dell'ENEA-DISP; del dott. TOSCANO, già Ambasciatore italiano in IRAQ; del dott. Vincenzo DESARIO, Direttore generale della Vigilanza creditizia della Banca d'Italia; della dott.ssa DANIELI, rappresentante legale della Società per azioni DANIELI.

Procede alle audizioni del Ministro del Tesoro, sen. Guido CARLI, del Gen. Luigi RAMPONI, Direttore del SISMI, del Procuratore della Repubblica di Terni, dott. Adriano ROSELLINI, e del Sostituto Procuratore, dottor Carlo ZAMPI.

Delegazioni della Commissione di inchiesta compiono numerose missioni negli U.S.A. e a Londra (dal 18 al 23 marzo 1991; dal 13 al 20 aprile 1991; dal 3 al 10 giugno 1991; del 28 settembre al 9 ottobre 1991; dal 7 al 13 gennaio 1992; dal 25 al 29 gennaio 1992; dal 14 al 20 marzo 1992 e dal 12 al 17 aprile 1992) nel corso delle quali si incontrano con il deputato GONZALES, Presidente della Commissione Banche dei rappresentati degli Stati Uniti, con numerosi altri parlamentari, con rappresentanti del GAO e della FED, con il Presidente della FED di New York, CORRIGAN, con l'Ambasciatore Vieri TRAXLER, responsabile della missione italiana presso l'ONU, con funzionari del Ministero della Giustizia, con il Procuratore dello Stato di New York, MORGENTAU.

Le delegazioni della Commissione di inchiesta inoltre incontrano e raccolgono testimonianze di dirigenti e funzionari BNL tra i quali il dott. Pietro LOMBARDI, il dott. Luigi SARDELLI, il sig. Louis MESSERE, il dott. Carlo VECCHI, il dott. VICENZINO, il dottor Walter GOLINELLI, il dott. Renato GUADAGNINI e il dott. Alessandro DI GIOVANNI.

La Commissione nomina quali consulenti i magistrati dott. Enrico ALTIERI e il dott.

Antonio PIZZI; raccoglie ed archivia infine oltre 450 documenti.

Di tali documenti è impossibile dar conto singolarmente, dato l'elevato numero. È però possibile individuare alcune tipologie, secondo la provenienza e l'oggetto. Di seguito, viene indicata una ripartizione di massima, con la specificazione di alcuni documenti più significativi:

rapporti degli organi di vigilanza ed ispettivi (in particolare, i rapporti ispettivi della Banca d'Italia, della *Federal Reserve* ed i rapporti interni della BNL);

documenti provenienti dal Governo, dalla Pubblica Amministrazione e dalla Magistratura (memorie presentate dal ministro Carli; atti relativi a procedimenti in corso presso uffici giudiziari; documenti provenienti da amministrazioni ed enti);

documenti di fonte statunitense, provenienti dai pubblici poteri (Congresso; *General Accounting Office*; magistratura; *Federal Reserve*) o da privati (memorie ed altri documenti);

atti parlamentari (resoconti sommari e stenografici delle sedute e delle audizioni della Commissione speciale e della Commissione parlamentare di inchiesta; documento conclusivo della Commissione speciale; rapporto preliminare al Presidente del Senato);

resoconti e relazioni delle missioni all'estero della Commissione;

documenti provenienti dalla BNL (verbali delle sedute degli organi collegiali; documentazione della filiale di Atlanta; memorie, note, appunti e documenti presentati a titolo individuale da dirigenti e funzionari; serie storica degli organigrammi; relazioni ed atti di varia natura);

pubblistica (articoli apparsi sulla stampa italiana, inglese e statunitense, e altri documenti di varia natura);

altri documenti (in particolare, documenti trasmessi da organismi internazionali e documenti riguardanti società e banche italiane e straniere).

LAVORI DELLA COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE SUL CASO DELLA FILIALE DI ATLANTA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

24-1-1990 *L'Assemblea del Senato approva l'istituzione della Commissione*

1^a Seduta - 11 aprile 1990 - Elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei Segretari.

2^a Seduta - 22 maggio 1990 - Audizione del Ministro del tesoro, On. Guido Carli.

3^a Seduta - 5 giugno 1990 - Audizione di dirigenti della Banca Nazionale del lavoro: Prof. Giampiero Cantoni, presidente; Prof. Paolo Savona, direttore generale; Dott. Umberto D'Addosio, vice direttore generale; Avv. Giovanni Garone, capo ufficio legale.

4^a Seduta - 12 giugno 1990 - Audizione del Dott. Vincenzo Desario, direttore centrale della Vigilanza della Banca d'Italia sulle aziende di credito.

5^a Seduta - 19 giugno 1990 - Séguito della audizione del Dott. Desario.

6^a Seduta - 28 giugno 1990 - Sui lavori della Commissione.

7^a Seduta - 18 luglio 1990 - Sui lavori della Commissione. Nomina di un consulente nella persona del Prof. Enrico Zanelli.

Missione esplorativa negli USA del presidente Carta, 20-28 settembre 1991.

Nel corso di tale missione, che ha il compito di preparare la successiva visita della Commissione, il presidente Carta, assistito dal Dott. Di Raimo e dal Prof. Zanelli, ha incontrato:

– il Sig. Goldthwait, del Servizio Esterno del Dipartimento dell'Agricoltura (20 settembre, Washington);

– il Sig. Philip Thomas, della CCC (21 settembre Washington);

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il Sig. Urgenson, della Sezione Frodi del Dipartimento della Giustizia, e il giudice Mckenzie (21 settembre, Washington);
- i Sigg. Rogers e Byrne della Banca Morgan (24 settembre, New York);
- il Dott. Pietro Lombardi, direttore dell'area Nord-Centro America della BNL (24 settembre, New York);
- il Dott. Di Giovanni e il Dott. Silvestri, della BNL; il Sig. Willingham, della FED-Georgia; il Sig. Moler, dello State Banking Department della Georgia (26 settembre, Atlanta);
- il Sig. Mattingly, della FED centrale (28 settembre, Washington)

8^a Seduta - 11 ottobre 1990 - Sui lavori della Commissione.

Missione negli USA dal 7 al 18 novembre 1990.

La delegazione - guidata dal presidente Carta e composta dal vice presidente Riva e dai senatori Acquarone, Berlanda, Forte e Garofalo - è accompagnata dal Prof. Zanelli e dal Dott. Laurenzano.

New York, 8 novembre 1990: incontro con il Dott. Pietro Lombardi, il Dott. Carlo Vecchi e l'Avv. Driver; incontro con il Dott. Sardelli.

9 novembre 1990: incontro con i Sigg. Rogers e Byrne, della Banca Morgan; incontro con il Dott. Pietro Lombardi e il Sig. Louis Messere.

Atlanta, 13 novembre 1990: incontro con il Dott. Di Giovanni, il Dott. Silvestri, l'ispettore Petti e l'Avv. Driver; incontro con i rappresentanti della FED della Georgia, Sigg. Zane Kelly, Ed Willingam e William Estes; incontro con il Sig. Bob Moler, direttore del *Department of Banking and Finance* dello Stato della Georgia.

Washington, 14 novembre 1990: incontro con i Sigg. Mattingly, Riback e Taylor, della FED centrale.

Washington, 15 novembre 1990: incontro con i Sigg. Goldthwait e Dickersen, rappre-

sentanti della CCC e del Ministero dell'agricoltura; incontro con i Sigg. Lippmann, Wade e Clarck, del Ministero della giustizia, e con l'*Assistant Attorney* di Atlanta, Sig.ra Gail Mckenzie.

Washington, 16 novembre 1990: incontro con membri dello staff della Commissione Banche della Camera dei rappresentanti, Sigg. Kane e Maurano per il Partito democratico, e Sig.ra Miller e Sig. Heasley per il Partito repubblicano; incontro con il direttore del GAO, Sig. Mendelowitz ed i suoi collaboratori, Sigg. Thomas e Einhorn.

9^a Seduta - 29 novembre 1990 - Sui lavori della Commissione: relazione sulla missione svolta recentemente negli USA.

10^a Seduta - 5 dicembre 1990 - Audizione del Dott. Francesco Bignardi, ex-direttore generale della BNL, del sig. Lucio Costantini, ispettore della BNL, e del sig. Louis Messere, *auditor* della BNL americana.

11^a Seduta - 12 dicembre 1990 - Audizione del Dott. Michelangelo Argenio, ex funzionario della Banca Morgan.

Missione negli USA dal 2 al 14 gennaio 1991. Compongono la delegazione il presidente Carta, il vice presidente Riva, i senatori Bausi, Covi, Ferraguti, Forte e Riz. La delegazione è assistita dal Dott. Laurenzano e dal Prof. Zanelli.

Incontro dei senatori Carta, Riva, Bausi e Ferraguti con il vice procuratore di Atlanta, Sig.ra Gail Mckenzie (*Atlanta, 4 gennaio*); incontro della delegazione con lo staff della Commissione Banche della Camera dei rappresentanti (*Washington, 7 gennaio*); incontro dei senatori Riva e Forte e del Prof. Zanelli con funzionari della FED (*Washington, 8 gennaio*); incontro dei senatori Covi, Ferraguti, Forte e Riz e del Prof. Zanelli con dirigenti della Banca Morgan (*New York, 10 gennaio*); incontro della delegazione con i dott. Guadagnini, Vincenzino e Lombardi (*New York, 10 gennaio*); incontro della delegazione con il Dott. Sardelli (*New York, 13 gennaio*).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12^a Seduta - 22 gennaio 1991 - Audizione del Dott. Nerio Nesi, già presidente della BNL.

13^a seduta - 23 gennaio 1991 - Audizione del Dott. Giacomo Pedde, già direttore generale della BNL. Approvazione dei criteri ispiratori del documento conclusivo dell'indagine, che il presidente Carta è incaricato di estendere.

LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO DELLA FILIALE DI ATLANTA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E SUE CONNESSIONI

19 febbraio 1991 L'Aula del Senato approva l'istituzione di una Commissione d'inchiesta

1^a seduta - 6 marzo 1991 - Formazione dell'Ufficio di Presidenza. Discussione della bozza di Regolamento interno della Commissione.

2^a seduta - 7 marzo 1991 - Approvazione del Regolamento interno - Esame del programma dei lavori.

3^a seduta - 13 marzo 1991 - Nomina del consulente, prof. Zanelli. Esame del programma e del calendario dei lavori.

Missione in USA e a Londra dal 18 al 23 marzo 1991, del presidente Carta e del vicepresidente Riva, assistiti dal Dott. Laurenzano e dal Prof. Zanelli.

- 18 marzo 1991: incontro a Washington con il deputato Gonzalez, presidente della Commissione Banche della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

- 21 marzo 1991: incontro del presidente Carta a New York con il Dott. Pietro Lombardi, il Dott. Roberto Di Martino e il sig. Edoardo Mura.

- 23 marzo 1991: incontro del presidente Carta a Londra con il Dott. Walter Golinelli,

direttore, il Dott. Lanza ed il sig. Ferrari, della filiale BNL di Londra.

4^a seduta - 26 marzo 1991 - Comunicazioni del Presidente sulla missione negli USA.

5^a seduta - 9 aprile 1991 - Acquisizione delle testimonianze:

del dott. Nerio Nesi, già Presidente della BNL;

del dott. Giacomo Pedde, già direttore generale della BNL;

della dott.ssa Cecilia Danieli, rappresentante legale della società per azioni Danieli;

del dott. Enrico Sotgiu, direttore della filiale di Udine della BNL.

Missione negli USA di una delegazione composta dal vice presidente Riva e dai senatori Cortese, Garofalo e Gerosa (13-20 aprile).

- 15 aprile: il vice presidente Riva, assistito dal Prof. Zanelli, incontra i rappresentanti della FED-New York;

- 17 aprile: la delegazione assiste ad una seduta della Commissione Banche della Camera dei rappresentanti;

- 18 aprile: a New York la delegazione incontra il Dott. Pietro Lombardi. Successivamente vi è un nuovo incontro con i rappresentanti della FED-New York;

- 19 aprile: incontro della delegazione con esponenti dell'agenzia Kroll.

6^a seduta - 23 aprile 1991 - Modifica del Regolamento - Testimonianza dell'Ammiraglio Fulvio Martini, già direttore del SISMI (in sede riservata).

7^a seduta - 8 maggio 1991 - Sui lavori della Commissione.

8^a seduta - 22 maggio 1991 - Testimonianze:

del dott. Vincenzo Desario, direttore centrale della Vigilanza creditizia della Banca d'Italia;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'avv. Giovanni Garone, direttore Linea Legale BNL Roma;

del rag. Francesco Petti, della BNL;
dell'ing. Paolo Di Vito, della BNL.

9^a seduta - 28 maggio 1991 - Fissazione di criteri direttivi, da seguire nel corso degli incontri durante la successiva missione all'estero.

Missione a New York e Londra, dal 3 al 14 giugno, di una delegazione della Commissione, guidata dal presidente Carta.

New York

Nei locali del consolato italiano vengono raccolte le seguenti testimonianze:

- 3 giugno: sig. Edoardo Mura, dott. Luigi Sardelli. Confronto fra i due testimoni. Sig. Frank Campagniolo;
- 4 giugno: sig. Louis Messere, dott. Carlo Vecchi;
- 5 giugno: Dott. Pietro Lombardi, dott. Alessandro Di Giovanni;
- 6 giugno: Dott. Bisogni e Weissmuller (Banca Commerciale), dott. Roselli (Ufficio Italiano Cambi), Dott. Tarantelli (ICE - Atlanta);
- 7 giugno: Dott. Renato Guadagnini, Dott. Luigi Sardelli, Dott. Pietro Lombardi, Dott. Carlo Vecchi e sig. Louis Messere;
- 10 giugno: Dott. Vincenzino;
- 12 giugno: incontri informali con Mr. Don Marshall (presidente della Società Eurobrokers); dott. Beneduci (Banco di Roma); dott. De Marines (Credito italiano).

Londra

- 14 giugno: testimonianza del dott. Golinelli (direttore della filiale BNL di Londra) e del dott. Marini (rappresentante della Banca d'Italia a Londra).

10^a seduta - 19 giugno 1991 - Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commis-

sione durante la missione effettuata all'estero.

11^a seduta - 25 giugno 1991 - Comunicazioni del Presidente - Acquisizione (in sede riservata) di testimonianze:

- dott. Antonio Pluchinotta, dirigente del Ministero della Difesa;
- dott. Michelangelo Argenio, già funzionario della Banca Morgan;
- sig. Dante Bonamici, della BNL.

12^a seduta - 26 giugno 1991 - Testimonianza del dott. Lamberto Dini, direttore generale della Banca d'Italia. Testimonianze (in sede riservata)

- del dott. Michele Marino, dipendente BNL in pensione;
- del sig. Mignacca, della BNL;
- del sig. Lucio Costantini, della BNL.

13^a seduta - 4 luglio 1991. Testimonianze:
del dott. Teodoro Monaco, del Servizio Studi della BNL;

- del dott. Roberto Di Nisio, della BNL;
- del rag. Angelo Florio, già direttore del Servizio Affari Internazionali della BNL.

14^a seduta - 5 luglio 1991 - Testimonianze:
del dott. Alberto Ruocco, già direttore dell'Ispettorato della BNL;

- del dott. Carlo Salvatori, già direttore della Area Commercio della BNL.

del dott. Augusto Calzolari, direttore centrale della BNL.

- del dott. Alessandro Gianfrilli, Vice Direttore del Servizio Reti Esteri della BNL.

15^a seduta - 10 luglio 1991 - Sui lavori della Commissione - Testimonianze:

- dell'ing. Paolo Di Vito, direttore superiore della BNL;
- del dott. Roberto Ruberti, direttore generale della SACE;
- del sig. Antonio Costa, già «settoresta» della filiale di Atlanta della BNL.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16^a seduta (notturna) - 16 luglio 1991 - Sui lavori della Commissione - Testimonianze:

del sig. Raffaele Galiano, già funzionario della filiale di Atlanta della BNL;

dell'ing. Carlo Giglio, dell'ENEA - DISP (in sede riservata);

del rag. Francesco Petti, ispettore superiore della BNL.

17^a seduta (notturna) - 25 luglio 1991. Testimonianze:

del dott. Gian Maria Sartoretti, dell'Area Finanza BNL;

del dott. Francesco Paolo Misasi, ex direttore della filiale BNL di New York;

del prof. Salvatore Paolucci, ex Presidente della BNL.

18^a seduta - 31 luglio 1991. Testimonianze:

del dott. Davide Croff, amministratore delegato BNL;

del dott. PierDomenico Gallo, amministratore delegato BNL.

19^a seduta - 1° agosto 1991. Testimonianza del dott. Umberto D'Addosio, amministratore delegato BNL.

20^a seduta - 18 settembre 1991. Sui lavori della Commissione. Testimonianza del Dott. Gian Maria Sartoretti.

Missione in USA e in Inghilterra condotta tra il 28 settembre e il 9 ottobre 1991. Compongono la delegazione il presidente Carta e i senatori Gerosa e Riva. I commissari sono assistiti dal Dott. Laurenzano e dal Prof. Zanelli.

- *New York, 30 settembre*: Incontro con i rappresentanti del GAO; incontro con Gerald Corrigan, presidente della FED di New York;

- *New York, 1° ottobre*: incontro con il procuratore dello Stato di New York, Robert M. Morgenthau;

- *Washington, 1° ottobre*: incontro con il senatore Patrick Leahy, presidente della Commissione Agricoltura;

- *Washington, 2 ottobre*: incontro con Paul Maloney, assistente del sottosegretario alla giustizia; incontro con funzionari del Servizio Dogane; incontro con il deputato Vento, del Minnesota; incontro con il senatore Roth, del Delaware;

- *Washington, 3 ottobre*: incontro con l'Ambasciatore Vieri Traxler, responsabile della Missione italiana presso l'ONU;

- *Washington, 4 ottobre*: incontro con il dott. Pietro Lombardi, con il Dott. Carlo Vecchi, con il sig. Ed Mazzei, della Procura distrettuale di New York, e con l'ispettore Guarracino, della BNL;

- *Londra, 7 ottobre*: incontro con il Dott. Walter Golinelli, direttore della BNL di Londra;

- *Londra, 8 ottobre*: incontro con l'ispettore Guarracino, della BNL.

21^a seduta - 9 ottobre 1991. Nomina dei consulenti, Dott. Enrico Altieri e Dott. Antonio Pizzi. Ordine di sequestro di documentazione. Relazione del presidente Carta e dibattito in ordine alla missione svolta negli Stati Uniti e a Londra.

22^a seduta - 15 ottobre 1991. Audizione del procuratore della Repubblica di Terni, Dott. Adriano Rosellini, e del sostituto procuratore, dott. Carlo Zampi.

23^a seduta - 22 ottobre 1991. Sui lavori della Commissione. Testimonianza del Prof. Umberto Colombo, presidente dell'ENEA.

24^a seduta - 23 ottobre 1991. Testimonianze del Sig. Quirino Di Manno e del Dott. Ademaro Lanzara.

25^a seduta - 30 ottobre 1991. Testimonianza del Prof. Paolo Savona, già direttore generale e successivamente amministratore delegato della BNL. Testimonianza del Dott. Davide Croff, amministratore

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delegato della BNL. Inserimento all'ordine del giorno e approvazione di rogatoria verso gli USA.

26^a seduta - 30 ottobre 1991 (pomeridiana). Testimonianza del Dott. Umberto D'Addosio, amministratore delegato della BNL. Testimonianza del Dott. Pierdomenico Gallo, già amministratore delegato della BNL.

27^a seduta - 7 novembre 1991. Sui lavori della Commissione. Testimonianze del sig. Quirino Di Manno, ex dipendente della BNL, e del sig. Francesco Petti, ispettore BNL. Confronto fra i due testimoni.

28^a seduta - 15 novembre 1991. Sui lavori della Commissione.

29^a seduta - 26 novembre 1991. Comunicazioni del Presidente e dibattito.

30^a seduta - 28 novembre 1991. Esame di una bozza di un rapporto interinale da trasmettere al Presidente del Senato.

31^a seduta - 3 dicembre 1991. Testimonianze di dirigenti della BNL: Dott. Giovanni Domenico Formosa, Dott. Ademaro Lanzara, dott. Carlo Vecchi e Dott. Pietro Lombardi.

32^a seduta - 4 dicembre 1991. Sui lavori della Commissione. Testimonianze del Dott. Nerio Nesi e del Dott. Giacomo Pedde.

33^a seduta - 5 dicembre 1991. Testimonianza del Prof. Giampiero Cantoni.

34^a seduta - 11 dicembre 1991. Sui lavori della Commissione.

35^a seduta - 18 dicembre 1991. Presentazione e discussione di una bozza di rapporto al Presidente del Senato.

36^a seduta - 20 dicembre 1991. Sui lavori della Commissione. Audizioni del direttore

re del SISMI, generale Luigi Ramponi, e del ministro del tesoro, sen. Guido Carli.

37^a seduta - 21 dicembre 1991. Sui lavori della Commissione. Approvazione di un rapporto preliminare al Presidente del Senato.

38^a seduta - 22 dicembre 1991. Sui lavori della Commissione.

gennaio 1992 (7-13) - Missione negli USA ed a Londra di una delegazione della Commissione.

39^a seduta - 16 gennaio 1992. Testimonianza del dott. Toscano, già ambasciatore italiano in Iraq. Sui lavori della Commissione.

40^a seduta - 23 gennaio 1992. Sui lavori della Commissione. Audizione del prof. Cantoni, presidente della BNL.

25-29 gennaio 1992 - Missione ad Atlanta (Georgia) dei Vicepresidenti della Commissione.

41^a seduta - 29 gennaio 1992. Sui lavori della Commissione.

42^a seduta - 30 gennaio 1992. Sui lavori della Commissione.

43^a seduta - 12 febbraio 1992. Lavori per la relazione finale.

44^a seduta - 4 marzo 1992. Sui lavori della Commissione.

14-20 marzo - Missione negli USA del Vicepresidente Riva e del senatore Bausi.

12-17 aprile - Missione negli USA del presidente Carta e del Vicepresidente Riva.

45^a seduta - 22 aprile 1992. Approvazione della relazione conclusiva.

20. DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BNL DEL 7 GENNAIO 1988

Con la delibera del 7 gennaio 1988 il Consiglio di amministrazione della Banca ritenne opportuno procedere, in base alle esperienze maturate, ad una ristrutturazione delle funzioni e delle competenze della Direzione dell'Area nord e centro America al fine di «evitare ridondanze nelle strutture all'estero nell'azienda bancaria e di esaltarne le funzioni di coordinamento, nell'interesse dell'intero Gruppo BNL, degli indirizzi strategici e di sviluppo operativo sui vari mercati» (vedi doc. 49, relazione per il Consiglio di amministrazione, riunione del 7.1.1988).

Tale modifica si intendeva imprimere a titolo sperimentale, in vista di future estensioni, con gli opportuni correttivi, alle altre Aree costituite o costituende.

L'istituzione dell'Area nord e centro America era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 9/9/81 che ne aveva delimitato la competenza geografica (USA, Canada e Messico) ed aveva attribuito alla sua Direzione, tra l'altro, limiti di autonomia per le operazioni creditizie attivate presso le Filiali ivi operanti (successivamente il Consiglio di Amministrazione del 21/10/82 ne determinava più precisamente funzioni e competenze).

In particolare la delibera del 7 gennaio 1988 stabiliva:

a. Attribuzioni e Competenze

La direzione dell'Area Nord e Centro America - alla quale fanno capo le unità dislocate negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico e che ha sede nello stesso edificio della Filiale di New York - si identifica con il suo Direttore, il quale, nel territorio di sua competenza, ha funzioni di rappresentanza ad alto livello e di coordinamento operativo

per l'intero Gruppo BNL (azienda Bancaria e sue Affiliate), assicurando la corretta applicazione degli indirizzi strategici ricevuti.

Il Direttore di Area dipende in via gerarchica direttamente dal Direttore Generale. Opera - sul piano funzionale - secondo le direttive concordate con le Funzioni centrali e di affidamento della clientela. Nello svolgimento dei suoi compiti si avvale di collaboratori il cui numero verrà concordato in sede di budget annuale di spesa.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore di Area, il Direttore della Filiale di New York ne svolge le funzioni.

Nella zona geografica di competenza, *il Direttore di Area:*

- cura gli interessi del Gruppo, ne promuove l'immagine e ne coordina le iniziative, mantenendo contatti ad alto livello con le Autorità di Governo e monetarie, gli Enti soprannazionali (in particolare quelli finanziari), gli esponenti del mondo politico e di principali gruppi multinazionali, svolgendo tale attività nei modi e nelle forme più opportune, d'iniziativa e/o secondo le indicazioni delle Funzioni centrali competenti;

- propone alle Funzioni centrali competenti l'adozione di linee strategiche, suggerendo inoltre, in relazione all'evolversi delle situazioni di mercato, orientamenti sulle iniziative che sarebbe opportuno intraprendere o intensificare, a livello Gruppo, anche al fine di attivare eventuali sinergie;

- analizza e negozia le proposte di budget delle varie unità del Gruppo che operano nell'area di sua competenza, anche per assicurarne la coerenza reciproca nell'ambito degli orientamenti definiti delle Funzioni centrali competenti;

- segue l'attività delle varie unità del Gruppo e vigila affinché le azioni dei

Responsabili di ognuna di esse risultino coerenti con gli altri obiettivi approvati in fase di negoziazione dei budgets. A tal fine si avvale di specifici flussi informativi concordati con le Funzioni centrali competenti;

– si rende interprete nei Consigli di Amministrazione delle Affiliate, ai quali sia stato designato a partecipare, degli indirizzi assunti dal Gruppo.

Inoltre, con riferimento soltanto all'attività delle Dipendenze dirette BNL negli Stati Uniti, il Direttore dell'Area Nord e Centro America presiede:

– il Comitato Crediti, per l'esame delle proposte di fido che eccedono i limiti di autonomia delle singole Filiali, deliberando per quelle comprese nei limiti di competenza dell'Area autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e inoltrando alla Funzione centrale competente quelle d'importo eccedente tale limite, per le quali si ritiene di esprimere parere favorevole;

– il Comitato di Spesa, per l'esame delle proposte che eccedono i limiti di autonomia delle singole Filiali, deliberando per quelle comprese nei limiti di competenza dell'Area autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e inoltrando alla Funzione centrale competente quelle d'importo eccedente tale limite, per le quali si ritiene di esprimere parere favorevole.

Il Comitato Crediti è costituito da:

– Direttore dell'Area, o dal Direttore della Filiale di New York che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

– Direttore della Filiale di New York, o dal Preposto alla Linea Commerciale che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

– Preposto alla Linea Commerciale della Filiale di New York, o da chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

– Preposto alla Linea Finanziaria della Filiale di New York, o da chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Le delibere saranno assunte dal Direttore dell'Area – o, in sua assenza, da chi ne fa le veci – con il concorde parere di almeno due degli altri membri o dei rispettivi facenti funzione.

Il Comitato di Spesa è costituito da:

– Direttore dell'Area, o dal Direttore della Filiale di New York che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

– Direttore della Filiale di New York, o dal Preposto alla Linea Commerciale che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

– Preposto alla Linea Commerciale della Filiale di New York, o da chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

– Preposto alla Linea Finanziaria della Filiale di New York, o da chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

– Preposto alla Linea Amministrativa della Filiale di New York, o da chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento;

Le delibere saranno assunte dal Direttore dell'Area – o, in sua assenza, da chi ne fa le veci – con il concorde parere di almeno due degli altri membri o dei rispettivi facenti funzione.

Compete inoltre al Direttore dell'Area di deliberare, su proposta del Direttore della Filiale di New York:

– l'assunzione del personale di ruolo locale, nei limiti numerici, di qualifica e di trattamento economico preventivamente concordati con la competente Funzione centrale (Personale), alla quale sarà data comunicazione delle avvenute assunzioni;

– le proposte alla competente Funzione centrale per l'adozione di provvedimenti di carriera o per qualsiasi altro provvedimento concernente il personale;

– qualsiasi movimento di personale tra le Dipendenze BNL operanti nell'Area.

Anche per i provvedimenti concernenti il personale BNL di ruolo Italia distaccato presso le Consociate operanti nell'Area

stessa, spetta al Direttore dell'Area di avanzare le relative proposte alla competente Funzione centrale.

Le spese di funzionamento dell'Area, accompagnate dalla relativa documentazione, saranno mensilmente inoltrate alla Linea Amministrativa della Filiale di New York e da questa saranno ribaltate sulle singole unità operative del Gruppo nel cui interesse viene svolta l'attività, secondo criteri di oggettiva competenza stabiliti dall'Area medesima.

b. Attribuzioni e competenze della filiale di New York

La Filiale di New York assume l'incarico di Filiale Capozona delle Dipendenze dell'Azienda Bancaria e degli Uffici di Rappresentanza operanti nell'Area Nord e Centro America, curandone anche il coordinamento produttivo, finanziario ed amministrativo.

La Filiale di New York viene strutturata su tre Linee:

- Commerciale
- Finanziaria
- Amministrativa

ciascuna affidata alla responsabilità di un Preposto, il quale dipende gerarchicamente dal Direttore della Filiale.

La Direzione della Filiale è composta dal Direttore e dai Preposti alla predette tre Linee.

Il Direttore della Filiale, il quale dipende gerarchicamente dal Direttore dell'Area, viene sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Preposto alla Linea Commerciale.

In particolare, il Direttore della Filiale, con riferimento anche alle singole Dipendenze, svolge tra l'altro i seguenti compiti:

- indirizza l'attività delle Linee operative e segue l'andamento dei rischi e l'attività gestionale in generale;
- *indirizza e coordina l'attività gestionale delle diverse Dipendenze;*
- propone alla Direzione dell'Area il budget annuale della Filiale e delle singole unità operative dipendenti e ne verifica la coerenza

in relazione alle decisioni adottate ed ai traguardi assegnati dal Direttore dell'Area;

- segue l'andamento del rapporto costi/benefici per i singoli servizi, con l'obiettivo, in generale, di un rigoroso contenimento delle spese, avvalendosi anche, d'intesa con le Funzioni centrali competenti, di *services* esterni, ove più convenienti;

- propone alla Direzione di Area l'assunzione di personale del ruolo locale, nonchè i provvedimenti di carriera o di qualsiasi altro genere, compresi i trasferimenti, relativi al personale della Filiale e delle sue Dipendenze;

- sottopone al Comitato Crediti e al Comitato di Spesa dell'Area tutte le pratiche che eccedono i limiti di competenza autorizzati per la Filiale dal Consiglio di Amministrazione.

All'interno della Filiale di New York, ed avvalendosi delle sue strutture, opera l'*Auditing Department, che risponde alla Direzione Ispettorato e Sicurezza della Direzione Centrale ed effettua, su incarico della predetta Funzione centrale o del Direttore dell'Area o del Direttore della Filiale, ispezioni e verifiche saltuarie e periodiche sia presso la Filiale stessa, sia presso le altre Dipendenze dell'Azienda Bancaria.* Su richiesta del Direttore Generale o del Direttore dell'Area, l'*Auditing Department* potrà eseguire ispezioni e verifiche anche presso le altre Aziende del Gruppo BNL operanti nell'Area, fatti salvi ovviamente i diritti dei terzi azionisti o eventuali impedimenti delle normative locali.

Le proposte di fido e di spesa comprese nei limiti stabiliti per la Filiale di New York dal Consiglio di Amministrazione devono essere esaminate e deliberate dal Comitato Crediti e dal Comitato di Spesa istituiti nell'ambito della Filiale medesima e presieduti dal suo Direttore, o da chi ne fa le veci, in caso di assenza o di impedimento.

Il Comitato Crediti è costituito dal Direttore della Filiale e dai Preposti alla linea Commerciale ed alla linea Finanziaria, ovvero da chi ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Le delibere saranno assunte dal Direttore della Filiale (o da chi ne fa le veci) con il concorde parere di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

almeno uno degli altri membri (o dei rispettivi facenti funzione).

c. **La principale caratterizzazione delle tre Linee**, che costituiscono la struttura della Filiale, consiste nella rispondenza gerarchica al Direttore della Filiale stessa che a sua volta funge da raccordo sotto il profilo funzionale con le competenti Funzioni centrali.

d. **Le Filiali dipendenti** rispettano la medesima struttura della Filiale Capozona (un Direttore e tre Responsabili di Linea):

- i **Direttori delle Filiali dipendenti rispondono gerarchicamente al Direttore della Filiale di New York**;

- i Responsabili di Linea rispondono gerarchicamente al loro Direttore e funzionalmente al Preposto della corrispondente Linea della Filiale di New York;

- i Direttori delle Dipendenze, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dal Responsabile della linea Commerciale.

Nell'ambito di ogni Filiale dipendente e per i limiti di rispettiva competenza, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, vengono istituiti il Comitato Crediti ed il Comitato di Spesa, con funzionamento e poteri analoghi a quanto previsto per la Filiale di New York. Ciascuna Filiale dipendente terrà il Libro di sua competenza.

e. **I Preposti agli Uffici di Rappresentanza** che operano nell'area Nord e Centro America rispondono gerarchicamente al Direttore della Filiale di New York e funzionalmente, per le singole materie di competenza, ai Preposti a ciascuna Linea (Commerciale, Finanziaria e Amministrativa) della stessa Filiale.

Alla relazione in esame era inoltre annesso in allegato un quadro di riepilogo dei **limiti di autonomia per operazioni attive** che è opportuno indicare qui di seguito per una esatta percezione dei livelli di autonomia direttamente spettanti all'Area nord e centro America e sue dipendenze.

I fidi superiori rispetto agli importi sottoindicati dovevano essere autorizzati dalla Direzione Centrale.

Limiti unitari per fidi di	Direttore area nord e Centro America	Filiali di		
		New York	Atlanta Chicago Los Angeles Miami	
1 ^a categoria	5.000 (ex 1.000)	1.000 (ex 300)	500 (ex 150)	
2 ^a categoria	10.000 (ex 2.000)	2.000 (ex 600)	1.000 (ex 300)	
3 ^a categoria	15.000 (ex 3.000)	3.000 (ex 900)	1.500 (ex 450)	
4 ^a categoria	20.000 (ex 4.000)	4.000 (ex 1.200)	2.000 (ex 600)	
massimale per ciascun cliente	25.000 (ex 5.000)	5.000 (ex 500)	2.500 (ex 750)	

(importi in migliaia di \$ USA o controvalore)

Alla delibera faceva seguito, in data 25 gennaio 1988, una lettera che il Direttore Generale dott. PEDDE indirizzava al Direttore dell'Area dott. Luigi SARDELLI per chiedergli di redigere il conseguente ordinamento sulla base dello schema adottato per le aree e gli uffici della direzione centrale.

Il Direttore Generale, nel fornire precisazioni utili alla predisposizione dell'ordinamento, indicava la «forma partecipativa» fra unità operative e centro direzionale aziendale come il miglior strumento per la realizzazione di una «armonica integrazione delle strutture in un'ottica progettata soprattutto a corrispondere alle esigenze della prima linea, quella cioè più aderente al mercato» ed inoltre sottolineava che occorreva ritrovare «il pungolo e la conoscenza per seguire il processo innovativo» sulla scorta della considerazione che nessuno «meglio di noi può individuare i bisogni della nostra azienda e il modo di soddisfarli».

Infine, premesso quanto appena evidenziato, il dott. PEDDE formulava le seguenti osservazioni di principio e programmatiche:

- «L'istituzione delle aree periferiche parte da tale convinzione e l'apporto richie-

sto deve pertanto esprimersi anche con risposte coerenti all'impegno di ricerca di nuovi modelli. Per questo motivo le aree periferiche sono state poste, in analogia a quelle centrali, direttamente alle dipendenze della direzione centrale».

– **«Il direttore di area viene così a svolgere una funzione spiccatamente di centro di responsabilità primario, di larga autonomia promozionale e gestionale, in contatto diretto con il centro direttivo dell'azienda a cui risponde senza equivoci filtri.** Dentro l'area, nel rispetto delle articolazioni dettate dal Regolamento, è evidente l'ampiezza degli spazi: innanzi tutto nel coordinamento del sottosistema delle funzioni bancarie e non, cioè dell'insieme delle iniziative della banca nel territorio di competenza; quindi nel livello decisionale su dimensioni ben stabilite (limite di fido, limite di spesa) entro le quali la scelta è affidata alle doti di sensibilità e capacità del manager preposto».

– **«Il direttore di area deve rimanere il pronto e unico interlocutore delle unità da lui coordinate, evitando per quanto possibile il dispendioso e spesso inconcludente ricorso diretto di queste ultime alle funzioni centrali.** Il colloquio con le funzioni centrali deve essere tenuto dal direttore di area il quale potrà così allinearsi a pari livello di responsabilità decisionali assicurando soluzioni in tempo reale».

– «Si dovrà perseverare con costante iniziativa affinché le strutture di area si muovano con scioltezza, senza intralcio di carte e di indecisioni. I rapporti fra il personale dovranno essere mantenuti in termini di massima collaborazione e di collegialità decisionale, nel rispetto dei vari ruoli e delle statuite autonomie operative. Ciascuno deve sentirsi parte necessaria di un processo armonico e adeguatamente incoraggiato e valorizzato per il suo contributo. Occorre imprimere e mantenere uno stimolo di motivazione in tutti, instaurando e pretendendo nell'ambiente regole di comportamento del miglior stile permeate dalla irrinunciabile disciplina d'insieme».

– «Il mercato della Sua area è di ampiezza quasi infinita. È indispensabile ricercar-

ne i segmenti più facilmente aggredibili anche per contenimento di costo: evitare i programmi dispersivi, concentrarsi su zone e settori circoscritti per analizzarli più compiutamente e valutarne gli effettivi ritorni, organizzare le iniziative affinché il sottosistema di uffici, filiali e affiliate non si governi da solo con azioni inconcludenti e disordinate, spingere i collaboratori all'approfondimento e alla concretezza sviluppandone le attitudini professionali e inquadrandole nel disegno generale».

– **«La direzione di area si sottolinea dunque come una ristretta direzione centrale sulla quale i diversi centri di responsabilità devono sapersi ben orientare e governare e nel comitato di area incontrare per opportuna integrazione.** Se anche la struttura fosse difettosa sta agli uomini che la dirigono attuare le rettifiche necessarie, le correzioni e le modifiche: ma sono pur sempre gli uomini quelli che in aziende come la nostra, di servizi, determinano i risultati e danno l'impronta d'impresa».

In tale ambito e cioè a fianco della ristrutturazione fin qui delineata, che accentuava gli aspetti di qualificazione ed impegno professionale dei dipendenti incaricati nell'Area, è opportuno ricordare che il dott. MISASI – Direttore della filiale di New York, operante nell'Area nord e centro America, dal gennaio 1988 fino al gennaio 1989 (allorché venne sostituito dal dott. VECCHI) – ha riconosciuto nella audizione resa alla Commissione in data 25 luglio 1991 di non conoscere l'inglese: infatti proprio in occasione del suo incarico a New York aveva avuto modo di applicarsi nell'apprendimento di quella lingua. Situazione peraltro confermata il 23.1.1991 nell'audizione resa alla Commissione dal dott. PEDDE il quale sottolineava che MISASI, arrivato a New York il 5.1.1988, «era digiuno di lingua inglese e avrebbe dovuto impadronirsene studiandola sul posto».

Va peraltro ricordato che anche il dott. VECCHI – direttore della filiale di New York dal gennaio 1989 – secondo quanto

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

egli stesso ha dichiarato alla Commissione senatoriale, rinunciò ad esercitare i suoi compiti di supervisione sulle filiali periferiche, lasciando che essi fossero ancora esercitati dal Direttore di Area. Il dott. Vecchi ha spiegato questo suo comportamento, ricordando che alla delibera del

Consiglio di amministrazione della BNL del 7 gennaio 1988 non avevano fatto seguito i necessari provvedimenti di attuazione. Inoltre il dott. Vecchi ha rimarcato che egli era completamente assorbito dagli impegni connessi alla indifferibile ristrutturazione della filiale di New York.

21. SITUAZIONE DELLA BNL ALL'INIZIO DEGLI ANNI '80

21.1. LUCI ED OMBRE

Per capire meglio come siano potuti accadere i fatti di Atlanta si deve anzitutto ricordare che la struttura centrale della Banca Nazionale del Lavoro ha in anni recenti subito dei fortissimi traumi. Nel 1982, a seguito dello scandalo della loggia massonica P2, vennero allontanati il direttore generale, circa un terzo dei direttori centrali e molti altri funzionari. Poco dopo, il direttore centrale del servizio estero venne arrestato, perché accusato di favoreggiamento nei confronti del figlio, implicato nella nota tragedia del Circeo, nella quale perse la vita una giovane donna. Il dirigente della BNL venne in seguito completamente scagionato, ma nel frattempo aveva lasciato l'incarico. Nello stesso periodo, il direttore centrale responsabile della sede di Roma venne arrestato con l'accusa di peculato.

Poco tempo dopo, sempre negli anni 1983-84, su proposta del direttore generale Bignardi venne rimosso il direttore centrale dell'organizzazione, che aveva manifestato opinioni nettamente contrarie ad un progetto di ristrutturazione globale, avanzato dai vertici dell'Istituto.

All'epoca del Ministro del tesoro Andreatta, venne imposto agli enti pubblici economici di tenere i propri depositi non più presso il sistema bancario, ma presso la Tesoreria dello Stato. Il provvedimento era senza dubbio positivo, in quanto apportava benefici alla finanza pubblica ed anche perché costringeva la BNL ad operare sul mercato e a misurarsi con i suoi concorrenti, senza più una precostituita posizione di privilegio. Nel breve periodo tuttavia la BNL dovette affrontare gravi problemi: poiché per lunga tradizione in essa confluivano per

circa l'80 per cento i depositi degli enti pubblici, nel giro di qualche anno la Banca perse depositi per circa 4-5.000 miliardi.

Anche la politica seguita in ordine al personale, ricostruita retrospettivamente, appare contraddittoria e tale da causare delle forti turbative.

Dal 1979 al 1985 sono state assunte altre 5.000 unità, mentre, a partire dal 1987, nell'ambito di una nuova politica di contenimento dei costi, sono stati incentivati i prepensionamenti. A livello di dirigenti e di funzionari si è fatto spesso ricorso ad assunzioni dall'esterno, con successive difficoltà di ambientamento e reazioni da parte della struttura preesistente.

Certo, la BNL nel recente passato ha avuto anche una forte espansione; intorno alla prima metà degli anni '80 si è avuta una vera esplosione della crescita dimensionale, con un continuo susseguirsi delle iniziative nel settore delle partecipazioni, e in particolar modo di quelle parabancarie. L'espansione è risultata particolarmente accentuata nelle reti estere, ove i punti di vendita sono passati, in dieci anni, da 25 a 137 e il personale da 370 a 3.040 unità.

Al contempo però - e proprio per effetto di tale processo - le linee di comunicazione interna tra la sede centrale e le filiali estere sembrano essersi tese fin quasi a spezzarsi. A questa grave carenza non hanno rimediato le attività ispettive interne, su cui - nelle dichiarazioni rese alla Commissione parlamentare - hanno espresso valutazioni aspramente negative sia il dott. Bignardi sia il dott. Pedde, entrambi ex-direttore generali, sia anche il dott. Ruocco, che per qualche tempo è stato a capo dell'Ispettorato. Peraltro non possono non destare perplessità le critiche sull'operato di un Servizio, quando sono espresse da coloro stessi che ne erano direttamente responsabili.

L'Ispettorato rispondeva direttamente al Direttore generale, il quale, secondo una

struttura organizzativa fortemente monocratica, era, a termini di statuto, «capo di tutti i servizi e del personale, responsabile di fronte al Consiglio (di amministrazione) del regolare funzionamento della Banca». Il Direttore generale veniva nominato direttamente dal Ministro del tesoro, con decreto non soggetto ad alcuna ratifica.

21.2. ISPEZIONE BANKITALIA

La Banca d'Italia ha operato una ispezione sulla BNL dal 19 aprile 1985 al 4 aprile 1986 (doc. 28/LXXVI). L'ispezione – i cui risultati trapelarono ben presto sulla stampa – metteva in evidenza come vari fattori affievolissero l'organicità e l'efficacia del processo di adeguamento della operatività dell'Istituto ai mutamenti che andavano interessando i contesti dei mercati all'interno e all'estero. Le critiche – che alla luce delle successive vicende di Atlanta assumono anche maggior significato – si appuntavano al modello organizzativo di per sé, la cui validità risultava sminuita dalla mancata previsione di sedi e momenti di coordinamento effettivo della operatività. Per il superamento di siffatte lacune non risultavano efficaci le sovrintendenze riconosciute ai Vice Direttori generali, atteso che ciascuna di queste comprendeva aree operative tra loro disomogenee e che, per di più, i titolari delle sovrintendenze in parola non potevano disporre di flussi informativi adeguati. Anche il sistema informativo aziendale presentava carenze, che apparivano particolarmente gravi nel settore estero, per il quale era particolarmente difficile pervenire a scritture riepilogative, attesa la mancata uniformità di scritturazione dei vari uffici. Naturalmente, le carenze di coordinamento operativo e dei sistemi informativi avevano effetti pesantemente negativi sulla efficacia e tempestività dei controlli interni. Gli ispettori della Banca d'Italia definivano «indifferibile» il riordino dell'apparato operativo contabile, al quale sovraintendeva il dott. D'Addosio, preposto al Servizio Ragioneria Generale.

Sorprendentemente, nonostante le numerose critiche su aspetti particolari, gli

ispettori della Banca d'Italia arrivavano ad un giudizio complessivamente favorevole, giudizio che in queste circostanze assumeva l'aspetto di una testimonianza di fiducia nel tentativo di svecchiare la Banca, proiettandola all'estero e nel settore parabancario, riorientandola al mercato e togliendole le tradizionali caratteristiche di struttura quasi ministeriale. Gli ispettori ricordavano che, fin quasi al termine degli anni '70, i connotati pubblici dell'Istituto avevano avuto un ruolo del tutto preminente nella selezione delle scelte finali operative. In tale periodo, caratterizzato ancora da una pressoché totale concentrazione sul sistema bancario della intermediazione finanziaria, le gestioni della Banca erano state orientate – nell'ambito di una generalizzata considerazione degli intermediari creditizi di mano pubblica come strumenti di politica economica – a sostenere i fabbisogni finanziari del settore pubblico. Gli ispettori della Banca d'Italia apprezzavano che il *management* allora in carica si fosse posto obiettivi nuovi di efficienza e di internazionalizzazione della Banca ed osservavano che i risultati sino allora raggiunti scontavano il peso di una marcata inadeguatezza – riveniente dalle gestioni precedenti – delle risorse disponibili.

21.3. PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Di particolare interesse infine le annotazioni, che il rapporto ispettivo contiene, sui personaggi al vertice della Banca. L'amministrazione della Banca faceva capo al Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo. Ad imprimere ad entrambi gli organismi collegiali una funzionalità profondamente diversa rispetto a quella che aveva caratterizzato le precedenti gestioni mostrava di aver contribuito in maniera determinante il presidente Nesi, il quale, proprio mediante il progressivo ampliamento delle funzioni dei suddetti organi, era riuscito a conferire alla propria carica un ruolo ed un peso di particolare incisività sulla complessiva conduzione dell'azienda e del gruppo. Uomo di spiccata personalità,

molto dinamico e pragmatico, il dott. Nesi operava avvalendosi accortamente delle capacità propositive e tecniche del direttore generale Bignardi, accogliendone e sostenendone le proposte di rinnovamento.

Non erano mancate peraltro occasioni di contrasto, talora acceso, tra il Presidente e il Direttore generale, derivanti da difformità di vedute su alcuni momenti strategici di direzione della Banca, quali l'ampliamento del comparto parabancario ed il sostegno finanziario da riservare allo stesso nonché le modalità di attuazione degli obiettivi di espansione internazionale.

Nella dialettica tra le parti tuttavia meno agevole si rivelava la posizione del prof. Bignardi. Ciò, in particolare, a motivo della influenza esercitata dal dott. Nesi sugli organi collegiali della amministrazione, attesa la sua possibilità di sostenere le aspirazioni di taluni dei membri – anche quelli di più recente nomina – ad incarichi nel parabancario o di altra natura. La possibilità di influire sulle nomine dei componenti i consigli delle società del parabancario consentiva al Presidente di svolgere una funzione di guida in tale comparto, di fatto sottratto ad un effettivo controllo da parte della struttura della Banca, stante anche la scarsa funzionalità della *holding* di settore appositamente costituita.

In tale contesto, secondo gli ispettori della Banca d'Italia, le osservazioni mosse dal Consiglio di amministrazione all'operato del Direttore generale potevano apparire talvolta strumento sottilmente propiziato dal dott. Nesi al fine di mantenere sotto costante controllo anche quei settori della banca affidata, secondo una ripartizione di fatto delle rispettive sfere di influenza, alla competenza del Direttore generale. Tuttavia, bisogna pure rilevare che, a termini di statuto, il Presidente della BNL non esercitava affatto compiti di gestione e che egli veniva istituzionalmente a conoscenza dei fatti aziendali solo nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente degli organi collegiali.

Il prof. Francesco Bignardi, nominato nel febbraio del 1981, giungeva a dirigere

l'azienda in un momento in cui il prestigio del suo vertice risultava offuscato, per le vicende sopra ricordate e soprattutto per lo scandalo P2. Il prof. Bignardi si trovava nella non facile condizione di dover fronteggiare una complessa situazione, caratterizzata dal disorientamento e dal senso di frustrazione avvertiti dalla parte più consapevole dell'intera compagnia del personale, dalla astiosa ed irritata contrapposizione di coloro che ritenevano di vantare meriti e capacità per aspirare, essi, al ruolo da quegli occupato dall'esterno, dalla sottile ed intricata rete di interessi partigiani che, nell'ambito della direzione centrale, finiva per intralciare seriamente lo sforzo innovativo.

Il prof. Bignardi giungeva alla BNL da solo, senza l'accompagnamento di collaboratori di fiducia da collocare in punti-chiave dell'apparato, per il cui tramite pervenire a padroneggiare più agevolmente le problematiche del vasto e composito universo BNL. La percezione poi delle rilevanti carenze del preesistente modulo organizzativo induceva il prof. Bignardi a prospettare ai competenti organi deliberanti la necessità di far ricorso ad una serie di consulenze in campo organizzativo e gestionale. Non pare tuttavia che il frequente avvicendarsi di consulenti esterni sia riuscito a risolvere in breve tempo i problemi. Il prof. Bignardi accentrava presso di sé una gamma quanto mai estesa di incombenze decisionali, con qualche detimento però per il processo di responsabilizzazione dei collaboratori più alti in rango ed il coinvolgimento collegiale dell'alta direzione nelle scelte di governo aziendale. Il prof. Bignardi mostrava di non essere riuscito a determinare una completa coesione dell'insieme dell'Esecutivo, tale da consentire un costante, equilibrato confronto con il sempre più spiccato attivismo della Presidenza. Nell'estate del 1985 il prof. Bignardi manifestava apertamente propositi di abbandono, motivati anche da una crescente sensazione di logoramento fisico. Il convincimento del possibile maturarsi di un tale evento trovava allora diffuso credito negli ambienti della direzione centrale, con la

conseguenza di indurre a particolare cautela quei dirigenti direttamente impegnati nella formulazione dei programmi di riorganizzazione, che finivano pertanto con il subire inopportuni rallentamenti. Il 9 gennaio 1986 venivano nominati tre Vice Direttore generali: il dott. Pedde, il dott. Postiglione e l'avv. Morselli; a nessuno dei predetti dirigenti il prof. Bignardi sembrava riconoscere il ventaglio delle qualità indispensabili a reggere, in prima persona, le sorti della azienda e dell'intero gruppo BNL. Nel rapporto ispettivo della Banca d'Italia, il dott. Pedde viene definito uomo di particolare equilibrio, scrupolosamente legato all'ortodossia operativa, e tuttavia sufficientemente aperto alle innovazioni, fornito di una adeguata visione di assieme delle problematiche aziendali, ma di non spiccato carisma, soprattutto a motivo di un un carattere piuttosto chiuso e schivo.

Tra i dirigenti da prendere in considerazione per una futura nomina a Direttore generale, vi era anche il rag. Angelo Florio, direttore del Servizio Affari Internazionali (SAI) nonché sovrintendente operativo del Servizio rapporti con l'estero. Il rapporto ispettivo della Banca d'Italia lo definisce persona dotata di grande dinamismo, ricca di iniziativa, proiettata verso i cambiamenti più innovativi e verso un netto ampliamento dell'attività sull'estero del Gruppo, ma poco attenta ai problemi della struttura, nondimeno presenti nel comparto di sua pertinenza.

Il rag. Florio venne però indotto alle dimissioni da una delle prime decisioni assunte dal dott. Pedde allorché venne nominato, nel 1987, direttore generale: lo scioglimento del SAI. Sotto la gestione del dott. Pedde l'attivismo del presidente Nesi sembra aver trovato ostacoli maggiori che in passato, poiché il nuovo direttore generale si mostrava ben deciso a pretendere il rispetto delle proprie competenze statutarie.

21.4. TENTATIVO DI RISTRUTTURAZIONE

La consapevolezza delle disfunzioni riconosciute dalla Banca d'Italia indusse il dott. Pedde a tentare una grossa opera di ristruttura-

turazione, mirando anzitutto a contenere i costi ed a qualificare l'organizzazione della direzione centrale, che costituiva il vero centro motore di tutto il gruppo bancario. Il mantenimento degli ambiziosi obiettivi di espansione dall'estero mal si conciliava però con decisioni come lo scioglimento del SAI, che ha indotto un gran numero di dirigenti e funzionari ad abbandonare la Banca, e la riduzione dei costi: persino i viaggi all'estero degli ispettori centrali sembrano essere stati considerati una voce di spesa suscettibile di riduzione. La nuova struttura organizzativa ha quindi accentuato le caratteristiche negative del precedente schema di funzionamento, mentre permanevano le difficoltà di allestire una rete informatica in grado di portare tempestivamente a conoscenza della direzione centrale dati significativi sulla attività delle filiali estere. In tali condizioni, ancor meno poteva risultare sufficiente ad assicurare un adeguato controllo l'opera degli ispettori. Peraltro essi erano divisi tra ispettori di ruolo centrale ed ispettori delle direzioni delle varie aree geografiche, quando se vi è un servizio che - in qualsiasi struttura organizzativa - pare dover essere retto con criteri rigorosamente unitari, questo è proprio il servizio ispettorato. Anche per tale motivo tra i dipendenti della banca era largamente diffusa una sottovalutazione del ruolo degli ispettori e soprattutto della loro specificità. Il corpo degli ispettori non veniva considerato come uno strumento necessario per il rispetto delle normative e per l'individuazione di specifiche responsabilità, anche personali, ma come un organismo di generica supervisione, non sempre del tutto distinto dalla attività operativa ordinaria. D'altra parte non si può dimenticare che in tempi di *deregulation*, quando la parola d'ordine sembra essere quella di troncare ogni vincolo che limiti l'operatività di chi agisce direttamente sul mercato, può capitare che i controlli vengano visti esclusivamente come causa di intoppi burocratici anziché come fattori di prevenzione di possibili perdite.

Quali che ne siano state le cause, pare accertato che per un periodo abbastanza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lungo molte filiali estere della BNL, e non solo quella di Atlanta, si sono comportate con estrema disinvolta, superando ampiamente i limiti di fido concessi, approvvigionandosi di fondi in maniera autonoma e avventurandosi in operazioni rischiose.

Senza voler paragonare situazioni che non sono assolutamente confrontabili, si deve ricordare che, negli USA, anche le sedi BNL di Miami, Chicago, Los Angeles e New York sono state sottoposte a pesanti critiche. A Miami nel 1987 l'accertamento di alcune irregolarità ha indotto ad una completa sostituzione della dirigenza. A New York è stata seguita una politica di ingenti prestiti verso l'America latina, prestiti la cui esigibilità appariva, agli inizi del 1989, molto dubbia e che hanno portato al costituirsi di una posizione di debolezza di circa 800 milioni di dollari. Anche le filiali della BNL in altre parti del mondo hanno spesso attirato rilievi critici, come ad

esempio quella di Singapore. Nel maggio 1989 vi è stata poi una relazione nettamente negativa della Banca d'Inghilterra su una società controllata dalla filiale BNL di Londra. Particolarmente significativa è poi la dichiarazione del dott. Pedde, secondo cui, in passato, BNL - Lussemburgo è stata bloccata e fatta gradualmente rientrare da una politica di iniziative autonome di raccolta e di impieghi, del tipo di quelle che sono state poi scoperte ad Atlanta.

Una struttura così debolmente coordinata come quella della BNL a metà degli anni '80 si prestava agevolmente vuoi a strumentalizzazioni da parte di interessi esterni, vuoi a deviazioni da parte di gruppi di potere interni, vuoi all'effetto congiunto di entrambi i fattori, con il risultato di indurre parti e meccanismi di questa struttura ad operare in vista di finalità estranee agli scopi istituzionali, indicati secondo le forme regolamentari dagli organismi dirigenti.

22. IL DOTTOR NERIO NESI

Il dottor Nerio Nesi è stato nominato presidente della Banca nazionale del lavoro il 1° dicembre 1978. Nel periodo immediatamente prima dello scoppio dello scandalo di Atlanta, il dottor Nesi aveva spesso conquistato l'onore delle cronache, sia per contrasti insorti con i vertici del suo partito sia per essersi egli fatto promotore dell'ambizioso progetto di costituire un polo BNL-INA-INPS.

Tale progetto è stato poi di fatto drasticamente ridimensionato, proprio dopo l'abbandono da parte del dottor Nesi della presidenza della BNL.

Il dottor Nesi è stato ascoltato per la prima volta dalla Commissione nella seduta del 22 gennaio 1991. Ha anzitutto ricordato che nel corso della sua presidenza si sono succeduti alla direzione generale della Banca tre direttori generali: il dottor Alberto Ferrari, fino al 1981, dimessosi a seguito dello scandalo della P2; il professor Francesco Bignardi fino al 1987 e il dottor Giacomo Pedde, fino al 1989.

Il dottor Nesi, facendo specifico riferimento allo Statuto allora vigente, ha rimarcato che egli, come presidente, aveva poteri di natura essenzialmente rappresentativa e che veniva istituzionalmente a conoscenza dei fatti aziendali solo nel presiedere gli organi collegiali, cioè il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. Il dottor Nesi ha peraltro rivendicato a proprio merito l'aver dato un forte impulso alla espansione della BNL sui mercati esteri e nel settore parabancario.

«... ero ossessionato dall'idea che bisognasse comunque conquistare quote di mercato, per porre la BNL in condizione di affrontare la concorrenza delle banche straniere. Infatti, ritenevo che, in previsione di quanto sarebbe accaduto negli anni successivi, le nostre banche - a cominciare

da una delle più grandi, come la BNL - fossero comunque troppo piccole e che quindi bisognasse ad ogni costo conquistare quote di mercato e posizioni in Italia e fuori dall'Italia ... Alcuni esperti hanno considerato tale mia valutazione un errore. Proprio pochi giorni dopo le mie dimissioni la *Frankfurter Allgemeine Zeitung* ha fatto ricorso ad un paragone che mi fa onore, cioè ha sostenuto che mi ero comportato come quel generale tedesco che era solito avanzare sempre, senza curarsi dei rifornimenti e degli alleati (infatti poi quel generale è stato sconfitto)» (pag. 12 del resoconto stenografico della seduta del 22 gennaio 1991).

Secondo l'interpretazione che il dottor Nesi ha dichiarato di aver dato al proprio ruolo, egli quindi si considerava organo di impulso e di sviluppo, senza però successivamente controllare quali fossero i risultati raggiunti.

Allo scoppio dello scandalo, il dottor Nesi ebbe dapprima timore che le operazioni irregolari di Drogoul fossero un semplice furto e che dietro la montagna di carte firmate dal Drogoul non vi fosse alcuna operazione commerciale. Constatato che invece l'Iraq riconosceva la propria posizione debitoria, il dottor Nesi si era quasi tranquillizzato, quando invece il caso venne ripreso e - a detta del dottor Nesi - drammatizzato dai giornali. Non avendo avuto nessun sostegno da parte del Ministro del tesoro, sen. Guido Carli, il dottor Nesi si decise infine alle dimissioni, presentate l'8 settembre 1989.

Il dottor Nesi ha ricordato che la Banca nazionale del lavoro aveva una radicata presenza nel Medio Oriente ed era in consolidati rapporti con l'Iraq, che ancora all'inizio degli anni '80 manteneva presso la BNL italiana circa un miliardo di dollari di depositi in modo continuo. In occasione della vendita delle navi della Fincantieri

all'Iraq, la BNL fu capofila di un pool di istituti per il finanziamento dell'operazione.

A proposito di queste ultime affermazioni del dottor Nesi, va rimarcato che la Commissione, nel corso dei suoi lavori, si è imbattuta innumerevoli volte in rapporti BNL-Iraq; ad esempio, anche la vendita delle mine della Valsella (su cui ha indagato il giudice Palermo) o la vendita di prodotti della Fucine Terni o quella di materiale nucleare per usi civili all'Iraq sono tutte transitate attraverso la BNL. *L'affaire Atlanta* si colloca nella linea di una consolidata consuetudine di rapporti fra la BNL e l'Iraq, anche - se non soprattutto - per quanto riguarda forniture di tipo bellico.

Il dottor Nesi ha ricordato che Drogoul, a detta del dottor Guadagnini e del prof. Bignardi, sembrava una persona molto dotata. Il dott. Nesi ha dichiarato di non aver avuto rapporti personali con Drogoul particolarmente stretti: lo ha solo incontrato tre o quattro volte in occasione di riunioni collegiali.

Particolarmente interessanti i rapporti del dottor Nesi con il direttore di area per il Nord America, dottor Luigi Sardelli. Dalle dichiarazioni del dottor Nesi e dai documenti da lui presentati, risulta che il dottor Nesi si convinse, verso la metà del 1988, che il dottor Sardelli era assolutamente inadatto a svolgere le funzioni di Direttore di Area. Il dottor Sardelli era stato uno dei più stretti collaboratori del dottor Pedde e, come lui, si era formato nel settore dei crediti, ma era assolutamente incapace di dirigere il personale. Il giudizio negativo che il dottor Nesi si era formato sul dottor Sardelli non ebbe però come conseguenza un immediato allontanamento. Solo dopo molti mesi il dottor Pedde arrivò a ritenere anche lui che il dottor Sardelli dovesse essere allontanato da New York. Il dottor Nesi indica questo ritardo come ulteriore dimostrazione che egli non poteva gestire direttamente alcunché, ma poteva solo offrire i suoi pareri al Direttore generale, che era il vero organo motore di tutta la Banca.

In maniera più palese nelle interviste rilasciate alla stampa e in modo un po' più

criptico nelle dichiarazioni alla Commissione, il dottor Nesi ha lasciato intendere che, a suo parere, il caso Atlanta è stato drammatizzato in Italia per poterlo colpire politicamente e che, comunque, è ragionevole l'ipotesi che esso sia dovuto ad una *covert operation* di politica estera. Il dottor Nesi ha sottolineato il ruolo della Banca Morgan, stupendosi come mai essa non si chiedesse la ragione delle somme così elevate che transitavano sul conto della BNL. Nella sua ultima deposizione (4 dicembre 1991) il dottor Nesi ha nuovamente espresso questo stupore e ha ricordato che il dottor Savona aveva dichiarato alla Commissione che alcuni dirigenti della Morgan avrebbero tentato, senza successo, di informare il dottor Sardelli del movimento finanziario registrato sul conto di Atlanta.

In ordine alla infiltrazione della Loggia P2 nelle strutture della banca, il dottor Nesi ha rilevato che l'appartenenza alla loggia dell'allora direttore generale, Ferrari, può aver favorito l'affiliazione di altri dirigenti e che un'altra spiegazione, più ampia, si può ritrovare in una certa cultura che caratterizzava in modo omogeneo i vertici di allora.

Nel corso dei lavori della Commissione, è stata anche sollevata la questione dei (mancati) rapporti di consulenza tra la BNL e il dottor Nesi, dopo le sue dimissioni. Dalle dichiarazioni del professor Cantoni e del dottor Nesi e dalla documentazione presentata, è emerso che in un primo tempo tale ipotesi era stata valutata favorevolmente e successivamente invece è stata lasciata cadere, evidentemente per marcare una più netta differenziazione tra nuova e vecchia dirigenza.

Infine, tra le numerose interviste rilasciate dal dottor Nesi, si può riportare un interessante brano di quella da lui rilasciata al giornalista Giuseppe Sarcina del settimanale «Il mondo» (5 agosto 1991):

«... Il mio progetto di polo e quindi di ridistribuzione del potere finanziario provocò forti reazioni. Il presidente della Confindustria, Sergio Pininfarina, si arrabbiò moltissimo. Temeva forse, ma a torto,

che i comunisti avrebbero rafforzato la loro presenza nella BNL attraverso l'INPS, allora presieduto da Giacinto Militello, ex sindacalista della CGIL. E anche i grandi gruppi industriali erano ostili, perché vedevano con diffidenza la nascita di un blocco pubblico, così lontano dai loro interessi. Lo stesso discorso vale per le grandi compagnie di assicurazioni del Nord. Se poi si aggiunge la sorda ostilità di Mediobanca e del suo presidente Enrico Cuccia, il quadro è completo.

...

Da quello che racconta, nell'agosto del 1989, lei sembra più il generale Custer che il presidente della prima banca italiana.

Sì, è così. E la dimostrazione dell'isolamento venne proprio con l'infortunio di Atlanta. Con il Ministro del tesoro riuscii a parlare, in un mese, due volte, senza ricevere un minimo di solidarietà. Invece il giorno prima di rassegnare le dimissioni incontrai Nino Cristofori, sottosegretario del Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, il quale mi dichiarò che il Governo non chiedeva le mie dimissioni. Al contrario, un ora dopo, Claudio Martelli, vice Presidente del Consiglio, mi fece capire che le considerava inevitabili. Il solo Ministro che collaborò attivamente ad aiutare la Banca nazionale del lavoro fu Renato Ruggero, in quel momento titolare del commercio con l'estero...

Ma proprio parlando con Ruggero, che era arrivato da poco in un Ministero ripetutamente al centro di polemiche, non ha mai pensato che l'affare Atlanta

dovesse essere qualcosa di più di un furto?

No comment.

Secondo alcune interpretazioni, questo caso ha portato alla luce un'operazione semiclandestina di politica estera. Del resto già nel 1986 Rino Formica, anche lui Ministro del commercio con l'estero, definì la questione dei traffici con l'Iraq di Saddam Hussein una «saga buponica». Possibile che tutto questo movimento sia stato ideato e gestito solo da Chris Drogoul e dal suo computerino di Atlanta?

Per molti anni l'Iraq è stato considerato un paese come gli altri. Nessuno pensava che fosse governato da un «mostro». Del resto lo stesso errore di valutazione è stato commesso in altri casi, per esempio nei riguardi della Libia di Muammar Gheddafi. La realtà è che l'assoluto bisogno di esportare delle nostre aziende spesso faceva premio su altre considerazioni. Ma questo è successo in tutti i paesi europei.

...

Negli ultimi mesi, BNL si è trovata immischiata in altri scandali: per esempio quello della Federconsorzi.

Sulla Federconsorzi non ho proprio nulla da dire.

Ma perché queste vicende esplodono proprio ora?

Non so se si tratti di una coincidenza. Certo debbo riscontrare purtroppo che anche la BNL di oggi è pericolosamente isolata. A me pare quindi che si dovrebbe ripensare il mio progetto. Quel polo BNL-INSA-INPS, di cui rivendico, con orgoglio, la paternità.

23. IL DOTTOR GIACOMO PEDDE

Il dottor Giacomo Pedde, nato a Sassari l'11 ottobre 1926 e assunto in BNL il 1° aprile 1952, ha svolto le funzioni di direttore generale della BNL dal 1° settembre 1987 all'8 settembre 1989. È stato ascoltato dalla Commissione nelle sedute del 23 gennaio, 9 aprile e 4 dicembre 1991. Nel suo primo incontro con la Commissione, il dottor Pedde ha ricordato quale era la situazione della BNL al momento in cui egli ne assunse la direzione e ha difeso il tentativo di ristrutturazione che fu da lui immediatamente intrapreso.

Secondo il dottor Pedde non corrisponde a verità che la politica di austerità da lui decisa - e sulla quale già a suo tempo si era appuntata l'attenzione della stampa - abbia comportato una riduzione delle spese per investimenti e tanto meno dei controlli. Peraltro nel periodo 1987-88 furono bloccate le assunzioni ed incentivati i prepensionamenti. In particolare, per quanto riguarda la rete estera, il dottor Pedde dichiara di essersi reso ben presto conto che essa era scarsamente integrata con la rete italiana e che in alcuni casi le autonome iniziative delle filiali estere ponevano in pericolo la Banca nel suo complesso. Il dottor Pedde respinge però la tesi secondo cui l'eliminazione - da lui decisa - del Servizio Affari Internazionali avrebbe posto le premesse di un affievolimento del sistema dei controlli, con il conseguente sviluppo degli illeciti della filiale di Atlanta e l'incapacità della Banca di rilevarli.

«Confermo che al SAI non vi era molta professionalità. Si trattava prevalentemente di gente che aveva esperienze di cerimoniale negli uffici di rappresentanza, abituata a ricevere clienti che volevano essere accompagnati» (resoconto stenografico della seduta del 23 gennaio 1991).

Il dottor Pedde ricorda che le attività irregolari di Atlanta hanno avuto inizio quando ancora il SAI era in funzione e che tutti gli uffici del SAI hanno trovato collocazione in nuovi settori (Area Commercio e Area Finanza). Il dottor Pedde evita però di ricordare che molti dirigenti e funzionari del SAI, all'atto dello scioglimento del Servizio, hanno abbandonato la Banca.

Il dottor Pedde si sofferma poi sulla visita da lui effettuata a New York nell'ottobre 1988, insieme con i direttori dell'Area Amministrazione (D'Addosio), Risorse (Giribaldi), Personale (Medugno). Nel corso di quella missione il dottor Pedde (che - non si dimentichi - era già a conoscenza della valutazione negativa espressa dal dottor Nesi sul dottor Sardelli) si rese conto che il dottor Sardelli non aveva ancora dato attuazione al riassetto organizzativo deliberato dal Consiglio di amministrazione nel gennaio precedente. (Peraltro non si comprende come quel riassetto avrebbe potuto essere attuato, ove si consideri che esso comportava un fortissimo potenziamento della Filiale di New York, allora diretta da un funzionario che neanche conosceva l'inglese). Il dottor Sardelli fu quindi richiamato dinanzi ai colleghi ad un più diligente impegno; rimase a disagio e manifestò un evidente imbarazzo per tutta la durata del soggiorno della delegazione.

Durante la missione il dottor Pedde invita a studiare l'ipotesi di un drastico ridimensionamento della filiale di Atlanta, con spostamento del suo portafoglio-clienti a Chicago, ed ha anche ammesso di aver potuto dare l'impressione di pensare a Drogoul come futuro direttore della Filiale di Chicago. D'altra parte le informazioni che gli giungevano su Drogoul e su BNL-Atlanta erano tutte positive. Il dottor Pedde esclude che il dottor Sardelli gli abbia comunicato delle valutazioni negative su Drogoul.

Peraltro, dai documenti in possesso della Commissione, risulta che in almeno due occasioni Drogoul si è rivolto direttamente al direttore generale Pedde, scavalcando tutta la gerarchia interna della Banca: una volta per comunicare l'esito positivo di una ispezione dello *State Banking Department* della Georgia e un'altra volta per contestare il progetto di smantellamento della filiale di Atlanta. Vero è che il dottor Pedde ha dichiarato: «Avevo impartito disposizioni ai direttori (delle filiali), perché mi telefonassero direttamente quando gli uffici della sede centrale non rispondevano» (23 gennaio 1991, res. sten. pag. 28).

Nella seduta del 23 gennaio 1991, il dottor Pedde ha anche francamente ammesso – pur se successivamente ha tentato di ritornare sulle sue dichiarazioni – che vi era, nei *propositi*, un accentramento a New York della tesoreria delle filiali americane: se ne deduce, appunto, che era solo un proposito e che si era ben consapevoli che la situazione in atto era diversa.

Nei suoi incontri con la Commissione, il dottor Pedde ha tracciato un quadro via via sempre più catastrofico della situazione della BNL nel biennio in cui egli è stato direttore generale.

La situazione generale di crisi della BNL dovrebbe spiegare – se ne deduce – anche il caso di Atlanta. Per la verità si può riscontrare una certa contraddizione con alcune dichiarazioni iniziali dello stesso dottor Pedde, il quale, nel suo primo incontro con la Commissione (23 gennaio 1991) ha affermato: «L'Area del Nord Centro America appariva ... come la più consolidata, nel senso che, essendo in attività da molti anni, si presumeva che possedesse una esperienza operativa già collaudata e gli apprezzabili risultati economici lo confermavano» (pag 13 del resoconto stenografico).

Se però si afferma che nel 1987 la BNL in America aveva un andamento positivo (e si vuole così indicare il motivo per cui l'Area americana non venne immediatamente sottoposta a revisione) è contraddittorio poi sostenere che il dottor Bignardi abbia consegnato al suo successore una banca già

pressoché allo sfascio. Per corroborare quest'ultima ipotesi, il dottor Pedde ha consegnato alla Commissione, nella seduta del 4.12.1991, un promemoria trasmessogli dal dottor Bignardi, al momento del passaggio delle consegne. In realtà la lettura di quel promemoria non avvalora affatto la tesi di una BNL già nel 1987 in condizioni di gravissima crisi.

Il promemoria pone certo in evidenza fattori di debolezza, ma enumera anche i punti di forza della Banca. Il documento conclude così:

«Il Direttore generale (cioè il dott. Bignardi) uscente è consapevole che il lavoro ancora da fare prima che la gestione si assesti a livelli di efficienza e di redditività soddisfacenti, e con un tasso che possa considerarsi »normale« di problemi di innovazione e di adeguamento al mercato, è certamente ancora maggiore di quello che è stato fatto: non fosse altro, perché l'evoluzione dell'economia in generale e del settore del credito in particolare procede con velocità crescente.

Ma è anche convinto che rispetto al 1981 (anno della nomina del dottor Bignardi) c'è una notevole differenza: sussiste nella Banca e nel Gruppo una diffusa consapevolezza della necessità di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti del mondo esterno; sono in corso di attuazione diversi programmi già produttivi di importanti risultati o suscettibili di fornirli; altri sono allo studio o in preparazione ... Se il sistema bancario italiano avrà dei problemi, la BNL dovrebbe essere via via meglio attrezzata per affrontarli, in confronto alla maggior parte degli Istituti concorrenti».

Quale fosse l'esatto significato del suo promemoria, lo ha rimarcato lo stesso dottor Bignardi, con lettera del 10 dicembre 1991 al presidente della Commissione d'inchiesta (doc. 349).

Il dottor Bignardi afferma: «Prima di andarmene (dalla BNL) non mi preoccupai di fare un bilancio dei progressi realizzati dalla BNL in termini di volumi di attività, di risultati economici, di rafforzamento del patrimonio ecc. (lo fece di sua iniziativa,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con una relazione al Consiglio, il Presidente), ma di ricordare con la predetta memoria ... i problemi presentatisi durante la mia permanenza in carica, quelli risolti, quelli avviati a soluzione e quelli ai quali mi sarei impegnato se fossi rimasto.

Il mio successore dottor Pedde operò invece una radicale «riorganizzazione», a picconate. Nel quadro di essa il Servizio Attività Internazionali, responsabile dell'andamento e dei risultati delle Filiali, delle affiliate e delle rappresentanze all'estero della BNL, fu abolito».

Tornato a Roma, dopo la missione a New York nell'ottobre 1988, il dottor Pedde maturò la convinzione che il dottor Sardelli dovesse essere trasferito.

Nella seduta del 22 gennaio 1991, il dottor Pedde ha anche posto in rilievo la responsabilità - per mancata sorveglianza della filiale di Atlanta - dei direttori dei servizi centrali a Roma e in particolare dei direttori della Ragioneria e dell'Area Finanze. Il dottor Pedde ha anche citato Monaco, Sartoretti (ripetutamente) ed ha anche ricordato la responsabilità della linea gestione reti estere dell'Area Commerciale: questa «linea» era gestita nell'ultimo perio-

do dal dottor Lombardi, succeduto poi al dott. Sardelli alla direzione dell'Area americana.

Il dottor Pedde è stato a più riprese interrogato dai commissari su quale fosse l'esatta ripartizione di competenze tra lui e il dottor Nesi, presidente della Banca. Su tale argomento il dottor Pedde ha dato risposte non univoche. Inizialmente, nella seduta del 22 gennaio 1991, il dottor Pedde ha dichiarato di essere stato sempre custode geloso delle proprie competenze e di aver rintuzzato i tentativi del dottor Nesi di svolgere anche compiti di gestione («Per la verità sotto la mia direzione generale sono riuscito, con una dialettica continua, a farlo restare nel suo ambito» res. sten. p. 38). In ultimo, invece, il dottor Pedde è arrivato a sostenere (seduta del 4 dicembre 1991) che il dottor Nesi svolgeva di fatto dei compiti che andavano ben al di là delle previsioni statutarie.

Per ulteriori annotazioni sul dottor Pedde si rimanda infine alla scheda «Accertamenti specifici della Commissione su ipotesi di coinvolgimento della Filiale di Atlanta in operazioni aventi ad oggetto materiale bellico».

24. IL DOTTOR PIETRO LOMBARDI

Il dott. Pietro Lombardi è stato incaricato della direzione dell'Area Nord Americana dal 26 ottobre 1989, pur avendo svolto di fatto tale funzione dal 27 aprile dello stesso anno. È stato sostituito nell'incarico di direttore di Area dal dott. Panta a decorrere dal 30 marzo 1992.

Il dott. Lombardi è stato ascoltato dalla Commissione d'inchiesta il 21 marzo, 18 aprile, 5 e 7 giugno, 4 ottobre e 3 dicembre 1991. Precedentemente, era stato sentito dalla Commissione speciale d'indagine il 24 settembre e l'8 e 9 novembre 1990 e il 10 gennaio 1991.

Nel corso delle sue deposizioni, il dottor Lombardi si è soffermato a lungo sulla vicenda del rapporto Messere, dichiarando di aver letto il rapporto nel maggio 1989, mentre si trovava a New York, dove era giunto alla fine di aprile con l'incarico di predisporre un nuovo *budget*, dato che il precedente non aveva avuto l'approvazione della direzione centrale (febbraio 1989) soprattutto a causa dei notevoli sprechi che erano stati riscontrati sul versante della spesa. Il dottor Lombardi ha ricordato che il 16 maggio 1989, l'ispettore Messere aveva indirizzato un breve promemoria a Drogoul sull'argomento, con copia alla direzione di area ed al dott. Vecchi (dalla fine di gennaio, direttore della filiale di New York). Dopo esserne venuto a conoscenza, egli lesse il rapporto ispettivo, notando con sorpresa che Drogoul non si era preoccupato di rispondere a rilievi mossigli otto mesi prima. Pertanto, il dott. Lombardi esercitò pressioni verbali su Drogoul, affinché rispondesse ai rilevi, ma senza successo. Di conseguenza, egli dispose infine il *follow up*, prescrivendo esplicitamente a Messere di attuare la circolarizzazione. Il 12 giugno, il dott. Lombardi preannunciò telefonicamente a Drogoul l'arrivo di Messere: il

follow up era da considerare il seguito dell'ispezione precedentemente disposta, e pertanto non era previsto che fosse effettuato senza preavviso. Contestualmente, il dott. Lombardi informò del *follow up* il dott. Vecchi e l'ispettore Bonamici, all'ispettorato di Roma. Dalla conversazione che ebbe con quest'ultimo, il dott. Lombardi non ebbe modo di comprendere se fosse a conoscenza del rapporto Messere. Nello spiegare tale circostanza, il testimone ha chiarito che il suo compito si limitava ad informare la direzione centrale dell'iniziativa ispettiva. Il 10 luglio il dott. Lombardi si recò ad Atlanta, per una prima presa di contatto. Dopo aver ricevuto da Messere le risultanze del *follow up*, chiese a Drogoul di inviargli rapporti quindicinali.

Per quanto concerne i rapporti della filiale di Atlanta con l'Iraq, il dott. Lombardi ha dichiarato di aver preso visione di un telex indirizzato dalla filiale di Atlanta alla Direzione centrale in merito all'operazione per un fido di 50 milioni di dollari in favore della CBI, nel dicembre 1988. Con tale comunicazione, che aggirava la direzione di Area, si dava conto dei termini della operazione precisando che essa avrebbe dovuto essere garantita con la costituzione di un deposito in collaterale. A seguito del *follow up* di Messere, egli rilevò che l'operazione era già in corso, senza la prescritta autorizzazione ed a condizioni più onerose per la Banca di quelle prospettate da Drogoul a dicembre. Constatate tali circostanze, chiese chiarimenti allo stesso Drogoul, il quale rispose di aver inviato una richiesta a Roma. Il dott. Lombardi inviò quindi all'ispettorato di Roma una lettera, in data 26 luglio (consegnata in copia agli atti della Commissione), allegando il rapporto di Messere relativo al *follow up*. In realtà, l'autorizzazione all'operazione di 50 milioni di dollari era stata concessa dalla direzione centrale il giorno prima, ma il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dott. Lombardi ha dichiarato di non esserne stato messo al corrente. A suo avviso, l'autorizzazione può essere considerata alla stregua di «un parere favorevole a una proposta che non era stata precedentemente rigettata». Non ha comunque espresso alcuna valutazione circa il comportamento degli uffici centrali di Roma.

Più in generale, il dottor Lombardi ha affermato che era nota l'esistenza di fidi a favore di istituti di credito iracheni, nonché l'attività della filiale di Atlanta nel settore delle lettere di credito con aziende esportatrici americane.

Dopo aver ricordato i contenuti della delibera del 20 gennaio 1988, con cui l'Area Nord Americana era stata riorganizzata sulla base di un modulo organizzativo secondo cui il responsabile dell'Area stessa risponde direttamente al Direttore generale, che è suo diretto superiore gerarchico, il testimone ha ricordato che nel periodo compreso tra la fine del 1988 e la primavera del 1989, i problemi principali della BNL negli Stati Uniti sembravano concentrati a New York, sia a causa della politica perseguita dal suo predecessore, dott. Sardelli, sia per rilevanti problemi di EDP. Ha altresì precisato che all'epoca del suo arrivo a New York, la direttiva in questione aveva avuto attuazione mediante il passaggio del personale impiegato presso la direzione di Area alla filiale di New York, mentre il direttore di Area disponeva solo di una segretaria.

All'inizio del 1989 era stata ventilata l'ipotesi di trasferire l'attività di Atlanta a Chicago. Tra dicembre 1988 e gennaio 1989 Drogoul, con una iniziativa anomala, scavalcò Sardelli e si rivolse direttamente al direttore generale Pedde, sostenendo che la filiale di Atlanta non andava chiusa. Il direttore generale incaricò il dott. Lombardi di seguire la questione. Il dott. Lombardi attese una presa di posizione del dott. Sardelli, che non arrivò. In quella occasione non ebbe contatti diretti con Drogoul.

È stato preso in esame anche il tema del regime dei controlli interni. Il dott. Lombardi ha ribadito che il sistema di controlli della BNL è stato messo in crisi a causa della connivenza di quasi tutti i dipendenti

della filiale di Atlanta con Drogoul, ed ha osservato che nel Nord America la BNL non applicava la regola di avvicendare i direttori di filiale ogni due o tre anni. Per quanto riguarda la mancanza di ispezioni ad Atlanta disposte dalla Direzione centrale, il dottor Lombardi ha dichiarato di avere appreso dopo il suo arrivo negli Stati Uniti (aprile 1989) della mancata ispezione da parte dell'Ispettore Costantini, e di ignorare per quale motivo essa non sia stata effettuata. Ha ricordato peraltro di aver sentito dire che non si procedette perché era già in corso l'ispezione dell'*auditor* Messere.

Con riferimento ad alcuni rilievi emersi dal rapporto ispettivo Petti (secondo cui ad Atlanta si eliminavano a fine mese dalla contabilità ufficiale tutte le operazioni che eccedevano le linee di fido poste in essere in favore della Rafidain, per poi ripristinarle nei primi giorni del mese successivo), il dott. Lombardi ha chiarito che nei controlli periodicamente effettuati dalla direzione di area si verificava l'aggiornamento quotidiano del saldo, ovvero il risultato della somma algebrica, ma non gli addendi positivi o negativi della somma, ovvero i singoli movimenti. Anche i controlli effettuati dalla Peat Marwick e dalla FED avevano ad oggetto il dato relativo al saldo, che era in linea con le dimensioni della filiale. Il dott. Lombardi non ha comunque escluso che vi potessero essere connivenze anche al di fuori della filiale di Atlanta. Ha però ricordato che anche da parte della FED, nel corso delle deposizioni davanti alla Commissione sugli affari bancari, finanziari ed urbani della Camera dei rappresentanti, si è affermato che, in caso di frode, la connivenza di gran parte del personale con il *management* locale può mettere in crisi i sistemi di controllo più sofisticati.

Il dott. Lombardi ha infine affermato di ritenere corrispondente alla verità la conclusione dell'autorità inquirente americana, secondo la quale la BNL è stata vittima del comportamento sleale e fraudolento dei dipendenti della filiale di Atlanta.

Il dottor Lombardi è stato invitato anche a riferire sulla sua deposizione innanzi alla Commissione sugli affari bancari, finanziari

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e urbani della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, 16 ottobre 1990. Egli ha ricordato che la sua deposizione fu preparata con l'avv. Garone e l'ing. Di Vito. Non sa se il Presidente o il Direttore generale assunsero decisioni circa la linea da seguire in quella circostanza.

Davanti al Congresso degli Stati Uniti, il dott. Lombardi sostenne, tra l'altro, la richiamata tesi della frode ai danni della BNL compiuta dal personale della filiale. Dichiarò inoltre che i finanziamenti delle operazioni con la CCC erano stati posti in essere in violazione di norme dell'ordinamento interno della BNL, ma non erano illegali dal punto di vista della legislazione statunitense. Il dott. Lombardi ha ribadito questo punto di vista davanti alla Commissione del Senato italiano.

Il dottor Lombardi si è soffermato anche su altri temi. Per quanto concerne il conto Entrade, ha ricordato che il dott. Sardelli non gli comunicò di aver riscontrato irregolarità in esso. Ciò si spiega anche per il fatto che, secondo il dott. Lombardi, non vi fu tra loro un vero e proprio passaggio di consegne.

Il dott. Lombardi ha anche precisato di non essersi interessato specificamente del conto Morgan, in quanto le filiali in genere avevano dei conti di *clearing* presso altre banche. Attualmente, la tesoreria delle filiali statunitensi della BNL è concentrata a New York.

Intrattenendosi sui rapporti tra la direzione centrale della BNL e la filiale di Atlanta, il dott. Lombardi ha affermato di non considerare un'anomalia il fatto che la filiale di Udine, o singoli funzionari come il dott. Monaco fossero al corrente dei rapporti Atlanta-Iraq, mentre i vertici della BNL ne ignoravano caratteristiche e dimensioni. Si trattenebbe delle conseguenze di una impostazione settoriale dell'organizzazione, propria della BNL. Comunque, presso la Linea gestione reti estere, il parere sulla filiale di Atlanta era positivo.

Rispondendo a domande sulla attuale situazione dell'Area, il dottor Lombardi ha chiarito che, dopo il 4 agosto 1989 i rapporti tra la FED e l'area nordamericana della BNL si sono fatti più stretti e l'autorità di vigilanza ha riservato una positiva accoglienza ai rapporti inviati trimestralmente dalla Banca. Inoltre, attualmente, la Direzione di area è in grado di accettare quotidianamente la gestione contabile di qualsiasi filiale. Ha inoltre informato la Commissione di aver emanato, con l'approvazione della Direzione centrale, una direttiva con la quale si disponeva l'accentramento dell'attività di *funding* presso la filiale di New York. Sempre secondo il dottor Lombardi, dopo il 4 agosto 1989, le filiali dell'area nord americana della BNL non hanno più preso parte al finanziamento di esportazioni degli Stati Uniti in Iraq.

Sono stati ricostruiti inoltre i giorni immediatamente successivi al 4 agosto 1989. Il dottor Lombardi ha ricordato di aver visto Drogoul il lunedì successivo, 7 agosto. Contro tutte le aspettative, infatti, il Direttore della filiale di Atlanta, raggiunto all'estero da un telegramma della Direzione di Area, era rientrato negli Stati Uniti. Quando Drogoul si presentò a New York, il dottor Lombardi informò immediatamente il FBI. Voleva infatti che l'autorità di polizia fosse presente, come testimone, al colloquio che egli avrebbe avuto con il Direttore della Filiale di Atlanta. In quei giorni, le autorità inquirenti e di vigilanza degli Stati Uniti sospettavano l'esistenza di connivenze all'operato di Drogoul anche a New York e nelle altre filiali della BNL. In realtà, il colloquio con Drogoul si svolse in assenza del FBI. Ad esso parteciparono il dottor Vecchi ed un avvocato dello studio Strack and Lavan. Nel corso della discussione, Drogoul diede risposte frammentarie, confuse ed evasive, pur mantenendosi tranquillo, insistendo sulla tesi di aver agito nell'interesse della Banca.

25. IL DOTTOR CARLO VECCHI

Il dott. Carlo Vecchi ha ricoperto la carica di direttore della filiale di New York della BNL dalla fine di gennaio 1989 fino al 3 dicembre 1991. A decorrere da tale data è stato investito della responsabilità della linea finanza di detta filiale.

Il dottor Vecchi è stato ascoltato dalla Commissione, il 4 e 7 giugno e il 4 ottobre ed il 3 dicembre 1991. Precedentemente, era stato ascoltato dalla Commissione speciale d'indagine l'8 novembre 1990.

Nel corso di tali deposizioni sono stati affrontati vari temi, attinenti essenzialmente ad alcuni aspetti della vicenda storica della presenza della BNL negli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento alla posizione della filiale di New York, nonchè ad alcuni aspetti del caso di Atlanta.

Con riferimento alla delibera del gennaio 1988, che ha riordinato l'area Nord Americana, assegnando, tra l'altro, alla filiale di New York la funzione di capozona per l'intera Area, il dottor Vecchi ha rilevato più di una volta che essa, per la parte relativa a taluni poteri (peraltro definiti, secondo il testimone, in modo assai vago, e comunque riconducibili più alla fattispecie del coordinamento che a quella della vigilanza) assegnati al direttore della filiale di New York in relazione alle altre filiali, non fu mai applicata, anche perchè non era chiaramente delineata la divisione dei compiti tra direzione di New York e direzione di Area. Ha aggiunto che l'allora responsabile di quest'ultima, il dott. Sardelli, si comportava come se la direttiva non esistesse. Il dottor Vecchi ha chiarito di non aver mai avuto la concreta possibilità di esercitare le funzioni connesse con la qualificazione della filiale di New York come capozona, anche se - ha ribadito - tali responsabilità avevano carattere più di raccordo che di controllo: egli quindi non assunse iniziative

per accentrare a New York l'attività di tesoreria delle altre filiali.

Il dott. Vecchi giunse a New York con il compito di occuparsi esclusivamente alla filiale, che versava in una difficilissima situazione, e predisporne il *budget*. Quest'ultimo venne inizialmente respinto (febbraio 1989), soprattutto per l'atteggiamento contrario di Gallo, D'Addosio e della Linea gestione reti estero: il dott. Vecchi ha affermato che la reiezione del *budget* era soprattutto un attacco contro il capo Area dott. Sardelli, anche se la cosa colpiva inevitabilmente anche lui. Si è soffermato a lungo e criticamente sulla figura del dott. Sardelli, del quale ha sottolineato il difficile carattere. Tra l'altro, il dott. Sardelli emise giudizi molto severi su funzionari e dipendenti della filiale (peraltro in parte condivisi dal dott. Vecchi) senza tener conto che molto di essi erano stati assunti per sua iniziativa. Nel corso delle sue deposizioni, il dott. Vecchi ha insistito molto sulla gravità della situazione di New York, per ovviare alla quale sarebbe stato costretto, nei primi mesi del suo incarico, ad un lavoro indefeso.

La filiale di New York aveva un conto presso la Banca Morgan, che è stato chiuso nel marzo 1989, nel quadro di decisioni volte a ridurre al minimo i conti di BNL New York, per agevolare i controlli. La decisione di chiudere i conti spetta al direttore di filiale, con l'intervento di certe funzioni della direzione centrale. Il dott. Vecchi ha dichiarato di non avere attivato tali funzioni, adducendo una certa inesperienza. A tale proposito gli furono mossi dei rilievi dalla stessa direzione.

Un altro aspetto esaminato con il testimone è quello relativo alla vicenda del rapporto Messere. All'incirca nel maggio 1989, in una delle riunioni del *management* convocate dal dott. Lombardi, il dott. Vecchi venne a conoscenza dell'esistenza del Rap-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

porto Messere. Ricevette poi, per conoscenza, la lettera con cui si sollecitava una risposta da Drogoul, e in seguito alla quale venne poi disposto il *follow up*. Il rapporto finale di esso gli venne consegnato il 24 luglio 1989, ma da esso non potevano essere rilevate le gravi irregolarità che emersero nell'agosto successivo. Tuttavia, concentrato sulla situazione di New York, ha precisato di non aver mai letto il rapporto Messere, anche dopo il 4 agosto 1989: dopo quella data, infatti, il dott. Vecchi ha dichiarato di aver lavorato freneticamente per salvare la struttura dell'area, e di non avere avuto il tempo di leggere il rapporto che riguardava la situazione di Atlanta, ormai «imbalsamata».

Il dott. Vecchi ha riferito anche sul *memorandum* con il quale il dott. Sardelli aveva autorizzato le filiali facenti capo all'Area ad approvvigionarsi autonomamente di fondi, qualora essi potessero essere acquisiti a condizioni migliori di quelle offerte da New York. Facendo riferimento alla sua decennale esperienza di tesoriere, il dottor Vecchi ha affermato di aver interpretato tale indicazione come un segnale di via libera alle filiali periferiche. Nell'aprile 1989 il sig. Di Manno, operatore capo della tesoreria a New York, gli manifestò una certa irritazione per il mancato coordinamento con le tesorerie delle filiali periferiche, aggiungendo di non comprendere come facesse BNL-Atlanta ad ottenere condizioni migliori di BNL-New York. Il dott. Vecchi invece non riscontrava anomalie evidenti nel comportamento di Atlanta. Egli ha anche osservato che se la filiale di New York avesse tentato di accentuare su di sè la tesoreria delle altre filiali, si sarebbero create tensioni, in quanto si era creata una situazione di reciprocità di interessi tra *brokers* locali e filiali che effettuavano autonomamente il funding. Nella testimonianza del 3 dicembre 1991, il dottor Vecchi ha fatto presente che la stima di cui la BNL era circondata negli Stati Uniti consentiva alle filiali di approvvigionarsi di fondi con una certa

facilità e speditezza. Peraltro - ha aggiunto - anche dopo l'esplosione dello scandalo, la posizione della Banca negli Stati Uniti non è stata del tutto compromessa, come egli aveva inizialmente temuto, ed attualmente la BNL negli USA amministra con grande prudenza la sua liquidità.

Il dott. Vecchi ha nella sostanza confermato l'opinione espressa nella dichiarazione del 7 novembre 1990, secondo cui per la banca Morgan la tenuta di un conto della filiale di Atlanta ebbe il carattere di un'operazione di routine. Nella testimonianza del 3 dicembre 1991 ha però convenuto che nella prassi di richiedere l'invio dell'estratto conto della Morgan solo alla filiale di Atlanta erano insiti forti rischi, ma al tempo stesso ha affermato di non aver mai verificato se, in casi simili, la banca di gestione del *clearing* inviasse copia dell'estratto conto anche alla direzione centrale.

Il dott. Vecchi ha poi affermato di non essere al corrente che l'Iraq fosse il destinatario principale delle attività di Atlanta, mentre sapeva delle operazioni di Atlanta con la CCC. Ha escluso che, dopo l'agosto 1989, BNL-New York abbia finanziato operazioni con garanzia CCC verso l'Iraq, né ritiene che esse siano state finanziate da altri filiali BNL negli USA. Non ricorda, peraltro, di aver sentito parlare, negli ambienti che frequentava, di un'attività particolarmente intensa della filiale diretta da Drogoul.

Riferendosi ai rapporti interni alle strutture dell'Area, il dott. Vecchi ha ricordato che quando giunse a New York ebbe l'impressione che i direttori di filiale facessero riferimento quasi esclusivo alla direzione di area, e che quest'ultima disponesse e controllasse le ispezioni. Non ricorda che Atlanta venisse portata ad esempio, dato che i suoi risultati apparivano modestamente positivi. Si sapeva che era specializzata nelle lettere di credito. Il dott. Sardelli non gli disse mai nulla circa la situazione di Atlanta, ed egli seppe del rapporto Messere nel corso delle riunioni di *management* convocate dal dott. Lombardi.

26. LA COLLABORAZIONE FRA ITALIA E IRAQ NEL SETTORE DELLE APPLICAZIONI DELL'ENERGIA NUCLEARE

1. L'analisi dei rapporti di cooperazione italo-iracheni in campo nucleare non può prescindere da un esame seppure sommario della situazione internazionale nel settore delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare quale si era venuta configurando nel corso degli anni Settanta.

2. Il 1953 rappresenta, con il lancio del programma «Atomi per la pace» del Presidente Eisenhower, il punto d'avvio dei programmi di cooperazione internazionale e di trasferimento tecnologico da parte dei paesi detentori del *know-how* nucleare militare nell'area delle applicazioni pacifiche.

La giustificazione «politica» di questa apertura va attribuita a due distinti fattori. Da una parte esistevano comprensibili e crescenti aspettative per una nuova fonte di energia che si preannunciava straordinariamente abbondante e, in prospettiva, a basso costo e che, come tale, non avrebbe potuto restare nelle mani di pochi paesi; dall'altra parte esisteva il rischio che il permanere di un ristretto monopolio delle conoscenze tecniche nel campo avrebbe spinto molti paesi, desiderosi di partecipare allo sviluppo di questa nuova fonte, a procedere con programmi indipendenti e che queste iniziative autonome potessero degenerare in un parallelo e incontrollato sviluppo di capacità militari.

3. Poco dopo il lancio del programma «Atomi per la pace» si gettarono le basi per la creazione di un organismo specializzato delle Nazioni Unite, l'Agenzia Internazionale per l'energia Atomica (AIEA), con il duplice compito da un lato di promuovere la diffusione delle tecnologie nucleari per

le applicazioni pacifiche e l'adozione di adeguati standard di sicurezza e radioprotezione e dall'altro di svolgere controlli sui materiali nucleari per garantirne l'uso pacifico.

La creazione dell'Agenzia (1957), cui nel tempo hanno aderito 112 paesi, consentiva in particolare di trasferire ad una struttura internazionale quei compiti di controllo sull'uso pacifico delle materie fissili (controlli di «salvaguardia») che in precedenza venivano assicurati esclusivamente su base bilaterale.

4. L'entrata in vigore nel 1970 del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari (TNP) segna un ulteriore importante passo nella direzione del rafforzamento della cooperazione internazionale, con particolare attenzione alle aree più depresse del mondo, e del regime di salvaguardia; l'AIEA viene investita dal Trattato di tutti i compiti di controllo, mediante ispezioni, sull'impiego dei materiali nucleari ai fini della verifica degli adempimenti dei paesi firmatari.

I paesi del Terzo Mondo che aderivano al TNP venivano così a beneficiare, in cambio del loro impegno a non proliferare, di una particolare disponibilità a collaborare da parte dei paesi detentori delle tecnologia nucleari.

Gli anni Settanta, sotto l'impulso e l'egida del Trattato, si caratterizzano per un massiccio flusso di trasferimenti in campo tecnologico nucleare dai paesi avanzati a quelli in via di sviluppo.

Prendono avvio in questo periodo importanti forniture di attrezzature e impianti nel settore della ricerca nucleare sia ai fini della produzione di energia elettrica, sia per le applicazioni all'agricoltura, la medicina e l'industria. I Paesi in via di sviluppo (PVS) si dotano di reattori di ricerca forniti a condizioni agevolate e di laboratori dove avviare attività di studi e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricerche, comprese quelle sul ciclo del combustibile nucleare.

5. In questa fase di espansione del commercio internazionale l'industria nucleare italiana cercava di inserirsi nella competizione per il mercato europeo e per le forniture ai PVS, cogliendo qualche successo nella componentistica delle centrali elettronucleari e nel settore delle infrastrutture per la ricerca. In questo settore molte delle iniziative italiane, ma non quella in Iraq, si sono sviluppate nell'ambito dei programmi di cooperazione con i paesi del Terzo Mondo, attuati con l'aiuto finanziario del Ministero Affari Esteri.

Va ricordato che in quello stesso periodo la nostra industria si stava dimensionando per far fronte agli ambiziosi programmi nazionali indicati dal CIPE che tuttavia, nei fatti, si riducevano alle iniziative dell'ENEA (allora CNEN) sul ciclo del combustibile e sui reattori prototipi e all'attività dell'ENEL circoscritta alle realizzazioni di Caorso in Italia e Superphenix oltralpe (in questo secondo caso nel quadro di una collaborazione con gli enti elettrici di Francia e di Germania). La ricerca di opportunità sul mercato internazionale era pertanto motivata anche dalla necessità di dare lavoro a strutture sovra dimensionate per i programmi interni.

6. In relazione all'obiettivo di minimizzare il rischio della proliferazione nucleare in alcune aree instabili del Terzo Mondo, di cui la prima allarmante evidenza fu rappresentata dall'esplosione dell'atomica indiana nel 1974, sul finire degli anni Settanta gli Stati Uniti, sotto l'amministrazione Carter, promossero un'indagine internazionale di vasto respiro cui parteciparono 46 paesi, conosciuta sotto l'acronimo INFCE (*International Fuel Cycle Evaluation*). Tale indagine si proponeva di analizzare i vari segmenti del ciclo del combustibile nucleare e di valutarne possibili alternative tecniche al fine di minimizzare o annullare le possibilità di proliferazione. L'indagine durò due anni e si concluse nel 1980 con la pubblicazione di un voluminoso rapporto.

L'impatto dell'INFCE è stato soprattutto di tipo politico in quanto ha fortemente sensibilizzato, nel corso degli anni Ottanta, i Governi dei vari paesi sugli aspetti proliferanti delle diverse fasi del ciclo, in particolare sulla produzione e l'utilizzo di materiali fissili concentrati quali l'uranio arricchito e il plutonio. Ne è conseguito un generale ripensamento sui criteri relativi al trasferimento di tecnologie e di impianti di tipo cosiddetto sensibile.

7. In ragione di questo ripensamento e anche in relazione al progressivo rallentamento dei programmi energetici nucleari sulla scena internazionale, si è registrata durante gli anni Ottanta una drastica diminuzione del mercato nucleare e in particolare dei trasferimenti ai PVS. Significativo in proposito è il ritiro francese da alcuni accordi di cooperazione e contratti per forniture nucleari con paesi rischiosi dal punto di vista della proliferazione in Asia e Medio oriente.

8. Nel caso particolare delle relazioni italo-irachene in campo nucleare, che hanno preso avvio e sviluppo nella seconda metà degli anni Settanta, va anche considerato l'effetto delle due crisi petrolifere del 1973 e 1979 che hanno indubbiamente favorito l'apertura del nostro paese verso i paesi produttori di petrolio, fra cui l'Iraq. Si deve anche osservare che l'Iraq, pur essendo caratterizzato da un elevato rapporto riserve/produzione, aveva programmi di sviluppo economico accelerati rispetto a quelli di altri paesi del Medio oriente, inclusa l'Arabia Saudita, programmi che richiedevano il massiccio apporto di risorse finanziarie provenienti dal petrolio. Di qui l'interesse iracheno per una rapida diversificazione energetica. È in relazione a tale situazione e alla preoccupazione dell'approvigionamento energetico per il «dopo petrolio» che l'Iraq ha fin dall'inizio motivato il proprio impegno nello sviluppo delle tecnologie nucleari.

Della collaborazione italo-irachena e dello spirito in cui si sviluppava, si trova traccia nelle dichiarazioni del Ministro dell'Industria di allora, On. Donat-Cattin, e

del Ministro della Programmazione iracheno, El-Handani, al termine della visita di quest'ultimo a Roma nell'aprile 1977 e nel comunicato congiunto diffuso a seguito dell'incontro del settembre 1980 fra l'allora Presidente del Consiglio Cossiga e il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri iracheno, Izzat Ibrahim.

9. Va in ogni caso sottolineato che l'Iraq è stato uno dei primi paesi del Terzo Mondo ad aderire al TNP (1969). Inoltre l'Italia nel trasferimento di *know-how*, tecnologie ed impianti all'Iraq (come del resto a tutti gli altri paesi con i quali ha intrattenuto rapporti in campo nucleare) ha sempre operato nel pieno rispetto degli accordi internazionali sottoscritti, fra i quali, oltre al TNP, vanno annoverate anche le intese di Londra e quelle relative al Comitato Zangerer, queste due ultime poste in atto dai principali paesi fornitori nucleari per regolamentare l'interscambio delle tecnologie con potenzialità proliferanti.

Tutte le forniture italiane sono state preventivamente approvate dal Ministero Affari Esteri, dal Ministero dell'Industria e dal Ministero per il Commercio con l'Estero, anche sulla base del parere favorevole espresso dall'ENEA (allora CNEN), che in questa materia agisce come consulente delle Amministrazioni centrali dello Stato.

10. Nel nuovo clima determinatosi negli anni Ottanta, sia a seguito della rinnovata attenzione sugli aspetti proliferanti del ciclo del combustibile nucleare, sia in conseguenza della guerra tra Iran e Iraq, il nuovo vertice dell'ENEA (allora CNEN) adottò posizioni e comportamenti più restrittivi nei riguardi di ulteriori trasferimenti di conoscenze, pur evitando rotture nell'ambito dei rapporti bilaterali Italia-Iraq che avrebbero potuto avere ripercussioni negative sui rapporti commerciali fra i due paesi.

È bene sottolineare che tale atteggiamento restrittivo è stato assunto malgrado che le varie ispezioni condotte in Iraq dall'AIEA avessero sino ad allora confermato come l'uso della apparecchiature

fornite dall'Italia fosse conforme all'obiettivo contrattuale.

11. Non v'è dubbio che l'Italia abbia partecipato in modo cospicuo alle fasi iniziali di sviluppo dell'energia nucleare in Iraq, insieme ad Unione Sovietica, Francia, Germania e altri Paesi. In particolare le forniture e l'assistenza italiana hanno riguardato il ciclo del combustibile nucleare con riferimento alle tecnologie di fabbricazione, alla ricerca e sviluppo dei processi di separazione uranio-plutonio nel combustibile irraggiato e alle ricerche di basi sui materiali. Unione Sovietica e Francia hanno fornito all'Iraq i reattori di ricerca necessari ai programmi di irraggiamento e per la produzione di radioisotopi per applicazioni non energetiche. Nell'avviare collaborazioni con l'Iraq nel settore della ricerca nucleare tutti questi paesi contavano anche di potersi aggiudicare future importanti commesse di centrali nucleari nell'ipotesi di una realizzazione del programma dichiarato dagli iracheni, per il quale non mancavano sicuramente le risorse finanziarie. In questo quadro va letta una certa tendenza a non vedere allora i rischi proliferanti dei programmi di Baghdad, ora più evidenti alla luce degli avvenimenti successivi e delle scoperte recenti.

12. Le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare presentano indubbiamente aspetti delicati nei confronti della proliferazione.

In quest'ottica, tra le tecnologie da prendere in considerazione, in particolare vanno annoverati i processi di arricchimento dell'uranio nell'isotopo 235 e la separazione del plutonio dall'uranio e dai prodotti di fissione nei combustibili irraggiati, in quanto sia l'uranio 235 sia il plutonio costituiscono il materiale fissile impiegato nella preparazione degli ordigni nucleari.

Va notato che l'Italia non ha partecipato al trasferimento all'Iraq di tecnologie nel campo dell'arricchimento. Per quanto riguarda la separazione uranio-plutonio, le forniture italiane si sono limitate ad attrezzature che consentivano la ricerca sui processi separativi in scala di laboratorio

con capacità teoriche di produzione di qualche grammo di plutonio mese (a fronte dei circa 10 Kg di plutonio necessari per un singolo ordigno nucleare realizzato con le tecnologie delle bombe di prima generazione). Le azioni necessarie per l'acquisizione di una capacità di ritrattamento significativa, anche solo a livello di impianto pilota, partendo dal *know-how* e dalle forniture italiane, avrebbero richiesto uno sforzo notevole e tempi lunghi che venivano ritenuti difficilmente compatibili con un'attività clandestina. Inoltre, lo sviluppo di una capacità di produzione adeguata avrebbe richiesto la disponibilità di un potente reattore di ricerca non sottoposto ai controlli di salvaguardia dell'AIEA. Il reattore Osirak fornito all'Iraq dalla Francia poteva essere utilizzato a questo scopo, ma con cospicui modifiche del nocciolo e con operazioni di carico e scarico di combustibile che assai difficilmente sarebbero potute sfuggire agli ispettori dell'AIEA. Il reattore francese fu peraltro, come noto, distrutto dall'aviazione israeliana nel raid del giugno 1981.

13. La validità di queste argomentazioni trova una conferma nei risultati fin qui conseguiti dalle ispezioni effettuate dall'AIEA in Iraq a seguito della risoluzione 687 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e relativa alle condizioni per il «cessate il fuoco» della guerra del Golfo. Tali risultati evidenziano l'esistenza di un programma clandestino volto alla produzione su scala significativa di materiali fissili utilizzabili per ordigni nucleari. Questo programma tuttavia è concentrato sulla separazione isotopica dell'uranio, sia per via elettromagnetica (con un processo da lungo tempo superato, utilizzato negli anni '40 nel progetto Manhattan per la produzione dei primi ordigni statunitensi), sia per ultracentrifugazione.

Va precisato che quest'ultima tecnologia è stata sviluppata fino a livello industriale nell'ambito di una collaborazione fra Germania, Olanda e Gran Bretagna, concretizzatasi nella creazione di società miste per la produzione della macchine (società CEN-TEC) e per la gestione degli impianti e la

commercializzazione dell'uranio arricchito (società URENCO). Nel campo dell'ultracentrifugazione, l'Italia si è limitata a sviluppare soltanto conoscenze di base, avendo privilegiato, nel quadro di un accordo con Francia, Belgio e Spagna, lo sviluppo della tecnologia di arricchimento per diffusione gassosa (impresa EURODIF).

Per quanto riguarda invece le ricerche sulla separazione uranio-plutonio collegate alle forniture italiane, le recenti ispezioni dell'AIEA (agosto 1991) hanno evidenziato che esse sono proseguite su scala di laboratorio, e pur non essendo state notificate dall'Iraq all'Agenzia, si sono limitate alla produzione sperimentale di qualche grammo di plutonio.

14. Alla luce dei risultati delle suddette ispezioni si possono fare ancora due osservazioni aggiuntive:

– si è dimostrato opportuno il non seguito dato alle richieste dell'IAEC (*Iraqi Atomic Energy Commission*: l'Ente nucleare iracheno) negli anni 1979 e 1980, in particolare a quella relativa alla fornitura di impianti per la produzione di UF-4 e UF-6 rivelatrice del nuovo orientamento dei piani di Baghdad a dotarsi della tecnologia dell'arricchimento, poco giustificabile con intenti di sviluppo pacifico del nucleare;

– non solo è emersa un'attività clandestina su cui l'AIEA non ha potuto esercitare i propri controlli, ma anche i servizi segreti più attenti alle attività nucleari nell'area medio-orientale, come quello americano e quello israeliano, si sono dimostrati, per quel che è dato sapere, inadeguati.

15. Per quanto riguarda i materiali nucleari ceduti da società italiane agli iracheni (uranio impoverito, uranio naturale e uranio leggermente arricchito), le ispezioni hanno confermato che si tratta di materiale debitamente contabilizzato fin dal suo arrivo in territorio iracheno e tutto verificato periodicamente dall'AIEA.

16. Non risulta che alcuna delle forniture italiane nel settore nucleare descritte in scheda sia in qualche modo collegata alle attività della filiale BNL di Atlanta né che

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siano state concesse all'Iraq agevolazioni finanziarie da Istituti di Credito italiani in relazione a tali forniture.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RAPPORTI ITALO-IRACHENI NEL SETTORE NUCLEARE IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI FORNITURA DA PARTE DELL'INDUSTRIA NAZIONALE CON LA CONSULENZA DEL CNEN (ORA ENEA)

1. I rapporti italo-iracheni nel settore nucleare si sono articolati nelle seguenti principali iniziative:

- a. Accordo Bilaterale fra CNEN e *Iraqi Atomic Energy Commission* (IAEC) e relativi Programmi di Applicazione (1976-1984);
- b. Forniture di impianti e studi da parte dell'industria italiana, unitamente al CNEN, all'IAEC (1976-1983);
- c. Offerta di impianti richiesti dall'IAEC direttamente all'industria italiana (1979-1980).
- d. Forniture di materiali da parte dell'industria italiana direttamente all'IAEC (1979-80).

Si riportano, qui di seguito, i principali elementi relativamente a tali iniziative.

Accordo bilaterale fra CNEN e *Iraqi Atomic Energy Commission* (IAEC)

2. L'Accordo è stato firmato il 15 gennaio 1976 ed è relativo alla collaborazione fra i due Enti nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare, da attuarsi sostanzialmente attraverso scambio di personale, collaborazione fra laboratori, seminari, *training* di tecnici. Esso si è sviluppato mediante quattro successivi Programmi di Applicazione:

- il primo Programma di Applicazione 1976-1977, esteso successivamente al 1978;
- il secondo Programma di Applicazione, relativo agli anni 1979-1980;
- il terzo Programma di Applicazione, relativo agli anni 1981-1982;

- il quarto Programma di Applicazione, relativo agli anni 1983-1984.

3. Nel corso dei primi tre Programmi di Applicazione si è sostanzialmente proceduto a ricevere tecnici iracheni presso i Centri CNEN della Casaccia (Roma), Trisaia (Matera) e Saluggia (Vercelli), nel quadro degli impegni assunti in relazione alle forniture assegnate dall'IAEC all'industria italiana. Sono stati complessivamente ospitati dal CNEN circa 100 tecnici per periodi di addestramento della durata media di 3 mesi.

4. Il quarto Programma di Applicazione, quello relativo al periodo 1983-84, prevedeva che ENEA (già Cnen) e IAEC collaborassero attraverso scambio di esperti nei seguenti settori:

- sviluppo di strumentazione e avvio al funzionamento dei Laboratori precedentemente forniti dall'industria italiana, in particolare il Laboratorio fabbricazione combustibile (cfr. p.to 7.a) e la hall tecnologica per ingegneria chimica (cfr. p.to 7.b);
- aspetti scientifici di base della radiochimica;
- radioprotezione;
- fisica nucleare.

Nell'ambito di quest'ultimo Programma di Applicazione, che per la scelta precisa dell'ENEA è stato orientato a contenuti di ricerca di base e non ad aspetti operativi, si è avuto l'invio di altri 23 tecnici iracheni nei Centri dell'ENEA (Casaccia, Saluggia, Trisaia) per le visite, seminari e *stages*, nel periodo gennaio '84-maggio '86, con una permanenza media di circa 20 giorni a persona; non si sono invece avuti invii di personale ENEA in Iraq nonostante al momento della definizione del Programma di Attuazione fossero stati previsti.

Forniture di impianti da parte dell'industria italiana, unitamente al CNEN, all'IAEC

5. Le forniture all'IAEC, effettuate da parte dell'industria italiana unitamente al

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CNEN, sono state regolate da due successivi contratti.

6. Un primo contratto, stipulato nel 1976 tra IAEC e Snia Viscosa, per il valore di circa 2 milioni di dollari, prevedeva la fornitura, con la consulenza del CNEN, di un «Laboratorio di Radiochimica», consistente in attrezzature e servizi necessari per l'esecuzione di attività sperimentali di ricerca radiochimica a livello universitario e in scala laboratorio per lo studio della chimica degli attinidi e dei prodotti di fissione.

In particolare, nel Laboratorio che comprendeva tre «celle calde» schermate al piombo (di cui due per attività di processo ed una per manutenzione) e alcune «scatole a guanti», era previsto fossero studiati e messi a punto, a livello di base e di controllo analitico, processi chimici utilizzanti l'estrazione liquido-liquido. La dimensione degli impianti era mirata al trattamento di piccole quantità di materiale a fini di ricerca e consentiva la possibilità di separare al massimo qualche grammo di plutonio al mese. Tutte le attrezzature sono state installate nel periodo 1977-78 in locali preesistenti dell'edificio di ricerche chimiche del Centro di Ricerche Nucleari di Tuwaitha (Baghdad).

7. Un secondo contratto, stipulato nel 1978 tra Snia Techint (subentrata alla Snia Viscosa), Ansaldo Meccanico-Nucleare (AMN), CNEN e IAEC. Il CNEN, anch'esso firmatario del contratto, fungeva da garante della qualità della fornitura. Il contratto, dell'importo complessivo di circa 50 milioni di dollari, prevedeva la fornitura entro il 1980, scadenza successivamente differita per gli eventi bellici, di:

a) *Laboratorio fabbricazione combustibile (fornitura Snia Techint):*

Il valore totale era di circa 15 milioni di dollari. La fornitura riguardava le attrezzature e i servizi necessari per svolgere attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di fabbricazione di elementi di combustibile nucleari aventi dimensioni geometriche fino a quelle caratteristiche dei reattori ad acqua bollente (BWR) e ad acqua in pressione (PWR).

La fornitura prevedeva anche la costruzione di un laboratorio per controlli di tipo chimico-fisico e metallurgico. Includeva inoltre l'impianto per la trasformazione di nitrato di uranile in UO₂, lungo la linea dell'acquisizione delle tecniche di fabbricazione del combustibile ad uranio leggermente arricchito (al 3-4 per cento) destinato alle suddette centrali di tipo BWR e PWR.

b) *Hall tecnologica per ingegneria chimica (fornitura Snia Techint):*

Il valore totale era di circa 8 milioni di dollari. La fornitura concerneva la costruzione di una hall sperimentale «per operazioni unitarie» relative a tecnologie di ingegneria chimica, riguardanti tecniche di dissoluzione, concentrazione di soluzioni acide e saline, estrazione con solventi su materiale non irraggiato e utilizzando apparecchiature di tipo non nucleare (chimica «fredda»), adatte soltanto a trattare sostanze non radioattive.

c) *Hall tecnologica per prova materiali (fornitura Snia Techint e AMN):*

Il valore totale era di circa 12,5 milioni di dollari. La hall è attrezzata con laboratori per analisi chimico-fisiche, metallografiche e controlli dimensionali e con una piccola officina per la preparazione di campioni ed assemblaggio delle sezioni di prova.

La fornitura comprendeva anche due circuiti di prova per l'esecuzione di esperienze fuori reattore di scambio termico e corrosione dinamica dei materiali strutturali.

Per tale Laboratorio l'AMN provvedeva alla progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici, mentre la Snia Techint rispondeva della progettazione e realizzazione degli edifici e dei relativi servizi.

d) *Laboratorio per la produzione di radioisotopi (fornitura Snia Techint):*

Il valore totale era di circa 15 milioni di dollari. La fornitura riguardava la costruzione di un Laboratorio per la produzione di radioisotopi per uso medico ed industriale e per la produzione di radiodiagnostiche e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

radiofarmaci, sia pronti all'uso, sia da preparare all'atto dell'impiego. Il processo e le attrezzature relative non erano incluse nella fornitura.

Il Laboratorio comprende 25 celle schermate e varie «scatole a guanti» per schermare rispetto alla radiazione alfa, ma inadatte all'eventuale uso di materiali gamma emittenti, quale il combustibile irraggiato.

Entrambi i contratti includevano la preparazione del personale iracheno per l'utilizzo delle attrezzature fornite (cfr. successivo p.to 16).

Tutte le forniture erano state preventivamente approvate dal Ministero Affari Esteri, dal Ministero dell'Industria e dal Ministero per il Commercio con l'Estero (cfr. successivo p.to 21), anche sulla base dei pareri favorevoli espressi dall'ENEA (allora CNEN) che in questa materia agisce come consulente delle Amministrazioni centrali dello Stato.

In data 5 febbraio 1983 si concluse formalmente la fornitura dei suddetti quattro Laboratori, con la firma dei documenti di accettazione provvisoria, seguita dall'approvazione dei documenti di accettazione definitiva (1984).

8. Per quanto riguarda in particolare il Laboratorio di Radiochimica (cfr. p.to 6) e la hall tecnologica per ingegneria chimica (cfr. p.to 7.b), che costituiscono infrastrutture di ricerca per lo studio dei processi di ritrattamento del combustibile scaricato dai reattori, è opportuno fornire alcune precisazioni aggiuntive:

– il Laboratorio di Radiochimica consente attività di ricerca sulla chimica degli attiniddi e dei prodotti di fissione e la messa a punto in scala di laboratorio di processi chimici utilizzanti l'estrazione liquido-liquido.

La parte più qualificante del Laboratorio di Radiochimica è rappresentata dalle già ricordate «celle calde», cioè da celle schermate contro le radiazioni nelle quali è possibile maneggiare piccole quantità, dell'ordine di grammi, di materiali radioattivi;

– la hall tecnologica per ingegneria chimica consente di acquisire familiarità in

scala significativa (relativamente a combustibile a base di uranio naturale e comunque non irraggiato) sia su operazioni unitarie, sia su aspetti di processo.

Le apparecchiature ed i sistemi della hall non sono idonei per il ritrattamento di materiale irraggiato. Basti a tale proposito considerare l'impiego notevole di vetro come materiale strutturale, la presenza di apparecchiature e collegamenti flangiati, l'impiego di recipienti a geometria non favorevole ai fini del controllo di criticità (cioè della concentrazione e quantità del materiale fissile), la mancanza di schermature e l'impossibilità di installarle. Anche gli edifici ed i relativi servizi di fisica sanitaria sono stati progettati per l'impiego di uranio non irraggiato. Infine, non sono state previste diverse sezioni indispensabili per un ciclo completo di riprocessamento, ad esempio il bacino di raffreddamento e le attrezzature per il ricevimento del combustibile irraggiato, i cicli di estrazione successivi per la separazione e purificazione del plutonio, etc...

Da quanto sopra risulta che i Laboratori forniti all'IAEC e i relativi trasferimenti di tecnologie non erano in grado di portare all'acquisizione, da parte dell'Iraq, di una capacità di ritrattamento industriale del combustibile irraggiato quale quella richiesta per dotarsi di una potenzialità nucleare militare. Le conoscenze acquisite attraverso le forniture italiane erano di entità e natura tali che il loro successivo sviluppo per pervenire a detta potenzialità non sarebbe stato possibile senza consistente immissione di ulteriore specifico e determinante «know-how» finalizzato a tale scopo e avrebbe comunque richiesto tempi lunghi.

Va inoltre tenuto presente che per realizzare l'arma nucleare attraverso la separazione chimica del plutonio è indispensabile disporre di quantità consistenti di materiale irraggiato in reattore. Il reattore dove tale irraggiamento avrebbe potuto eventualmente aver luogo, qualora gli iracheni fossero riusciti a eludere i controlli di salvaguardia dell'AIEA, è quello denominato OSIRAK fornito dalla Francia.

Si deve ricordare che in data 7 giugno 1981 il Centro nucleare di Tuwaitha fu bombardato da Israele. Risultarono seriamente danneggiate le attrezzature sperimentali fornite dalla Francia, in particolare il reattore OSIRAK, mentre nessun danno si ebbe per i laboratori e le hall tecnologiche di origine italiana.

Questo episodio fu condannato dalle Nazioni Unite, con una dichiarazione formale dell'AIEA, in quanto l'attività svolta dall'Iraq in campo nucleare era ritenuta di natura pacifica.

È pur vero che questa valutazione è stata successivamente smentita alla luce della scoperta dei programmi clandestini iracheni per la produzione di uranio arricchito e, secondo le più recenti risultanze, per l'acquisizione di componenti non nucleari della bomba.

Non risulta che l'Iraq abbia proceduto nello sviluppo industriale del ritrattamento attraverso accordi con altri paesi.

In base a informazioni di varia provenienza, l'acquisizione da parte irachena di materiale fissile utilizzabile per usi militari sarebbe stata tentata utilizzando, anziché il plutonio (ottenibile con il ritrattamento di combustibile irraggiato scaricato dai reattori), l'uranio arricchito nell'isotopo 235 ottenuto a partire da materiale fresco. Tentativi per sviluppare la tecnologia dell'arricchimento dell'uranio sarebbero stati effettuati negli ultimi anni, utilizzando la tecnologia tedesca della ultracentrifugazione. Le recenti ispezioni dell'AIEA, nell'ambito della risoluzione 687 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno dimostrato l'esistenza di un programma industriale di produzione di uranio altamente arricchito per mezzo di un processo elettromagnetico e l'esistenza di un parallelo programma di ricerca sulla linea delle ultracentrifughe. Quanto sta emergendo rafforza comunque la convinzione della completa estraneità italiana allo sviluppo dei programmi nucleari dell'Iraq con risvolti militari: per quanto detto, tali sviluppi si sono basati non sul ritrattamento del combustibile irraggiato (al quale possono essere ricondotte le conoscenze propedeu-

tiche trasferite nel quadro delle forniture all'Iraq da parte dell'industria nazionale), bensì sull'arricchimento dell'uranio. Va inoltre precisato che nel campo dell'arricchimento per ultracentrifugazione, scelto dagli iracheni come linea parallela alla separazione elettromagnetica, l'Italia si è limitata a sviluppare soltanto conoscenze di base, avendo privilegiato, nel quadro di un accordo con Francia, Spagna e Belgio, lo sviluppo della tecnologia di arricchimento per «diffusione gassosa».

Ulteriori richieste di offerta all'industria italiana da parte dell'IAEC

9. Nel periodo 1979-1980, l'IAEC ha richiesto alla Snia Techint di presentare offerte tecnico-economiche per diverse attrezzature di ricerca ed impianti nucleari. Tali richieste di offerta, *che non hanno avuto alcun seguito*, hanno riguardato:

a. Laboratorio per fabbricazione a livello sperimentale di tubi in zircalloy, lamierini di zircalloy e/o leghe austenitiche, piccole fusioni degli stessi materiali, fabbricazione di griglie per elementi PWR e/o BWR, per un importo complessivo compreso tra 25 e 40 miliardi di lire italiane.

b. Alternativa al Laboratorio di cui sopra, con l'esclusione della sezione di fabbricazione di tubi in zircalloy.

c. Laboratorio per purificazione a livello pilota di «yellow cake» (minerale d'uranio) mediante processo tipo Purex; fabbricazione di UF4 a partire da UO2; fabbricazione di UF6 e uranio metallico a partire da UF4.

d. Attrezzature di un Laboratorio per la fabbricazione di elementi di combustibile ad uranio naturale tipo MTR, da irraggiare presumibilmente nel reattore di ricerca IRT 5000, del tipo «Material Test Reactor», realizzato dall'URSS nel centro di Tuwaitha, per un valore compreso tra 1 e 2,5 miliardi di lire italiane.

e. Circuito per la qualificazione di combustibile tipo MTR del reattore IRT 5000, per un valore compreso tra 0,8 e 1 miliardo di lire italiane.

f. Macchine ed attrezzature per Laboratori caldi a media attività da installare nelle celle calde e nei Laboratori forniti dall'industria francese all'IAEC insieme al reattore Tamuz-1. Il valore della fornitura era compreso tra 1 e 2 miliardi di lire italiane.

g. Laboratorio metallurgico per produrre in piccole quantità (massimo 100 kg) leghe speciali in Cr/Ni, leghe in alluminio/ottone, leghe a base di zircalloy, sotto forma di lingotti o lamine. Il valore della fornitura era previsto tra 1,5 e 2,5 miliardi di lire italiane.

h. L'IAEC ha richiesto nel 1979 alle Società italiane Snia Techint e GEOREXPERT uno studio sulla localizzazione in Iraq di impianti e reattori nucleari.

i. Nel corso del 1980, infine, l'IAEC ha richiesto alla Società NIRA di presentare una offerta di uno studio di fattibilità di un reattore tipo CIRENE, da circa 500 MWe (tale studio di fattibilità sarebbe costato circa un milione di dollari USA).

Forniture di materiali nucleari all'IAEC da parte dell'industria italiana

10. Nel 1979 la Snia Techint ha fornito all'IAEC il seguente materiale nucleare:

- 4000 kg di uranio naturale sotto forma di polveri di UO₂;
- 6000 kg di uranio impoverito sotto forma di polveri di UO₂.

Tale materiale, di manipolabilità manuale in virtù della sua debolissima radioattività, è stato utilizzato per l'avviamento e il collaudo del Laboratorio fabbricazione combustibile e della hall tecnologica per ingegneria chimica forniti da Snia Techint con la consulenza del CNEN (cfr. p.ti 7.a e 7.b). Questo materiale è stato regolarmente denunciato alla AIEA e pertanto sottoposto ai controlli periodici di salvaguardia di quell'Agenzia.

11. La Snia Techint ha inoltre firmato un contratto con la IAEC per la fabbricazione e successiva cessione alla stessa IAEC di tre simulacri di combustibile tipo PWR, della

lunghezza di circa un metro, e contenenti un totale di circa 255 kg di pellets di UO₂ impoverito, caratterizzato anch'esso da un debolissimo livello di radioattività, che ne consente la manipolazione manuale. La fabbricazione dei simulacri è stata effettuata nel 1980 nel Centro CNEN di Saluggia con la partecipazione di personale iracheno, conseguendo così l'obiettivo di far esercitare tale personale su apparecchiature analoghe a quelle che sarebbero poi state utilizzate nel Laboratorio di fabbricazione che l'industria italiana doveva realizzare in Iraq (cfr. p.to 7.a). Anche questo materiale è compreso nella contabilità dei controlli dell'AIEA.

12. Nel 1980 la Snia Techint ha stipulato un contratto per la fornitura all'IAEC di 2000 kg di UO₂ in polvere, arricchito al 2,6 per cento in U235.

Il materiale era utilizzato dall'IAEC per il collaudo del Laboratorio fabbricazione combustibile (cfr. p.to 7.a) nella preparazione di pellets di UO₂ destinate ad elementi prototipi di combustibili per centrali nucleari di tipo PWR o BWR.

Tale attività aveva anche lo scopo di addestrare il personale sui problemi di sicurezza rispetto alla criticità nucleare, che assumono importanza particolare nel caso di un impianto di fabbricazione di elementi combustibili per una centrale nucleare di potenza.

La fornitura è stata effettuata dalla Snia Techint con il concorso dell'Agip Nucleare e regolarmente contabilizzata dall'AIEA.

Ruolo del CNEN in relazione alle forniture di impianti e attrezzature (cfr. p. 6 e 7)

13. Il CNEN, in relazione alle forniture alla IAEC degli impianti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7, ha avuto la funzione di consulente nucleare nei riguardi dell'industria italiana e dell'IAEC e di garante della qualità delle forniture.

In particolare:

- il CNEN ha fornito alla Snia Techint e all'AMN l'assistenza tecnica, le conoscenze

e i dati derivati dalla esperienza acquisita nei settori collegati ai vari Laboratori, onde assicurare che le realizzazioni fossero conformi agli standard dell'Ente. Ciò in linea con quanto normalmente praticato nel quadro delle collaborazioni bilaterali, fatte ovviamente salve le garanzie di controllo internazionali.

Il CNEN ha assistito la Snia Techint e l'AMN in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti di processo, di funzionalità e di sicurezza nelle fasi di premontaggio e precollaudo che hanno avuto luogo in Italia, nonchè nelle fasi del montaggio e collaudo finale e nelle verifiche funzionali che hanno avuto luogo in Iraq;

– il CNEN ha fornito all'IAEC l'assistenza necessaria per controllare la Snia Techint e l'AMN durante le fasi di progettazione, approvvigionamento, fornitura e installazione allo scopo di garantire il cliente che l'intera realizzazione fosse conforme agli standard di qualità del CNEN.

14. I rapporti contrattuali tra il CNEN, la Snia Viscosa, la Snia Techint (subentrata alla Snia Viscosa) e l'AMN sono stati definiti in due apposite Convenzioni, la prima per la fornitura del Laboratorio di Radiochimica (cfr. p.to 6) e la seconda per la fornitura degli altri quattro Laboratori (cfr. p.to 7).

15. Nel nuovo clima determinatosi negli anni '80, il nuovo vertice del CNEN adottò posizioni e comportamenti più restrittivi nei riguardi di ulteriori trasferimenti, pur evitando rotture nell'ambito dei rapporti bilaterali che avrebbero potuto avere ripercussioni negative sui rapporti commerciali tra i due paesi. Le attività si limitarono pertanto ai già citati due Programmi di Applicazione con l'IAEC, uno (1981-82) relativo alla conclusione di precedenti iniziative (cfr. p.to 3) e l'altro (1983-84) finalizzato ad approfondimenti sostanzialmente di base tramite un ridotto scambio di esperti (cfr. p.to 4).

È bene rimarcare ancora una volta che tale atteggiamento restrittivo è stato assunto malgrado che le varie ispezioni condotte fino ad allora in Iraq dall'AIEA avessero

confermato come l'uso delle apparecchiature fornite dall'Italia fosse conforme all'obiettivo contrattuale e pertanto rispetto degli accordi internazionali in materia di non proliferazione.

16. Nel quadro delle due Convenzioni menzionate al punto 14, era previsto inoltre a carico del CNEN l'addestramento del personale iracheno destinato all'esercizio dei Laboratori forniti dall'industria italiana.

I programmi di addestramento dei tecnici iracheni in Italia sono stati inseriti nei sopra ricordati Programmi di Applicazione dell'Accordo Bilaterale tra il CNEN e l'IAEC. Sono stati addestrati complessivamente, fino alla fine del 1982, circa 100 tecnici iracheni. L'addestramento ha avuto luogo prevalentemente presso i Laboratori del CNEN della Casaccia, di Trisaia e di Saluggia per periodi della durata media singola di circa 3 mesi. Alcuni di questi tecnici sono stati addestrati anche, per periodi più brevi, presso la Snia Techint, l'AMN, il CISE e il Politecnico di Milano.

Nelle medesime Convenzioni era altresì previsto che tecnici CNEN partecipassero in Iraq alle attività di collaudo dei Laboratori realizzati nel Centro di Tuzaitha (Baghdad).

Nell'ambito di tali attività si è avuto:

a) nel periodo 1977-78 l'invio a Tuzaita di una decina di tecnici per partecipare al collaudo del Laboratorio di Radiochimica (cfr. p.to 6);

b) nel periodo novembre 1981 – marzo 1983, l'invio di circa 60 tecnici per partecipare al montaggio e al collaudo dei quattro Laboratori oggetto del secondo contratto di fornitura da parte dell'industria italiana (cfr. p.to 7) e per completare «in situ» l'addestramento del personale iracheno preposto all'esercizio di tali infrastrutture.

17. Il CNEN ha avuto anche il ruolo di organo tecnico del Ministero Affari Esteri italiano per l'esame delle eventuali implicazioni delle forniture italiane in relazione agli accordi internazionali in tema di salvaguardie (TNP ed Intese di Londra) ed ha partecipato alla stesura degli accordi inter-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

governativi tra il Governo italiano ed il Governo iracheno, sempre in tema di salvaguardie (cfr. successivo p.to 19).

18. L'Iraq ha aderito sin dal 1969 al Trattato di Non Proliferazione (TNP) e si è impegnato pertanto a non fabbricare o acquisire armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari.

L'Iraq, quindi, era impegnato a utilizzare esclusivamente per fini pacifici qualsiasi impianto o materiale nucleare. Inoltre, con l'adesione al TNP, l'Iraq ha accettato i controlli di salvaguardia dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) per la verifica del rispetto di tale impegno, controlli stabiliti in un apposito accordo tra il Governo dell'Iraq e l'AIEA. È opportuno ricordare che il capo della delegazione irachena, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Ismat T. Kittani, fu eletto all'unanimità Presidente della Conferenza di verifica del TNP conclusasi a Ginevra nel settembre del 1980.

I controlli di salvaguardia sugli impianti forniti dall'industria italiana sono stati regolarmente esercitati con esito favorevole, secondo quanto dichiarato a varie riprese dal Direttore Generale dell'AIEA. L'ultimo di tali controlli, prima del conflitto e delle successive scoperte sull'attività clandestina dell'Iraq, risale al novembre 1990.

19. L'Italia, oltre ad aderire al TNP, partecipa alle intese di Londra tra i 15 maggiori paesi esportatori nucleari ed è uno dei paesi membri del Comitato Zanger. Le intese di Londra, in particolare, prescrivono che i paesi esportatori impongano ai paesi importatori, anche quelli aderenti al TNP, ulteriori impegni di salvaguardia e di protezione fisica di materiali, componenti e tecnologie, contenuti in un particolare elenco denominato «trigger list».

Prima della firma dei contratti con l'I-AEC, è stato verificato che i Laboratori forniti non rientravano nelle «trigger list»

sopra citate. Per il laboratorio di fabbricazione del combustibile, pur trattandosi di un laboratorio di ricerca e sviluppo, in quanto finalizzato alla messa a punto di tecniche di fabbricazione di combustibile nucleare, si è ritenuto opportuno, a maggiore garanzia, stipulare un accordo specifico aggiuntivo tra il Governo italiano e il Governo iracheno, in base alle norme e procedure delle intese di Londra, come se si fosse trattato di un oggetto inserito nelle sopra ricordate «trigger list».

L'accordo prevede che il *know-how* fornito non possa essere applicato ad altri impianti in Iraq e/o all'estero senza il preventivo consenso del Governo italiano.

Analoghi accordi tra i due Governi sono stati conclusi in relazione al materiale nucleare (uranio impoverito, naturale e leggermente arricchito) fornito dall'industria italiana alla IAEC (cfr. p.ti 10, 11, 12).

20. Non risulta che alcuna delle forniture italiane nel settore nucleare sia in qualche modo collegata alle attività della filiale BNL di Atlanta né che siano state concesse all'Iraq agevolazioni finanziarie in relazione a tali forniture. È piuttosto negli uffici di BNL Roma che si hanno riscontri di una attività rilevante in proposito.

Le transazioni finanziarie sono avvenute attraverso lettere irrevocabili di credito emesse, per i contratti base, dalla *Central Bank of Iraq* a favore della BNL di Roma che agiva da capofila di un *pool* di banche (Banco di Roma, Banco di Napoli, Credito Italiano e Banca Commerciale Italiana); per gli accordi successivi al contratto base mediante pagamento diretto di Rafidain Bank su BNL di Roma; per ulteriori contratti mediante lettera irrevocabile di Credito della Rafidain Bank su BNL di Roma, fatta eccezione per un contratto di fornitura di parti di ricambio che è avvenuto mediante lettera irrevocabile di Credito della Rafidain Bank sulla Banca Commerciale Italiana di Roma.

27. LA VICENDA DI ATLANTA E LA VIGILANZA BANCARIA INTERNAZIONALE

I fatti di Atlanta rappresentano un grave ed ulteriore allarme nel campo della vigilanza sui gruppi bancari internazionali. Si è presa consapevolezza che, nonostante gli accordi intervenuti, l'intero sistema, e non solo quello del singolo Paese, è esposto in misura sempre maggiore al rischio derivante dai c.d. «grandi fidi», regolari o irregolari che siano, a causa della mancanza di una struttura interstatale centrale, una sorta di centrale internazionale dei rischi, la quale svolga un sia pur minimo monitoraggio sulla creazione e gestione degli stessi, soprattutto allorquando ne derivi una rilevante esposizione a rischio dell'intero sistema.

Non pare inutile ricordare che il primo accordo organico di Basilea del maggio 1983 trovava la sua origine nel 1974, all'indomani della prima grossa crisi bancaria internazionale del dopoguerra, crisi culminata col fallimento della banca tedesca Herstatt e dell'americana *Franklin National Bank*.

Tale accordo, come è noto, diede vita al Comitato dei Regolamenti Bancari e dei Metodi di Vigilanza, meglio noto come Comitato di Basilea, del quale facevano parte i dieci paesi più industrializzati del mondo.

Nel luglio 1974 i Governatori delle banche centrali avevano raggiunto un accordo (*Basle agreement*), nel quale si riconosceva, fra l'altro, l'opportunità di una migliore cooperazione internazionale in materia di vigilanza sulle imprese bancarie multinazionali.

Tale accordo, integrato dal c.d. Concordato di Basilea del 1975 e da successive conferenze, non impedi le successive crisi, verificatesi soprattutto a seguito dell'ina-

dempimento da parte di numerosi paesi dei debiti contratti nei confronti di banche occidentali; per quanto riguarda l'Italia, non impedì l'insolvenza del Banco Ambrosiano e delle sue controllate estere.

Si giunse, così, al Concordato di Basilea del 1983, il quale, pur affinando alcuni strumenti di cooperazione internazionale, costituiva soltanto un mero codice di condotta, in quanto, in assenza di un'Autorità di vigilanza centrale, la vigilanza continuava ad essere esercitata unilateralmente dalle Autorità dei singoli paesi, secondo le norme vigenti in ciascuno di essi.

Le parti contraenti erano, infatti, soltanto le Autorità di controllo, e non i rappresentanti dei Governi, per cui non era possibile riconoscere carattere vincolante all'accordo.

Un caso emblematico dell'insufficienza dell'accordo era costituito dalla esistenza di stabilimenti bancari in c.d. centri *off-shore*, e cioè in paesi che non garantiscono un controllo adeguato, né un minimo di cooperazione internazionale.

Tali esigenze, in sede comunitaria, hanno dato origine a diversi interventi degli organi comunitari: si possono ricordare la direttiva n. 350 del 1983 sulla vigilanza consolidata, recepita nella legge n. 114 del 1986; la raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1986 n. 87/62 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi; i progetti di normativa sulla gestione delle crisi delle imprese bancarie (proposta di direttiva della Commissione al Consiglio dell'11 gennaio 1988).

La raccomandazione n. 87-62/1986 prevede, all'art. 5, che i fidi della succursale avente sede in un paese terzo siano segnalati alle Autorità comunitarie, e che possano essere stipulati accordi bilaterali fra le rispettive autorità, allo scopo di facilitare il principio del «controllo da parte del paese d'origine».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prima di iniziare negoziati in vista di accordi con paesi terzi, gli Stati membri dovranno informare la Commissione.

I limiti derivanti dalla mancanza di una apposita Autorita internazionale e di strumenti anche minimali di integrazione hanno fatto sì che, in occasione della vicenda di Atlanta, la cooperazione si sia limitata alle informazioni trasmesse dalla *Federal Reserve*

alla Banca d'Italia alcuni giorni prima della perquisizione dell'FBI, e allo scambio dei rapporti e dei risultati degli accertamenti.

I fatti di Atlanta hanno fornito al legislatore degli USA l'occasione per sottoporre le banche di proprietà straniera ad un regime di penetranti controlli, ma, fino ad ora, non hanno dato luogo a significative iniziative per la conclusione di accordi bilaterali.

28. ELENCO DELLE SOCIETÀ ITALIANE, O AVENTI SEDE IN ITALIA, BENEFICIARIE DI LETTERE DI CREDITO O A VARIO TITOLO TRATTATE, ENTRO IL 4 AGOSTO 1989, DALLA FILIALE DI ATLANTA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (CREDITI DOCUMENTALI ORDINATI, NOTIFICATI E/O CONFIRMATI DALLA FILIALE)

Premessa

L'elenco nel prosieguo riportato è tratto da:

a. tabulati riepilogativi delle lettere di credito di cui ai quattro **agreements** con la **CENTRAL BANK OF IRAK** e lettere di credito **RAFIDAIN** e **RASHEED BANK** emesse da **BNL Atlanta** con finanziamenti in essere al 4.8.1989 (rispettiv. doc. n. 320 e doc. n. 344);

b. lista di aziende italiane, costituente stralcio dal documento depositato dal Presid. **GONZALEZ**, riguardante le società che hanno usufruito di finanziamenti da **BNL Atlanta** (documenti nn. 304 e 338);

c. tabulato dei fascicoli gestionali (esistenti in Direzione centrale **BNL**), indicizzato per nazionalità dei beneficiari, con specifico riferimento agli enti italiani o aventi sede in Italia (doc. n. 395):

- 1) AIAx Srl Cave (Roma) lire 981.814.600;
- 2) APV Chemical Machinery Italia \$ 2.395.516;
- 3) CMB Costruzioni Mecc.che Bernardini SpA Pomezia (Roma) \$ 898.000;

- 4) CTIP Compagnia Tecnica Int. Progetti Roma \$ 4.750.000;
- 5) Conser SpA Roma \$ 500.000;
- 6) Danieli Udine DM 126.000.000;
- 7) Endeco Barazzuol in Joint Venture Padova DM 159.370.000;
- 8) Enichem Agricoltura SpA Milano \$ 2.071.125;
- 9) Euromac European Manuf Center Monza Lire 56.951.410;
- 10) Icomsa Engineering Costruz. Padova DM 1.076.750;
- 11) Innse Innocenti Milano Lire 2.439.280.000;
- 12) Ionics Italba Milano \$ 9.550.000;
- 13) IST SpA Segrate (Milano) \$ 314.460;
- 14) Marangoni Meccanica Trento PS 4.696.000;
- 15) M.E.S. Mechanical Engineering Systems Modena \$ 129.054;
- 16) Montefluos SpA Italia \$ 447.744;
- 17) Necchi Compressori Pavia DM 7.000.000;
- 18) Officine Meccaniche Pavesi Pavia Lire 3.380.409.000;
- 19) OMAV SpA Rodengo (Brescia) Lire 7.800.000.000;
- 20) PRESS INDUSTRIA SpA Milano \$ 1.250.000;
- 21) TECHNIMONT SpA Milano \$ 7.000.000;

29. RAPPORTI TRA LA BNL E LA BCCI

Anche se non vi sono allo stato elementi sufficienti per parlare di un rapporto di ampio respiro tra la Banca Nazionale del Lavoro e la Bank of credit and commerce international (BCCI), risultano alla Commissione alcune circostanze specifiche in materia:

– il presidente della Lavoro Bank di Zurigo, società partecipata della BNL, dott. Alfred Hartmann, ha ricoperto la medesima carica anche presso la consociata svizzera della BCCI. Il dottor Hartmann si è dimesso dalla carica di presidente della Lavoro Bank, su invito della BNL, il 17 settembre 1991, in seguito alle rivelazioni sul coinvolgimento della BCCI in operazioni di traffico di armi a livello internazionale e di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Sulla posizione del dottor Hartmann sono state poste alcune domande al dott. Croff ed dott. Gallo, amministratori delegati della BNL, nel corso della seduta del 31 luglio 1991. Quanto è stato dichiarato sull'argomento dal dottor Croff è stato confermato in una memoria redatta successivamente ad integrazione della sua deposizione (doc. n. 314), nella quale egli afferma di avere appreso dalla Commissione «la notizia che il presidente della Lavoro Bank dott. A. Hartmann, ricoprisse analoga carica nella consociata svizzera della BCCI».

Il dott. Gallo ha invece precisato alla Commissione di avere appreso dai giornali la medesima circostanza.

L'episodio delle dimissioni di Alfred Hartmann è stato infine ricordato – nella seduta di Commissione del 23 ottobre 1991 – dal dottor Ademaro Lanzara, dirigente della BNL e membro del Consiglio di amministrazione della Lavoro Bank di Zurigo dal 26 marzo 1991, per designazione della Banca, in sostituzione del dottor

Pasquale Cardarelli. Il dottor Lanzara ha ricordato l'importante posizione riconosciuta al dottor Hartmann negli ambienti bancari svizzeri (era stato anche Presidente dell'Unione delle banche svizzere) ed ha affermato di aver apprezzato il suo gesto di dimettersi dalla presidenza dell'Istituto.

Circa i rapporti tra BCCI e BNL svizzera, da colloqui intercorsi tra funzionari della FED di New York ed il dottor Hartmann – riferiti ad una delegazione della Commissione da funzionari della stessa agenzia nel corso di un incontro nel gennaio 1992 – sarebbe stata riscontrata l'esistenza di tre lettere di credito, per un importo complessivo di circa 25 milioni di dollari e delle quali non sono noti i beneficiari. Secondo la stessa fonte, comunque, le merci oggetto delle sottostanti transazioni non sono riconducibili in alcun modo al traffico di armi, sul quale invece si sta appuntando l'attenzione della FED, anche a seguito di notizie apparse sulla stampa statunitense. Nel corso dei citati colloqui, il dottor Hartmann avrebbe negato, come peraltro era prevedibile, di avere mai svolto un ruolo di collegamento tra BNL e BCCI. Risulta alla FED peraltro che lo stesso dottor Mr. Hartmann sarebbe stato per un certo periodo cointeressato ad una società di investimenti finanziari operante soprattutto sui cambi, la Trendinvest di Nassau, ma la società, poi fallita, non è risultata coinvolta nei traffici sopra ricordati. La Fed di New York si sta invece interessando ad un altro istituto, la Bony Intermaritime Bank, nel quale Hartmann è coinvolto e il cui uomo di punta, il cittadino svizzero Bruce Rappaport, risulterebbe invece implicato nel traffico di armi;

– un altro punto di un certo interesse riguarda la provvista di capitali effettuata da BNL Atlanta presso la BCCI. Informazioni sulla materia sono state fornite dalla memoria redatta dal dott. D'Addosio, amministra-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tore delegato della BNL, ad integrazione della sua deposizione del 1° agosto 1991 (doc. 306). In essa si afferma che dalla documentazione reperita presso la filiale di Atlanta della BNL, i suddetti rapporti si sono sostanziati «in operazioni di *funding* in *overnight* che la filiale ha ottenuto esclusivamente per il tramite di *brokers*».

«A quanto risulta della suddetta documentazione, quindi, - prosegue la memoria - la filiale non ha richiesto direttamente alla BCCI di fornirle il *funding*. Per contro, alla scadenza pattuita con il *broker*, la filiale di Atlanta ha provveduto a restituire, ovviamente tramite il conto Morgan, ciascun deposito scaduto e i relativi interessi».

Per quanto riguarda il volume della provvista, documenti prodotti dal dottor D'Addosio e relativi alla composizione del *funding* acquisito sul mercato, in essere a fine giornata, nelle sole date per le quali risulta essere anche di provenienza BCCI (doc. 316) dimostrano che l'incidenza percentuale dei fondi di provenienza BCCI sul totale di ogni giorno preso in esame (sulla cifra totale del *funding* ufficiale e di quello clandestino) è relativamente modesta, mai superiore allo 0,1 per cento. Nel corso della ricordata missione negli Stati Uniti del gennaio 1992, i funzionari della FED di New York hanno affermato di ritenerne che

la connessione principale tra i due istituti è rintracciabile proprio nel *funding*, poiché la BCCI era all'epoca caratterizzata da una grande disponibilità di liquidi. Alla luce di tale considerazione, peraltro, essi hanno precisato che alla FED non risulta che tra la BCCI e BNL Atlanta siano intercorse operazioni di proporzioni eccezionali;

– ultimo elemento di connessione tra la BCCI e BNL Atlanta è costituito dall'esito dell'operazione di chiusura del conto Oscar Newmann (sul complesso della vicenda si rinvia al paragrafo 12.2), depositato presso la BNL di Londra, ma gestito da Atlanta. Tale operazione è stata perfezionata il 31 luglio 1989 (quindi quattro giorni prima dell'irruzione della FBI ad Atlanta) in anticipo sulla maturazione degli interessi e della scadenza prefissata e la somma depositata (\$ 1.069.088) è stata ripartita tra alcuni istituti di credito *off-shore* e per una parte rilevante (\$ 200.000) presso la BCCI di Nassau.

Il Procuratore distrettuale di New York, Mr. Robert M. Morgenthau, titolare di un'inchiesta sulla BCCI, ha confermato ad una delegazione della Commissione in visita a New York nel gennaio 1992 di considerare il conto Newman un elemento di raccordo tra il caso della BCCI e il caso BNL Atlanta.

30. LA SOCIETÀ KISSINGER ASSOCIATES. RAPPORTI CON LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (*)

Nel 1982 Henry Kissinger ha fondato una società di consulenza denominata Kissinger Associates.

Le attività di consulenza della società, che annovera clienti fra le maggiori multinazionali in campo mondiale (**), consistono sostanzialmente in consigli di politica estera, giudizi strategici, contatti e monitoraggio ad ampiissimo respiro internazionale anche nel settore politico (***)

Tra i componenti della società hanno figurato Brent Scowcroft e Laurence Eagleburger, nel periodo precedente la presidenza di George Bush col quale collaborano rispettivamente come consigliere per la sicurezza nazionale e quale Vice Segretario di Stato.

Nel giugno del 1989, Allen Stoga, un associato della Kissinger, prese parte ad un incontro svoltosi a Baghdad fra la delegazione di imprenditori americani appartenenti alla associazione *US-Iraq Business Forum* e le autorità governative irachene.

Inoltre dal doc. n. 428 risulta che la presenza di Stoga in quell'ambito era

(*) Le informazioni ed i dati riportati nella presente scheda sono tratti dal documento n. 158 (contratto di consulenza, e successivi rinnovi, tra BNL e Kissinger e dal doc. 428 (trascrizione dell'intervista televisiva della CBS a Henry Kissinger, del 29 marzo 1992).

(**) Per citarne alcune: America Express, Coca Cola, Anheuser Busch, H.J. Heinz, Volvo, Arco, Hunt Oil, Chase Manhattan, l'American International Group (AIG), e Freeport McMoRan.

(***) Il documento n. 428 riporta, a titolo esemplificativo, lo stretto rapporto raggiunto, grazie alle consulenze Kissinger, tra il *leader* cinese Deng Xiaoping e Maurice Greenberg Presidente dell'American International Group.

dovuta a «legami con i grossi interessi bancari». L'esponente della Kissinger Associates a Associates a Baghdad avrebbe trattato circa «le prospettive di una ristrutturazione del debito iracheno», peraltro rilevantissimo alla fine del conflitto con l'Iran.

L'altro eminente componente della Kissinger Associates, Brent Scowcroft, nel periodo 1986-1988, all'epoca vicepresidente della società, aveva prestato più volte la sua consulenza per il consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro.

Il legame tra la società e la BNL è però principalmente costituito dalla presenza di Henry Kissinger nel comitato consultivo internazionale della Banca dal 1986 fino al 30 giugno 1991 (*) e dal rapporto di consulenza intercorso fra la Kissinger Associates e la BNL negli anni dal 1986 al 1988.

Quindi la permanenza di Henry Kissinger nel Comitato Consultivo internazionale BNL si protrasse fino all'agosto 1991 (**) e cioè ben dopo la scoperta delle irregolarità perpetrate dalla filiale di Atlanta della BNL e, come sottolinea Gonzalez, «circa sei mesi dopo la formulazione del rinvio a giudizio» emessa dal giudice Mc Kenzie (***)

(*) Come risulta dal doc. n. 158: un contratto di consulenza che prevede l'ingresso nel *BNL International Advisory Board* e la corresponsione di un compenso di \$ 50.000 per la prolusione in occasione dell'incontro conviviale precedente la riduzione annuale del Comitato.

(**) Come risulta dalle affermazioni del Presidente Gonzalez riportate nel doc. 428.

(***) Henry Gonzalez sottolinea inoltre che « numerosi clienti della Kissinger Associates Facevano affari con gli iracheni come consulenza diretta dei 4 miliardi di prestiti BNL all'Iraq. La Volvo, il cui presidente fa parte del consiglio di amministrazione della Kissinger Associates, faceva enormi affari in Iraq, beneficiando dei prestiti BNL».

31. SCOWCROFT

Con lettera del 21 aprile 1992, la Direzione Centrale della BNL informa, a seguito di una richiesta della Commissione, che nel giugno 1986 il Comitato esecutivo della Banca deliberava l'avvio di un rapporto di collaborazione consulenziale con lo studio «Kissinger Associates». Il contratto, di durata biennale, prevedeva un compenso annuo di 150.000 dollari oltre il rimborso spese: ha avuto inizio il 1° luglio 1986 ed è terminato il 30 giugno 1988.

Il sig. Scowcroft era all'epoca vicepresidente della *Kissinger Associates*.

Nell'arco di tempo considerato ebbero luogo cinque riunioni fra esponenti della Banca e della *Kissinger Associates*. Tra i paesi a rischio che formarono oggetto di esame non risulta che vi sia stato l'Iraq.

Il sig. Scowcroft prese parte alle dette riunioni esclusivamente quale esponente della *Kissinger Associates*; non vi sono stati, pertanto, diretti incarichi di consulenza con lo stesso sig. Scowcroft, né quindi gli fu mai corrisposto alcun compenso personale. Per la partecipazione del sig. Scowcroft furono rimborsate, così come per gli altri componenti della *Kissinger Associates*, le sole spese di viaggio e soggiorno.